

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

Dipartimento di Studi Umanistici

Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche

Ciclo XXVI

Titolo: *Vita, opere e teorizzazione del potere assoluto nel giurista astigiano Marco Antonio Natta (1494 ca.-1568)*

SSD (Settore Scientifico Disciplinare): SPS/03 (Storia delle istituzioni politiche)

Dottorando: Mauro Povero

Coordinatore: Prof. Claudio Rosso

Tutor: Prof. Francesco Ingravalle

Vita, opere e teorizzazione del potere
assoluto nel giurista astigiano Marco Antonio Natta
(1494 ca.-1568)

INDICE

Introduzione	p. 1
Capitolo 1 – Biografia di Marco Antonio Natta	p. 5
Capitolo 2 – Le opere di Marco Antonio Natta	p. 28
Capitolo 3 – Il mondo relazionale e professionale di Natta: le amicizie, i colleghi, la visione del mestiere di giurista	p. 136
Capitolo 4 – Limiti del potere assoluto nei <i>Consilia</i> di Natta	p. 176
Capitolo 5 – Estensione del potere assoluto nei <i>Consilia</i> di Natta	p. 208
Appendice al Capitolo 5 – Il cons. 636, libro III, di Natta e la controversia fra il duca di Mantova e Casale	p. 231
Capitolo 6 – Il tema della tortura e dell'atteggiamento verso gli ebrei nel pensiero giuridico di Natta	p. 248
Bibliografia	p. 275

INTRODUZIONE

Il presente studio è inteso a fare luce sulla figura del giurista e poligrafo astigiano cinquecentesco Marco Antonio Natta e sulla sua produzione edita. Figura poco nota agli studiosi, Natta incarna un modello di intellettuale che contempera l'attività professionale, nel ruolo di giurista consulente e di ufficiale al servizio di alcuni Stati italiani della prima parte del secolo XVI, ed interessi culturali, filosofici e religiosi, nella tradizione del tardo umanesimo italiano. Egli esprime inoltre, per stirpe e discendenza (giacché apparteneva a una famiglia investita di vari feudi nel Monferrato e al servizio per lunghi anni dei marchesi Paleologi), il volto e le opinioni della piccola e media aristocrazia feudale del Piemonte orientale nella prima età moderna.

La prospettiva secondo la quale ci accostiamo all'autore apparirà dunque minimale. In più di un caso, forse, autoreferenziale, troppo centrata su quanto Natta ha fatto e detto; come se il contenuto dei testi nattiani fosse depositato sul vetrino, sotto la lente di un microscopio tarato con un alto fattore di ingrandimento. Eppure, è proprio la spinta a chiarire ed illustrare i modi di pensare e il contributo dell'astigiano al pensiero politico e giuridico e alla letteratura rinascimentale (in modo che le pagine possano essere impiegate come punto di partenza per approfondimenti su uno o più dei vari temi che trattiamo), che ci ha spinti a intraprendere il presente lavoro.

La scelta di occuparci di questo autore ci è stata poi suggerita da svariate altre considerazioni: da un lato, la relativa mancanza di studi monografici ampi su personalità che, nel primo Cinquecento, intreccino professione pubblica nell'ambito del diritto e dell'amministrazione e cultura umanistica (non sempre in modo pacifico: talvolta, fra le due anime dello stesso individuo, si assiste come a una frattura, a una tensione – lo vedremo anche per Natta); dall'altro, l'interesse per un uomo che si trova ad agire come avvocato e consulente legale – talora come giudicante – in un arco cronologico in cui l'Italia è pressata fra le pretese di Impero universale avanzate di Carlo V e dei suoi immediati successori¹ e le istanze di autonomia e indipendenza relative dei diversi signori territoriali italici. A

¹ Un concetto studiato ancora recentemente da F. Bosbach, *Monarchia Universalis: storia di un concetto cardine della politica europea, secoli 16.-18.*, Vita e Pensiero, Milano, 1998.

queste, si aggiungono le richieste di privilegio (e di mantenimento dei privilegi) di un universo di feudatari minori proiettanti dal costume e dalla tradizione medievale in un mondo, quello cinquecentesco, nel quale i poteri superiori tentano più o meno vanamente, in Italia, di assumere una posizione di superiorità e prerogativa, a volte anche con l'introduzione di pratiche di esercizio di un potere assoluto.

Reale, oppure solo propagandato e non effettivamente esercitato, è proprio il potere assoluto – *soluta potestas*, o *plenitudo potestatis*, come è anche generalmente conosciuta e denominata – a costituire una parte di rilievo nel pensiero di Marco Antonio Natta; in particolare, della produzione giuridica e consiliare dell'autore astigiano. Nasce da qui probabilmente, dal modo in cui egli affrontò il tema nei suoi responsi, l'interesse tributogli da scrittori politici successivi, come il tedesco Johannes Althusius, che nella sua *Politica methodice digesta* del 1614 impiega Natta come una delle tante, numerose fonti a sostegno delle proprie tesi antiassolutiste e monarcomache. Analogamente, Ugo Grozio² si ricorda di Natta nel *De iure belli ac pacis*, dove lo allega come autorità in passi in cui si parla di limiti all'esercizio della sovranità da parte del signore superiore. Nasce da qui anche la terza ragione per la quale ci siamo interessati all'opera dell'astigiano. Il presente scritto tenta infatti altresì di dare una risposta alla domanda se Marco Antonio Natta nutrisse realmente, sul piano politico, i sentimenti che gli venivano attribuiti dagli *scriptores politici* come Althusius, o se si sia trattato – come vedremo essere accaduto – di una lettura fuorviante. La risposta, come l'esame delle testimonianze, può tornare utile non solo per chiarire le singole posizioni del solo Natta sul tema del potere dei principi, ma anche per fare luce sul modo con cui un “politico” potesse, nella prima età moderna, sfruttare la giurisprudenza consiliare e la varietà dei suoi pareri, per sostenere nei propri scritti una data tesi.

Nel condurre la nostra ricerca, accanto all'imprescindibile bibliografia moderna, abbiamo

² Ugone Grozio, *Il diritto della guerra e della pace*, introd. di F. Russo, pref. di S. Mastellone, 4 voll. (rist. anast.), Centro Editoriale Toscano, Firenze, 2002. L'opera costituisce la riedizione della traduzione (incompleta, perché si arresta al cap. XV del libro II) del celebre scritto groziano approntata nel 1777 dall'avvocato napoletano Antonio Porpora. I passi di Grozio sono nel libro I, cap. III, § 23, n. 2 e nel libro II, cap. VI, § 11, n. 1. Egli cita Natta anche in un'altra occasione, ma su una materia differente, nel libro II, cap. V, § 21, n. 1.

fatto ricorso alle fonti d'archivio esistenti per i dati biografici su Marco Antonio Natta e sulla sua famiglia. Nella penuria di esse – un archivio familiare dei nobili Natta è infatti andato perduto nei secoli – si è reso necessario integrarle con le informazioni fornite dall'autore nei suoi scritti. Ciò, naturalmente, lascia spazio a congetture e dubbi, ad esempio in materia di datazioni. Alla biografia nattiana oggi, insieme alle forme di “proto-biografia” degli eruditi italiani e non fra Cinque e Ottocento che parlano di Natta, è dedicato il capitolo 1.

L'esame da noi svolto attraverso la lettura completa dei testi editi da Natta costituisce poi l'anima dei capitoli seguenti. Nel capitolo 2, proponiamo una storia delle edizioni degli scritti nattiani, fornendo i dati editoriali essenziali e una sintesi accurata dei contenuti, che riteniamo possa servire a futuri studiosi come spunto per ulteriori riflessioni e approfondimenti, ad esempio sulla lettura devozionale nell'Italia del Cinquecento. Laddove ci è stato possibile consultare una copia fisica o digitale delle opere editate di Natta, ne abbiamo fornito una descrizione che tenesse conto delle caratteristiche estrinseche. Nel capitolo 3 conduciamo dapprima un'indagine sulle frequentazioni e le amicizie di Natta, sul piano privato e professionale; quindi, esaminiamo la questione della apparente scissione/sdoppiamento della personalità di Natta, diviso fra l'amore per la professione di giureconsulto e per la *vita activa* nelle magistrature dell'epoca e l'inclinazione verso l'*otium* e gli studi letterari. Faranno la comparsa anche alcune considerazioni sulle peculiarità insite nell'essere giurista e senatore alle dipendenze di un principe. Il capitolo si pone altresì come ponte, portando il discorso sul piano della concezione del diritto propria di Marco Antonio Natta, con i due capitoli seguenti.

Il 4 e il 5 sono come unità gemelle, o le due facce di una stessa medaglia. Essi affrontano infatti i modi, le argomentazioni e i principi che sostanziano il discorso giuridico nattiano, dapprima prendendo in esame i passi in cui compaiono dei limiti al potere e alla giurisdizione del principe (capitolo 4), quindi i loro opposti, favorevoli alla *plenitudo potestatis* (capitolo 5). Nello svolgimento, si troveranno inseriti cenni all'attività dei tribunali nell'Italia del Cinquecento. È infatti impensabile raffigurarsi un personaggio come Natta, che ha speso la vita professionale nelle corti di giustizia, senza menzionarne il funzionamen-

to. Come organi nati per lo più dalla volontà dei principi e signori territoriali, esse rappresentano una prima forma di burocratizzazione e razionalizzazione delle professioni giuridiche. Insieme e congiuntamente, sono anche una forma di legittimazione e propaganda principesca: legittimazione, in quanto i principi si pongono una volta di più come unici garanti della giustizia nei loro rispettivi domini; propaganda, poiché mirano a racimolare consenso, soddisfacendo la richiesta popolare di maggiore celerità ed equità nei processi. A chiudere il discorso sul capitolo V e la *soluta potestas*, riportiamo le argomentazioni di un importante *consilium* reso da Natta dopo la pace di Cateau-Cambrésis e concernente Casale e i duchi di Mantova.

Infine, il capitolo 6 apre il sipario su due temi in particolare affrontati da Natta nei *Consilia*. Estranei alla tematica della *potestas*, essi concernono piuttosto la considerazione verso la tortura e gli ebrei in un giurista di pieno cinquecento. La scelta è ricaduta proprio su questi due non perché le opinioni di Natta si rivelino particolarmente “moderne” e all'avanguardia rispetto ai contemporanei, ma perché contengono una testimonianza – anche se in modo parziale, fornendo il punto di vista di *un solo* giurista – dell'avanzamento del pensiero giuridico al riguardo, in quell'età di transizione fra Medioevo e piena modernità che è il Cinquecento. Non a caso parliamo di transizione: come vedremo, sia nei capitoli sulla *potestas*, sia in quello finale su tortura ed ebrei, coesistono in Natta elementi che guardano ancora al passato dei secoli dell'Età di Mezzo, e altri che – come in molti autori giuridici e politici del periodo Cinque-Settecento – indirizzano il mondo europeo verso istituzioni, forme di gestione della società e pratiche sociali e giuridiche di stampo nuovo.

CAPITOLO 1

Biografia di Marco Antonio Natta

La memoria del Natta scrittore non è mai interamente tramontata dal mondo delle lettere e degli studi giuridici. Numerosi, a partire da qualche anno dopo la sua morte, sono gli autori che lo hanno ricordato nelle loro opere bibliografiche ed erudite. Altri invece lo hanno utilizzato *tout court* per la proprie tesi, com'è il caso dei giuristi e scrittori politici Pierre Grégoire e Johannes Althusius.

Alla prima categoria appartiene una schiera di studiosi che inizia almeno dagli svizzeri Josias Simmler e Johann Jakob Fries, autori di integrazioni alla *Bibliotheca universalis* del medico ed erudito zurighese Konrad Gesner (1583³), e giunge sino al pieno Ottocento, con le *Notizie sugli scrittori astigiani* di Giuseppe Maria De Rolandis (1839⁴). Nei due secoli e mezzo circa che intercorrono fra queste due date, si collocano poi le opere di Antonio Possevino⁵, Georg Draud⁶, Guido Panciroli⁷, Aubert Le Mire⁸, Francesco Agostino Della Chiesa⁹, Andrea Rossotto¹⁰, Agostino Fontana¹¹, Giacomo Natta e Virginio Natta Guiscardi¹² (in quanto membri della famiglia, i più attenti all'accuratezza e abbondanza dei dati riguardanti biografia e opere di Marco Antonio), Christian Gottlieb Jö-

³ *Bibliotheca instituta et collecta*, Zurigo, excudebat Christophorus Froschoverus, 1583, p. 565.

⁴ Asti, dalla tipografia di Alessandro Garbiglia, 1839, pp. 54-55.

⁵ *Apparatus sacer*, Colonia, apud Ioannem Gymmicum, 1608, tomo II, p. 57.

⁶ *Bibliotheca classica, sive Catalogus officinalis*, Francoforte, apud Nicolaum Hoffmannum, 1611, pp. 329, 333, 475, 885, 1060, 1088.

⁷ *De claris legum interpretibus libri quatuor*, Venezia, apud Marcum Antonium Brogiollum, 1637, p. 292.

⁸ *Bibliotheca ecclesiastica*, Anversa, apud Iacobum Mesium, 1639, pars II, cap. 77, p. 70.

⁹ *Catalogo de' scrittori piemontesi, savoiard, e nizzardi*, Carmagnola, per Bernardino Colonna, 1660, pp. 159-161

¹⁰ *Syllabus scriptorum Pedemontii, seu de scriptoribus Pedemontanis*, Mondovì, typis Francisci Mariae Gislandi, 1667, pp. 429-430.

¹¹ *Amphiteatrum legale seu Bibliotheca legalis amplissima*, Parma, typis Iosephi ab Oleo et Hippolyti Rosati, 1688, pars II, coll. 3-4.

¹² *Genealogia, et relatione della famiglia Natta. Più copiosa d'altra stampata anni sono, con la notizia di alcune famiglie da essa provenienti, e d'altre colla medesima imparentate*, Alessandria, nella stampa di Giovanni Battista Tavenna, 1710, pp. 25-27.

cher¹³, Gioseffantonio Morano¹⁴, e Onorato Derossi¹⁵. Fra costoro, gli studiosi più recenti (Morano, Derossi e De Rolandis) si limitano a compilare, senza importanti aggiunte, e semmai commettendo qualche svista, dalle opere di Giacomo Natta, Della Chiesa e Rossotto.

Ci si può a questo punto domandare dove risieda il contributo dato da questi autori agli studi su Natta. Ebbene, ciascuno di essi fornisce nel proprio lavoro un succinto elenco di opere nattiane, e tutti (tranne Gesner, Draud e Fontana) accennano anche ad alcuni aspetti della vita dell'autore. La forma di queste biografie è di tre tipi: 1- estremamente succinta (professione, luogo d'origine e – eventualmente – secolo d'appartenenza), come quelle di Le Mire e Jöcher; 2- concisa, ma con un riferimento all'impiego di Natta come “maestro” (così lo definiscono i biografi) di Rota a Mantova e – eventualmente – un elogio della sua erudizione, come quelle di Possevino, Della Chiesa, e Rossotto; 3- più completa e ricca di particolari, come quelle di Panciroli e dei due Natta. In ogni caso, si è ben lontani dalla precisione e dovizia di particolari che ci si attenderebbe oggi da ciò che si usa definire come “biografia”.

Tra le informazioni più interessanti vi sono quelle raccolte da Guido Panciroli (1523-1599) nel *De claris legum interpretibus*. L'autore, giurista egli stesso¹⁶, attinge le informazioni su Natta dai *Consilia* di questi, dalle opere omonime del senatore di Monferrato Rolando Dalla Valle¹⁷ e di Lorenzo Silvano, e dalle *Decisiones Sacri Senatus Pedemon-*

¹³ *Allgemeines gelehrten-Lexicon*, Lipsia, in Johann Friedrich Gleditchens Buchhandlung, 1751, tomo III, col. 825.

¹⁴ *Catalogo degli illustri scrittori di Casale, e di tutto il dicato di Monferrato e delle opere da' medesimi composte, e date alla luce*, Asti, nella stamperia del Pila, 1771, pp. 72-75.

¹⁵ *Scrittori piemontesi savoiard nizzardi registrati nei catalogi del vescovo Francesco Agostino Della Chiesa e del monaco Andrea Rossotto*, Torino, Stamperia Reale, 1790, pp. 88 e 197.

¹⁶ Fu autore di annotazioni ai commenti di Bartolo e Giasone del Maino al *Digesto* e al *Codice*, a vari trattati e consigli di Bartolo stesso e alla *Notitia utraque dignitatum*. Tra le sue opere originali si annoverano poi dei *Consilia* (1578), un *De magistratibus municipalibus* (1593, di solito edito insieme ai commentari alla *Notitia utraque dignitatum*), due volumi di *Rerum memorabilium* (1599, ma con numerose riedizioni sino a metà Seicento), un *Thesaurus variarum lectionum utriusque iuris* (postumo, 1610), e la *Civilium iudiciorum praxis sive Ordo iudiciarius* (postuma, 1627).

¹⁷ Sulla figura di Dalla Valle, illustre giurista originario di Lu, nell'Alessandrino, e poi per vari anni senatore e presidente del senato di Casale, cfr. Ettore Dezza, *Rolando Dalla Valle (1500 c. - 1575). Politica, diritto, strategie familiari nell'esperienza di un giurista casalese del Cinquecento*, in *Monferrato Arte e Storia*, 9 (dicembre 1997), pp. 23-43; Id., *Un giurista per la società delle piccole corti. Premesse a uno studio*

tani¹⁸ di Ottaviano Cacherano (astense come Natta e a lui legato da amicizia e da un rapporto quasi di patronato¹⁹). Grazie a tali fonti, Panciroli è in grado di accennare alla formazione di Natta, con i quattro anni trascorsi all'università di Pavia sotto l'insegnamento di Francesco Corti iunior, Filippo Decio e Giasone del Maino, e il periodo passato a commentare *extra ordinem* la materia *De testamento* del *Codice* (Panciroli indica però in Pavia, e non in Padova, la sede di tale corso). Inoltre, si ricordano l'incarico di senatore di Monferrato, condiviso con Dalla Valle e la fama ottenuta da esso e dalla pubblicazione dei suoi ricchi (*luculenta*) responsi²⁰, oltre che un giudizio espresso da Dalla Valle in uno dei suoi *Consilia* sulle opinioni di Natta – definite talora, in modo poco lusinghiero, “saturnine”. In conclusione alla voce biografica di Panciroli, troviamo poi un breve albero genealogico dei Natta che si cimentarono nel diritto, a partire dal bisnonno di Marco Antonio, Ubertino, passando per il nonno Enrichetto, lo zio Giorgio, canonista, e il padre Secondino²¹, e giungendo sino al cugino Ettore e al fratello Giovanni Battista.

Un taglio in parte simile è nelle pagine della *Genealogia, et relatione della famiglia Natta* dedicate a Marco Antonio dagli autori, Giacomo Natta e Virginio Natta Guiscardi. Il primo, marchese d'Alfiano e cittadino di Casale, aveva frequentato il mondo della letteratura in gioventù, curando il libretto di un dramma per musica intitolato *Orode*²², rappresentato a Casale in onore del duca di Mantova Ferdinando Carlo, giunto in visita nella città monferrina nel 1675. In seguito fu autore di *Riflessioni sopra il libro intitolato “Della scienza chiamata cavalleresca”* (1711). Portando avanti gli interessi verso la storia familiare manifestati dal più anziano marchese Virginio, Giacomo Natta ne revisionò e com-

sulla vita e sull'opera di Rolando Dalla Valle, presidente del Senato di Monferrato nel XVI secolo, in Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento. Atti del convegno di studi nel quarto centenario della morte. Casale Monferrato, 22-23 ottobre 1993, a c. di D. Ferrari, Bulzoni, Roma, 1997, pp. 131-151.

¹⁸ Numerose furono le edizioni dell'opera tra il 1569, data dell'*editio princeps* e il 1610.

¹⁹ Nel rievocare la figura di Natta, Cacherano scrive infatti (*Decisiones Sacri Senatus Pedemontani*, Francofurti ad Moenum, per Nicolaum Bassaeum, Impensis Hieronymi Feyerabendt, 1570, dec. III, n. 5, p. 10v): *Doctissimus concivis Marcus Antonius Natta, senator Marchionalis, mihi semper uti pater observandus*.

²⁰ A proposito dei quali Panciroli ricorda, ricavando l'informazione dalla prefazione ai *Consilia* nattiviani, che furono editi con i sommari composti da Francesco Beccio e che di alcuni di essi si appropriarono surrettiziamente altri giuristi.

²¹ Di cui Panciroli dichiara di aver letto gli “eruditi responsi” (*De claris legum*, cit., p. 291).

²² Ispirata alle lotte di poter per il trono dei Parti intorno al 38 a. C.

pletò lo studio genealogico. Trattando dei discendenti di Enrichetto Natta, e specificamente della linea del di lui figlio Secondino, nella *Genealogia, et relatione della famiglia Natta* si trovano appunto alcune pagine su Marco Antonio. Da esse apprendiamo che la madre fu Andrietta Asinari dei signori di Cartosio²³, e che Natta ebbe cinque fratelli (Enrichetto, Tommaso, Giovanni Battista, Giorgio e Ottaviano)²⁴. Il testo lo ricorda poi come celebre per le sue opere in versi e in prosa in Italia, ma anche in Germania e Francia, come “auditore” di Rota a Genova e poi a Mantova, infine come senatore di Monferrato. A un lungo elenco di scritti nattiani segue una descrizione della morte, avvenuta in Casale e comunicata per lettera dai senatori Dalla Valle, Francesco Beccio, Giulio Filimberti²⁵ e Bartolomeo Volta al duca di Mantova Guglielmo il 7 settembre 1568. Pochi giorni dopo, la salma fu trasportata per la sepoltura da Casale ad Asti, secondo le ultime volontà del defunto, ottenendo anche il privilegio di non essere sottoposta a dazi o gabelle di alcun genere (e la medesima sorte toccò ai mobili lasciati dal defunto, e fatti condurre dagli eredi ad Isola d'Asti). In aggiunta, dalle pagine di De Rolandis siamo informati più nel dettaglio circa la tumulazione della salma, che trovò posto nella chiesa collegiata di S. Secondo, “sotto il titolo di S. Giovanni Battista” (i Natta avevano infatti ivi una propria cappella dedicata al Battista, eletto a patrono della famiglia)²⁶.

Osservazioni biografiche non molto approfondite, dunque. Uno spoglio più ampio del materiale a disposizione rivela che le fortune della famiglia Natta non si limitavano ai soli feudi di Isola, Tonco, Cerro e Baldesco. Risulta infatti che Enrichetto Natta avesse posse-

²³ Il feudo di Cartosio, nell'Alessandrino, apparteneva alla famiglia Asinari almeno dal 1382 (Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi per A e B, Cartosio, Mazzo 16, fasc. 1).

²⁴ Francesco Guasco, *Tavole genealogiche di famiglie nobili alessandrine e monferrine dal secolo IX al XX*, vol. X (vol. I delle *Famiglie nobili monferrine: Famiglie Dalla Valle – Natta – Pico – Biglione – Calori – Grisella – Massel – Sordi*), Tipografia Cooperativa Bellatore, Bosco & C., Casale, 1938, tavola V della *Famiglia Natta*, non menziona Enrichetto, fissa la morte di Tommaso Natta al 1534 e menziona in più una sorella, Margherita.

²⁵ Il nome nel testo compare nella grafia “Framberti”.

²⁶ Secondo Guasco, *Tavole genealogiche*, cit., tavola I della *Famiglia Natta*, fu il bisnonno di Marco Antonio, Obertino († 1409) a restaurare e dotare la cappella di San Giovanni in S. Secondo. La notizia trova conferma dalle ultime volontà del figlio di Obertino, Enrichetto, come emerge da una copia datata 1584 del suo testamento (redatto in Casale il 30 marzo 1458), e conservata presso l'Archivio di Stato di Alessandria, Notai, vol. 634 (notaio Bonanati di Isola d'Asti), p. 3: *Corpus autem meum...deferri et sepeliri volo in civitate Ast in capella mea intitulata sub vocabulo Sancti Johanni Baptista in ecclesia Sancti Secundi prope mercatum Ast in sepulcro Domini patris mei.*

dimenti anche in Genova²⁷, Bozzole e Fubine, fra gli altri. Il capostipite²⁸ dei vari rami dei Natta nel 1459 divise le proprietà e i feudi fra i suoi figli, uno dei quali, Secondino, diede alla luce Marco Antonio Natta. A Secondino, nella spartizione dei beni, toccò in sorte il feudo di Isola d'Asti²⁹. Peraltro, un fratello di Enrichetto, pure di nome Secondino era già stato infeudato del luogo nel 1438³⁰. Nonostante la molteplicità dei possedimenti dei Natta, tuttavia, Marco Antonio continuò a considerare come propria patria Asti, *ubi originem ducimus*, come scrive ad esempio nel cons. 629, prefazione (dove si capisce inoltre che considerava il vicino Monferrato come una terra straniera, un'altra *ditio*).

Del padre Secondino, giurista come Enrichetto, Natta scrive che fu “per natura e volontà estraneo alle lettere”³¹, e in un altro passo³², mentre commemora – corsivamente e senza fare nomi – le glorie e i meriti dei figli del nonno Enrichetto, si profonde in un altro breve ricordo di Secondino: “Non era dotato di *literarum disciplinae*, ma per senno, ingegno, operosità, innocenza e liberalità fu pari a qualsiasi altro sommo cittadino”.

La morte di Secondino Natta viene ascritta al 1506 da Francesco Guasco³³, che però non menziona la fonte. Certo è che Secondino morì quando Natta aveva dieci anni, come testimonia Marco Antonio stesso (*quum decennis ipse patrem amissem*, si legge nel *De immortalitate animi*³⁴). In mancanza di indicazioni più precise circa la data di nascita di Marco, la notizia sulla dipartita di Secondino risulta la fonte più utile per tentare di fissarne una, almeno approssimativa. Infatti, è possibile incrociare tale dato con alcune indica-

27 Nella copia del testamento di Enrichetto Natta appena citata si parla infatti del possesso di *duo loca...in comparis Sancti Georgii civitatis Ianuae*.

28 Di Enrichetto Natta si fa frequente menzione, col supporto delle fonti d'archivio e un'attenta ricostruzione del suo operato per conto dei marchesi Paleologi, in svariati passi di B. Del Bo, *Uomini e strutture di uno stato feudale. Il marchesato di Monferrato (1418-1483)*, LED, Milano, 2009. Per i riferimenti a Enrichetto, e per quelli al figlio Giorgio, padre di Marco Antonio Natta, si veda l'accurato indice dell'autrice.

29 Natta Guiscardi, *Genealogia*, cit., p. 22; Liliana Steffanino – Erildo Ferro, *Isola d'Asti. Origini e storia di un paese*, Cooperativa Stampatori Astigiani, Asti, 1989, p. 35.

30 Il 30 gennaio 1438. Archivio di Stato di Torino, Corte, Provincia di Asti, Isola, Mazzo 17, fascicolo 1 e Paesi, Monferrato, Feudi, Feudi per A e per B, Mazzo 43, fascicolo 1.

31 *Pro ingressu ordinis*, p. 3v.

32 A p. 67r (numerata erroneamente 61r) dell'orazione *Pro se et fratribus*.

33 Guasco, *Tavole genealogiche*, cit., tavola V della *Famiglia Natta*.

34 Libro I, p. 1r.

zioni relative all'età di Marco Antonio, presenti nelle sue opere della maturità. Così, riscontriamo come egli parli di se stesso come di un *senex* sia nel 1556³⁵, sia nel 1557³⁶. Invece nella *In ius civile, et pontificium*, orazione precedente al 1552, parla di sé³⁷ usando espressioni come “in età avanzata”, “età della canizie” e “età ormai incamminata verso la vecchiaia”. Ora, ammesso che Natta dia al termine *senex* il significato di ultrasessantenne, secondo l'uso di Roma antica³⁸, si dovrà concludere che la sua nascita avvenne nell'ultimo decennio del XV secolo: indicativamente, fra 1492 e 1496.

La madre, Andrietta Asinari, morì invece quando Natta era già avanti con gli anni³⁹, ma non si considerava ancora *senex* (presumibilmente, dunque, prima del 1556). Oltre alla parentela con gli Asinari tramite la madre Andrietta⁴⁰, i Natta ebbero anche un legame familiare con i Del Carretto di Savona⁴¹. Con uno dei membri di questa famiglia, Alberto, Marco Antonio fu anche stretto da fraterna amicizia, come ricordato nei *Consilia* del 1558⁴² (dove si dice altresì che Alberto morì poco prima della pubblicazione, e che era figlio di Vincenzo Del Carretto⁴³).

Alla madre defunta il giurista dedica una pagina commossa in memoria nel *De immortalitate animi*⁴⁴, ricordando come fece da padre per lui e per i fratelli rimasti orfani, curando la loro istruzione ed educandoli alla pietà e alla religione. L'educazione pia ricevuta

³⁵ *Pro novo triumviratu Rotae Mantuanae*, p. 7.

³⁶ *In divi Hieronymi Stridonensis natale*, p. 5.

³⁷ P. 40v.

³⁸ Dan Slusanski, *Le vocabulaire latin du gradus aetatum*, in “Revue roumaine de linguistique”, XIX, 1974, pp. 563-569.

³⁹ *De immortalitate animi*, p. 1r.

⁴⁰ Secondo Francesco Guasco, *Tavole genealogiche*, cit., tavola V della *Famiglia Natta*, Andrietta era sorella del signore di Costigliole e Cartosio Ercole Asinari (il quale fra l'altro avrebbe poi sposato Caterina Natta, figlia del giurista Giorgio e cugina paterna di Marco Antonio, tavola III della *Famiglia Natta*). Nel cons. 98, n. 15, Natta sostiene di avere partecipato a due diverse cerimonie di investitura di Costigliole in favore di Ercole Asinari, in onore del quale compose anche un epitaffio in versi.

⁴¹ *De principum doctrina*, p. 4r, dove Natta definisce Alberto Del Carretto “figlio di mia cugina paterna”; e p. 5r, dove si afferma che il nonno materno di Alberto fu il *patruus* di Marco Antonio.

⁴² P. 1, non numerata, della prefazione.

⁴³ Gian (o Giovan, Giovanni) Vincenzo Del Carretto risulta il dedicatario di un anonimo volgarizzamento italiano dal titolo *L'epistole di Phalaride tiranno degli Agrigentini*, edito a Venezia da Gabriele Giolito de' Ferrari nel 1549 (ma l'epistola dedicatoria reca la data 20 ottobre 1545).

⁴⁴ Pp. 1r-v.

dalla madre Andrietta incise profondamente su Marco Antonio. Lo dimostrano sia le tante opere di argomento religioso da lui composto, sia le sue stesse parole, come quando, nel libro III del *De Passione Domini*, scrive: “In passato mi sono adoperato per comprendere e sentire trattare in più occasioni [delle sofferenze di Cristo], come si addice a un cristiano. Avrei forse dovuto curarmi di conoscere le gesta di Cesare, di Alessandro Magno e di altri imperatori, re o popoli più che quelle con cui Cristo riscattò e aprì per noi la porta della salvezza? Se avessi mancato di farlo in passato, o se tuttora lo trascurassi, dovrei riconoscere di non avere giudizio. Devo invece ringraziare molto Dio, perché tutti gli argomenti pertinenti alla salvezza dell'anima mi sono sempre stati a cuore”⁴⁵.

Peraltro, la discendenza da una famiglia di giuristi, ricordata da Natta nell'orazione *Pro ingressu ordinis*⁴⁶, non esclude che essa avesse un forte senso del sacro, testimoniato ad esempio dalla venerazione per san Girolamo⁴⁷, che si trasmise anche a Marco Antonio, come prova il suo intenso lavoro di composizione di opere di argomento religioso e devozionale intrapreso da adulto.

Riguardo alla formazione culturale del giovane Natta, qualche dato è ricavabile dalle parole di Marco Antonio stesso. Ad esempio, è possibile che sia stato affidato, o almeno che frequentasse occasionalmente, nelle materie di fede (*de his quae in fide traduntur*), un dotto aristotelico, di cui però non fa il nome⁴⁸. Invece, nel libro IV del *De pulchro*⁴⁹ Natta ricorda il concittadino astigiano Sperandio⁵⁰, defunto diversi anni prima, “al cui fianco spesso stavo da *adulescentulus*”. Egli, che era già *senex* e “colmissimo di ogni genere di conoscenze”, vedendo Marco Antonio appassionarsi allo studio dei poeti, gli chiedeva di raccontargli ciò che Marco aveva letto e udito dai precettori (*praeceptores*), e al contempo lo metteva in guardia dalle “favole” dei poeti greci e latini. In età adulta, poi,

45 P. 99.

46 P. 3v.

47 *In divi Hieronymi Stridonensis natale*, p. 2.

48 *In Festum Paschatis diem*, p. 77r.

49 P. 74r.

50 Sperandio – aggiunge Natta nel seguito – aveva viaggiato in Terra Santa, in Egitto (da dove aveva riportato un libro in arabo con traduzioni di favole esopiche) e in “Siria”. Che si tratti di una figura realmente esistita o meno, Sperandio tradisce la precocità del conflitto interiore che Natta portò con sé per tutta la vita: quello fra le *nugae*, la letteratura e gli studi umanistici e letterari, e le materie più impegnate.

Natta dovette conoscere il monaco astigiano Bonifacio, protagonista come voce narrante dell'orazione *De vita perfecta* e del *De oratione ad Deum*, e ricordato anche nel *De Dei locutione* 51 e nel *De Passione Domini* 52.

Scorrendo le pagine degli scritti nattiani, possiamo conoscere meglio alcuni dei testi a cui negli studi giovanili Natta si accostò. Così, scopriamo che lesse e ammirò le *Lettere* e il *Dialogo della Provvidenza* di santa Caterina da Siena⁵³ e vari testi del *Corpus Hermeticum* (due in particolare: il *Pimander* e l'*Asclepius*⁵⁴). In genere, Natta nei suoi scritti si riferisce all'autore come “Mercurio Trismegisto”. Numerosi sono poi, sempre nell'ambito del neoplatonismo, i riferimenti a scritti di o attribuiti a Dionigi l'Areopagita, come il *De divinis nominibus* e il *De coelesti hierarchia*⁵⁵. È probabile poi che Natta conoscesse la *Summa Theologiae* di san Tommaso, che cita diverse volte nelle sue opere⁵⁶. Nel campo della storiografia lesse, come fonte per la storia del Tardo Impero, l'*Historia ecclesiastica tripartita* (forse nella raccolta di *Autores historiae ecclesiasticae*, che comprendeva testi di Eusebio di Cesarea – nella traduzione di Rufino –, Sozomeno, Socrate Scolastico e altri) e una miscellanea approntata da Giovanni Nanni sul finire del XV secolo, le *Antiquitates* (che raccoglieva testi sulle origini del mondo, di Beroso, Fabio Pittore e altri, in gran parte falsi approntati da Nanni stesso⁵⁷, un'opera sui re di Spagna fino ai tempi contemporanei (che non mi è stato possibile identificare⁵⁸) e, relativamente alla storia imperiale, il *De Romanis principibus* dell'umanista veneziano Giovanni Battista Egnazio⁵⁹.

51 P. 2r-v.

52 Pp. 14-18.

53 *De Passione Domini*, pp. 157-158; *De Deo*, p.15v.

54 *De pulchro*, libro VI, p. 144v.

55 Rispettivamente menzionati in *De Deo*, p. 41r e in *De Deo*, p. 134v.

56 Vi è un caso in particolare (*De Deo*, libro IX, p. 103r) che pare dimostrarlo. Lì Natta inserisce una citazione da san Girolamo. La forma di essa, tuttavia, non coincide con il testo di Girolamo (*Epistola* 22 a Eustochio, § 5), anche se il senso è il medesimo. Le parole sono invece le stesse che si ritrovano nella tomistica *Summa Theologiae*, pars II, qu. 152, art. 3. È possibile che Natta, non trovando al momento di scrivere quelle pagine il passo esatto di Girolamo, sia ricorso al testo dell'Aquinate, che gli dava la medesima informazione.

57 *De Deo*, p. 42r-v, dove Natta sostiene di averle lette anni prima, da *adolescens*.

58 *De pulchro*, libro II, p. 46r.

59 L'opera di Giovanni Battista Cipelli (Egnazio era il nome che egli aveva scelto da umanista) apparve per la prima volta nel 1516 col titolo *De Caesaribus*. Per tutto il XVI secolo fu abbinata alle *Vitae Caesarum* di Svetonio, ed ebbe decine di edizioni. Natta non fa direttamente il nome di Egnazio, ma il testo delle

Oltre a questi testi, i *Geoponica*, una compilazione sull'agricoltura dedicata all'imperatore bizantino Costantino VII (905-959) da un autore incerto, o in edizione latina o, più probabilmente, nel volgarizzamento italiano⁶⁰. Un'altra lettura nattiviana furono le *Epistole* dell'imperatore Giuliano l'Apostata⁶¹, in greco. Sempre in ambito classico, le numerose citazioni e parole di apprezzamento, sparse in diversi scritti nattiviani, per Virgilio e Ovidio dimostrano una lettura diretta di questi testi da parte del giurista astigiano. Insieme a essi, il numero di citazioni di Cicerone, Sallustio, Plauto, Orazio, Lucano e Giovenale suggerisce letture dirette dei testi, o almeno di compilazioni e repertori. Fra i poeti contemporanei, è certo che lesse testi del poeta e religioso carmelitano mantovano Giovanni Battista Spagnoli⁶². Infine, grazie forse ad alcuni suoi conoscenti esperti di ebraico, come il già ricordato Alberto Del Carretto, Marco Antonio apprese qualche rudimento di cultura ebraica e di cabalistica, alla quale fa talora riferimento nelle proprie opere⁶³.

Marco Antonio ebbe tre fratelli, di cui due *patrueles* (fratellastri per parte del solo padre) e uno *germanus*, tutti più grandi di lui. Essi pure avevano intrapreso gli studi di diritto e

citazioni da Svetonio nelle opere nattiviane è conforme a quello edito nel volume di Egnazio. Inoltre, nel *Dialogo della oratione a Dio* (p. 11), Natta menziona un aneddoto sull'imperatore Teodosio e il suo rivale alla porpora Eugenio, con un verso di un anonimo poeta, riportando *ad verbum* le parole dell'umanista veneto, e più avanti nel *Dialogo* (p. 37) si rimanda alle gesta dei Cesari scritte da Svetonio. Sul Cipelli, cfr. la voce del DBI, ora anche online: [http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-cipelli_\(Dizionario_Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-cipelli_(Dizionario_Biografico)/).

⁶⁰ *Dialogo della oratione a Dio*, p. 5, non numerata, della prefazione. I *Constantini Caesaris selectarum præceptionum de agricultura libri viginti*, Iano Cornario medico physico interprete ebbero varie edizioni fra 1538 e 1541 e altre successive, con titolo differente e talora solo parziali, nel 1543. Il primo volgarizzamento italiano è quello di Nicolò Vitelli (1542), seguito da un altro di Pietro Lauro nel 1549. È forse questa l'edizione vista da Natta, pubblicata a Venezia da Gabriele Giolito De' Ferrari.

⁶¹ Citate in *De Deo*, XIV, p. 154v.

⁶² Al *De fortuna Francisci Gonzagae* dello Spagnoli si fa infatti riferimento nel *De Deo*, libro IX, p. 97v. Un parallelo con la formazione e la cultura libraria di un altro giurista italiano del Cinquecento, il parmense Giovanni Battista Baiardi (1530-99), di una generazione appena più giovane di Marco Antonio Natta, è oggi possibile grazie agli studi di Antonio Aliani, *I libri di un giurista del Cinquecento: Giovanni Battista Baiardi*, in *Le carte e la storia*, 2, 2004, pp. 149-171. La biblioteca del Baiardi (descritta alle pp. 154-61 del saggio di Aliani) comprendeva per lo più testi giuridici (fra cui numerosi *consiliatores* italiani, incluso Natta, p. 161), ma anche altri di religione, letteratura e filosofia (Leonardo Bruni, Girolamo Ruscelli, Marco Aurelio, Aristotele, Senofonte, Plutarco, Celio Secondo Curione), oltre che scientifici.

⁶³ Sugli amici ebraisti di Natta, cfr. *De Passione Domini*, p. 30. Sugli studi ebraici di Alberto Del Carretto, cfr. *Consilia* 1558, p. 1, non numerata, della prefazione. Forse i due passi si riferiscono entrambi ad Alberto, anche se è strano che nel *De Passione Domini* non lo si menzioni esplicitamente. È comunque vero che nella prefazione ai *Consilio* del '58 Natta descrive Alberto come morto da poco, mentre il *De Passione Domini* vide la luce postumo.

Marco Antonio seguì le loro orme, frequentando gli stessi atenei e maestri⁶⁴. Marco riconosce che lui e i fratelli avrebbero potuto non studiare e vivere del patrimonio familiare, ma il timore della vergogna che sarebbe venuta loro dal non essere stati alla pari degli antenati, magistrati e amici di principi, li indirizzò verso la carriera giuridica⁶⁵. Lo stesso orgoglio verso le glorie familiari e il passato di magistrati e funzionari dei suoi avi si legge in altri passi degli scritti nattiviani, come nel cons. 629.

Guasco indica il nome dei fratelli di Marco Antonio: Giovanni Battista, Tommaso, Ottaviano⁶⁶, Giorgio e Margherita. Non accenna però ad altri matrimoni del padre Secondino, all'infuori di quello con Andrietta Asinari⁶⁷. Di un altro figlio di Secondino, Enrichetto, forse morto giovane, fanno menzione altre fonti⁶⁸. Nel 1543, i fratelli superstiti stipularono un instrumento di donazione *causa mortis*, rogato dal notaio Pietro Vacchetta di Isola. Il tenore di esso mirava a impedire che il patrimonio familiare si disperdesse, e fissava il principio per cui, alla morte di un fratello, i beni andassero divisi fra i restanti ancora in vita. Ottaviano morì per primo e senza figli, seguito da Tommaso e Giorgio (che invece lasciarono entrambi eredi), e infine da Giovanni Battista (pure lui senza prole). Intorno al 1560-62, Marco Antonio rimase il solo fra i discendenti di Secondino ancora in vita⁶⁹. Tra i quattro, Marco fu particolarmente legato al fratello germano Giovanni Battista, al quale dedicò l'orazione *In divi Hieronymi Stridonensis natale* (1557) e che inserì come *persona loquens* nei libri *De principum doctrina* (apparsi per la prima volta nel 1562). Con Battista, inoltre, risulta che Natta collaborò in più occasioni nel rendere pareri legali⁷⁰, mentre in altre occasioni Marco Antonio intervenne in una causa sulla quale Giovanni Battista si era già espresso in precedenza⁷¹.

⁶⁴ *Pro ingressu ordinis*, pp. 3v-4r.

⁶⁵ *Pro ingressu ordinis*, p. 4r.

⁶⁶ Ottaviano fu il signore di Isola fino alla morte. Marco Antonio lo menziona di passaggio nella prefazione a un consiglio reso in suo favore in una causa contro gli abitanti d'Isola, che avevano occupato con la forza una pezza di terra nei pressi del castello dei Natta (cons. 138).

⁶⁷ *Tavole genealogiche*, tavola V della *Famiglia Natta*.

⁶⁸ Come Steffanino – Ferro, *Isola d'Asti*, cit., p. 35.

⁶⁹ Tali notizie si ricavano dal cons. 587.

⁷⁰ Ad esempio, nei cons. 246-247 (in favore di Raffaele Asinari riguardo al feudo di Costigliole); 342; 610-611; 679-683.

⁷¹ Ad esempio, nel cons. 342.

Insieme a lui, Marco Antonio si recò a studiare giurisprudenza all'università di Pavia. Entrambi ottennero l'ammissione al collegio dei giuristi nello stesso giorno⁷², e condivisero la passione per le arti liberali⁷³. Un altro suo collega negli studi di quel tempo fu Rolando Dalla Valle, che ritrovò anni dopo come collega nel senato di Monferrato⁷⁴. A Pavia, Natta seguì i corsi di Francesco Corti iunior, Filippo Decio e Giasone Del Maino⁷⁵. All'apprendimento delle discipline giuridiche Marco Antonio dedicò, per sua stessa ammissione, anima e corpo, posponendo il riposo, i piaceri e la frequentazione delle donne⁷⁶. È forse questa dedizione per gli studi una delle ragioni per le quali Marco Antonio rinunciò a costruirsi una famiglia propria. Pavia, d'altra parte, non fu per il nostro l'unico soggiorno di studi: si spostò infatti in varie università ed ebbe vari insegnanti, il cui insegnamento volle seguire anche in gruppi di studio privati, insieme ai coetanei, evidentemente non pago delle lezioni regolari per il pubblico degli studenti universitari⁷⁷. Tra le città che frequentò per motivi di studio, vi fu Bologna⁷⁸, dove per alcuni anni fu allievo di Carlo Ruini⁷⁹. In totale, fra gli studi a Pavia e quelli in altre città, Natta trascorse undici anni nello studio del diritto, prima di addottorarsi a Pavia⁸⁰. In qualità di membro del collegio dei giureconsulti, inoltre, ottenne la cittadinanza pavese⁸¹.

Un percorso formativo analogo aveva intrapreso anche un altro membro della famiglia: il cugino Giovanni Francesco, figlio del giurista Giorgio Natta (fratello di Secondino)⁸².

⁷² *De cooptatione in collegium*, p. 7v.

⁷³ *In divi Hieronymi Stridonensis natale*, p. 6.

⁷⁴ Natta viene definito *condiscipulus et concivis et collega* da Dalla Valle, in un passo riferito da Claudia Storti Storchi, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 64.

⁷⁵ Così A. Lupano, nella voce su Natta per il DBI, vol. 78, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2013, p. 14. Di Francesco Corti iunior, Natta dice che fu suo *praeceptor* nel cons. 123, n. 10 e nel cons. 437, n. 7. Al cons. 599, n. 6, precisa inoltre che assisté “ancora adolescente” alle sue lezioni per un quadriennio, negli anni in cui a Pavia insegnavano appunto anche Decio e Del Maino. Pure quest'ultimo è da Natta definito *praeceptor meus* nel cons. 468, n. 14.

⁷⁶ *Pro ingressu ordinis*, p. 4v.

⁷⁷ *Pro ingressu ordinis*, p. 5r.

⁷⁸ *De Deo*, libro IX, p. 100v.

⁷⁹ Cons. 571, n. 2.

⁸⁰ *Pro ingressu ordinis*, p. 5v.

⁸¹ *De cooptatione in Collegium*, p. 20v.

⁸² Tale percorso di studi è descritto nell'*In Ioannem Franciscum Nattam patruelem funebris oratio*, raccol-

Giovanni Francesco, forse di qualche anno maggiore di Marco Antonio, potrebbe essere stato un modello per il secondo anche per quanto concerne gli interessi letterari. Si ricordi, infatti, che Giorgio Natta aveva ospitato in casa propria a Casale per alcuni anni, prima della morte nel 1495, un poeta, il parmense Bernardino Dardano (1472-1535), frequentatore in seguito della corte del marchese di Saluzzo e quella di Luigi XII di Francia⁸³. Un rapporto, questo, che testimonia degli interessi anche letterari della famiglia Natta. A Dardano, “uomo di buona cultura e amicissimo della nostra famiglia”, Natta accenna nel *De pulchro* (1553)⁸⁴. Del resto, abbiamo già ricordato che Marco Antonio dimostrò già da *puer* un interesse per la poesia, come conferma nell'*In Metra sua prooemium*⁸⁵. Non è da escludere che Dardano fosse fra coloro che trasmisero al giovane Marco Antonio quell'interesse.

Nel 1519, in occasione della morte del giurista Giasone del Maino, che era stato suo maestro all'università di Pavia, compose un suo elogio funebre, che però non recitò mai in pubblico e rimase un mero esercizio retorico⁸⁶. Del Maino fu probabilmente, con il suo esempio di cultura enciclopedica, tra i modelli dai quali Natta trasse spunto (e al tempo stesso, giustificazione) per espandere i suoi orizzonti culturali al di fuori del campo stret-

ta nei *Volumina nattiani* del 1562, pp. 56r-v. Lì si afferma che il periodo di studi giuridici per Giovanni Francesco durò “un decennio”, contro gli undici anni di cui parla Natta nella *Pro ingressu ordinis*. Una discrepanza interpretabile o come un leggero ritardo negli studi di Marco Antonio rispetto al cugino, o come un'approssimazione nell'indicazione cronologica dell'*In Ioannem Franciscum Nattam*.

⁸³ Sull'attività e i rapporti di Bernardino Dardano con diversi potenti della sua epoca, cfr. Carlo Vecce, *Bernardino Dardano, un poeta italiano alla corte di Luigi XII*, in *Studi in memoria di Antonio Possenti*, a c. di Gabriella Almanza Ciotti, Sandro Baldoncini e Giulia Mastrangelo Latini, Pisa-Roma, Istituti Internazionali e Poligrafici Internazionali, 1998, pp. 559-573; Paolo Rosso, *Ubertino Clerico da Crescentino e il suo epitalamio per le nozze di Ludovico II di Saluzzo e Giovanna di Monferrato*, in *Ludovico II marchese di Saluzzo condottiero, uomo di Stato e mecenate (1475-1504)*, a c. di Rinaldo Comba, vol. II, *La circolazione culturale e la committenza marchionale* (“Marchionatus Saluciarum Monumenta. Studi, III”), Società per gli Studi storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 2005, pp. 516-517. Sia Vecce (p. 560) che Rosso (p. 516) fanno di Bernardino Dardano il precettore dei figli di Giorgio Natta. In effetti, Dardano fu nuovamente a Casale nei primissimi anni del Cinquecento (Vecce, pp. 561-63), quando i figli di Giorgio Natta, e lo stesso Marco Antonio, erano sotto i dieci anni. Sugli ultimi anni di Dardano, rientrato dalla Francia, cfr. Letizia Arcangeli, *Sul linguaggio della politica nell'Italia del primo Cinquecento: le fonti della città di Parma*, in Ead., *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, UNICOPLI, Milano, 2003, pp. 76-113, *passim*.

⁸⁴ P. 124r.

⁸⁵ Ad esempio, lesse il *Carmen Paschale* del cristiano Sedulio (*De Christianorum eloquentia*, p. 81v).

⁸⁶ *Orationes*, p. 3, non numerata, della lettera dedicatoria; *In divi Hieronymi Stridonensis natale*, p. 4.

tamente tecnico del sapere giuridico⁸⁷. Per il giurista e docente milanese, inoltre, Natta compose un epigramma in lode della sua vasta cultura, non strettamente giuridica (*In Iasonem orantem*) e un epitaffio (*Epitaphium in Iasonem Mainum Iuriscon. Mediolanensem*), rispettivamente di 6 e 4 versi, pubblicati negli *Opera* del 1564.

Nello stesso 1519 fu forse chiamato, appena dopo la laurea, *ad lecturam iuris civilis* presso l'ateneo pavese⁸⁸. A cavallo fra 1522 e 1523 si recò a Genova per ricoprire una magistratura in città, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. La notizia, così come la datazione, si desume dall'orazione *Pro magistratu Genuensi*, dalla quale sfortunatamente non è possibile scoprire di più circa la natura e la denominazione dell'incarico. A questo riguardo, Alberto Lupano, nella sua voce su Marco Antonio Natta per il DBI, dice che il giurista ricoprì varie magistrature, fra cui quello di giudice della Rota di Genova⁸⁹. In effetti, il primo a menzionare un ruolo come “Auditore nella Rota” di Genova fu Giacomo Natta⁹⁰, seguito da Morano⁹¹ e da De Rolandis⁹². Peraltro, la Rota genovese fu istituita solo nel marzo 1529⁹³, il che crea qualche discrepanza nella cronologia. È comunque possibile ipotizzare che Natta abbia lavorato nel capoluogo ligure in due momenti diversi, o continuativamente dal 1522-23 al 1529-30 (gli incarichi della Rota erano di solito annuali). Certo è che, nel periodo genovese, a Natta fu possibile stabilire rapporti privilegiati con la famiglia Adorno (il cui legame con Marco Antonio è dimostrato e, almeno superficialmente, descritto nelle orazioni *Pro magistratu Genuensi* e *In Hieronymum Adurnum funebris laudatio*, oltre che in un *Epitaphium* in poesia per la morte dello stesso Gerola-

⁸⁷ *In Iasonem Mainum supremo eius die*, p. 33v.

⁸⁸ La notizia è ricordata in *Memorie e documenti per la storia dell'Università di Pavia e degli uomini più illustri che v'insegnarono*, Stabilimento Tipografico Successori Bizzoni, Pavia, 1878, vol. I, p. 73. Cfr. anche la voce su Natta nel DBI, p. 14.

⁸⁹ P. 14.

⁹⁰ *Genealogia*, cit., p. 25.

⁹¹ *Catalogo*, p. 72.

⁹² *Notizie*, p. 54.

⁹³ A. Pacini, *Tra economia e politica: la giustizia civile e mercantile a Genova nei primi decenni del Cinquecento*, in *Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, a c. di Giovanna Petti Balbi, GISEM, Liguori Editore, Napoli, 1996, pp. 41-71, in particolare le pp. 62-71; V. Piergiovanni, *The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVIth Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a c. di V. Piergiovanni, Berlin, 1987, in particolare pp. 23-33.

mo Adorno), Doria e Grimaldi⁹⁴.

Proprio l'annualità della mansione di uditore avrebbe quindi lasciato a Natta il tempo per essere, nel maggio 1531, tra i componenti del Consiglio comunale di Asti presenti all'arrivo in città di Beatrice di Portogallo, duchessa di Savoia (che veniva a prendere possesso della città e della contea di Asti e a ricevere il giuramento di fedeltà)⁹⁵.

Forse è da collocare a questo punto uno dei periodi che Natta dedicò agli studi letterari, forzatamente impedito dagli eventi bellici che interessavano il Piemonte a dedicarsi all'attività forense⁹⁶. Lo proverebbero le parole presenti in un testo composto a Padova intorno al 1537-1538. In quel frangente, infatti, Natta trovò impiego, presso l'università di quella città, come *interpret* e incaricato di un corso *extra ordinem* (quando cioè l'ateneo era chiuso alle attività didattiche regolari) sul diritto testamentario. Di tale attività resta traccia in una *Repetitio* edita proprio in quell'anno⁹⁷. Alla p. 3r della *Repetitio* si legge l'indicazione precisa di inizio del corso: “Si iniziò a commentare (*interpretari*) il testo con un numeroso afflusso di spettatori il 2 dicembre 1537. Nella prefazione all'opera, datata 25 novembre 1537, l'autore spiega le ragioni del suo trasferimento in Veneto: “Se mai vi sono stati tempi duri, non c'è dubbio che ad essi si possano aggiungere i nostri, nei quali è scoppiato questo tremendo temporale fatto di guerre, affliggendo un numero pressoché incalcolabile di popoli. Per tacere del resto, esse mi obbligarono a passare dalle cause forensi, nelle quali in patria fiorivo e alle quali solevo dedicarmi ormai da quasi un ventennio, all'ozio...Dopo essere stato allontanato dal foro, che era lo stadio da cui ricavavo lodi, tento ora nel teatro della vostra università di immedesimarmi nella parte del docente...A causa delle guerre non ho più potuto proseguire nel mio mestiere, sono stato co-

⁹⁴ Un consiglio, il n. 120, è reso a malincuore da Natta contro ad Ansaldo Grimaldi († 1539, secondo la voce relativa nel DBI), e in favore di Battista Doria.

⁹⁵ DBI, p. 14; Serafino Grassi, *Storia della città di Asti*, Borgo Luigi e Brignolo Giuseppe Editori, Asti, 1891 (anast. Atesa, Bologna, 1987), vol. II, p. 112.

⁹⁶ Natta ne parla, fra l'altro, in *De Pulchro*, p. 3r.

⁹⁷ *Repetitio. l. hac consultissima. § ex imperfecto cum auc. Quod sine. et auc. Hoc inter liberos. C. de testamentis*, uscita a Venezia presso il tipografo Aurelio Pincio nel mese di giugno 1538. È dunque da rettificare la sezione nella voce del DBI (p. 15) in cui si ascrive parte delle *Repetitiones* nattiane agli anni 1567-68: esse furono invece tenute tutte insieme, nel corso del 1537.

stretto a lasciare la patria⁹⁸, semidistrutta, il mio patrimonio è stato intaccato e – quel che è più triste – la vita dei miei parenti e amici è appesa alla spada dei soldati”. Il riferimento alla patria in pericolo (seppur non nominata esplicitamente) riguarda Asti, e forse anche Isola, e rimanda alle vicende degli anni 1536 e seguenti, quando la città con il contado fu contesa tra le truppe imperiali e quelle francesi. Risulta altresì evidente dalle parole di Natta come egli giudicasse l’insegnamento solo un ripiego rispetto all’attività forense⁹⁹, a lui più congeniale. Contemporaneamente, il cenno alle difficoltà economiche suggerisce che nemmeno i possessi familiari nel feudo di Isola fossero al riparo dalle manovre militari¹⁰⁰.

È presumibilmente allo stesso clima di turbolenze e manovre militari che si deve imputare il rinnovato interesse di Natta per le lettere e le arti liberali, stando a quanto riferito nel *De pulchro* del 1553¹⁰¹: “Negli anni scorsi, dopo che i comandanti del re di Francia Francesco irruperono nella regione subalpina e vollero assoggettarla”¹⁰² sconfiggendo

⁹⁸ Concetto ribadito da Natta ancora nelle righe iniziali della ripetizione al § *ex imperfecto* (p. IIIr): “Cacciato dalla patria per i casi della guerra, dopo essere giunto in questa città ornata da una fiorentissima università, decisi di dedicarmi all’incarico di insegnare *extra ordinem*”.

⁹⁹ L’insegnamento dovette essere per Natta un ripiego, tanto che arrivò a negare di averlo mai esercitato, nella prefazione all’edizione 1558 dei *Consilia*: “Io, anche se non ho mai insegnato in un’università, tuttavia ho scritto più volte con accuratezza a proposito delle controversie che mi sono state sottoposte”. A meno che il verbo da lui usato nella prefazione (*docere*) non debba intendersi come riservato all’attività dei professori universitari regolari, e non dei semplici lettori *extra ordinem*. Resta comunque il fatto che nemmeno di questa attività Natta ritiene opportuno fare menzione nella prefazione alla sua opera giuridica maggiore. In controtendenza, ma spiegabile – considerate le circostanze in cui fu formulato – va invece il pensiero espresso da Natta alla p. 40r dell’orazione *In ius civile, et pontificium*. Qui, l’autore esorta gli uditori a non stupirsi se egli, dopo tanti anni di impegno nel “foro delle controversie”, si è ora risolto ad accettare l’incarico di lettore (*legendi munus*) allo Studio di Pavia. Natta spiega come non si tratti di un cambiamento nel proprio “stile di vita”, e di avere anzi “sempre di gran lunga preferito questo incarico di istruzione e insegnamento a tutti gli altri”. Infatti, esso si trova in un rapporto di contiguità con la pratica forense: entrambe mirano all’azione, a incidere concretamente sulla vita civile. Natta spiega di non essersi dedicato all’insegnamento in modo regolare in precedenza per varie ragioni – che preferisce al momento non elencare -, e non per difetto di volontà. Frasi che risultano opportune a Natta per giustificarsi nel momento in cui stava per assumere una docenza universitaria in un prestigioso ateneo, sgombrare il campo da possibili critiche nei confronti della sua drastica e repentina trasformazione da giurista forense, e non lasciare dubbi sulla genuinità della sua scelta di assumere quell’incarico di lettore.

¹⁰⁰ Peraltro, anche in diversi *consilia* Natta si dichiara turbato dalle calamità dei suoi giorni, o infastidito e oberato da numerosi e urgenti *negotia*, che gli impediscono di trattare diffusamente – come invece desidererebbe – le materie giuridiche, o ancora impedito da qualche malanno. Così è nei cons. 51, prefazione (malattia); 115, pref.; 117, pref.; 164, n. 32; 179, n. 31; 217, pref. (malattia); 268, pref.; 313, pref.; 321, pref.; 334, pref.; 335, n. 4; 390, n. 1; 447, pref.; 503, pref.; 628, pref.

¹⁰¹ P. 3r.

¹⁰² Le indicazioni fornite da Natta nel passo del *De pulchro* concorrono tutte nel collocare questa fase di

Carlo V, “i beni della nostra città [*scil.* Asti] posti nel territorio vicino si esaurivano, tutto era colmo del tumulto bellico e i soli beni dell'animo e dell'ingegno erano risparmiati dal saccheggio generale; inoltre, lo studio del diritto, a cui ci eravamo dedicati, come dice un glorioso oratore, 'giaceva inerte'. Stando così le cose, io mi ero recato in un castello vicino alla città [quello di Isola, verosimilmente¹⁰³] e avevo ripreso in mano, più caldamente, gli studi delle *humanae artes* che già da *puer* avevo un tempo coltivato e che poi, per gli impegni, avevo interrotto, anche se non del tutto..., per trarre conforto e anche una scusa di peso al mio ritiro”. In questo parallelismo con la parabola politica di Cicerone, passato dalla cresta dell'onda, ai tempi del suo consolato, all'ozio di Tuscolo, si intravede tutto il rammarico di Natta per la propria condizione di “ozioso” suo malgrado.

In questo periodo vi sono poi tracce di rapporti esistenti fra Marco Antonio e l'ambiente sabauda. Ad esempio, nel cons. 160 Natta dichiara di avere conosciuto lo *scriba* (ovvero, referendario) del duca di Savoia Gerolamo Ugazio di Vercelli (e il consiglio in questione è databile fra il 1550 e il 1558¹⁰⁴). O ancora, il cons. 51, successivo al luglio 1534, vede Natta recarsi a Torino per dibattere una causa presso il senato sabauda (n. 27), o il cons. 615, per una causa dibattuta davanti al duca di Savoia circa la successione al feudo di Frossasco.

Un altro tentativo – rivelatosi infruttuoso – di accostarsi alla carriera accademica Natta lo fece presumibilmente negli anni '40. Il dato si ricava nella prefazione alle *Orationes* naticiane del 1552¹⁰⁵. Il senato di Milano, forse dietro suggerimento del suo presidente Filippo Sacco (che ivi Natta definisce come suo amico e patrono) ed essendo a conoscenza dei trascorsi di Natta quale lettore nello Studio patavino, gli affidò l'incarico di *interpres* di

ritiro del giurista astigiano dal foro agli anni 1535-1538: la mediazione difficoltosa del papa (Paolo III: “Ed essi [*scil.* Francesco I e Carlo V] non rinunciarono alla loro pestifera contesa nonostante l'autorità del pontefice”), la breve tregua successiva e il fatto che l'Imperatore decise allora di portare la guerra in casa del nemico francese (“Dopo che, quando si era ormai giunti a metà estate, Carlo ebbe portato la guerra nella provincia confinante, soggetta ai Francesi, e vi fu un po' di quiete da quella sciagura, il volto della pace tornò a mostrarsi ai campi”), come avvenne nella guerra del 1542-46.

¹⁰³ Natta lo afferma nel cons. 57, n. 6.

¹⁰⁴ La datazione “1550” è suggerita dal fatto che, al n. 21 del cons. 160, libro I, si afferma che sono trascorsi oltre 170 anni dal 1379, quando Asti è passata sotto il dominio di Gian Galeazzo Visconti. Il 1558, *terminus ante quem*, è invece la data di pubblicazione del I libro dei *Consilia* di Natta.

¹⁰⁵ P. 3 (non numerata) della dedica a Marco Barbavara.

diritto canonico preso l'Università di Pavia. Questa era la prima occasione che si presentava a Natta per ottenere un incarico di insegnamento regolare, una *lectura iuris* a tutti gli effetti¹⁰⁶. Durante il viaggio verso la città lombarda, tuttavia, Natta fu raggiunto da una diversa offerta, per un altro tipo di incarico (nel descriverlo, l'astigiano usa genericamente la parola *honos*) presso i signori di Mantova¹⁰⁷. Occasione che Natta colse al volo, rinunciando alla cattedra, che pure era stato sino al momento di quell'offerta risoluto ad accettare (come provano il fatto che avesse già composto il discorso d'insediamento, *In ius civile, et pontificium, et ad discipulos, ut studiis incumbere velint*¹⁰⁸ e preparato la prima lezione, a commento di una decretale pontificia¹⁰⁹).

È forse a questo incarico per il duca di Mantova che allude Natta quando, nella dedica del *De Pulchro* (1553) al cardinale Ercole Gonzaga, manifesta la propria riconoscenza verso la famiglia dei Paleologi, da cui discendono gli attuali duchi della città lombarda, e verso la duchessa madre Margherita Paleologo in particolare: “A loro e alla loro madre Margherita devo ogni cosa”¹¹⁰. Naturalmente, ciò non esclude che si tratti di un rapporto di servizio, magari discontinuo, intrapreso da Natta per la famiglia paleologa già negli anni '30 e '40. Questo incarico dovette trattenerlo per qualche tempo a Casale, dove si incontrò con il fratello Giovanni Battista nel 1556¹¹¹. Si tratta di un periodo fortunato per Natta, che viene incaricato di dirimere controversie spinose, come le modalità secondo le quali si debba effettuare il riparto delle spese di guerra richieste dall'Imperatore ai sudditi del Monferrato¹¹², o a quale fra i senatori di Monferrato spetti il diritto di precedenza¹¹³, o ancora come debba essere gestito lo scambio di prigionieri tra francesi e spagnoli relativamente a François de Coligny (figlio dell'ammiraglio di Francia Gaspard) e il nobile ita-

¹⁰⁶ *In ius civile, et pontificium*, p. 40r.

¹⁰⁷ Probabilmente, fu la duchessa Margherita Paleologo a chiamare a sé Marco Antonio Natta a Mantova dopo che, nel 1540, era divenuta reggente (insieme al cardinale Ercole Gonzaga e a Ferrante Gonzaga) per il figlio minore Francesco.

¹⁰⁸ Il testo del discorso fu poi edito da Natta nella sua raccolta di *Orationes* (1552).

¹⁰⁹ *In ius civile, et pontificium*, p. 46r.

¹¹⁰ P. 5, non numerata, dell'epistola dedicatoria.

¹¹¹ Il dato si ricava dall'orazione *In divi Hieronymi Stridonensis natale*, p. 1.

¹¹² Cons. 433.

¹¹³ Cons. 351.

liano Francesco Sanseverino, negli anni 1553-54¹¹⁴. Inoltre, nonostante la rinuncia alla posizione presso l'ateneo di Pavia offertogli dal senato di Milano, Natta continuò a frequentare la capitale del ducato anche dopo il 1553¹¹⁵.

Nell'ottobre del 1556¹¹⁶, Natta viene chiamato a Mantova, dove rivestirà l'incarico di Uditore di Rota, magistratura istituita proprio in quell'anno dal duca Guglielmo e dai reggenti, lo zio Ercole e la madre Margherita, per razionalizzare e rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia nel ducato. L'attività del neonato organo senatoriale inizierà di fatto nel 1557¹¹⁷. Natta vi fu chiamato, insieme agli altri due membri del “triumvirato” di cui si componeva la Rota (i giuristi Luigi Bianco di Modena e Pier Giorgio Visconti di Milano¹¹⁸), dalla duchessa madre Margherita Paleologo, con la quale era da tempo in buoni rapporti¹¹⁹.

Quelli intorno al 1558-60 sono anche gli anni in cui Natta si accostò alle attività dell'Accademia Veneziana, o della Fama¹²⁰, sotto l'egida della quale vide la luce il *De Dei locu-*

114 Cons. 451

115 Lo prova il cons. 505, n. 20, nel quale si accenna a un precedente consiglio reso in Milano dopo la salita al trono sabardo del duca Emanuele Filiberto, avvenuta appunto nel '53.

116 Lupano nel DBI, p. 14, data l'ingresso della magistratura al 18 ottobre 1557, ma l'indicazione ricavabile dall'orazione *Pro novo triumviratu Rotae Mantuanae* è piuttosto il giorno “quinto delle idi di ottobre” (ovvero l'11) dell'anno 1556. Pure inesatta è l'affermazione, secondo cui Natta avrebbe rinunciato alla cattedra a Pavia nel 1557 (perché abbiamo visto che fu prima del 1552).

117 Tutto rientrava in un progetto su larga scala intrapreso durante la reggenza di Margherita Paleologo per il figlio minorenni Guglielmo, e proseguito da questi prima – una volta raggiunta la maggiore età – e dal figlio di Guglielmo Vincenzo poi. Un approfondito esame è in A. Raviola, *Il Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un micro-stato (1536-1708)*, Olschki, Firenze, 2003, pp. 71 ss.; C. Mozzarelli, *Mantova e i Gonzaga dal 1382 al 1707*, Utet, Torino, 1987, pp. 51-87; A. Maddalena, *Le finanze del ducato di Mantova all'epoca di Guglielmo Gonzaga*, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano-Varese, 1961. Una specifica analisi delle origini storiche e del funzionamento della Rota di Mantova è in C. Mozzarelli, *Il Senato di Mantova. Origine e funzioni* (1974), ora raccolto nella miscellanea *Scritti su Mantova*, a c. di D. Frigo, Gianluigi Arcari Editore, 2010, pp. 19-90 (con un'appendice di documenti originali in trascrizione sull'istituzione della Rota).

118 Visconti era stato fra l'altro podestà di Pavia nel 1554-55.

119 Natta si definisce “legato (*astrictus*) all'illustrissima famiglia” dei Paleologi, senza precisare da quando o per quali circostanze, nell'orazione *Pro novo triumviratu Rotae Mantuanae*, 1556, p. 3.

120 Le vicende dell'Accademia Veneziana, o della Fama, con i suoi alti ideali e ambizioni, seguiti da un rapido declino (dalla fondazione nel 1557 alla sua liquidazione nel 1561), che portò persino all'arresto per debiti del suo fondatore e finanziatore, il nobile veneziano Federico Badoer (nel 1562), furono oggetto di interessi eruditi già nel XVIII secolo, anche per la presenza fra i suoi membri, in qualità di cancelliere e segretario, di Bernardo Tasso, padre di Torquato. Fra di essi segnaliamo l'edizione di documenti relativi all'istituzione veneziana (oltre al catalogo delle pubblicazioni dell'Accademia edito da Domenico Maria Pellegrini,

zione. Forse a fare da tramite fra Natta e l'Accademia fu lo stampatore veneziano Paolo Manuzio, che compose la lettera di dedica del *De Dei locutione*. Non risulta tuttavia, né dall'unico riferimento all'Accademia nelle opere del giurista astigiano¹²¹, né dalle lettere di Paolo Manuzio a Natta che accennano ai contatti fra questi e l'istituzione culturale veneziana¹²², che Natta divenisse membro *tout court* dell'Accademia. Qui osserveremo solo corsivamente che la presenza di giuristi di fama nelle accademie venete del Cinquecento – anche coltivando interessi non legali – non era insolita: vi è ad esempio il caso di Mariano Socini¹²³ e Marco Mantova Benavides¹²⁴.

Dopo avere lasciato l'incarico presso la Rota di Mantova nel 1559 (data desunta dall'orazione *Post absolutioem gesti magistratus*, pubblicata proprio in quell'anno), Natta rientra a Casale, da dove scrive, a febbraio del 1560, una lettera all'umanista scozzese George Buchanan.

Breve dissertazione previa al sommario dell'accademia veneta della Fama, in *Giornale dell'italiana letteratura*, XXII, Padova, 1808, egli accluse anche – pp. 206-212 – altri documenti relativi alla fondazione dell'Accademia; alcuni se ne trovano, sempre editi da Pellegrini, in *Giornale*, cit. XXIII, 1808, pp. 49-68; Giovanni Rossi, *Scoperta di due documenti relativi all'antica Accademia Veneziana detta della Fama*, in *Ate-neo Veneto. Revista di scienze, lettere ed arti*, II, 1838, pp. 259-266) e ricostruzioni storiche delle sorti dell'Accademia (Georg Veessenmeyer, *Specimen Historico-Litterarium de Academia Veneta*, Ulm, 1794; Pellegrini, *Breve dissertazione*, cit., pp. 9-19; Antoine Auguste Rénouard, *Annales de l'imprimerie des Alde, ou Histoire des trois Manuce et de leurs éditions*, 2° ed., tomo III, Parigi, 1825, pp. 142-152; Samuele Romanin, *Storia documentata di Venezia*, tomo VI, Venezia, 1857, pp. 457-458). Studi più recenti sono quelli di Paul Lawrence Rose, *The Accademia Venetiana. Science and Culture in Renaissance Venice*, in *Studi Veneziani*, 11, 1969, pp. 191-242; Pietro Pagan, *Sulla Accademia "Venetiana" o "della Fama"*, in *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 132, 1973-74, pp. 359-392; Barbara Marx, *Die Stadt als Buch: Anmerkungen zur Academia Venetiana und zu Francesco Sansovino*, in *Venedig und Oberdeutschland in der Renaissance: Beziehungen zwischen Kunst und Wirtschaft*, a c. di Bernd Roeck et al., Sigmaringen, Thorbecke, 1993, pp. 233-260; Lina Bolzoni, *L'Accademia Veneziana: splendore e decadenza di una utopia enciclopedica*, in *Università, Accademie e Società Scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento*, a c. di Laetitia Boehm – Ezio Raimondi, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 117-168; Ead., *"Rendere visibile il sapere": l'Accademia veneziana fra modernità e utopia*, in *Italian Academies of the Sixteenth Century*, a c. di David Chambers e François Quiviger, London, The Warburg Institute, 1995, pp. 61-78.

¹²¹ Prefazione del *De Passione Domini*, p. 2 non numerata.

¹²² Si tratta delle epistole dodicesima, quattordicesima e quindicesima inviate dall'editore veneziano a Marco Antonio, che esamineremo *infra*.

¹²³ Negli anni 1540-42 il giurista toscano fu membro, insieme ai figli Alessandro e Celso, dell'Accademia degli Infiammati di Padova, cfr. Valerio Vianello, *Il letterato, l'accademia, il libro. Contributi sulla cultura veneta del Cinquecento*, Antenore, Padova, 1988, pp. 50, 54, 57, 64, 74 e 78. La famiglia Socini faceva parte di un manipolo di toscani esuli (soprattutto fiorentini e senesi), fra cui i letterati Sperone Speroni, Benedetto Varchi e Carlo Strozzi.

¹²⁴ AA.VV., *Marco Mantova Benavides, il suo museo e la cultura padovana del Cinquecento*, Atti della giornata di studio nel IV centenario della morte, 1582-1982, Erredici, Padova, 1984.

Secondo Lupano, il duca Guglielmo di Mantova lo nominò poi senatore di Monferrato, forse insieme a Rolando Dalla Valle¹²⁵. È possibile che la nomina sia avvenuta subito dopo la decadenza dalla carica in Mantova, nello stesso 1559, perché il 9 novembre di quell'anno troviamo Marco Antonio sottoscrivere come senatore un ordine di comparizione emesso nei confronti del *dominus* Gaspare Macetto (o De Macettis) nella causa fra la comunità di Saluggia e Giorgio Forti¹²⁶.

Nell'esercizio delle sue funzioni di senatore, Natta nel 1562 prese parte ai tentativi di mediazione con i rappresentanti del Comune di Casale, in rotta con l'amministrazione gonzghesca (nell'occasione, i senatori Dalla Valle, Bardellone e Balduino, oltre a Natta stesso, si fecero portavoce delle istanze del duca Guglielmo)¹²⁷. Fu inoltre presente, insieme ai colleghi Rolando Dalla Valle e Teodoro San Giorgio, quando la duchessa di Mantova Margherita investì del feudo di Cuccaro Baldassare Colombo, il 10 settembre 1563¹²⁸. Uscì di carica in un periodo imprecisato successivo a quest'ultima data, come ricorda nella prefazione al cons. 497 (parlando del senato casalese, “per il quale mi adoperai per molti anni, assunto in quell'ordine”) e nel cons. 571, n. 14. In questi anni (1562 e seguenti) fu eletto come giudice direttamente da comunità locali (è il caso di Verolengo, cons. 566) o dal senato (cons. 648, nel quale svolse il ruolo di *adiunctus* al pretore di Trino), o come arbitro da privati (cons. 567), anche al di fuori del Piemonte¹²⁹, o come portavoce del senato in controversie internazionali (come quella fra Ferrara e Firenze, cons. 637-638; o quelle su possedimenti contesi da nobili spagnoli in Aragona e sui Pirenei, cons. 675-678). Occasionalmente, dovette ritornare a Mantova per affari, come prova ad esempio il cons. 575¹³⁰.

¹²⁵ DBI, p. 14. Il dato fornito da Lupano è inaccurato: risulta infatti che Rolando Dalla Valle fosse senatore sin dal 1532, cfr. Dezza, *Rolando Dalla Valle*, cit., p. 30. Che rimanesse in carica anche negli anni seguenti è provato dai documenti menzionati da Dezza a p. 32 (note 36 e 37), 33 (note 38 e 39) e 34 (nota 45).

¹²⁶ Archivio di Stato di Alessandria, Atti di lite del Senato di Monferrato, busta 1, fascicolo 2. La causa tra Saluggia e il Forti si protraeva almeno dal 1552, secondo i documenti allegati agli atti processuali.

¹²⁷ Dezza, *Rolando Dalla Valle*, cit., p. 36 (nota 53).

¹²⁸ La notizia è in *Patria e biografia del grande ammiraglio D. Cristoforo Colombo*, a c. di Giovanni Francesco Galeani Napione e Vincenzo De Conti, Tipografia Forense, Roma, 1853, p. 40.

¹²⁹ Ad esempio Pesaro (cons. 570).

¹³⁰ Nn. 32-33 e 37.

Intorno al 1566 fu ingaggiato come consulente dalla città di Mondovì in merito all'annosa controversia fra quella città e l'ateneo torinese circa la sede dell'Università sabauda¹³¹. Probabilmente in seguito alla promozione di Rolando Dalla Valle a presidente del Senato di Monferrato, il 2 maggio 1567, Marco Antonio gli subentrò nel rango di *primarius senator*¹³².

Il suo testamento data 22 luglio 1568, con un codicillo aggiuntivo del 6 settembre¹³³. Lasciò i suoi beni ai nipoti Secondino e Gerolamo, figli del fratello Tommaso¹³⁴, mentre la sua biblioteca toccò, almeno in parte, al collega Rolando Dalla Valle¹³⁵.

Un cenno, seppur vago, a delle proprietà possedute da Natta è in *De Passione Domini*¹³⁶, dove accenna ad alcuni coloni suoi vicini, possessori di greggi. Analogamente, nel *De Deo*¹³⁷ si dice che “un po' di oro” (*modicum aurum*) non gli manca, e nel *De pulchro*¹³⁸, Natta ricorda il suo anello d'oro con gemma. Esiste inoltre traccia di una rendita annuale dovuta ai fratelli Natta, incluso Marco Antonio, da Girolamo Bobba¹³⁹. Infine, di una casa, data dai fratelli Natta anni prima in enfiteusi, si legge in un consiglio di Francesco Beccio¹⁴⁰. Queste proprietà erano gestite, come spesso accadeva, mediante dei

131 Gioacchino Grassi, *Dell'Università degli Studi in Mondovì, Dissertazione*, per Gianandrea e figli Rossi, Mondovì, 1803, pp. 70-71 (il consiglio è il n. 657, nel libro IV). Grassi fornisce anche la data del consiglio nattiano, il 10 giugno 1566 (un dato non presente nelle edizioni dei *Consilia* del giurista astigiano).

132 Dezza, *Rolando Dalla Valle*, cit., pp. 36-37, nota 56.

133 Secondo Guasco, *Tavole genealogiche*, cit., tavola V della *Famiglia Natta*.

134 Steffanino – Ferro, *Isola d'Asti*, cit., p. 35.

135 La notizia si desume dal testamento redatto nell'aprile 1575 da Rolando. Il testo, nel quale si parla di *lecturae* “del fu molto magnifico signor Marco Antonio Natta”, si legge in Dezza, *Rolando Dalla Valle*, cit., p. 43 (nota 90).

136 P. 149.

137 Libro IX, p. 104r.

138 Libro I, p. 18r.

139 Nelle carte del notaio Giovanni Battista Bonanati conservate presso l'Archivio di Stato di Alessandria, Notai, vol. 633 (Bonanati di Isola d'Asti), alle pp. 60-61 si trova una procura speciale rogata a Isola d'Asti il 18 novembre 1563, con cui Caterina, vedova di Giorgio Natta, fratello di Marco Antonio, delega tal Antonio Volpino alla riscossione in suo nome di *ficibus annuatim per ipsum magnificum dominum Hieronimum [Bobba] debitis dominis Marcho Anto(nio), Johanni Baptiste et ceteris dictis fratribus seu nepotibus de Nattis* (da inserire qui una porzione di testo scritta a margine: *eique mag(nifi)ce Domine constituenti uti tutorici et administratrici eius filii*), *assignatis per eosdem D(ominos) de Nattis et de anno presenti finitis in festo Sancti Luce*.

140 Il consiglio è il n. 35, edito in *Consiliorum sive responsorum D. Francisci Becii Casalensis, I. C. praeclariss. et senatoris Montisferrati liber primus*, Venetiis, M.D.XCIII., apud Damianum Zenarium, pp.

procuratori. Di alcuni di questi (Antonio Canetto, per gli anni 1533-36, e Giorgio Testa, che si occupò come causidico e procuratore legale dei Natta verso il 1560-61) abbiamo notizia grazie ai *Consilia*¹⁴¹. Qualche indicazione in più sulle proprietà dei Natta è in un vecchio lavoro di Gabiani e Gabotto, che rinvennero diverse vestigia dei Natta in alcuni palazzi di Asti¹⁴².

Nel 1538, Natta era stato investito (insieme ai fratelli e ai cugini paterni) da Anna d'Alençon, moglie del duca di Mantova Federico, dei feudi di Isola d'Asti, Tonco, Baldesco e di parte di Murisengo e di alcuni fitti e terreni a Giarole, Bozzole e Moncalvo¹⁴³. Nel 1560 ricevette una conferma dell'investitura da parte di Margherita Paleologo. Questo secondo atto riguardava gli stessi beni, ma un minore numero di membri della famiglia Natta (oltre a Marco Antonio, suo fratello Giovanni Battista e i nipoti Ferrando e Secondino, figli dell'altro fratello, Tommaso), per la sopraggiunta morte di alcuni di loro¹⁴⁴. Una terza conferma data poi al 1565¹⁴⁵. Il possesso di questi feudi non fu peraltro esente da liti giudiziarie, come quella che oppose Marco Antonio ai cugini Gabriele ed Ettore Natta riguardo al possesso della quinta parte di Baldesco, e di cui resta traccia nel cons. 59¹⁴⁶,

120-123 (quella del 1593 è la seconda edizione, riveduta e corretta dall'autore, della prima e precedente, uscita sempre a Venezia nel 1575, per i tipi di Francesco Ziletti e Francesco Portonari). Il consiglio di Beccio è reso in favore dei due fratelli di Marco Antonio, Ottavio (Ottaviano) e Giorgio. Dal § 19, dove si afferma che Natta, con Carlo Ruini e altri, fu “giureconsulto prestantissimo della sua epoca”, si evince che il giurista astense era già morto (ciò che consente di collocare il cons. 35 di Beccio tra il settembre 1568 e il novembre 1574, allorché Beccio dedica i propri *Consilia* al duca di Mantova Guglielmo). L'atto con cui i fratelli Natta concedevano in enfiteusi la casa ai fratelli Oliviero e Antonio Parmesini (dietro un fitto annuo di 10 scudi d'oro), inoltre, datava a circa 30 anni prima, come si legge nell'apertura del *consilium*. Forse ancora relativo alla famiglia Natta, ma non ai fratelli di Marco Antonio, è il consiglio 38 di Beccio (pp. 130-131), nel quale egli si schiera contro i “fratelli di Isola” (non si fanno i loro nomi) e a favore di tal Antonio Sacco, che anni prima aveva acquistato dal defunto signore Francesco Natta un podere, col consenso dei fratelli attualmente in lite.

141 Sul procuratore Canetto, cfr. cons. 142. Su Testa, cfr. cons. 523, n. 17.

142 N. Gabiani, *Le torri, le case-forti ed i palazzi nobili medievali in Asti*, in N. Gabiani – F. Gabotto, *Contributi alla storia di Asti nel Medioevo*, Tipografia Brignolo, Pinerolo – Asti, 1906, *passim*.

143 Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Monferrato, Feudi per A e per B, Isola, Mazzo 43, fascicolo 3. La data dell'infeudazione è 15 febbraio 1538.

144 Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Inventario delle scritture della Città e Provincia d'Asti, Isola, Mazzo 17, fascicolo 2. La data dell'infeudazione è 9 febbraio 1560.

145 Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Monferrato, Feudi per A e per B, Isola, Mazzo 43, fascicolo 8. La data dell'infeudazione è 16 febbraio 1565.

146 Questo non toglie tuttavia che in altre occasioni Natta prestasse aiuto legale a quegli stessi congiunti: lo provano i cons. 233, 287, 319 e 356 (tutti resi in favore di Ettore Natta), 60 (in favore dello zio *patrue-lis* Ettore Natta; 138 (contro gli abitanti di Isola); 142 (contro la comunità di Vigliano); 522-523 (contro la

oppure la controversia con i nipoti (figli dei fratelli Tommaso e Giorgio) circa la successione, forse intorno al 1560-62, ai beni del fratello defunto Giovanni Battista¹⁴⁷.

comunità di Tonco), forse da legare ai successivi conss. 524-526, in favore nuovamente del *patruelis* Etto-
re; 573; 658 (in favore del nipote Ferrando); 659 (sul diritto di confiscare i beni dei rei condannati in Ton-
co); 679-683 (in favore dell'*avunculus* Guglielmo, sulla successione al feudo di *Centorium* nel vercellese).
147 Cons. 587.

CAPITOLO 2

Le opere di Marco Antonio Natta

Abbiamo visto la scarsità di informazioni di tipo biografico generalmente ricavabili dagli studi degli eruditi fra Cinque e Ottocento. Laddove invece si considerino le informazioni più propriamente “bibliografiche”, relative alle opere scritte da Marco Antonio Natta, la situazione è solo leggermente migliore. In particolare – e pur concedendo tutte le attenuanti inerenti alle difficoltà proprie della ricerca bibliografica in età precontemporanea – si noterà che gli autori che se ne sono occupati hanno commesso svariati errori in ordine ora alla grafia del titolo, ora alla data e al luogo di edizione delle singole opere del giurista astigiano. A ciò si aggiungono le omissioni di titoli di scritti, pur composti da Natta, e i fraintendimenti, come quando due opere, con titoli differenti, sono trattate come fossero una medesima. Per esemplificare la situazione, forniamo qui l'elenco di opere di Natta redatto da Onorato Derossi nel 1790 (e frutto di una compilazione dai precedenti lavori di Della Chiesa e Rossotto, sulla precisione dei quali ci si farà così un'idea). Alcune volte – in Derossi come negli altri autori – si riscontrano solo leggere variazioni ortografiche nel titolo, altre volte differenze più sostanziali, nel titolo, ma anche nella data e luogo di edizione. I dati da noi rilevati sono di seguito presentati in carattere corsivo, mentre le discrepanze da essi vengono contrassegnate dal carattere sottolineato. Tralascieremo per ora i dettagli circa date e luoghi di edizione, se non per rilevare le inesattezze, che presentiamo in carattere sottolineato (in corsivo, invece, sono i titoli originali e completi e le date di pubblicazione, ove differenti da quelle indicate dal Derossi):

De Passione Domini libri septem Dialoghi della passione di Cristo (Mondovì 1561) (1570)

De Deo libri XV De Deo (Venezia 1570) (1559 e 1560)

De principum doctrina libri novem De doctrina principum (Francoforte 1603)

De Christianorum eloquentia liber De eloquentia christiana (Francoforte 1572, Venezia [manca la data: 1562])

De pulchro et obiter de universa mundi fabrica, deque hominis, aliarumque rerum, rationabili structura De pulcro, et de universi fabrica mundi (Venezia 1567 e 1555) (1553 e 1555)

De immortalitate animi De immortalitate animae

In festum Paschatis diem oratio De festo paschatis

De fuga saeculi et religionis studio, seu de charitate Dei, ad novitium monachum liber
De fuga saeculi, sive de studio religionis

De poetis liber De poetis

Metra poetica De metris poeticis (Venezia, 1564)

De oratione ad Deum dialogus, qui Marinus inscribitur De oratione ad Deum (Venezia 1557)

Consilia sive Responsa Consigli (4 volumi, Francoforte 1572) (1584-86; 1588)

De Dei locutione oratio De elocutione Dei (Venezia 1560 [in realtà: 1558])

In Hieronymum Adurnum funebris laudatio Nella morte di Girolamo Edurnio

In Ioannem Franciscum Nattam patruelem funebris oratio Nel funerale di Francesco Natta (Venezia)

De vita perfecta oratio De vita perfecta

Pro se et fratribus, seu pro familiarum dignitate, oratio e Pro novo triumviratu Rotae Mantuanae oratio Pro familiarum dignitate pro triumviratu Mantuae (scritti sulla stessa riga, come se si trattasse di un'opera sola)

In Domini Natale oratio De nativitate Domini

De poenitentia oratio De poenitentia

De Quadragesimali ieiunio oratio De ieiunio quadragesimali (Venezia 1564)

Additamenta Addizioni sopra i consigli d'Alessandro Tartagno (Torino 1575 [*in realtà*, 1570/148]).

Seguono, a p. 197, alcune “giunte” che Derossi ricava da Rossotto:

Pro novo triumviratu Rotae Mantuanae oratio Un'orazione nell'ingresso suo al magistrato della Rota in Mantova (la stessa opera citata poco prima, seppur con titolo leggermente differente)

Post absolutionem gesti magistratus oratio Altra nel lasciare il magistrato

Repetitiones su vari titoli del *Codice* giustiniano Comment. In 2. Codic.

De bello in Turcas gerendo De bello in Turcas (Pavia, per Francesco Moscheni 1552)

Pro ingressu ordinis

De cooptatione in collegium de se facta, et pro iurisconsulti (anziché *iurisconsultorum*) praestantia, et dignitate

In Iasonem Mainum supremo eius die In Iasonem supremo eius die (Pavia, per Francesco Moscheni 1552)

In ius civile, et pontificium, et ad discipulos ut studiis incumbere velint (Pavia, per Francesco Moscheni 1552)

Pro illustri, et generoso viro Ioanne Rotario Vitiae domino in eius funere (Pavia, per Francesco Moscheni 1552)

Sermo contra Iudaeos

De humilitate liber Liber singularis de humilitate (Venezia)

De libris suis quibusdam nunc primum in lucem editis et argumentis eorum De libris suis quibusdam, et argumentis eorum.

148 A Torino, in effetti, nel 1575 era uscita un'edizione di Tartagni, *apud haeredes Nicolai Bevilaquae*, contenente i suoi commentari sulla prima e la seconda parte dell'*Infortiatum*.

Un simile elenco, che pure risulta il più dovizioso fra quelli degli eruditi che hanno dedicato spazio a Natta nelle proprie opere, è dunque ricco di inesattezze, oltre che incompleto: restano infatti escluse cinque opere, più il volgarizzamento italiano del *De oratione ad Deum*. In alcuni casi, si può ipotizzare che tali inesattezze risalgano alla fonte impiegata. Per esempio, Draud parla di un'edizione dei *Consilia* edita a Francoforte nel 1572. Essa in realtà non esiste, e in quella città ne fu pubblicata una solo nel 1588. Tuttavia, l'errore di Draud influenza per esempio Della Chiesa. Altri errori si giustificano come mere sviste nella lettura della data (per esempio, il *De oratione ad Deum*, del 1557, sarebbe stato pubblicato nel 1577 secondo Giacomo Natta) o del luogo di edizione.

Fra le discrepanze, ci pare il caso di discuterne qui un paio, per gettare luce sulla situazione. Prima di tutto, il *De Passione Domini*. Non tutti i biografi di Natta parlano o indicano una data per l'opera. Invece Possevino, Draud, Le Mire e Rossotto lo datano correttamente al 1570, Della Chiesa a i Natta al 1561, mentre De Rolandis propone entrambe le date. A prima vista, sarebbe lecito pensare all'esistenza di due edizioni distinte. In realtà, la dedica dell'opera conduce a escludere che un'edizione del 1561 sia mai esistita: l'opera è infatti dedicata a papa Pio V, che divenne pontefice solo nel 1566¹⁴⁹.

Un secondo caso su cui portare l'attenzione è quello del *De pulchro*. I soli autori che parlino dell'opera - Draud, Della Chiesa, Rossotto e Giacomo Natta – menzionano un'edizione veneziana del 1567 (Natta parla anche di una in Pavia nel 1563). Tuttavia, i cataloghi delle biblioteche italiane ed europee non attestano che l'esistenza di due edizioni del *De pulchro*: Pavia 1553 e Venezia 1555. L'errore potrebbe forse giustificarsi come una svista di Draud, ripetuta poi negli autori successivi.

Il terzo caso dubbio riguarda quello che i diversi autori ricordano via via come *Super 2. Codicis* (Simmler-Fries), *Comment. in 2. Codicis* (Rossotto), “commentarii sopra molti titoli del Codice” (Natta), “*Commentaria sopra il Codice*” (De Rolandis). Non si dovrà,

¹⁴⁹ Altri due indizi a supporto di tale tesi sono contenuti nel proemio dell'opera, laddove si ricorda che l'Accademia Veneziana ha cessato di esistere da tempo (era il 1561/62 quando quell'istituzione cessò le proprie attività), e nell'epigramma introduttivo di Bernardino Castellino: lì si ricorda che il *De Passione Domini* è il canto del cigno di Natta, dunque un'opera composta all'approssimarsi della morte dell'autore (e, in effetti, fu edita postuma), non molto prima del 1568.

qui, pensare a dei commentari deperditi sul secondo libro del *Codex* di Giustiniano, bensì alle tre *Repetitiones* composte da Marco Antonio Natta sul capitolo *De testamentis* (presente nel sesto, e non nel secondo libro del *Codice*) e sull'*Authenticum* relativo alla stessa materia.

Da ultimo, procediamo a confutare l'esistenza di quella che si configurerebbe come un'opera nattiana perduta, il *Sermo contra Iudaeos*. Citata per la prima volta da Rossotto nel 1667, essa è menzionata, fra gli altri biografi di Natta, solo dal marchese Giacomo Natta e da De Rolandis (il quale però compila da Giacomo Natta e da altri). Rossotto la propone come edita a Venezia, seguito in ciò dalla *Genealogia, et relatione della famiglia Natta*. Ciò che rende sospetta l'attribuzione del *Sermo* a Natta è da un lato il fatto che solo tre autori ricordano l'opera (due dei quali seriori, e presumibilmente influenzati dal Rossotto), dall'altro il fatto che la prima menzione di essa risalgia al 1667, molto tardi. A ciò si aggiungano l'assenza di una data presunta del *Sermo* (Rossotto è invece attento a fornirne sempre una per gli altri scritti nattiani) e la constatazione che nel *Syllabus* dell'erudito di Mondovì l'indicazione bibliografica sia fornita come segue: “*Sermo contra Iudaeos. Liber singularis De Humilitate. Venet.*”, sulla stessa riga e come fossero un'opera unica (il che tradirebbe un fraintendimento delle fonti – quale che sia – da parte di Rossotto). A nulla, poi, vale l'indicazione del luogo, Venezia, per determinare l'edizione dell'opera perché essa vale per il solo *De humilitate*. Infine, in Natta non si riscontra un sentimento antiebraico tale da giustificare la composizione di un testo *Contra Iudaeos*. Nelle pagine delle sue opere letterarie si leggono al massimo – e solo sporadicamente¹⁵⁰ – critiche all'atteggiamento pervicace degli Ebrei dell'Antico Testamento: nulla di particolarmente caustico, o che si discosti da una tradizione esegetica secolare, risalente ai Padri della Chiesa. Nemmeno nelle opere giuridiche si individua un'avversione contro gli Ebrei: lì l'autore si limita a seguire una tradizione che rimonta al diritto comune classico, e che esclude la testimonianza dei “Giudei” contro un cristiano nei processi. Al contrario, si notano nel giurista astigiano segnali di tolleranza e benevolenza verso il mondo ebraico, oltre che un desiderio di parificarli ai cristiani sul piano giuridico, come vedremo nel

¹⁵⁰ Per esempio nel *De Deo*, pp. 45r ss.

capitolo 6. Sulla base di queste osservazioni, concludiamo che un *Sermo contra Iudaeos* di Natta non sia mai esistito, e che l'inserzione di tale titolo nella biografia di Andrea Ros-sotto si debba a una svista dell'autore.

Risolti i problemi suscitati dalle spesso contraddittorie opere dei biografi ed eruditi tra Cinque e Ottocento, resta ancora un caso dubbio circa un'edizione nattiviana: esso concerne la vicenda editoriale del *De Deo*. Di quest'opera, la cui pubblicazione stava molto a cuore all'autore¹⁵¹, esiste un'edizione sicura, datata 1560, da noi consultata. Tuttavia, altre fonti bibliografiche fanno riferimento a due differenti edizioni, datate 1559 e 1570. Per esempio, la *Serie delle edizioni aldine per ordine cronologico ed alfabetico* di Antonio Cesare Burgassi ricorda quella del 1559¹⁵² (precisando che si tratta di un *in folio* e che “qualche esemplare ha l'anno 1560”) e poco oltre quella del 1570 (*in fol. Foliis constat 165*)¹⁵³. Antoine-Augustin Renouard negli *Annales de l'imprimerie des Aldes*¹⁵⁴, menziona l'edizione del 1559 (e ipotizza che la sola differenza con la riedizione dell'anno seguente consista nelle parole *concedente Apostolica Inquisitione*, presenti sul frontespizio del testo del 1560 e non su quello del 1559), quindi quella manuziana del 1570 (aggiungendo come si tratti di copia del testo del 1559)¹⁵⁵. Infine, nel *The Aldine Press Catalogue of the Ahmanson-Murphy Collection*¹⁵⁶ si ricordano le edizioni del 1559, 1560 e 1570, ma mentre per le due più antiche è presente una descrizione accurata del volume, incluse la foliazione e le marche di possesso, per quella del 1570 ci si limita a rimandare corsivamente al testo di Renouard. La situazione è insomma intricata. Un esame dei cataloghi di diverse biblioteche e sistemi bibliotecari nazionali cartacei e online, alla ricerca di esemplari dell'edizione 1570, si rivela inefficace. Per citare un caso italiano, il sistema Edit16 (“Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo”, online) reca sì una scheda dedicata al *De Deo* 1570, ma non indica biblioteche in possesso del volume, limitan-

151 Vd. *infra*, la corrispondenza fra Paolo Manuzio e Natta in previsione della pubblicazione dell'opera.

152 III ed., Firenze, presso Giuseppe Molini, 1803, p. 124, n. 13.

153 P. 147, n. 12.

154 III ed., Parigi, chez Jules Renouard, 1834, p. 177, n. 1.

155 P. 208, n. 1.

156 University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 2001, p. 315 (1559), p. 326 (1560) e p. 391 (1570).

dosi a rimandare alla descrizione degli *Annales* di Renouard. Le ricerche effettuate sul materiale di altre biblioteche, invece, non danno alcun frutto: nessuna traccia di un *De Deo* di quell'anno. La soluzione più semplice è che si tratti di svista di uno degli studiosi di bibliografia sette e ottocenteschi, poi ripresa nei più recenti lavori, e che non esista un'edizione del *De Deo* realizzata da Paolo Manuzio nel 1570. In alternativa, si può pensare a un'edizione “anastatica” con tiratura limitatissima approntata nel 1570, i cui pochi esemplari sarebbero andati perduti, lasciando traccia di sé unicamente nei lavori dei bibliografi. O, ancora, a un testo in cui la data sul frontespizio fosse indicata erroneamente (MDLXX anziché MDLX).

Un caso appena differente concerne un'oscura edizione del *De Deo* che daterebbe al 1562 e della cui esistenza parlano solo tre cataloghi online afferenti a diverse istituzioni: la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, la Bibliothèqure Mazarine di Parigi e la “Harold B. Lee Library” della Brigham Young University di Provo, Utah. Secondo i dati forniti (in effetti, dalla sola scheda della Bibliothèqure Mazarine, più completa) anche questo testo risulterebbe stampato a Venezia da Manuzio. Quello che pare strano è che nessuna delle bibliografie sullo stampatore veneziano nel Sette e Ottocento menzioni questa edizione nattiviana. Si consideri poi che in quello stesso 1562 Manuzio aveva mandato alle stampe già altri venti altri volumi, fra cui uno di Natta, i *Volumina*. È poco probabile, a nostra avviso, che in quell'anno pubblicasse due opere dello stesso autore – tanto più un autore contemporaneo –, dal momento che questo trattamento era riservato solo ai classici dell'antichità. Infine, l'esemplare della biblioteca bavarese risulta “verlust”, perduto. Da noi contattate per chiarimenti, le altre due biblioteche hanno risposto trattarsi di una svista compiuta dai catalogatori in passato, e che l'edizione del *De Deo* in loro possesso è quella del 1560. Ciò dunque esclude definitivamente la possibilità che ne sia mai esistita una datata 1562.

Nella necessità di avere un prospetto comprensivo delle opere di Natta, di seguito ne offriamo pertanto un elenco duplice: cronologico, secondo data di pubblicazione; e alfabetico. Dal momento che Natta ha lasciato tre opere collettanee (*Orationes*, *Volumina* e *Ope-*

ra), contenenti ciascuna più di un suo scritto¹⁵⁷, il primo elenco risulterà più breve del secondo. L'elenco alfabetico recherà inoltre un dettaglio delle edizioni (se ne esiste più di una per la singola opera), una descrizione tipografica del volume, ove ci sia stato possibile consultarne copia, cenni al destinatario – se presente – e al contenuto, e altre eventuali informazioni utili o d'interesse ricavabili dalla prefazione/dedica o dal testo *tout court*. Precisiamo che esso è stato compilato grazie all'ispezione autoptica delle cinquecentine e seicentine nattiene presenti nelle biblioteche dell'area torinese e di quelle digitalizzate da istituti culturali italiani ed europei e rese disponibili online.

Innanzitutto, l'elenco cronologico, con l'ulteriore precisazione che il titolo dei *Consilia*, che presenta variazioni formali a seconda dell'edizione, è stato da noi uniformato in *Consiliorum sive Responsorum*:

Data	Titolo	Editore	Luogo di edizione
1538	Repetitio l. hac consultissima §. ex imperfecto. cum auc. Quod sine. et auc. Hoc inter liberos. C. de testamentis ¹⁵⁸	In officina Aurelii Pincii	Venezia
1552	Orationes	Apud Franciscum Moschenium	Pavia
1553	De pulchro libri sex	Apud Franciscum Moschenium	Pavia
1555	De pulchro et obiter de uniuersa mun- di fabrica, deque hominis aliarumquede rerum, rationabili structura. Libri sex	Apud Franciscum de Portonarijs	Venezia
1556	Pro novo triumviratu Rotae nae oratio	Mantua-Ex typographia Moscheniana	Milano
1557	De oratione ad Deum dialogus, qui Marinus inscribitur	Apud Franciscum De Portonarijs	Venezia
1557	Dialogo della oratione a Dio	Appresso Francesco da Trino	Venezia
1557	In Divi Hieronymi Stridonensis natale oratio	Apud Venturinum Ruffinellum	Mantova

¹⁵⁷ Rispettivamente, otto orazioni nel volume di *Orationes*, otto scritti nei *Volumina* e nove raccolti all'interno degli *Opera*.

¹⁵⁸ Così nel titolo a stampa. Si tratta in effetti di tre *repetitiones* differenti, una sulla legge *hac consultissima § ex imperfecto* del *Codex* (*Cod.* VI, 23, 21, 3) e di due *Authenticae* sulla stessa materia *De testamentis*, la *Quod sine* e la *Hoc inter liberos*, inserite nelle edizioni del *Codice* giustiniano subito dopo la legge *ex imperfecto*.

1558	De Dei locutione oratio	In Academia Veneta	Venezia
1558	Consiliorum sive Responsorum tomus primus	Ad Salamandrae apud Sennetonios fratres	Lione
1559	Consiliorum sive Responsorum tomus secundus	Ad Salamandrae apud Claudium Sennetonium	Lione
1559	De Deo libri XV	Apud Paulum Manutium	Venezia
1559	Post absolutionem gesti magistratus oratio	s.e. 159	s.l.
1560	De Deo libri XV	Apud Paulum Manutium	Venezia
1560	Orationes	s.e. 160	Venezia
1561	In festo Assumptionis sacratissimae Dei genitricis Mariæ oratio	Apud Andream Arrivabenum	Venezia
1561	De humilitate liber	Apud Andream Arrivabenum	Venezia
1562	Volumina	Aldus [Paolo Manuzio]	Venezia
1564	Opera	Aldus [Paolo Manuzio]	Venezia
1566	Consiliorum sive Responsorum tomus primus	Ad Salamandrae, in vico Mercatorio [fratelli Senneton]	Lione
1566	Consiliorum sive Responsorum tomus secundus	Ad Salamandrae, in vico Mercatorio [fratelli Senneton]	Lione
1567	Consiliorum sive Responsorum tomus tertius	Ex officina Torrentiniana	Mondovì
1569	Consiliorum sive Responsorum tomus tertius	Apud Hieronymum Scotum	Venezia
1570	Consiliorum sive Responsorum tomus primus	Apud Hieronymum Scotum	Venezia
1570	Consiliorum sive Responsorum tomus secundus	Apud Hieronymum Scotum	Venezia
1570	De Passione Domini libri septem	s.e. [Leonardo Torrentino] 161	Mondovì
1572	Consiliorum sive Responsorum tomus quartus	Ex officina Ioannis Baptistae Somaschi	Venezia
1573	Consiliorum sive Responsorum tomus tertius	Apud haeredem Hieronymi Scoti	Venezia
1573	Consiliorum sive Responsorum tomus quartus	Ex officina Francisci Dulcis et Martini Cravoti	Torino
1574	Consiliorum sive Responsorum tomus	Ex officina Ioannis Baptistae	Venezia

159 Manca del tutto il frontespizio, vanificando ogni tentativo di attribuzione a un editore o a un luogo. La data del 1559 si ricava solo perché esplicitata nella riedizione dell'opera, all'interno dei *Volumina* nattiani del 1562.

160 In mancanza di un esplicito rimando all'editore, si avanza qui come ipotesi, sulla base della marca (una pianta d'alloro con il cartiglio "*semper virens*"), che esso fosse uno tra i tipografi veneziani Plinio Pietrasanta e Sigismondo Bordogna (che spesso collaboravano, cosa che forse è accaduta anche con l'opera di Natta), e Lodovico degli Avanzi.

161 Sulle ragioni per l'attribuzione dell'edizione allo stampatore monregalese Torrentino, cfr. *infra*.

	primus	Somaschi		
1574	Consiliorum sive Responsorum tomus secundus	Ex officina Ioannis Baptistae Somaschi	Venezia	
1574	Consiliorum sive Responsorum tomus tertius	Ex officina Ioannis Baptistae Somaschi	Venezia	
1575	Consiliorum sive Responsorum tomus quartus	Ex officina Ioannis Baptistae Somaschi	Venezia	
1576	Consiliorum sive Responsorum tomus quartus	Ex typis Seth Vioti	Parma	
1584	Consiliorum sive Responsorum tomus primus	Ad Signum Concordiae	Venezia	
1584	Consiliorum sive Responsorum tomus secundus	Ad Signum Concordiae	Venezia	
1584	Consiliorum sive Responsorum tomus tertius	Ad Signum Concordiae	Venezia	
1586	Consiliorum sive Responsorum tomus quartus	Ad Signum Concordiae	Venezia	
1588	Consiliorum sive Responsorum tomus primus	Impensis Sigismundi bendii	Feyera-Francoforte	
1588	Consiliorum sive Responsorum tomus secundus	Impensis Sigismundi bendii	Feyera-Francoforte	
1588	Consiliorum sive Responsorum tomus tertius	Impensis Sigismundi bendii	Feyera-Francoforte	
1588	Consiliorum sive Responsorum tomus quartus	Impensis Sigismundi bendii	Feyera-Francoforte	
1603	De principum doctrina libri novem	Ex officina Zachario-Paltheniana	Francoforte	
1608	De principum doctrina libri novem ¹⁶²	E collegio Musarum Paltheniano	Francoforte	
1608	Repetitiones iuris civilis ¹⁶³	Sub signo Aquilae renovantis	Venezia	

Questa lista va poi integrata con quella relativa alle edizioni *Consilia* del giurista imolese Alessandro Tartagni, al quale Marco Antonio Natta dedicò lungo tempo e studio: Tartagni lasciò infatti ben sette libri di responsi, tutti chiosati da Natta. Le aggiunte nattiane hanno talora l'aspetto di *scholia*, con un aggiornamento bibliografico e l'inserimento di rimandi ad autorità non menzionate da Tartagni, talora constano di un ragionamento più ampio,

¹⁶² Nel frontespizio, il titolo risulta leggermente mutato (*De Principum, Comitum &c. institutione ac doctrina*), salvo ricomparire nella forma *De principum doctrina libri novem* in apertura del testo.

¹⁶³ Raccolta in 8 volumi, più uno di indici, che nel tomo VIII riproduce le tre *Repetitiones* di Natta pubblicate nel 1538.

generalmente frasi di qualche riga, a commento del testo del giurista imolese. Trattandosi appunto di un commento, e non di materiale interamente genuino di Natta, abbiamo scelto di non occuparcene nel presente lavoro. Ci limiteremo dunque a dire che le *additiones* furono pubblicate postume. A chiarirne l'origine è la prefazione dell'editore veneziano Damiano Zenaro al testo dei *Consilia* di Tartagni del 1578: “Si sono poi aggiunti alcuni scolii o aggiunte (*scolia seu additamenta*) del patrizio astense Marco Antonio Natta, che ricopre la magistratura di primario Senatore in Monferrato¹⁶⁴, giureconsulto a suo tempo famosissimo, come attestano i suoi responsi sulla materia giuridica che circolano pubblicamente. Di questi scolii dobbiamo ringraziare immensamente Giovanni Francesco Cazolla il quale, dopo aver ricevuto dal predetto Marco Antonio di felice memoria, a titolo di legato e con la sua benedizione, i consigli di Alessandro con le postille da lui [*scil.* Natta] aggiunte ad essi con sommo lavoro, riflessione, fatica e studio, decise di non tenerle per sé e di serrarli (come si usa dire) in un'angusta gabbia, ma di comunicarli” al lettore. Forse Natta si riproponeva di raccogliere quelle postille in un'opera nuova – come avrebbe fatto qualche anno dopo, nel 1586 e proprio chiudendo i *Consilia* di Alessandro Tartagni, il giurista pavese Marco Antonio Rovescala -, ma non poté terminare il tutto per il sopraggiungere della morte.

Le edizioni dei consigli di Tartagni postillate da Natta, delle quali forniamo qui – come fatto in precedenza per l'analoga opera nattiana – un titolo normalizzato, sono dunque le seguenti:

Data	Titolo	Editore	Luogo di edizione
1570	Consiliorum Alexandri Tartagni... tomi primus-septimus	Apud Nicolaum quam et socios	Bevila-Venezia
1575	Consiliorum Alexandri Tartagni... tomi primus-septimus	Sumptibus Feyerabendii	SigismundiFrancoforte
1578	Consiliorum Alexandri Tartagni... tomi primus-septimus	Ex officina Damiani Zenari	Venezia
1583-84	Consiliorum Alexandri Tartagni... tomi primus-septimus	Ex officina Damiani Zenari	Venezia
1585	Consiliorum Alexandri Tartagni...	s.e.165	Lione

¹⁶⁴ Non si tratta di fraintendimento dell'autore circa la persistenza in vita di Natta – come provano le righe seguenti -, ma solo di un *lapsus linguae*.

¹⁶⁵ La marca, con un leone rampante su sfondo di api e il cartiglio “*de forti dulcedo*” rimanda all'attività

	tomi primus-septimus	
1590	Consiliorum Alexandri Tartagni... tomi primus-septimus	Apud Felicem Valgrisium Venezia
1597	Consiliorum Alexandri Tartagni... tomi primus-septimus	Ex officina Iacobi Antonii Venezia Somaschi
1610	Consiliorum Alexandri Tartagni... tomi primus-septimus	Sumptibus Lazari Zetzneri Venezia
1610	Consiliorum Alexandri Tartagni... tomi primus-septimus	Apud Haeredes Alexandri Francoforte Paganini

Dall'esame dell'elenco di opere originali del giurista astigiano, composto da 45 titoli in totale, emergono alcune considerazioni. Intanto, finché fu in vita (ossia, fino al 1568), Natta diede alle stampe un numero considerevolmente superiore di opere di carattere umanistico rispetto a quelle giuridiche: sedici contro sei. Di tale dato occorrerà tenere conto quando dovremo stabilire se nel giurista astigiano prevalgano gli interessi tecnici e professionali oppure quelli letterari, o se non vi sia piuttosto una coesistenza dei due, su un livello di parità. In secondo luogo, si noterà che dopo la morte dell'autore la tendenza si inverte (ventuno contro tre)¹⁶⁶, cosa che consoliderà la fama di Natta come giurista – ma non tanto da obliterare totalmente il ricordo delle sue opere umanistiche: alcune di esse, infatti, furono ricordate, fra gli autori di bibliografie dei secoli seguenti di cui dicevamo sopra, anche da un autore interessato piuttosto al mondo del diritto come Guido Panciroli. Un terza considerazione riguarda la localizzazione delle edizioni nattiane. Per la maggior parte, esse sono concentrate in città italiane. L'estero è rappresentato solo con Lione e Francoforte. Da ciò non si deve tuttavia dedurre che gli scritti di Natta non circolassero anche oltralpe. Gli editori veneziani (con i Manuzio in testa), ai quali si deve la curatela del maggior numero di scritti nattiani, avevano infatti un fiorente mercato anche fuori Italia. D'altra parte, di una diffusione dei testi di Natta, almeno in ambito giuridico,

della *Compagnie des libraires* di Lione, nata nel primo quarto del XVI secolo come associazione fra più tipografi della città francese. Cfr. Jeanne-Marie Dureau, *Recherches sur les grandes compagnies de libraires lyonnais au XVIe siècle*, in *Nouvelles études lyonnaises*, Ginevra, Droz, 1969, p. 3-63.

¹⁶⁶ La ristampa frequente di testi giuridici, anche nel breve volgere di qualche anno, non era cosa insolita nel mercato librario cinquecentesco. Cfr. Luca Bellingeri, *Editoria e mercato: la produzione giuridica*, in *Il libro italiano del Cinquecento: produzione e commercio*, Biblioteca Nazionale Centrale, Roma, 20 ottobre – 16 dicembre 1989, catalogo della Mostra, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1989, pp. 157-173 (specie pp. 165-166).

ancora nel XVII secolo abbiamo prova nei rimandi che ad essi fecero autori come Pierre Grégoire e Johannes Althusius. Un quarta osservazione concerne la fortuna del *De principum doctrina*. Dopo l'edizione veneziana del 1562, all'interno dei *Volumina*, essa assurse a maggior notorietà nel nuovo secolo, con ben due pubblicazioni in Germania a breve distanza (1603 e 1608)¹⁶⁷. A destare l'interesse dei lettori per il *De principum doctrina*, tanto da giustificare le riedizioni dell'opera, doveva essere il suo contenuto, che si colloca nella lunga schiera degli *specula principis* che percorre tutta la storia dell'Occidente dall'antichità classica fino alla prima modernità¹⁶⁸. Questa fu inoltre la sola opera non giuridica di Natta a godere di una riedizione dopo la morte dell'autore.

In quinto e ultimo luogo, notiamo come l'autore astigiano, con i propri scritti, abbia progettato e in larga parte portato a compimento un progetto devozionale, figlio di un intendimento ben preciso. Egli compose infatti orazioni celebrative per alcune tra le festività maggiori del calendario liturgico cristiano: l'Assunzione (con l'*In festo Assumptionis sacratissimae Dei genitricis Mariae* del 1561), la Quaresima, la Pasqua e il Natale (con il *De Quadragesimali ieiunio*, l'*In festum Paschatis diem* e l'*In Domini Natale*, tutte e tre le orazioni racchiuse nel volume di *Opera* del 1564), e infine la morte e resurrezione di Gesù con il *De Passione Domini* (edito postumo nel 1570). A conferma dell'interesse destato nel giurista astigiano dalle festività cristiane, e dal loro rilievo sul piano della fede, stanno poi le poesie che egli compose in gioventù: nella raccolta degli *Opera* del 1564 troviamo infatti, con una coincidenza tutt'altro che singolare rispetto alle orazioni e ai

¹⁶⁷ Entrambe le edizioni si devono al tipografo di Francoforte Zacharias Palthenius.. Nell'edizione del 1603 il testo del *De principum doctrina* di Natta è seguito da una serie di brevi operette volte dal greco in latino: la traduzione di Erasmo da Rotterdam degli opuscoli di Plutarco *De principum doctrina* (pp. 329-340) e *Cum principibus maxime Philosophum disputare debet* (pp. 341-352), quella del *Sermo ad Regem Syriae, quod Principi aut Regi philosophandum sit* di Musonio di Tiro (a cura di Stefano Negri, pp. 353-360), e infine il *Croesus, Xerxes, Gyges, sive de bono Principe commentatio* dell'imperatore bizantino Manuele Paleologo (tradotto da Johann Lewenkaw, pp. 360-384). Il volume del 1608, invece, ha come scritto portante il *De regni, regis, ac principum institutione* del filosofo spagnolo Sebastian Fox Morcillo (1527-1559 ca.). Ad esso segue il *De principum doctrina* nattiano, quindi gli opuscoli latini sopra elencati, con la medesima numerazione delle pagine, semplicemente rilegandoli *ex novo* con il testo di Morcillo.

¹⁶⁸ Sul tema, cfr. *Specula principum*, a c. di Angela De Benedictis, Francoforte, 1999; *Fürstenspiegel der frühen Neuzeit*, a c. di Hans-Otto Mühleisen, Theo Stammen e Michael Philipp, Francoforte, Insel, 1997; Diego Quagliani, *Il modello del principe cristiano: gli "specula principum" fra Medio Evo e prima Eta Moderna*, in *Modelli nella storia del pensiero politico*, a cura di Vittor Ivo Comparato, Firenze, 1987, pp. 103-122.

trattati devozionali appena menzionati, un *In Natale Domini*, un *In Passionem eiusdem* e un *In Resurrectionem*. Non solo: nell'insieme della produzione poetica nattiana, tali componimenti occupano per lunghezza tre dei primi quattro posti (vi si intromette solo il carme *Hilario* che, del resto, dalla commemorazione per il defunto che dà il nome al testo passa rapidamente a un'esortazione ad abbandonare i beni terreni per rendersi degni della ricompensa celeste resa raggiungibile all'uomo dal sacrificio di Cristo). Peraltro, Natta manifesta in più passi delle sue opere di avere in mente un preciso piano per le proprie pubblicazioni. Nell'*In divi Hieronymi Stridonensis natale* del 1557, ad esempio, ammette di avere in cantiere, una volta uscito dalla carica di giudice di Rota a Mantova, l'edizione di diversi testi umanistici, che al momento sta “tenendo per sé”¹⁶⁹. Il progetto editoriale nattiano prende le mosse e sceglie il proprio modello nell'erudito e poligrafo latino Marco Terenzio Varrone, e in particolare le sue *Antiquitates rerum humanarum et divinarum*. Come per Varrone, così Natta vuole che “dei mie scritti alcuni siano su argomenti umani, altri su argomenti divini”¹⁷⁰. Le fasi del progetto saranno in effetti portate a compimento dopo la decadenza dalla carica nel 1559, e richiederanno a Natta un lavoro di revisione. I contorni di tale progetto sono delineati dal giurista astigiano nel *De libris suis quibusdam*, breve testo premesso all'edizione dei *Volumina* (1562)¹⁷¹: le materie “umane” saranno trattate nella miscellanea di scritti racchiusi appunto nei *Volumina*, mentre quelle sacre negli *Opera* del 1564 (entrambi i volumi pubblicati dall'amico Paolo Manuzio). Un secondo progetto ideato e portato a compimento da Natta concerne poi l'eloquenza e il potere della parola. Egli meditò infatti di trattare prima della comunicazione dell'uomo con Dio, con il trattato sulla preghiera *De oratione ad Deum* (1557); poi, l'anno seguente, diede alle stampe il *De Dei locutione*, che si occupa dell'eloquenza di Dio, e di come Egli parli all'uomo. A chiudere la materia, non restava che trattare della comunicazione fra uomo e uomo, compito al quale Natta assolse nel *De Christianorum eloquentia* (edito, in-

¹⁶⁹ P. 5. Una sorta di ricerca della simmetria nei propri scritti non tecnici, non giuridici, Natta la dimostra anche nella volontà, espressa a p. 44 dell'*In divi Hieronymi Stridonensis natale*, di celebrare, “se le forze me lo consentiranno e ci sarà il tempo”, l'altro grande padre della Chiesa, Agostino, da Natta stimato e utilizzato nei propri scritti quanto Girolamo.

¹⁷⁰ P. 6.

¹⁷¹ P. 2r, dove Natta specifica anche quale sia il pubblico che si aspetta possa leggere le sue opere: “gli uomini dediti ai *literarum studia*”.

sieme ad altri scritti, nei *Volumina* del 1562)¹⁷².

In conclusione, rileviamo come alcune fonti tardive accennino ad altri scritti di Marco Antonio Natta. Niccola Gabiani, infatti, ricorda una sua “cospicua corrispondenza con gli uomini più chiari, come i principi Gonzaga, Paolo Manuzio, Giulio III, Pio V, etc.”(inedita)¹⁷³, mentre Tommaso Vallauri¹⁷⁴ parla di “undici componimenti in esametri sopra argomenti diversi”, di altri sette “parte in versi eroici e parte in versi elegiaci” e infine di sei “epitaffi per Margherita Paleologa” (morta nel 1566), questi ultimi conservati in un volume manoscritto di epistole latine di Natta conservate a Mantova. Fra i componimenti segnalati dal Vallauri è probabile – in mancanza di indicazioni più precise da parte dell'autore – che almeno alcuni abbiano poi trovato spazio nel volume di *Opera* che il giurista astigiano diede alle stampe a Venezia nel 1564.

Veniamo ora a descrivere i singoli scritti nattiani, stavolta ordinati alfabeticamente:

Consilia sive responsa, quattro libri

Il titolo che forniamo qui è normalizzato. Infatti l'opera, che vide la luce per la prima volta in Francia (Lione), e non in Italia, nel 1558 mostra alcune varianti nella grafia, di cui daremo conto qui sotto. Riteniamo non sia casuale che la pubblicazione dei *Consilia* avvenne appena Natta fu uscito dalla carica di uditore di Rota a Mantova. È anzi probabile che egli vi stesse lavorando già durante l'anno trascorso in quella posizione. Forse, Natta volle raccogliere la sua produzione come *summa* di parecchi anni di attività consulente, a lasciare una testimonianza scritta. Non è da escludere – anche se è impossibile provarlo – che vi sia stata qualche sollecitazione alla pubblicazione da parte di ambienti vicini alla corte gonzaghesca, come a voler legare il primo anno di attività della neonata Rota mantovana alla pubblicazione di un testo di giurisprudenza consiliare. Se ciò fosse vero, Natta

¹⁷² Il progetto nattiano è descritto compiutamente nel *De Christianorum eloquentia*, p. 82v e, mentre il suo sviluppo è ancora *in fieri*, nel *De Dei locutione*, p. 1v.

¹⁷³ In *Le torri, le case-forti ed i palazzi nobili medievali in Asti*, in *Contributi alla storia di Asti nel Medio Evo*, Tipografia Brignolo, Pinerolo – Asti, 1906, p. 142, nota 1. A p. 141, Gabiani sostiene erroneamente che Natta si addottorò in Genova, dove fu nominato giudice nel 1522. Imprecisa è anche l'affermazione che Guglielmo di Mantova lo mise a capo del tribunale della Rota: i tre giudici di Rota avevano infatti pari poteri.

¹⁷⁴ *Storia della poesia in Piemonte*, Tipografia Chirio e Mina, Torino, 1841, vol. I, pp. 317-318.

sarebbe comunque stato un precursore, un'avanguardia, per il ducato. In generale, nel Cinquecento, in Italia, non era inconsueto già prima che un giurista impiegato nei senati di uno Stato pubblicasse i propri responsi, o l'attività – di cui magari era stato partecipe – giuridica di un senato (raccolte di *Decisiones* di senati erano state pubblicate ad esempio da Matteo D'Afflitto per quello napoletano, e lo saranno da Cacherano per quello sabau-
do).

Il giurista astigiano già nella prefazione all'*editio princeps* dei suoi *Consilia* (1558) lamentava che i *volumina* dei suoi responsi fossero pervenuti, ancor prima che Natta li desse alle stampe e per circostanze fuori dal suo controllo, nelle mani di persone che ne trascrissero alcuni. Un giurista (di cui Natta non fa il nome, rivolgendosi a lui soltanto come *quidam*) addirittura ne pubblicò una serie a suo nome, con solo minime aggiunte. La pratica continuò anche negli anni successivi: Francesco Beccio riferisce infatti che alcuni *consilia* nattiani furono pubblicati sotto altro nome da un giurista, designato come *certus homo*¹⁷⁵. Sempre Beccio poi, nell'epistola al lettore dei suoi *Consilia*, ricorda che il cons. 650 nell'omonima opera nattiana è in realtà suo, e non di Natta¹⁷⁶, e che vi si trova per l'imperizia del curatore dell'edizione del IV volume dei *Consilia* del collega e amico. Insomma, errori e “furbizie” da parte dei giuristi e degli editori non erano casi eccezionali. Dunque, anche quella di porre fine agli abusi e alle indebite appropriazioni del suo lavoro può essere stata una ragione di peso nella scelta di Natta di raccogliere e pubblicare i

¹⁷⁵ Beccio, cons. 37, n. 29, p. 130. Lì il giurista casalese indica anche quali *consilia* nattiani siano stati usurpati (i nn. 345, 347, 358 e 364, tutti apparsi nel II volume dei *Consilia* di Natta nel 1559), e in quale ordine egli li abbia inseriti nella propria raccolta. Peraltro, anche Beccio fu vittima, insieme ad altri amici giureconsulti, di quel collega disonesto.

¹⁷⁶ Nella raccolta di Beccio, il consiglio è il n. 42. Beccio, nella causa, aveva assunto il patrocinio di Francesca Del Ponte e dei suoi fratelli (figli di Marco Antonio e Margherita Del Ponte), che erano in lite con la madre per questioni patrimoniali. Il testo del *consilium* di Beccio differisce per lunghezza e forma, ma non nella sostanza, da quello edito nel IV volume dei *Consilia* di Marco Antonio Natta. Interessante è però che, nell'epistola dedicatoria al lettore, Beccio ricordi che la causa si discusse nel Senato di Monferrato in presenza dei senatori, Rolando Dalla Valle (“uomo prestantissimo ed eruditissimo”) e dello stesso Natta, informazione confermata nuovamente sia nella prefazione del *consilium* (p. 142: “Poiché questa controversia è stata rimessa a due giureconsulti prestantissimi e celeberrimi della nostra epoca,...”), sia in chiusura dello stesso, in modo più esplicito e con l'indicazione dell'esito del processo e della data (p. 145: “L'eccellentissimo Senato di Monferrato, in cui allora sedevano, fra gli altri senatori, l'illustrissimo Signor Rolando Dalla Valle, ora presidente meritevolissimo, e il fu Signor Marco Antonio Natta, giudicò secondo questa nostra opinione, il 1° marzo dell'anno 1567”). Il nome di Francesca Del Ponte e dei fratelli è un altro dato esterno che si ricava soltanto dalle righe della lettera di Beccio al lettore (nel consiglio 42, infatti, si parla genericamente di “eredi” di Marco Antonio Del Ponte).

propri responsi.

Le diverse edizioni sono sostanzialmente ristampe del medesimo materiale, senza variazioni nel numero o nel testo dei singoli consigli. Per quanto concerne il materiale dei consigli, i temi dominanti sono di argomento civile: enfiteusi, stati debitori, risarcimento di danni, diritto successorio e di famiglia. Una porzione rilevante è costituita dai *consilia* in materia feudale (diritto di successione ai feudi e primogeniture, per lo più). Grande spazio hanno infine i responsi che trattano di immunità fiscali e privilegi pretesi e contesi. Dal momento che fra questi ultimi ha notevole spazio il tema della *potestas* del signore superiore, ne trattiamo più diffusamente nei prossimi capitoli.

Un considerevole numero di consigli è reso da Natta in favore di nobili e famiglie aristocratiche piemontesi: a partire dai congiunti più stretti, come i Natta stessi e gli Asinari¹⁷⁷, fino a includere i Birago¹⁷⁸, i Del Carretto¹⁷⁹, i Roero¹⁸⁰, i Solaro¹⁸¹, gli Scarpampi¹⁸², gli Incisa¹⁸³, i Provana¹⁸⁴, e alcune famiglie astensi¹⁸⁵. Più di cinquanta consigli coinvolgono poi enti religiosi o persone ecclesiastiche. Per quanto concerne le località di origine delle parti in causa, va precisato che esse non vengono sempre indicate nel testo dei *consilia*. Talvolta, poi, conosciamo la località dove si svolge il processo, ma non quello dove sono ubicati i beni contesi. Accade inoltre che uno stesso consiglio si menzionino più località. In generale, comunque, vi è una prevalenza fortissima di località del territorio monferrino, dal Vercellese all'Astigiano e all'Alessandrino. Meno rappresentati, ma non del tutto assenti, sono i domini sabaudi, il cuneese e città dello Stato di Mila-

¹⁷⁷ In loro favore, o almeno in cause che li riguardano, Natta rende ben 23 consigli: nn. 7, 18, 44, 98, 127-130, 159, 204, 246-247, 398-399, 456, 474, 530-536.

¹⁷⁸ Cons. 14-15, 39-40, 95-97, 200.

¹⁷⁹ Cons. 156, 163-165, 283, 294, 429, 463, 614, 628.

¹⁸⁰ Cons. 45, 80, 121, 122, 133, 143, 162, 179, 258, 313, 396, 401.

¹⁸¹ Cons. 46, 146, 267.

¹⁸² Cons. 256, 393, 414, 495-496.

¹⁸³ Cons. 288-289, 350, 396.

¹⁸⁴ Cons. 307 e 349.

¹⁸⁵ I Laiolo (cons. 82 e 193), i Malabaila (cons. 144, 181, 234-238, 378, 437) e i Cacherano (cons. 214 e 296).

no¹⁸⁶. Soltanto nei primi due libri incontriamo consigli resi per soggetti o enti liguri¹⁸⁷, mentre figure originarie del ducato di Mantova vengono occasionalmente difese da Natta nei libri III e IV¹⁸⁸.

Per la loro stessa natura, i *consilia* non sono che una parte degli atti processuali. Dunque, come si hanno problemi a identificare sempre con sicurezza il luogo su cui (o *in* cui) si dibatte e le generalità, comprensive di nome e cognome, dei contendenti, così è arduo stabilire la datazione dei singoli responsi. Su un totale di 688 *consilia* composti da Marco Antonio Natta, infatti, sono circa 70 quelli che si possono datare. L'approssimazione, in buona parte di questi casi, è grande: date *ante quem* o *post quem*, sulla base di indizi interni al testo, come riferimenti a strumenti e atti pubblici, o esterni, come la menzione o l'allusione a un evento storico (nel cons. 160, ad esempio, si legge che il consiglio è reso quando sono trascorsi 170 dalla presa di Asti da parte di Gian Galeazzo Visconti, avvenuta nel 1379), o un personaggio ancora in vita od ormai defunto (come il cons. 647, posteriore al 1563, perché in esso si indica come ormai defunto il cardinale Ercole Gonzaga). In qualche circostanza, vi è un fatto editoriale a suggerire un'ipotesi di datazione. Ad

¹⁸⁶ Un elenco alfabetico comprende quindi (includendo anche le rare "puntate" al di fuori delle aree ricordate e precisando in qualche caso la provincia in cui si trovano oggi): Aquis Terme, Agliano, Alba, Albenga, Alessandria, Alice Castello, Alpignano, Annecy, Antignano, Asti (con Casale, di gran lungo la località più menzionata nei *Consilia* di Natta), Azzano (Asti), Barga (Lucca), Benevello (Cuneo), Biella, Borgo Corte, Borgomasino, Brolio (Mantova), Bra, Brusasco, Burio, Cairo Montenotte, Calliano, Calosso, Camagna (Alessandria), Cantarana, Carmagnola, Cartosio, Casale, Castagnole Lanze, Castellazzo Bormida, Castello Molina (Asti), Castellinaldo (Cuneo), Castelnuovo Bormida, Castelnuovo (Don Bosco, nel chierese), Cavagnolo, Centorio (Vercelli), Cereseto, Cerreto, Cerro Tanaro, Chieri, Chivasso, Ciconio, Cisterna d'Asti, Colcavagno, Coniolo (Alessandria), Conzano, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortemilia, Costigliole d'Asti, Desana, Diano d'Alba, Felizzano, Ferrara, Ferrere (Asti), Firenze, Foglizzo, Fontaneto Po, Frassineto, Frossasco, Fubine, Gabiano, Genova, Gorrino, Guarene, Incisa, Isola d'Asti, Isolabella, La Morra, Landriano (Pavia), Legnano, Magliano, Mantova, Marene, Masino, Masio, Melazzo, Milano, Millesimo, Mombercelli, Moncalvo, Monromeo (Alessandria), Montà d'Alba, Montabone, Montafia, Montaldo (forse Scarampi: i consigli 87 e 293 non specificano), Montegrosso, Montemagno, Mondovì, Montiglio, Murisengo, Niella, Noli (Savona), Oneglia, Pavia, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Pesaro, Piana Crixia (Savona), Pievepelago (Modena), Pocapaglia, Ponderano, Pontestura, Ponzone, Pralormo, Priocca, Racconigi, Refrancore, Revigliasco, Riva (forse di Chieri, cons. 307), Roccavignale (Savona), Rocchetta Tanaro, Sale Langhe, Saluzzo, San Damiano d'Asti, San Giorgio Canavese, San Marzano, Sanfront, Santo Stefano Roero, Savona, Soglio (Asti), Spigno Monferrato, Ticineto Po, Tigliole, Tonco, Torino, Trezzo, Trino Vercellese, Vaglio Serra (Asti), Valenza, Valfenera, Valgorrera, Valperga, Vercelli, Verolengo, Vescovato (Cremona), Vesime, Viarigi (Asti), Vigliano, Villafranca, Villanova.

¹⁸⁷ I Fieschi di Genova (cons. 29), i Doria (cons. 120), più altri resi a Genova e fuori (Noli, Savona, Oneglia, Piana Crixia, 188, 242, 266, 300, 447-448, 450).

¹⁸⁸ Ad esempio, nei cons. 483-484, 527 e 647.

esempio, il cons. 536 è successivo al 1562, perché si cita il *Tractatus de principe* di Egidio Bossi, la cui *editio princeps* data appunto a quell'anno.

Talvolta in un *consilium* si trovano citazioni di poeti. In ciò Natta seguì l'uso di antichi giureconsulti romani, come spiega l'autore stesso nel *De poetis*¹⁸⁹. Oltre alle citazioni poetiche, riflesso del suo giovanile e mai sopito amore per le Muse, sono presenti anche numerosi riferimenti a testi classici. Alcuni giocano un ruolo nell'argomentazione giuridica, come quelli desunti dai filosofi greci, Aristotele in primo luogo; altri – e sono la maggior parte – sono meri abbellimenti dello scarno discorso giuridico svolto nel consiglio, trascelti da Natta per la concisione e la *brevitas* con cui illustrano un concetto, o per intento esornativo e retorico. Una rassegna dei poeti menzionati da Natta nei *Consilia* include Virgilio (17 occorrenze, per lo più dall'*Eneide*), Ovidio (11), Orazio (5), Giovenale (4), Lucano (3), oltre a Plauto (2), Seneca tragico (1) e all'Esopo latino (3, ma sempre dallo stesso passo, la favola 54). Tra i prosatori latini, il più impiegato, anche se non sempre *ad verbum*, è Cicerone (20), seguito a lunga distanza da Sallustio (2, di cui una attribuita erroneamente da Natta a Cicerone), Seneca (1), Valerio Massimo (1), Svetonio (1), Gellio (1). Fra i greci, se si esclude Aristotele, che troneggia con 21 citazioni (tutte derivate e di seconda mano: provengono infatti da altri giuristi, come Baldo o Alberico da Rosate), compaiono solo un paio di passi – ma tradotti in latino – da Demostene, uno di Platone. L'impressione che si ricava dalle citazioni è che quelle di poeti latini siano frutto di letture in originale dei testi da parte di Natta. Per quanto invece concerne i prosatori latini e greci, sembra piuttosto si debba pensare a citazioni di seconda mano, da altri autori seriori che Natta non menziona, oppure da testi del diritto. Questo è vero anche per alcune citazioni ciceroniane, che non trovano riscontro nelle opere superstiti, né nei frammenti dell'arpinate.

In proporzione alle citazioni classiche, i riferimenti scritturali e biblici nei *Consilia* risultano di numero più contenuto: per lo più, epistole paoline, i Salmi, qualche passo evangelico e del Pentateuco. Talvolta, come nel cons. 600, n. 30, il riferimento alla Bibbia arriva a Natta per via indiretta, tramite un passo del *Decretum Gratiani*. Fra i padri della Chiesa

189 P. 111r.

antichi e i teologi medievali, si affacciano di quando in quando rimandi ad Agostino, Origene, Girolamo, San Tommaso, Giovanni Gerson, Pietro di Planude, San Bernardo, Riccardo Malombra (con una prevalenza netta di Agostino e dell'aquinate). Anche in questo caso, la citazione è attinta da Natta da altre fonti, per lo più canonistiche.

Di seguito, forniamo un elenco delle edizioni dei consigli di Natta. Dove ci è stato possibile, per avere esaminato concretamente una copia di quella specifica edizione, presentiamo anche una breve descrizione delle caratteristiche fisiche del testo e dei contenuti. Per gli altri casi, abbiamo attinto le informazioni da cataloghi e risorse bibliografiche online.

Consilia sive Responsa liber primus

1558 Prima edizione: *Consilia sive responsa clarissimi, et celeberrimi iurisconsulti D. Marci Antonii Nattae Astensis, Quotidianas materias complectentia, et in foro versantibus quam utilissima. Nunc primum in lucem cum suis summariis, locupletissimoque et fidei Indice emissa*, Lugduni, Ad Salamandrae Apud Sennetonios Fratres, 1558. Cum privilegio Regis. La pagina seguente contiene l'*Extrait du Privilege* (nel quale si legge che Natta ottenne tramite regie patenti¹⁹⁰ del 26 giugno 1556 di far stampare il libro presso l'editore che più desiderasse – con un'esclusiva di durata decennale –, e che la stampa fu completata dai fratelli Jean e Claude Senneton il 18 aprile 1558) e un epigramma latino in distici elegiaci di 12 versi, opera di Francesco Beccio. Seguono: la prefazione, di due carte non numerate; l'*Index singularium rerum*, di 52 carte non numerate; due pagine bianche; e il testo, con pagine a numerazione continua, alle pp. 1-606. Il volume consta, come tutte le edizioni seguenti, dei consigli nn. 1-233.

1566 Seconda edizione: *Consilia siue responsa clarissimi, et celeberrimi iurisconsulti D.M. Antonii Nattae Astensis, quotidianas materias complectentia, & in foro versantibus quam vtilissima, nunc denuo in lucem cum suis summariis, locupletissimoque & fidei indice emissa, & plurimis in locis fidelissime recognita*, Lugduni, ad Salamandrae, in vico Mercatorio, 1566.

¹⁹⁰ Il re di Francia era allora Enrico II.

1570 Terza edizione: *Consiliorum sive Responsorum Clarissimi, et Celeberrimi Iurisconsulti, D. M. Antonii Nattae Astensis, Quotidianas materias complectentium, in causarum foro versantibus advocatis quam utilissimorum. TOMUS PRIMUS. Nunc denuo cum suis summariis, locupletissimoque et fidelissimo, Indice in lucem editus, plurimisque locis fidelissime recognitus egregieque auctus*, Venetiis, Apud Hieronymum Scotum, MDLXX. Seguono: una carta bianca; *Index singularium rerum*, di 30 pagine non numerate; testo, con pagine a numerazione continua, alle pp. 1-375; una carta non numerata contenente la *series chrutarum* [sic!] e un secondo *colophon*: “Venetiis, apud Hieronymum Scotum, MDLXX”.

1574 Quarta edizione: *Consiliorum siue responsorum clariss. & celeberrimi iuriscon. D.M. Antonii Nattae Astensis, quotidianas materias complectentium, in causarum foro versantibus aduocatis quam vtilissimorum...*, Venetiis, ex officina Ioannis Baptistae Somaschi, 1574.

1584 Quinta edizione: *Consiliorum sive Responsorum Clariss. et Celeberrimi Iuriscon. D. Marci Ant. Nattae Astensis. Quotidianas materias complectentium, in causarum foro versantibus advocatis quam utilissimorum. TOMUS PRIMUS. Nunc denuo cum suis Summariis, locupletissimoque et fidelissimo, Indice in lucem editus, plurimisque locis fidelissime recognitus egregieque auctus*, Venetiis, Ad Signum Concordiae, MDLXXXIII. Seguono: una carta bianca; *Index singularium rerum*, di 30 pagine non numerate; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-176r. In coda al testo, a p. 176r, si legge un secondo *colophon*: “Venetiis Excudebat Gratosus Perchacinus. M.D.LXXXIII.”.

1588 Sesta edizione: *Consiliorum sive Responsorum D. Marci Ant. Nattae, Patricii Astensis, Clariss. et celeberrimi Iuriscon. Tomi quatuor. Opus optimas quasque et quam maxime quotidianas materias complectens: Ideoque tam in scholis quam in foro versantibus, cum peritis tum studiosis Iuris eiusque praxis apprime necessarium. Habent autem singuli tomi suum titulum, sua summaria, suos indices locupletissimos et longe fidelissimos. Tomus Primus*, Francof. ad Moenum, impensis Sigism. Feyerab., M.D.LXXXVIII. Seguono: dedica (datata “Francoforte sul Meno, alle calende che aprono l'anno 1588”) di

quattro carte non numerate a Johann Konrad Kottwitz, decano della cattedrale di Würzburg e canonico di Bamberg, da parte dell'editore Sigmund Feyerabend; due carte bianche; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-194r; una carta bianca; *Index singularium rerum*, di 36 carte non numerate.

Consilia sive Responsa liber secundus

1559 Prima edizione: *Consiliorum, ac Responsorum D. Marci Antonii Nattae Astensis Iurisconsulti admodum perspicui, ac excellentissimi TOMUS SECUNDUS: in quo series numerorum prioris tomi continenter observatur, cum magna et Summariorum et Indicis copiosissimi accessione. Quae omnia nunc primum, ac recens in totius posteritatis gratiam in lucem prodeunt*, Lugduni, Ad Salamandrae, apud Sennetonium. MDLIX. Cum privilegio regis. Seguono: una carta non numerata con l'*Extrait du Privilege* relativo al volume II, con l'esclusiva ai Senneton (questa volta per 12 anni) e la data delle regie patenti al riguardo (27 ottobre 1558); *Index singularium rerum*, di 64 pagine non numerate; due carte bianche; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-330r. In coda al testo, a p. 330r, si leggono il *registum* delle carte e un secondo *colophon*: “Excudebat Hector Penet Impensis honesti viri Claudii Sennetonii”. Il volume consta, come tutte le edizioni seguenti, dei consigli nn. 234-477.

1566 Seconda edizione: *Consiliorum ac responsorum D.M. Antonii Nattae Astensis iurisconsulti admodum perspicui, ac excellentissimi tomus secundus: in quo series numerorum prioris tomi continenter obseruatur, cum magna & summariorum & indicis copiosissimi accessione. Quae omnia nunc denuo, maxima cum diligentia castigata, & plurimis in locis repurgata, in totius posteritatis gratiam in lucem prodeunt*, Lugduni, ad Salamandrae, in vico Mercatorio, 1566.

1570 Terza edizione: *Consiliorum sive Responsorum D. Marci Antonii Nattae Astensis Iurisconsulti admodum perspicui, ac excellentissimi TOMUS SECUNDUS, in quo series numerorum prioris Tomi continenter observatur, cum magna & Summariorum & Indicis copiosissimi accessione. Quae omnia nunc denuo, maxima cum diligentia castigata, et plurimis in locis repurgata, in totius posteritatis gratiam in lucem prodeunt*, Venetiis, Apud

Hieronimum Scotum, MDLXX. Seguono: una carta bianca; *Index singularium rerum*, di 37 pagine non numerate; una carta bianca; testo, con pagine a numerazione continua, alle pp. 1-387; a p. 387 si trovano un avviso dell'editore al lettore circa la numerazione delle carte, la *series chartarum* e un secondo *colophon*: “Venetiis, apud Hieronimum Scotum, MDLXX”.

1574 Quarta edizione: *Consiliorum siue responsorum clariss. & celeberrimi iuriskon. D.M. Antonii Nattae Astensis, quotidianas materias complectentium, in causarum foro versantibus aduocatis quam vtilissimorum...*, Venetiis, ex officina Ioannis Baptistae Somaschi, 1574.

1584 Quinta edizione: *Consiliorum sive Responsorum Clariss. et Celeberrimi Iuriskon. D. Marci Ant. Nattae Astensis. Quotidianas materias complectentium, in causarum foro versantibus advocatis quam utilissimorum. TOMUS SECUNDUS. Nunc denuo cum suis Summariis, locupletissimoque et fidelissimo, Indice in lucem editus, plurimisque locis fidelissime recognitus egregieque auctus*, Venetiis, Ad Signum Concordiae, MDLXXXIII. Seguono: una carta bianca; *Index singularium rerum*, di 37 pagine non numerate; una carta bianca; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-185v. In coda al testo, a p. 185v, si trovano il *Registrum* delle carte e un secondo *colophon*: “Venetiis, MDLXXXIII. Apud Io. Antonium Bertanum”.

1588 Sesta edizione: *Consiliorum sive Responsorum Clariss. et celeberrimi Iurisconsulti D. Marci Antonii Nattae Astensis, quotidianas materias complectentium, in causarum foro versantibus advocatis quam utilissimorum, Tomus Secundus. Nunc denuo cum suis summariis, locupletissimoque et fidelissimo indice in lucem editus, plurimisque locis fidelissime recognitus, egregieque auctus*. Francofurti ad Moenum, impens. Sigis. Feyrabend. M.D.LXXXVIII. Seguono: una carta bianca; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-173v; *Index singularium rerum*, di 44 carte non numerate; un pagina non numerata contenente il *colophon*: “Impressum Francofurti ad Moenum, per Petrum Fabricium, Impensis Sigismundi Feyrabendij. Anno M.D.LXXXVIII.”.

Consilia sive Responsa liber tertius

1566-67 Prima edizione: *Consiliorum seu Responsorum D. Marci Antonii Nattae Astensis Iurisconsulti Clarissimi ac longe praestantissimi Tomus Tertius, nunc primum in lucem editus. Accessit verborum et sententiarum magis memorabilium Index copiosissimus. Cum privilegio*, in Monte Regali, ex Officina Torrentiniana, MDLXVII. Prefazione di 5 carte non numerate; componimento in distici latini (21 versi) di *Ioannes Petrus Ferrerius Astensis legum candidatus*; *Index rerum memorabilium*, di 34 carte non numerate; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-333v; *colophon* che recita: “Tertium hunc Responsorum Clarissimi D. Marci Antonii Nattae Tomum ex impressione diligenti cura fideque repraesentavit Leonardus Torrentinus Kalend. Iuniis MDLXVI” (di qui la discrepanza con la data del frontespizio, 1567). Il volume consta, come tutte le edizioni seguenti, dei consigli 478-642.

1569 Seconda edizione: *Consiliorum seu responsorum D. Marci Antonij Nattae ... tomus tertius. Nunc denuo in lucem aeditus. Accessit verborum et sententiarum magis memorabilium index copiosissimus*, Venetijs, apud Hieronymum Scotum, 1569.

1573 Terza edizione: *Consiliorum seu responsorum D. Marci Antonii Nattae Astensis, iurisconsulti clarissimi, ac longe praestantissimi, Tomus Tertius. Nunc denuo in lucem aeditus [sic!]. Accessit verborum et sententiarum magis memorabilium Index copiosissimus*. Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scoti, MDLXXIII. Seguono: una carta bianca; *Index rerum memorabilium*, di 38 pagine non numerate; testo, con pagine a numerazione continua, alle pp. 1-391; a p. 391 il *Registrum Chartarum* e il *colophon*: “Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scoti, MDLXXIII”.

1574 Quarta edizione: *Consiliorum siue responsorum Clariss. et Celeberrimi Iuriscon. D.M. Antonii Nattae Astensis. Quotidianas materias complectentium, in causarum foro versantibus advocatis quam utilissimorum. Tomus tertius. Nunc denuo cum suis summaris, locupletissimoque et fidelissimo indice in lucem editus, plurimisque locis fidelissime recognitus, egregieque auctus*. Venetiis, Ex Officina Ioannis Baptistae Somaschi, MDLXXIII. Seguono: una carta bianca; *Index rerum memorabilium*, di 38 carte non numerate; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-193v; una pagina non numerata

contenente il *Regestum* delle carte e il *colophon*: “Venetiis, Ex Officina, Ioannis Baptistae Somaschi, MDLXXIII”.

1584 Quinta edizione: *Consiliorum sive Responsorum Clariss. et Celeberrimi Iuriskon. D. Marci Ant. Nattae Astensis. Quotidianas materias complectentium, in causarum foro versantibus advocatis quam utilissimorum. TOMUS TERTIUS. Nunc denuo cum suis Summariis, locupletissimoque et fidelissimo, Indice in lucem editus, plurimisque locis fidelissime recognitus egregieque auctus*, Venetiis, Ad Signum Concordiae, MDLXXXIII. Seguono: una carta bianca; *Index singularium rerum*, di 38 pagine non numerate; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-193v; una pagina non numerata contenente il *Registrum* delle carte e un secondo *colophon*: “Venetiis, Apud Hieronymum Polum. MDLXXIII.”.

1588 Sesta edizione: *Consiliorum sive Responsorum Clariss. et celeberrimi Iurisconsulti D. Marci Antonii Nattae Astensis, quotidianas materias complectentium, in causarum foro versantibus advocatis quam utilissimorum, Tomus Tertius. Nunc denuo cum suis summariis, locupletissimoque et fidelissimo indice in lucem editus, plurimisque locis fidelissime recognitus, egregieque auctus*. Francofurti ad Moenum, impens. Sigis. Feyera-bend. M.D.LXXXVIII. Seguono: una carta bianca; testo, con pagine a numerazione continua, alle pp. 3-386; un secondo *colophon*: “Francofurti ad Moenum excudebat Ioannes Spies, impensis Sigismundi Feirabendii, anno M.D.LXXXVIII; una carta bianca; *Index rerum memorabilium*, di 50 carte non numerate; un terzo *colophon*, identico al secondo.

Consilia sive Responsa liber quartus

1572 Prima edizione: *Consiliorum seu Responsorum, d. Marci Antonii Nattae Astensis iurisconsulti clarissimi ac longe praestantissimi, tomus quartus. Nunc primum in lucem aeditus. Cum summariis & indice verborum & sententiarum...*, Venetiis, ex officina Ioan. Bapt. Somaschi, 1572.

Il volume consta, come tutte le edizioni seguenti, dei consigli nn. 643-688.

1573 Seconda edizione: *Consiliorum seu Responsorum, D. Marci Antonii Nattae Astensis*

*iurisconsulti clarissimi, ac longe praestantissimi, Tomus quartus, nunc denuo in lucem aeditus, Cum summariis et Indice Verborum et Sententiarum memorabilium copiosissimo, Taurini, Ex Officina Francisci Dulcis et Martini Cravoti, 1573. Seguono: una carta bianca; una pagina non numerata con la dedica, datata “Casale, Calende di Aprile 1572”, a Lelio Montalieri, giureconsulto e senatore di Mantova e di Monferrato, da parte di Giovanni Francesco Cazolla; una pagina contenente l'avvertenza dei tipografi ai lettori (in cui spiegano di avere ripubblicato il volume IV perché numerosi lettori si lamentavano dei frequenti errori e refusi nell'edizione precedente) e un epigramma latino in distici elegiaci di 26 versi, realizzato dal giureconsulto Bernardo Trotto; *Index rerum memorabilium*, di 19 carte non numerate; una carta bianca; testo con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-74r. In coda al testo, a p. 74r, si legge un secondo *colophon*: “Taurini Apud Franciscum Dulcem, et Martinum Cravotum socios. 1573”.*

1575 Terza edizione: *Consiliorum seu Responsorum, D. Marci Antonii Nattae Astensis iurisconsulti clarissimi, ac longe praestantissimi, tomus quartus. Nunc denuo in lucem aeditus. Cum summariis & indice verborum & sententiarum magis memorabilium locupletissimo, ac plenissimo. Venetiis, ex officina Ioan. Bapt. Somaschi, 1575.*

1576 Quarta edizione: *Consiliorum seu responsorum D. Marci Antonii Nattae astensis iurisconsulti clarissimi, ac longe praestantissimi, tomus quartus nunc denuo in lucem editus. Cum summariis et indice verborum et sententiarum magis memorabilium locupletissimo, ac plenissimo. Cum privilegiis. Cum licentia superiorum. Parmae, ex typis Seth Vioti, MDLXXVI. Seguono: due carte non numerate contenenti una lettera di Giovanni Francesco Cazolla al lettore; *Index rerum memorabilium*, di 8 carte non numerate; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-50v; *Registrum chartarum* e il *colophon*: “Parmae, apud Seth Viotum, 1576”.*

1586 Quinta edizione: *Consiliorum sive Responsorum Clariss. et Celeberrimi Iuriscon. D. Marci Ant. Nattae Astensis. Quotidianas materias complectentium, in causarum foro versantibus advocatis quam utilissimorum. TOMUS QUARTUS. Nunc denuo cum suis Summariis, locupletissimoque et fidelissimo, Indice in lucem editus, plurimisque locis fidelis-*

sime recognitus egregieque auctus, Venetiis, Ad Signum Concordiae, MDLXXXVI. Seguono: una carta bianca; due carte non numerate contenenti una lettera di Giovanni Francesco Cazolla al lettore; *Index rerum memorabilium*, di 12 carte non numerate; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-53v.

1588 Sesta edizione: *Consiliorum seu Responsorum D. Marci Antonii Nattae Astensis, Iurisconsulti clarissimi, ac longe praestantissimi, Tomus Quartus. Nunc denuo, cum summariis et indice verborum et sententiarum maxime memorabilium locupletissimo, ac plenissimo, in lucem editus; plurimisque locis recognitus et auctus*. Francofurti ad Moenum, impens. Sigis. Feyerabend. M.D.LXXXVIII. Seguono: una carta bianca; due carte non numerate contenenti una lettera di Giovanni Francesco Cazolla al lettore; testo, con pagine a numerazione continua, alle pp. 5-107; una carta bianca; *Index rerum memorabilium*, di 13 carte non numerate; una pagina contenente il *colophon*: “Francofurti ad Moenum excudebat Ioannes Spies, impensis Sigismundi Feirabendij, Anno M.D.LXXXVIII.”.

De Dei locutione (titolo completo: *De Dei locutione Marci Antonii Nattae Astensis oratio*, [Venezia] in Academia Veneta, 1558 (prefazione di quattro carte non numerate; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-19r).

La prefazione dell'opera, indirizzata al “Reverendissimo ed Illustrissimo Cardinale Alessandrino, patrono dell'Accademia Veneziana”, non è di Natta, bensì di Paolo Manuzio. Si legge infatti nell'epistolario di quest'ultimo¹⁹¹, con una diversa intestazione: “Al Cardinale Michele Ghislieri. Prefazione al libro *De locutione Dei* [sic!] a nome dell'Accademia Veneziana”¹⁹². La prefazione vera e propria di Natta si trova nelle carte seguenti. L'opera è infatti indirizzata al fratello Giovanni Battista, sia per l'affetto che li lega, sia per richiederne il giudizio sull'opera. Marco Antonio inizia con un preambolo (pp. 1r-2r) nel quale ricorda i tempi della giovinezza, quando le guerre resero impossibile applicarsi in patria alla *scientia iuris* (“alla quale noi due ci eravamo dedicati sin dall'adolescenza”) ed egli si abbandonò, per occupare il tempo libero (*otium*), ad altre *ingenuae disciplinae*: tra queste, la lettura degli oratori antichi. Da ciò Marco Antonio si risolse infine a imitarli e a

¹⁹¹ *Pauli Manutii epistolae et praefationes, quae dicuntur*, in Academia Veneta, 1558, pp.147 ss.

¹⁹² Al Ghislieri, divenuto nel 1566 papa col nome di Pio V, Natta dedicò, anche il *De Passione Domini*.

comporre delle orazioni proprie. Ora, quando si trova ancora lontano dalla patria per il perdurare delle ostilità militari, alcuni amici hanno avuto notizia dei suoi scritti giovanili e lo sollecitano a darli alla luce. Natta ha così accondisceso alle loro sollecitazioni e deciso di pubblicare il *De Dei locutione* il quale – spiega l'autore – si pone su una linea di continuità con il precedente *De oratione ad Deum*, pubblicato mesi prima (1557)¹⁹³. Come quell'opera trattava della comunicazione dell'uomo con Dio per mezzo della preghiera, così nel *De Dei locutione* si segue il percorso inverso, esaminando come Dio parli agli uomini. La continuità con il *De oratione ad Deum* è suggerita da Marco anche con una *factio*: dopo l'orazione sulla preghiera umana tenuta dinanzi a una platea di eruditi dal monaco Bonifacio (*vox narrans* appunto nel *De oratione ad Deum*), si immagina che quegli eruditi richiedano ora un secondo discorso sulle parole divine. Questo sarà appunto il tema del *De Dei locutione*. L'orazione s'intende tenuta nella chiesa di Santa Maria (forse una delle chiese di tal nome presenti a Venezia, dove l'opera fu pubblicata). Nel testo, Natta chiarisce il senso dei passi biblici in cui Dio “parla” agli uomini: come in ogni caso in cui il testo sacro ascrive al Signore attributi corporei o sentimenti e reazioni umane, si deve interpretarlo in senso metaforico, quale ausilio per l'intelletto umano, al quale riesce arduo comprendere le realtà incorporee. Non c'è dunque differenza con le figure di parola della retorica e della poesia. Inoltre, Natta spiega che la “voce” di Dio opera sull'animo umano, la parte in cui si rivela una somiglianza col divino, e lo fa interiormente, nell'intimo di ciascuno (in un modo simile a quello con cui il demone parlava a Socrate). Dio ha poi scelto di rivelarsi all'uomo sia attraverso la parola, simbolica e mediata, dell'Antico Testamento e dei profeti, sia lasciando che il Figlio si facesse carne e parlasse loro direttamente. All'uomo è tuttavia concessa la libertà di scegliere fra piaceri secolari e ricompensa celeste, e di ascoltare o meno i precetti divini. Data la materia, il testo contiene una messe di riferimenti e citazioni bibliche, e solo qualche cenno ad autori classici. Interessante, a p. 4r, un breve elogio di Plotino, “illustre tra i Platonici”, che fu per Natta tra i pochi sapienti dell'antichità a descrivere l'interiorità dell'animo umano in termini non *alieni* da quelli cristiani.

¹⁹³ Natta aggiunge, a p. 1v, che la pubblicazione del *De oratione ad Deum* è avvenuta “nei mesi scorsi”, forse meno di un anno prima del *De Dei locutione*, dunque.

De Deo (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis De Deo libri XV. Cum privilegio. Concedente Apostolica Inquisitione, Venetiis, apud Paulum Manutium, 1560*; dedica di cinque carte non numerate; *Index rerum, quae hoc in volumine continentur*, una carta non numerata; proemio di quattro carte non numerate; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-165v; segue una pagina non numerata di *errata*; *colophon* con l'emblema dell'editore)

L'opera, composta tempo prima¹⁹⁴, è dedicata al duca di Mantova Guglielmo Gonzaga. Nella dedica, Natta afferma di aver voluto imitare Dionigi l'Areopagita¹⁹⁵, Aristotele e il suo maestro Platone, la maggior parte dei cui scritti “consentono con i principi della nostra religione”, nell'indagine delle cose celesti, anche se non del tutto comprensibili alla mente umana. La trattazione su Dio – spera l'autore – gioverà a refutare le tesi degli oppositori del cristianesimo, a far risplendere maggiormente la verità e a spronare i lettori alla pietà. Per i contenuti dell'opera, Natta ha consultato gli scritti dei dottori della Chiesa¹⁹⁶, (ai quali ha dato forma e bello stile) e attinto anche a quanto di utile offrivano gli scrittori pagani, cercando talora di essere originale. La dedica a Guglielmo si deve quale riconoscimento verso gli onori rivolti dai suoi avi della famiglia Paleologo agli antenati di Marco Antonio, e da quelli conferiti da Guglielmo stesso a Natta. Inoltre, i principi come Guglielmo sono immagine di Dio in terra, ed è dunque logico dedicare a lui un'opera sull'Altissimo. La dedica si chiude con un'esortazione al duca a perseguire, fra le tante virtù, la giustizia, senza la quale i regni diventano latrocini, come scrive Agostino¹⁹⁷.

Il proemio premesso al libro I sostiene che l'uomo conosce la realtà solo attraverso i sensi, ma ciò non deve impedirgli di tendere con la propria ragione verso ciò che è immateriale, o si rischia di negare Dio, come il personaggio introdotto da Natta nel *De Deo*, Teo-

¹⁹⁴ Di libri “composti un tempo, ma editi solo da poco” Natta parla appunto alla fine dell'epistola dedicatoria, p. 5.

¹⁹⁵ Di cui Natta, a p. 1, non numerata, della dedicatoria, cita il *De divinis nominibus*.

¹⁹⁶ L'*Index rerum* che segue la prefazione reca in calce un elenco delle fonti impiegate da Natta per il *De Deo*: “Da Girolamo, Agostino, Dionigi l'Areopagita, Crisostomo, Lattanzio, Pietro Lombardo, Bernardo, Tommaso d'Aquino, e altri sacri teologi”.

¹⁹⁷ Nella dedica si citano Omero, Euripide, Aristotele, Pausania, Properzio, Girolamo, Agostino, Cipriano e vari passi della Scrittura.

filo (che ne ammetterebbe l'esistenza solo se lo potesse vedere e toccare), e privarsi del premio celeste. Natta afferma poi di avere inserito nel suo dialogo anche argomenti più leggeri, fedele all'insegnamento oraziano di *miscere utile dulci*¹⁹⁸.

Il libro I (pp. 1r-15v) presenta dapprima i personaggi: il nobile cavaliere Teofilo, il medico e amante della filosofia Eraclito, il teologo francescano Riccardo e Marco Antonio stesso, come giureconsulto (ciò che dà l'opportunità di avere l'approccio di persone differenti per studi e carattere alla materia sacra). I quattro si trovarono molti anni prima a passeggiare sotto un portico nella piazza vicino alla chiesa di San Secondo in Asti. Teofilo, che all'epoca era giovane e noto per sostenere volutamente le posizioni più controverse nelle discussioni, al fine di animarle, pungola il teologo Riccardo, che ha affermato che ci sono numerosi elementi a riprova dell'esistenza di Dio, fra cui l'autorità delle Sacre Scritture (il solo esempio di *loci ex auctoritate* da seguire senza esitazioni, a differenza dell'*ipse dixit* dei filosofi) e un senso innato del divino. Nella sua esperienza, a Teofilo è capitato di incontrare un uomo di nome Zamolxis, giunto in Europa dall'India per curiosità. Teofilo aveva cercato di convertirlo al cristianesimo ma egli, estremamente dotto, affermava di non credere in alcuna divinità, e che solo se qualcuno gli avesse presentato l'esistenza di Dio in modo inequivocabile, si sarebbe ricreduto. Il libro espone dunque (pp. 7v-12v) gli argomenti proposti da Teofilo a Zamolxis a tal fine, e le repliche con cui l'indiano li confuta. Riguardo all'autorità della Bibbia, ad esempio, Zamolxis afferma che un Dio che esiste solo in un testo scritto è credibile quanto il cavallo alato Pegaso, o la Chimera, o i paladini Orlando e Rinaldo. L'esistenza di un senso del divino innato è invece smentita dai tanti popoli che al mondo non venerano dei; dai crimini e peccati commessi ogni giorno dagli uomini, che se ne asterrebbero, se davvero venerassero un Dio; e dalla varietà di religioni, prova che se davvero una nozione di Dio è presente nell'animo, essa è confusa al limite dell'indecifrabile. Se esiste una religione – sostiene Zamolxis – è perché qualche uomo sommo l'ha inventata “per poter tenere in riga la gente con questo deterrente” e consolidare il vincolo associativo degli aggregati umani¹⁹⁹. A tale categoria vanno anche ricondotti i numerosi casi di uomini divinizzati per i propri meriti dopo la morte.

¹⁹⁸ Nel proemio, Natta cita un verso dell'*Eunuchus* di Terenzio, Aristotele ed Eusebio di Cesarea.

¹⁹⁹ P. 10v.

La compagnia si sposta quindi nella chiesa di San Secondo, presso la cappella di San Giovanni Battista²⁰⁰, e il dialogo prosegue condannando le guerre di religione coeve, la corruzione dei giudici²⁰¹, la litigiosità degli uomini (che li spinge a sfidarsi di frequente a duello), l'amore per le ricchezze e i beni materiali. I cristiani di oggi sono diventati tiepidi nella fede e hanno perso l'umiltà e la volontà di ritirarsi in se stessi per meditare su Dio. Per questo, Natta ripropone come modelli da imitare i monaci eremiti dell'antichità e figure come san Francesco, san Domenico, san Tommaso, san Bonaventura e santa Caterina da Siena: tutti esempi delle virtù che un uomo dovrebbe coltivare (umiltà, povertà, contemplazione di Dio)²⁰².

Nel libro II (pp. 16r-27r) il teologo Riccardo, dopo aver precisato che la causa della miscredenza e dell'irreligiosità attuali è la separazione fra sapienza e religione (introdotta dai presocratici, che posero il Principio delle cose in enti corporei), espone una serie di argomenti per dimostrare a Zamolxis l'esistenza di Dio (pp. 16v-18r). Essi sono desunti dalla filosofia antica e medievale: la prova *ex mundi fabrica* (nulla si crea da sé, dunque il mondo deve essere stato prodotto da un ente superiore); la teoria della "causa prima" o del "primo motore"; la prova del "consenso delle genti"²⁰³; e quella delle "sostanze separate" e incorporee (angeli e demoni), che molti filosofi e uomini comuni hanno dimostrato reali (se essi esistono, dunque deve esistere anche il loro Signore). Riccardo tocca quindi un secondo tema, il fatto che esiste un solo Dio²⁰⁴ (pp. 18r-19v), e respinge il po-

200 Era la cappella consacrata ai Natta, di cui tutt'oggi reca lo stemma di famiglia. Cfr. C. Ecclesia, *Insigne Collegiata di S. Secondo in Asti*, Tip. Michelerio, Asti, 1961; C. Negri, *Notizie storiche e documentarie sulla chiesa di San Secondo di Asti*, 2 voll, Tesi di laurea, Università di Torino, Facoltà di Lettere, 1993; AA.VV., *L'insigne Collegiata di San Secondo d'Asti*, Cassa di Risparmio di Asti, Asti-Torino, 1988.

201 Natta, al riguardo, ritorna col pensiero alle magistrature, anche *amplissimae*, da lui ricoperte in passato, e afferma di non avere "aggiunto nulla al patrimonio ricevuto dai genitori" (p. 13v), accettando doni o lasciandosi corrompere.

202 Cita Isocrate (lo spurio *Ad Demonium*, 16), Cicerone (*In Verrem*, *De natura deorum*), Lucrezio, Virgilio, Ovidio, Marziale, la Scrittura, l'*Ad Demetrianum* di Cipriano (citato per via indiretta, attraverso Girolamo, e con titolo differente, *Ad Demetriadem*).

203 Il fatto che alcuni uomini neghino l'esistenza della divinità, spiega Riccardo, sono eccezioni rare. Essere semplicemente un peccatore non significa d'altra parte negare Dio: è infatti insita nell'uomo una debolezza della volontà, tale da impedirgli di eseguire i comandamenti del Padre e da portarlo a cedere alle *cupiditates* terrene.

204 Secondo il principio per cui una pluralità di governanti sarebbe meno efficace, più caotica e tendente al conflitto reciproco. Per analogia, anche nello Stato è meglio un solo re (p. 18r, numerata per errore 22r).

liteismo dei pagani, per poi difendere – è il terzo tema del suo discorso (pp. 19v-20r) - l'incorporeità di Dio e la forza e verità della Rivelazione (pp. 20v-21r). Infine, Riccardo commemora la sapienza di alcuni teologi francescani dei secoli passati²⁰⁵. Prende poi la parola il medico Eraclito, che porta altri argomenti a riprova dell'esistenza di Dio²⁰⁶, e al suo discorso fa seguito quello di Marco Antonio. Questi inizia col negare di essere adatto a trattare di Dio, essendosi dedicato in vita principalmente al diritto civile e avendo rivolto i propri interessi alla filosofia e alla teologia “solo di passaggio e come un ospite”²⁰⁷. Pregato dagli amici, accetta Natta accetta tuttavia di procedere, proponendo però di sostituire la trattazione estesa con un dialogo a battute serrate. Il suo discorso inizia dunque affrontando nuovamente uno dei temi toccati da Zamolxis, l'inutilità dei sensi nel conoscere Dio (pp.24v-), tesi che il giurista sposa: Dio si coglie infatti più con la ragione (anche se non del tutto), che con i sensi, che sono fallaci²⁰⁸.

Il libro III (pp. 27v-37v) vede dapprima Marco Antonio impegnato a dimostrare che il Nulla non esiste e che l'Ente è eterno, infinito, incorporeo, indivisibile, immutabile e capace di creare tutte le cose (in quanto tale, l'uomo non è che ombra al confronto con esso). Segue una trattazione dei nomi e degli attributi di Dio (pp. 31r-33r) e dell'efficacia della fede, dell'amore e del sentimento naturale nel condurre l'uomo a credere in Lui, nei dogmi del cristianesimo e nell'autorità delle Scritture, degli apostoli, dei santi e martiri, anche recenti (come san Francesco e san Domenico). Del resto, anche sapienti pagani

²⁰⁵ Si menzionano Pietro Aureolo (Pierre D'Auriole), Francesco Mairano, Alessandro di Hales, Richard Middleton, Niccolò Lira, Giovanni Scoto, Pietro Galatino e Luca da Urbino.

²⁰⁶ Nel suo discorso, Eraclito cita alcune tesi su Dio, da Ippocrate, Galeno, e Avicenna (e il suo dissenso da Averroè). Egli sostiene, ad esempio, che se esistono singole cose buone o vere, deve esserci un principio esterno ad esse e eterno che le rende tali; o ancora, che siccome nulla di corporeo può generare alcunché di incorporeo, allora l'esistenza dell'intelletto o dell'animo, immateriali, si giustifica col fatto che vi è un Dio altrettanto immateriale che li ha generati.

²⁰⁷ P. 23v. Teofilo intima a questo punto scherzosamente a Natta di non temporeggiare, perché è risaputo che il giurista “è tuttavia solito deviare di quando in quando verso *humaniores musae* e trattare anche le *litterae* filosofiche e teologiche” (p. 24r). Per pensieri simili, cfr. libro IV, p. 38r; libro V, p. 55r.

²⁰⁸ Nel libro II, Natta cita Platone, Aristotele, Pausania, Diogene Laerzio, un verso di Ennio (riferito da Gellio, *Noctes Atticae*, XX, 10, 4), l'orazione *De haruspicum responso* e le *Tusculanae Disputationes* di Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio, Giovenale, Origene, Girolamo, Agostino, Gregorio Magno (pur non menzionato apertamente: *Homiliae in Evangelium*, XXVI, 1), l'inno *Exsurge Domine*, e numerosi passi della Scrittura.

come Mercurio Trismegisto²⁰⁹ e Platone ritennero la fede superiore all'argomentazione razionale. Dopo aver trattato dei limiti della scienza umana e della conoscenza che le anime pie avranno di Dio dopo la morte, Natta esorta ad amare le cose terrene solo come riflesso della bellezza e grandezza del Creatore²¹⁰.

Il libro IV (pp. 38r-47r) immagina che il discorso fra i quattro compagni prosegua una settimana dopo, ma in un luogo differente, un giardino che risponde perfettamente al *topos* del luogo ameno. Qui Marco, su invito dei suoi interlocutori, inizia ad esaminare gli argomenti con cui i filosofi antichi, pitagorici e platonici in particolare, dimostrarono l'esistenza di Dio: ad esempio, la necessità che esista un *primum generans* ingenerato a monte della catena causale ricostruibile induttivamente dalle cose sensibili. Si discute quindi dell'impossibilità per l'uomo di conoscere Dio per come Egli è, a meno che non decida di rivelarsi come fece con Mosè²¹¹, della corruzione del culto di Dio dopo la caduta di Adamo ed Eva²¹² e della scarto fra la condizione umana durante l'età dell'oro e quella dei secoli seguenti, contraddistinti da guerre, empietà e irreligiosità. Nemmeno gli Ebrei dell'Antico Testamento ne furono esenti, e Dio li punì con la deportazione, prima in Egitto, poi a Babilonia, e impose loro una serie di cerimonie e di riti rigidi con la *lex vetus*²¹³.

209 Di cui Natta cita alcune righe da una traduzione latina del *Pimander* (p. 34r).

210 Cita Esopo, Pindaro, il *Cratilo* di Platone, un frammento del filosofo Speusippo (presumibilmente da una traduzione latina di Diogene Laerzio), Plauto, Cicerone, Orazio, Ovidio, Quintiliano, Seneca (un passo delle *Epistulae ad Lucilium*, 58, 7, erroneamente indicato come ep. 59), la *Lettera I* di Dionigi l'Areopagita al monaco Gaio, il *De Trinitate* di Agostino, e vari passi delle Scritture.

211 In questa sezione, Marco Antonio ricorda di essere stato illuminato sul tema dalla lettura del *De divinis nominibus* di Dionigi l'Areopagita (p. 41r).

212 Natta apre qui un *excursus* sulla cronologia di Noè e del diluvio universale, e sui rapporti fra Noè e le mitiche figure di Ogige e Deucalione, citando quali fonti i *Meteora* aristotelici, Beroso, "Girolamo Egizio", Mnasea di Damasco e un "Archiloco". Se per Beroso e i due seguenti la fonte pare essere Giuseppe Flavio (*Antiquitates Iudaicae*, I, 3), lo pseudonimo "Archiloco" rimanda all'autore viterbese del XV secolo Giovanni Nanni (o Annio), che pubblicò le *Antiquitates*, edite più volte tra il 1498 e il 1555, anche con titoli differenti. Il volume raccoglieva vari scritti di storici interessati alle origini del mondo, inclusi alcuni falsi, come gli *Aequivoca* di Senofonte e uno scritto di Fabio Pittore *De aurea aetate*. Il fatto che Natta menzioni appunto gli *Aequivoca* (p. 42r) e riporti un lungo brano di Pittore, induce a pensare che egli abbia letto l'opera di Nanni, almeno nel suo volgarizzamento realizzato da Pietro Lauro di Modena (*I cinque libri de le antichità de Beroso sacerdote Caldeo*, Venezia, 1550).

213 Cita Diodoro Siculo, Terenzio, Cicerone (*De natura deorum*, III, 63), Virgilio (con il commento di Servio), Orazio, Ovidio, Giovenale, un aneddoto sul pittore Apelle ricavato da Plinio il Vecchio (*Naturalis Historia*, XXXV, 81-83), Giuseppe Flavio (*Antiquitates Iudaicae*, I), le *Epistulae* di Girolamo e la Scrittura.

Il libro V (pp. 47v-58r) riprende da dove si era interrotto il discorso, spiegando perché Cristo abolì le cerimonie giudaiche, e il loro compito di prefigurare il Messia venturo. Segue quindi un'esposizione sintetica delle dottrine su Dio di diverse scuole filosofiche, che Natta giudica aberranti, perché hanno voluto anteporre la ragione umana alla verità della Rivelazione e hanno spesso venerato come divini enti corporei (gli astri, la materia ecc.): dai presocratici a Pitagora, da Epicuro (duramente criticato) a Democrito, dagli stoici ai manichei. La sezione centrale del libro V (pp. 52r-56r) offre una disamina di alcune questioni naturali (la natura e il corso delle stelle, le proprietà dell'acqua, del sole, del cielo, il corso delle stagioni, la luce, il calore, i colori). Il finale del libro è invece tutto dedicato a smentire che gli elementi appena descritti siano dotati di anima e volontà propri: ancorché splendidi e benefici, essi esistono unicamente per volere dell'Artefice, che solo è degno di essere venerato²¹⁴.

Il libro VI (pp. 58v-68r) confuta la teoria degli stoici sull'esistenza di una "anima" del mondo, e prova che solo l'animo umano, grazie alla ragione e a ciò che può pensare e creare con essa, è un'entità superiore, immagine di Dio: il creato e le sue parti servono dunque a soddisfare i bisogni dell'uomo. Il nemico contro cui rivolgere gli strali della propria argomentazione diventano quindi per Natta i peripatetici, e Aristotele in particolare (pp. 60r-63r). Pur approvando alcune tesi dello Stagirita (come l'unicità, eternità, immobilità e incorporeità del "primo motore"), Natta lo ritiene in errore quando ritiene che il cielo si muova solo per intervento di Dio, o che le "sostanze separate", le intelligenze materiali non esistano per contemplare Dio (come le anime dei beati o gli angeli per i cristiani), ma per fornire il moto alle sfere. Altro errore di Aristotele è quello di aver pensato il mondo come eterno e increato. Teofilo domanda a questo punto a Marco Antonio di fare luce su alcuni dubbi che gli sono rimasti: se Dio ha creato il mondo nel tempo oppure *ab aeterno*; perché non lo abbia creato prima; e se, creandolo, Dio sia in qualche modo

214 Nel libro V, Natta cita Omero, Platone, Aristotele, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio, Lucano, Marziale, Giuseppe Flavio (*Antiquitates Judaicae*, XIV, 213), la *Vita di Apollonio di Tiana* di Filostrato, gli *Pneumatica* di Erone di Alessandria (nella versione latina, intitolata *De spiritibus*), Vitruvio (sulle invenzioni idrauliche di Ctesibio, *De architectura*, IX, 8 e X, 7), Giovanni Crisostomo, Basilio di Cesarea, Ambrogio, Agostino, Beda e le Scritture.

mutato²¹⁵.

Il libro VII (pp. 68v-81r) si apre con la richiesta di Teofilo a Natta di chiarire la posizione di Aristotele, che gli pare contraddittoria, affermando ora l'esistenza di un solo Dio, primo motore, ora quella di una pluralità di dei, intelligenze separate dalla materia. Marco Antonio replica di non essere un aristotelico, né di avere mai indagato con cura gli scritti dello Stagirita. L'oscurità con cui questi si esprime, del resto, non giova a fare chiarezza, nemmeno fra i suoi stessi seguaci ed esegeti (da Alessandro di Afrodisia ai teologi medievali e moderni). I platonici, d'altra parte, per contenuti, spesso vicini ai dogmi cristiani²¹⁶, e per eloquenza, si collocano su un piano più elevato, ancorché ai giorni di Natta essi siano celebrati e studiati meno degli aristotelici. Segue (da p. 69v) una sintesi delle dottrine platoniche su Dio, che si sofferma sulle somiglianze e differenze nel modo di intendere il *logos* rispetto ai dogmi cristiani sul Figlio, sul rapporto fra le Idee e la materia, sulla pluralità di dei e demoni e sulla loro natura. Essa è congiunta a una condanna dell'arroganza con cui certi uomini (come Alessandro Magno) vollero farsi onorare come dei e a un'esposizione delle origini del culto degli eroi nell'antichità. La parte restante del libro tratta delle caratteristiche e dei compiti degli angeli, con numerosi esempi scritturali, e della minaccia rappresentata dai demoni per il credente²¹⁷.

²¹⁵ Le risposte date da Natta chiariscono che Dio ha in sé dall'eternità le forme con cui ha creato il mondo, e che anche il tempo è una sua creazione. Stando così le cose, non si può dire che nell'eternità di Dio esistano un prima e un dopo. Risulta dunque puerile lagnarsi con Lui perché non ha creato il mondo prima: della sua liberalità e beneficenza, Dio non deve rendere conto a nessuno, né vi è uomo che possa sondare la sua mente. Nel libro VI Natta cita Platone, Aristotele, una favola esopica, Terenzio, Lucrezio, Ovidio, Manilio, Plinio il Vecchio (aneddoto sul pittore Protogene, *Naturalis historia*, XXXV, 102-103), Agostino, Girolamo, Boezio (*De consolatione philosophiae*, III, 9, vv. 7-8) e vari passi delle Scritture.

²¹⁶ Secondo Agostino – osserva Teofilo – sarebbero bastati pochi mutamenti nelle dottrine platoniche per fare di loro dei veri cristiani. Natta non concorda del tutto, ma riconosce tuttavia che essi abbiano attinto a una sapienza antica, che risalendo da Mercurio Trismegisto ai sacerdoti egizi, presenta punti di contatto con quella cristiana (p. 69r).

²¹⁷ Parlando delle metamorfosi con cui i demoni si presentano agli uomini per ingannarli, il personaggio di Riccardo afferma di aver assistito a una manifestazione demoniaca nel proprio convento tempo prima (p. 80r), e Natta non solleva dubbi sulla veridicità di tali apparizioni soprannaturali. Cita Esiodo, Cicerone (fra cui l'orazione *Pro Ligario*, 12, 37-38), Virgilio, Orazio, Ovidio, le *Vite* plutarchee di Dione e Marco Bruto, un aneddoto dai *Memorabilia* di Valerio Massimo (I, 7, 7), Lattanzio (*Divinae Institutiones*, I, 6), Dionigi l'Areopagita, Agostino, Girolamo (*Vita di Ilarione*, 7), il *Carmen Paschale* del poeta Sedulio (II, 68), il *Pimander* di Mercurio Trismegisto, Giamblico, Porfirio (vari passi, tra cui il *De abstinentia ab esu animalium*), il *De operatione daemonum* di Michele Psello, Bernardo (*Sermones super Cantica Cantorum*, XXXI, 5) un aneddoto sul dio Serapide ricavato forse dal lessico di Suida, e numerosi passi delle Scritture. A p. 78r Natta menziona anche “un poeta italiano” (che non ci è stato possibile identificare) e la sua defini-

Il libro VIII (pp. 81v-93v) si apre con una lunga rassegna di prodigi e interventi divini desunti da autori classici per dimostrare come, anche se i demoni talora arrecano benefici agli umani, la loro potenza è intrisa di iniquità, ed è infinitamente inferiore a quella del vero Dio. Essi sono al massimo in grado di donare ai mortali i beni terreni, che li abbrutiscono e li allontanano dalla pietà e dall'amore per Dio. Ecco la sorgente da cui derivano i libri lascivi o immorali. Fra questi, Natta critica con particolare veemenza Machiavelli, pur senza menzionarlo esplicitamente: “Mi sovviene ora di un tale (ometto il suo nome) che, formando i costumi del principe, vuole che egli nell'amministrare il regno sia guidato più dal calcolo dell'utilità che dall'onestà. Perciò ritiene che i patti vadano infranti, se ciò si traduce nel proprio vantaggio, e che non si debbano risparmiare gli inganni, se attraverso di essi si può acquistare qualcosa per il regno. O uomo scellerato (*nequam*), per non usare parola più dura! Egli non ritiene affatto una somma miseria il volere ciò che non è lecito, senza contare che è ancor più misero ottenere in quel modo ciò che si è voluto. Può la miseria essere utile? O diremo forse che è lecito peccare? Ecco il tipo d'uomo che conviene faccia parte del consiglio dei principi, per accenderli con le loro parole – loro, che già spontaneamente sono propensi a simili turpi azioni – e ad aggiungere olio al camino, come si dice. Non è evidente che queste cose avvengono a causa delle malie dei demoni?”²¹⁸. Segue (pp. 84v-86r) una sezione dedicata alle premonizioni e visioni del futuro, nella quale si menzionano oracoli e profezie pagane per ricondurne l'origine all'intervento dei demoni e si esorta a distinguere fra profezie demoniache e visioni mandate da Dio. Il discorso di Marco Antonio sui demoni si completa quindi trattando del loro potere di compiere miracoli e della loro – relativa – utilità (con le loro tentazioni e inganni, consentono infatti ai giusti di mettere alla propria le proprie virtù). L'ultima parte del libro VIII (da p. 89v) tratta invece delle apparizioni benefiche (di santi e beati, o della Vergine e del Figlio), dei metodi con cui guardarsi dall'assalto dei demoni (in primo luogo, con il lavoro, utile per distogliere dall'ozio, nel quale si annidano vizi e tentazioni), e del contributo offerto dalla cultura pagana al cristianesimo²¹⁹. Le ultime pagine del libro

zione di angeli come di “volatili celesti e divini”.

²¹⁸ P. 84r.

²¹⁹ Nel trattare di questo tema in particolare, Natta si fonda sull'autorità di Origene e dell'*Omelia sull'Eso-*
do, 11. Portando l'argomento più vicino a sé, il giurista afferma la sua scelta di dedicarsi allo studio del di-

(pp. 92v-93v) ragguagliano sulle entità protettrici della persona e della casa venerate dagli antichi (geni, lari e penati) e sintetizzano il pensiero filosofico dell'erudito latino Varro²²⁰.

Nel libro IX (pp. 94r-106v) Teofilo domanda a Marco Antonio che cosa sia l'empireo²²¹, quindi se esistano il fato o la necessità, e come si concilino con il libero arbitrio. A tale quesito Natta risponde ampiamente (pp. 94v-97r), esponendo inizialmente tre teorie sulla natura del fato: una condizione insita nelle cose, come il calore o la mortalità, presenti necessariamente nel fuoco e negli esseri viventi; un influsso delle stelle dalla nascita sui singoli, oppure del clima sui caratteri di un popolo; e infine la tesi, platonica e stoica, della “serie e connessione di cause” predeterminata dall'intelletto divino (Natta rigetta, le prime due, e accoglie la terza come affine alla teologia cristiana). Il passo successivo è dimostrare come la prescienza di Dio non infici la libertà della volontà umana. Segue una trattazione della fortuna – che Marco Antonio ritiene essere nient'altro che una manifestazione del volere divino²²² – e di come Dio possa talvolta ispirare i pensieri degli uomini. Teofilo poi (p. 99v) domanda conto a Natta delle mostruosità che di quando in quando nascono in natura, come ermafroditi e cinocefali. La risposta di Natta è critica verso autori come Plinio il Vecchio ed Erodoto, che hanno accettato per veritieri racconti e storie non verificati²²³, e propende per considerare quelle aberrazioni come eccezionali e do-

ritto civile, seguendo le vestigia dei membri della sua famiglia (che da quello riceverono ricchezze, onori e magistrature), non avrebbe avuto senso, se non vi fosse alcunché di utile nel diritto romano, sul quale gli studi giuridici odierni si fondano (p. 91r).

²²⁰ Nel libro VIII, Natta cita Cicerone (fra gli altri: *De natura deorum*, *De oratore*, *De divinatione* e la traduzione del *Timeo* platonico), Valerio Massimo (e Lattanzio, che talora compila da lui nelle *Divinae Institutiones*), Sallustio, Livio, Svetonio, Servio, Catone (*De agricultura*, 2, citato erroneamente come un passo di Columella), Dionigi di Alicarnasso, Plutarco (la *Vita di Antonio*), Erodoto, Terenzio, Virgilio (e il suo commentatore Servio), Properzio, Tibullo, Orazio, Ovidio (di cui Natta dice di ammirare l'ingegno, ma non i contenuti, p. 83r), Marziale, la *Vita di Ilarione* di Girolamo e alcune sue *Epistole*, Agostino (*De opere monachorum*), le Scritture

²²¹ Natta sintetizza le opinioni di Valafrido Strabone, Beda e Basilio di Cesarea, probabilmente attingendo alla *Summa Theologiae* di san Tommaso (pars I, qu. 66, art. 3).

²²² Nel trattare l'argomento, Natta cita anche *ad verbum* alcuni versi del poeta e teologo carmelitano mantovano Giovanni Battista Spagnoli (1447-1516), dal suo *De fortuna Francisci Gonzagae* (apparso per la prima volta nel 1509), fogli 9r e 11v.

²²³ Per mettere in difficoltà Marco Antonio, Teofilo gli ricorda che pure sant'Antonio (nella *Vita di Paolo* scritta da Girolamo, § 8) e sant'Agostino ammettono di essersi imbattuti in simili mostruosità. Natta fa altrettanto, portando a esempio un'esperienza personale (dalla descrizione, dei gemelli siamesi uniti dal tronco in giù): “Ricordo io stesso di aver visto molti anni fa un mostro simile a Bologna, dove mi trovavo per

vute a difficoltà del feto durante la gestazione. Può accadere, non è colpa di un'inefficienza di Dio, ma dei limiti della materia di cui è composto il mondo. Del resto, ragiona Natta, se al mondo non ci fossero mostri e brutture, apprezzeremmo di meno le cose belle e il loro Artefice, e l'accordo delle parti con il tutto. Il seguito del libro (pp. 102v-105v) vede Natta impegnato a risolvere un dubbio di Teofilo: perché Dio non ha creato il mondo migliore? Forse perché non poteva? O non voleva? Nella risposta, Natta riprende argomenti impiegati anni prima nel libro IV del *De pulchro* (1553): che l'uomo ha un intelletto troppo limitato per comprendere le vie misteriose in cui Dio opera, che nell'architettura del creato anche le parti in apparenza più insignificanti e nocive trovano la propria ragione d'essere, e che Dio è onnipotente e onnipresente nelle cose create²²⁴. Da ultimo, si risponde al quesito di Teofilo sul perché l'uomo non ottiene la beatitudine già in questa vita e se Dio possa mutare, dal momento che l'atto creatore che gli è proprio genera qualcosa là dove prima vi era il nulla²²⁵.

Il libro X (pp. 107r-118r) affronta inizialmente il tema della Provvidenza: che cosa essa sia, come operi e quanto si estenda (polemizzando fra l'altro con Aristotele, il quale afferma che Dio si occupa soltanto di far sì che le cose esistano e si propaghino per generazione)²²⁶. Teofilo chiede poi se sia sempre la Provvidenza, dunque Dio, a causare i mali, le sofferenze inflitte ai giusti, e i premi riscossi dai malvagi. La risposta di Natta consiste in una lunga rassegna/descrizione di animali e cose create (giungendo sino agli organi del corpo umano), la cui esistenza o composizione dimostra l'esistenza di un *ordo* naturale sapiente e armonioso, nel quale trovano posto anche i mali, la corruttibilità dei corpi, l'ignoranza, le malattie e i disastri naturali. Per esempio, l'esistenza delle malattie ha spinto

studiare” (p. 100v).

²²⁴ Né si debbono reputare limiti all'onnipotenza divina il fatto che egli non possa far sì che una cosa sia vera e non vera allo stesso tempo, o permettere che una donna corrotta ritorni vergine (al riguardo, cita un passo di Girolamo, non *ad verbum*, ma nella lezione datane da Tommaso nella *Summa Theologiae*). Semplicemente, Dio non ammette in sé la contraddizione.

²²⁵ Nel libro, Natta cita le Scritture, il *De providentia* di Filone di Alessandria, Origene (*Commentari alla lettera di Paolo ai Romani*), Girolamo, Agostino, Gregorio Magno, la *Consolatio Philosophiae* di Boezio (IV, 6, 9), Beda (*Commentario al Vangelo di Luca*), san Tommaso, Virgilio, Orazio, Ovidio, gli *Astronomica* di Manilio, Lucano, Marziale, l'*Edipo* di Seneca, Cicerone, il *De Platone et eius dogmate* di Apuleio, Gellio, Plutarco (*Septem sapientium convivium*), la *Storia vera* di Luciano, Filostrato, Pomponio Mela, il geografo Strabone, Omero, Demostene e Ippocrate.

²²⁶ P. 108r

l'uomo a indagare le proprietà delle erbe per creare dei rimedi. Sotto tale luce, una contrarietà ha prodotto un beneficio, l'incremento della conoscenza umana²²⁷.

Il libro XI (pp. 118v-128r) sostiene che il mondo è stato creato da Dio per l'uomo, e che animali e piante sono al suo servizio. L'uomo è immagine del Padre grazie all'anima e alla ragione, e in quanto provvisto di esse ricerca la conoscenza e la beatitudine (anche se molti individui ne sono impediti da ottusità, impegni o eccessivo attaccamento alle cose sensibili). La vera beatitudine si può trovare solo in Dio, ma un'ombra di essa, finché si è vivi, si ottiene dalla contemplazione delle cose celesti, come volevano anche Pitagora e Platone (esempio positivo di contemplazione è la devozione dei monaci, esempio negativo la cavillosità di certi teologi sulle materie di fede). Si predica quindi il distacco dai beni terreni e l'utilità dei mali (incluse le guerre come quelle in corso tra i due re cristiani), che ci preparano meglio a gustare le gioie della vita eterna, ci allontanano dalla fallacia e caducità delle cose materiali e impediscono all'uomo di insuperbire per l'eccesso di prosperità. Nel trattare delle pene per i malvagi (pp. 124r-125v), Natta rimarca come, quando le pene sancite dal diritto civile per gli improbi non bastano più a ridurre il numero, Dio mandi i tiranni, pestilenze o nemici esterni. Se essi colpiscono anche i giusti, aggiunge Natta, ciò non deve apparire iniquo, perché nella prova, il giusto fortifica la propria virtù. Il libro si chiude con un elogio della povertà monastica (sia quella dei primi secoli del cristianesimo che quella praticata da domenicani, agostiniani, certosini e francescani) e con la confutazione delle dottrine di Epicuro, che negava la Provvidenza divina, e del principio dualistico dei magi persiani (Arimane contrapposto ad "Oromaze", Ahura Mazda)²²⁸.

Il libro XII (pp. 128v-137v) indaga dapprima la causa del peccato. Rigettata la tesi che sia Dio a volerlo (come sostengono alcuni, basandosi sul fatto che non lo impedisce),

²²⁷ Nel libro X, Natta cita Platone, Aristotele, Averroè, Virgilio, Ovidio, Lucano, Cicerone, Valerio Massimo, Columella (*De re rustica*, I, 6), un aneddoto su Callicrate e altri pittori desunto da Plinio il Vecchio (seppur non nominato, *Naturalis historia*, VII, 21, 85), Pomponio Mela (*De chorographia*, III, 8), l'*Historia Augusta* (*Vita di Alessandro Severo*, 36), Ausonio (*Epigrammata*, 9) e le Scritture.

²²⁸ Nel libro XI Natta cita Omero, Aristotele, Plauto (*Truculentus*), Cicerone, Virgilio, Lucano, Marziale, Plutarco (non menzionato esplicitamente, dal *De malignitate Herodoti*) un aneddoto desunto dai *Saturnalia* di Macrobio (p. 124r, numerata per errore 122), un frammento degli *Aratea* ciceroniani tramandato da Lattanzio (*Divinae institutiones*, V, 5), Girolamo (forse via gli *Adagia* di Erasmo, 853c) e le Scritture.

Natta lo riconduce a un atto della volontà umana. Peraltro, il male non è una “cosa”, né ha “sostanza” propria: esso è invece privazione e assenza del bene, spesso generato da un errore di giudizio (si ritiene bene qualcosa che non lo è). Solo la volontà di Dio è suprema rettitudine, mai in errore (nemmeno quando dà ordini che all'uomo sembrano inumani o assurdi). Nel seguito (pp. 132v-134v), Teofilo pone alcune questioni su Dio: in che modo Egli conosce; che cosa intende la Bibbia quando dice che Dio è “vivo”²²⁹; se le cose “vivano” in Dio nella misura in cui egli le conosce e se presentino qualche similitudine con il Creatore²³⁰. Le ultime pagine ricordano che per un uomo ciò che più conta è amare Dio, perché è la legge di natura a prescrivere che “i sommi beni sono da perseguire con sommo amore, e gli infimi con infimo amore”. È in quel tipo di amore per la divinità che risiede la virtù (e, all'opposto, dall'anteporre i beni terreni a quelli celesti discendono i vizi): un amore puro, che non ama per tornaconto, mosso unicamente dal desiderio della ricompensa nell'aldilà e dal timore della dannazione²³¹.

Nel libro XIII (pp. 138r-146r) il dialogo s'immagina riprendere due giorni dopo, tra i soli Teofilo e Marco Antonio, in una chiesa. L'argomento si riallaccia a quello precedente, l'inferiorità di qualsiasi bene terreno, inclusi gloria e onore, rispetto ai beni dell'anima²³². Inoltre, la contemplazione che sola dà la beatitudine è quella di Dio, non quella delle scienze rivolte al sapere terreno, come la medicina. La contemplazione è limitata, finché l'uomo vive nel corpo, ma diventerà più completa (ancorché non perfetta) nell'aldilà. Su domande mirate di Teofilo, Natta spiega quindi di che tipo sia la visione di Dio per i beati, se vi siano spiriti che “vedono” il Signore con più acutezza di altri, se essi siano in gra-

²²⁹ Nell'elaborare il tema, Natta fornisce anche la propria definizione di “vita”: vivo è ciò che si alimenta, accresce e riproduce, che è dotato di sensi corporei e di intelligenza (p. 133v).

²³⁰ A tale proposito, Natta cita un ampio brano dal *De coelesti hierarchia* di Dionigi l'Areopagita a proposito delle somiglianze fra Dio e il fuoco (p. 134v). Nel presentare la citazione, il giurista scrive: “Dopo aver letto le sue parole, lodai calorosamente l'industria e la diligenza dell'autore, e ammirai anche fortemente l'acume del suo ingegno”.

²³¹ Cita Platone, il *De re rustica* di Varrone (I, 11), Terenzio, Virgilio, Properzio, Orazio, Marziale, il *Tiranno* (o *Cataplous*) di Luciano di Samosata, Agostino (*l'Enchiridion ad Laurentium* o *De fide, spe et caritate*, 9, 32), il *De divinis nominibus* di Dionigi l'Areopagita, Boezio (*De consolatione philosophiae*, III, 9, vv. 4-6), Bernardo (*Epistolae*, XI, 3, a Guigone) e le Scritture.

²³² Natta al riguardo condanna fra l'altro “le favole dei giudei e dei saraceni, i quali ritengono che ai corpi dei giusti, risorti dopo questa vita, toccheranno come retribuzione simili piaceri” (p. 138v).

do di conoscere tutti i pensieri di Dio o soltanto alcuni (per questa seconda opinione propende Natta) e quale sia la beatitudine di Dio stesso. Segue quindi (da p. 144r alla conclusione) un'esposizione delle cause per cui i sacrifici animali della legge veterotestamentaria furono aboliti da Cristo²³³.

Il libro XIV (pp. 146v-156v) si apre con una condanna della cecità degli ebrei, ancora in attesa del Messia e troppo legati alla lettera della Sacra Scrittura per poterne cogliere i riferimenti alle cose invisibili. In questo loro errore, sono da accomunare ai saraceni e agli eretici – pure monoteisti, ma incapaci di cogliere e venerare il vero Dio. Nel seguito (da p. 147v), Marco Antonio delinea l'espansione storica del cristianesimo e le sue cause, a partire dalla predicazione degli apostoli e attraverso le persecuzioni dei primi secoli. Al contempo, egli elogia la perseveranza dei martiri di fronte ai tormenti più atroci, spiega perché gli ebrei non conseguirono gloria al pari dei cristiani, pur condividendo con loro le persecuzioni e il credo in un solo Dio²³⁴, propone un'antitesi tra Costantino e Giuliano l'Apostata²³⁵, e infine rileva come la Chiesa sia ora accerchiata da molti nemici, interni (gli eretici e i cristiani che conducono la propria vita senza curarsi o disprezzando Dio) ed esterni (i popoli del nuovo mondo, che non conoscono Cristo, e soprattutto i musulmani, giunti sino al cuore dell'Europa)²³⁶.

233 Natta nel libro cita Aristotele, Porfirio (*De abstinentia ab esu animalium*, libro II), Cicerone (*De inventione*), Virgilio, Ovidio, Orazio, una lettera attribuita ad Apollonio di Tiana, Giovanni Crisostomo, Girolamo, Gregorio Magno (*Dialogi*, IV, 33) e le Scritture.

234 Poche righe sono invece dedicate agli altri nemici del cristianesimo, quelli interni, gli eretici (p. 153v). Vi è solo un rimando alla più completa trattazione dell'eresia fatta da Agostino in un suo *libellus* (il *De haeresibus ad Quodvultdeus*, non menzionato esplicitamente). Ciò pare strano, perché Natta definisce gli eretici come la maggior fonte di preoccupazione per i credenti. Altrettanto conciso è il riferimento alle eresie a p. 156r: lì Natta si limita a elencare eretici dei primi secoli del cristianesimo (donatisti, pelagiani ecc.) e nulla dice delle eresie contemporanee. Si dovrà forse attribuire la cosa a ragioni di prudenza, nel pensiero della possibile censura dell'Inquisizione.

235 Del quale Marco Antonio afferma di avere letto alcune epistole in greco.

236 Gli autori e i testi citati da Natta in questo libro sono numerosi: il *Fedro* platonico (244a ss.), Terenzio, Virgilio, Filone di Alessandria (*De vita contemplativa*), Giovenale, Plinio il Giovane (*Epistolae*, X, 96 e 97), Tacito (*Annales*, XV, 44), Macrobio (non nominato esplicitamente, per un aneddoto su Augusto ed Erode, *Saturnalia*, II, 4), Giovanni Crisostomo, Girolamo (*De viris illustribus*, 5; *Epistolae*, 79, 3), le Scritture. Vi si trovano poi un passo sulle persecuzioni sotto Diocleziano e Massimiano attribuito a Damaso (che non mi è stato possibile identificare, anche se presenta somiglianze con le *Historiae adversus paganos* di Orosio, VII, 25, 13: p. 151r) e uno alle *Epistole* di Girolamo, laddove invece si tratta della *Vita di Paolo*, 3 (p. 151v).

Il libro XV (pp. 157r-165v) approfondisce, su richiesta di Teofilo, i contenuti della religione islamica, cui Natta aveva nei libri precedenti fatto soltanto brevi e sporadici cenni²³⁷. Il giurista riassume dapprima la vita di Maometto, non risparmiando accuse e maldicenze (ad esempio, si afferma che soffrì di epilessia, e si avanza il dubbio che il ricco marito di Khadija, poi moglie di Maometto, sia morto avvelenato per permettere le nozze tra lui e la vedova), e si sofferma su alcuni aneddoti che provano l'immoralità del profeta. Quanto ai contenuti dell'islam, Natta afferma che sono una mescolanza di dogmi cristiani e israelitici mal intesi e deformati, con l'aggiunta di invenzioni di Maometto stesso, spesso assurde o immorali (come la poligamia, la convinzione che Dio, gli angeli e i demoni siano corporei, o le vergini che attendono i giusti nell'aldilà)²³⁸. Natta esamina quindi le ragioni del successo dell'islam e il suo sviluppo dopo la morte di Maometto. Teofilo domanda poi che cosa succederà ai cristiani sino alla fine del mondo e alla venuta dell'Anticristo, e se Dio al momento del Giudizio finale sarà misericordioso o inflessibile nel punire gli empi, ciò che offre a Natta lo spunto per parlare dell'escatologia e della giustizia di Dio nell'impartire premi e pene (pp. 159v-160v). Nel seguito, si affronta il tema spinoso dell'elezione dei giusti e della condanna dei reprobì, decretate da Dio prima dei tempi. Natta esamina alcuni passi controversi delle epistole paoline. La sua conclusione è la stessa di Girolamo²³⁹, cioè che, accertato che l'uomo possiede il libero arbitrio e può scegliere se peccare o meno, la ragione per cui Dio elegge e dona la grazia ad alcuni sì e ad altri no è al di sopra della portata dell'intelletto umano. In questo modo, il giurista astigiano schiva le insidie argomentative che lo porterebbero a confrontarsi con le dottrine di Giovanni Calvino, ed evita che la trattazione del *De Deo* si addentri troppo a fondo nella selva delle dottrine protestanti. L'esposizione procede affrontando poi il problema se Dio odi o meno i peccatori (Natta risponde negativamente: semplicemente, Egli vorrebbe che

²³⁷ Ad esempio nel libro XIV, p. 155v: "Sotto l'impero di Eraclio emerse la superstizione di Maometto, che ha ridotto i cristiani in queste angustie che vedi".

²³⁸ Una delle fonti a cui Natta attinge è un libro *De doctrina Mahumetis*, forse da identificare come uno dei testi della raccolta *Mahumetis Saracenorum principis, eiusque successorum vita, doctrina ac ipse Alcoran*, edita da Theodor Bibliander nella Svizzera riformata negli anni '40. Ciò non significa che Natta compili direttamente da quel testo, poiché alcune differenze vi sono, specialmente nella grafia dei nomi arabi. Più probabilmente, il giurista astigiano avvale della mediazione di un altro autore, di cui non fa il nome.

²³⁹ *Commentarius in epistolam ad Romanos*, 9, 16.

l'uomo si mantenesse nel “retto stato di natura”²⁴⁰ e virtuoso), se accolga il loro pentimento e perché li punisca con la privazione dei beni eterni. Un breve *excursus* è dedicato alle possibili date della fine del mondo (con la menzione anche dei calcoli dei talmudisti, pp. 163R-v), mentre le ultime pagine del *De Deo* – prima della preghiera finale a Dio – trattano di come avverrà il Giudizio finale, di come saranno la terra e il cielo dopo di esso e delle virtù che si richiedono all'uomo per raggiungere il premio celeste²⁴¹.

De humilitate (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis De humilitate liber*, Venetiis, apud Andream Arrivabenum, 1561; pagine a numerazione alternata; introduzione alle pp. 2r-3v; testo alle pp. 4r-20v)

Il *De humilitate* è dedicato al giurista Ludovico Bianco di Modena, insieme al quale Natta rivestì il ruolo di uditore di Rota a Mantova. Come l'autore ricorda nella lettera a Bianco, essi sono uniti dal “reciproco affetto, pratica degli stessi studi e carica (*dignitas*) nella vita”. Un'amicizia che merita di essere ricordata, spiega Natta all'amico, attraverso la dedica dell'opera. L'argomento sarà la virtù dell'umiltà, alla quale Bianco si conforma costantemente nella propria vita. L'umiltà, sostiene Natta, risulta essere “la più grande fra tutte le virtù cristiane” (p. 2r), perché è la sola attraverso cui si raggiungano i regni celesti, e anche alcuni angeli, cedendo all'offerta del Nemico e rigettando l'umiltà, persero il Paradiso. Nonostante la sua cruciale importanza, l'umiltà fu “ignota agli antichi filosofi”. Questa sottovalutazione costituisce una delle ragioni alla base della scelta del tema. L'altra è spiegata da Natta nella prefazione: la sollecitazione mossagli da Paolino Asinari, incontrato casualmente (nella finzione della cornice introduttiva all'opera) a passeggio in Asti, mentre fuori della città gli eserciti spagnolo e francese si fronteggiano²⁴².

L'Asinari è definito come un “amico e familiare” di Natta (p. 2r) e come “uomo di som-

²⁴⁰ P. 162v.

²⁴¹ Nel libro conclusivo dell'opera, si citano Cicerone (le *Filippiche* e il *De oratore*, citato non direttamente, ma attraverso la mediazione di Agostino, *De civitate Dei*, XXI, 11, o di Tommaso, *Summa Theologiae*, pars I secundae, qu. 105, art. 2), Virgilio, Tibullo, Lucano, Marziale, Luciano di Samosata (*Dialoghi dei morti*, 30), Giovanni Crisostomo (tra cui le *Omellerie sugli Atti degli Apostoli*, di cui si cita un ampio brano in traduzione latina a p. 163v), Agostino, Girolamo (*Epistole*), un'opera senza titolo, attribuita da Natta a Gregorio (si tratta della *Diaeta salutis*, col. 1, n. 8, p. 111: un testo attribuito variamente ora ad Agostino, ora anche ad Anselmo d'Aosta e a san Bonaventura) e le Scritture.

²⁴² Una circostanza che non consente che una datazione molto vaga dell'opera, tra 1525 e 1559.

ma importanza e dignità, studioso delle buone arti e a me congiunto da tutti i vincoli della parentela e dell'amicizia” (p. 3r). Ricordiamo qui che, in effetti, la madre di Marco Antonio era una Asinari. L'amico Paolino, dunque, lamenta nella prefazione (p. 3r) che la virtù dell'umiltà è stata trattata in modo sporadico, asistemico e disadorno dagli stessi cristiani, che pure la elogiano e la raccomandano. Egli inoltre sa che Natta è un esperto e un estimatore dell'umiltà come dote morale, e lo prega pertanto di spiegare “che cosa sia questa virtù, da che cosa si riconosca, quanto valga, a che cosa serva, che frutti dia, e come uno possa essere infiammato da essa e giungere a conseguirla. Il trattato assume così la forma del *sermo continuus*, tenuto da Natta stesso, senza la presenza o l'intervento di alcun interlocutore.

Interessante è quanto Natta aggiunge in conclusione alla prefazione (p. 3r). Un ragionamento non privo, in apparenza, di risvolti critici. Prendendo le mosse da un verso del satirico latino Persio (“la volontà appartiene a ciascuno, e non si vive seguendo un solo desiderio”, V, 53), Natta afferma che, comunemente (*vulgo*, la parola usata dall'autore), a ricevere le maggiori lodi sono coloro che si dedicano ad acquisire ricchezze e beni materiali. Altro è invece il carattere di Natta: “A me è stato concesso, da non so quale destino, di dedicarmi agli studi letterari (*literarum studia*), e se da essi potessi ottenere molto profitto, mi riterrei ricco a sufficienza. È in questi studi che sono invecchiato (*consenui*) e non so che altro potrei fare. Di essi, alcuni li rivolgo agli amici, altri a un pubblico più ampio, in vista di una qualche utilità – sempre che possa ricavarci una qualche utilità dai miei libri”.

Nell'opera Natta afferma che i filosofi platonici abbiano spesso avuto posizioni affini (*cognata*) a quelle dei cristiani²⁴³, che causa delle eresie del mondo moderno è l'abbandono dell'umiltà in favore della superbia (gli scismatici, anziché accettare serenamente gli insegnamenti dei Santi Padri, preferiscono fondarsi sulle proprie riflessioni), e che anche al principe occorre essere umile e benigno nei confronti dei sudditi, prestando loro ascolto. Frequenti sono i riferimenti o le citazioni dirette a passi e figure della Bibbia e dell'anti-

243 P. 9v e ancora, facendo i nomi di Platone, Speusippo e Plotino e polemizzando con la “peste” dello stoicismo, a pp. 19r-v.

chità classica (riportando talora versi di vari poeti latini). Fra gli autori medievali si cita-
no come esempio di umiltà san Francesco, e passi sull'umiltà desunti da sant'Anselmo
d'Aosta (*De similitudinibus*) e da san Bernardo.

De oratione ad Deum (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis De oratione ad Deum Dialogus, qui Marinus inscribitur. Noviter impressus, ac omni cura a mendis excussus, opus maxime fidelibus necessarium. Cum privilegio, Venetiis, apud Franciscum de Portonariis, 1557; dedica di cinque pagine non numerate; epigramma *In operis commendationem exasticon*, di Alberto Del Carretto (6 vv. latini), su una carta non numerata; una carta non numerata decorata da fregio con immagine del Crocifisso; testo, con carte a numerazione continua, alle pp. 1-48; seconda edizione: *Dialogo della oratione a Dio, composto per il magnifico et eccellente dottore Marco Antonio Natta Astesano, e tradotto per uno religioso dottissimo di latino in vulgare. Stampato nuovamente e con diligenza corretto, opera utilissima ad ogni pio Christiano. Con privilegio, In Vinegia, appresso Francesco Portonari da Trino, 1557; dedica di dieci pagine non numerate; epigramma *In operis commendationem exasticon*, di Alberto Del Carretto (6 vv. latini), su una carta non numerata; una carta non numerata decorata da fregio con immagine del Crocifisso; testo, con carte a numerazione continua, alle pp. 1-103)**

L'opera è dedicata alla duchessa di Mantova Margherita Paleologo, in segno di gratitudine verso gli onori conferiti dai di lei avi alla famiglia Natta, e da Margherita stessa a Marco Antonio (non ultima, la recente – 1556 – nomina a senatore della Rota di Mantova). La scelta di far tradurre il testo in italiano nello stesso anno si deve a una cortesia verso la duchessa, che non conosce il latino. Non è possibile determinare l'autore del volgarizzamento, poiché Natta si riferisce a lui solo come a “un mio amico e familiare”²⁴⁴. Le differenze fra le due versioni del *De oratione ad Deum* si limitano all'epistola dedicatoria, appena più ampia nel volgarizzamento (a parità di temi trattati), e ad alcuni dettagli minori²⁴⁵.

²⁴⁴ P. 3, non numerata, della dedicatoria. Fu proprio l'anonimo amico a segnalare a Natta le difficoltà della duchessa col latino, e ad offrirsi di tradurre il *De oratione ad Deum* (p. 6, non numerata, del volgarizzamento).

²⁴⁵ Alcuni paiono semplici refusi. per esempio, nel testo latino la parola *Brachmanis* (p. 7) presenta una

La prefazione spiega che l'opera è di nuova composizione e che le idee riferite nello scritto da Natta sono desunte dai dottori della Chiesa. L'argomento, che ben si addice alla pietà della duchessa, è secondo l'autore particolarmente adatto ai tempi, allorché “per le discordie tra i principi cristiani, tutto il mondo è pieno di guerre” e della “licenza dei soldati”, senza contare la minaccia dei Turchi sulla cristianità. La trattazione è preceduta da una cornice nella quale alcuni monaci, guidati da Marino, chiedono al confratello Doroteo di raccontare quanto predicato il giorno prima nel convento di San Secondo (in Asti) dal pio monaco Bonifacio. Doroteo ha messo per iscritto il contenuto del discorso di Bonifacio, e ora acconsente di consegnare il suo *libellus* a Marino perché lo legga ai presenti. Di qui il sottotitolo di *Marinus* dato da Natta al dialogo²⁴⁶.

Nel suo discorso, Bonifacio ricorda dapprima l'efficacia della preghiera nell'ottenere la vittoria sui nemici, sul peccato e sulla morte stessa, poi si diffonde sulla grande generosità di Dio, sempre disposto ad ascoltare le orazioni dell'uomo²⁴⁷. Esse devono tuttavia venire dal cuore ed essere aliene da distrazioni (con l'eccezione del canto e della musica, che possono anzi giovare, suscitando emozioni positive nell'orante). Bonifacio distingue quindi fra preghiera “vocale” e “mentale” ovvero “spirituale” - maggiore di quella e imprescindibile – e stabilisce che non vi è un tempo o un luogo più adatto di altri per mettersi a pregare. Un'ampia porzione del testo (pp. 13-36) rende ragione del perché Dio talvolta non esaudisce le preghiere, o cagiona all'orante l'opposto di quando richiesto: Egli ascolta più favorevolmente chi gli chiede doti morali in grado di perfezionare e migliorare l'uomo. Domandare salute, fama o ricchezza, al contrario, lega l'uomo ai beni terreni, contro la sua natura, che porta in sé un'immagine di Dio, e contro la stessa volontà del Signore, che desidera per l'uomo la perfettibilità. Quanto ai mali concessi in luogo dei beni richiesti, Bonifacio afferma che essi sono prove con cui Dio stimola il credente alla virtù.

grafia differente nel volgarizzamento, “Bracani” (p. 15); o ancora, nel latino (p. 11) si cita un brano come appartenente al cap. 21 del vangelo di Marco, correttamente citato, come cap. 11 nel volgarizzamento (p. 23). Altrove lo scarto è invece più marcato: p. e. il testo latino (p. 30) menziona la figura dell'eremita Paolo e il suo biografo, san Girolamo, mentre il volgarizzamento (p. 66) omette il nome di quest'ultimo.

²⁴⁶ La lettura occupa le pp. 4-48 del testo latino e 9-102 di quello in volgare.

²⁴⁷ Dio pervade infatti ogni cosa, come sapevano i platonici, “che fra tutti i filosofi furono i primi e i più stimati” (p. 15 del volgarizzamento, dove si menzionano, oltre a Platone, Giamblico, Proclo e Porfirio).

Ciò comprende anche il dovere di pregare per tutti, inclusi i nostri nemici²⁴⁸, e di lasciare agire Dio, che sa quel che è meglio per noi (il “sia fatta la tua volontà” del Padre Nostro). Bonifacio nega poi che la preghiera possa mutare il divino decreto o farci ottenere senza sforzo ogni bene (il caso di Salomone fu un'eccezione), perché l'uomo non pensi di averlo ottenuto per propri meriti o per una casualità. Tra i vantaggi di una preghiera frequente c'è quello di acuire il nostro amore per Dio e la nostra fede, man mano che pensiamo a Lui e ai suoi doni, di permetterci di conoscere noi stessi e i nostri peccati, e di dare conforto e speranza per l'aldilà. Nel seguito (pp. 37-42) Bonifacio descrive i modi e le formule con cui l'uomo può pregare, portando a esempio passi delle Scritture e predicando l'umiltà. La parte conclusiva del *De oratione ad Deum* tratta della preghiera mentale e di come essa consista in una congiunzione tra lo spirito dell'orante e Dio: una contemplazione estatica che dà all'uomo la massima beatitudine finché è in vita (anche se non tutti i cristiani hanno tempo e capacità per praticarla)²⁴⁹.

De Passione Domini (titolo completo: *De Passione Domini Marci Antonii Nattae Astensis libri septem in Dialogo scripti, ac nunc primum editi. Accessit ad finem praeter librorum argumenta summatim collecta, tum rerum memorabilium tum locorum scripturae Index locupletissimus*, In Monte Regali, [senza editore²⁵⁰], 1570; epigramma di Bernardino Castellino al lettore, 14 versi in distici elegiaci, su una carta non numerata; dedica di due carte non numerate; *Index eorum, quae in hoc volumine continentur*, di quattro carte

²⁴⁸ Anche se, come si dirà nelle pagine conclusive dell'opera, è inutile pregare per chi è già beato o per chi è irredimibile, come chi sia morto da infedele o senza pentirsi.

²⁴⁹ Nel *De oratione ad Deum*, Natta cita numerosi passi delle Scritture e autori pagani come Plinio il Vecchio, Plutarco (*Mulierum Virtutes* e *Vita di Emilio Paolo*), Sallustio (per il *Bellum Catilinae*), Orazio, Virgilio, Ovidio, Giovenale, Girolamo, il *De vita contemplativa* di Filone di Alessandria, un brano latino della *Vita di Antonio* l'eremita, Agostino e Plotino (*De Providentia*, libro I, *Enneade* III). Per errore, si attribuisce a Seneca un aneddoto sul re di Macedonia Antigono e il cinico Trasillo, riferito in realtà da Plutarco, *Regum et imperatorum apophthegmata*, 182e.

²⁵⁰ È molto probabile che il testo nattiano sia stato pubblicato dalla tipografia di Leonardo Torrentino. Lo stesso stemma sabauda con leoni e grifi rampanti si trova, infatti, in altri testi editi con certezza dallo stampatore monregalese, come le *In aphorismos Hippocratis lucubrationes* del medico di Fossano Giovenale Leveroni (1565) o negli *In artem medicinalem Galeni commentarii tres*, di un altro medico piemontese, Giovanni Argenterio (1566). Due altre considerazioni fanno poi propendere per un'attribuzione alla tipografia di Torrentino: intanto, il fatto che essa fosse la stampante operante in Mondovì negli anni 1560-70, poi che Torrentino aveva già impresso un volume di Natta (il libro III dei *Consilia*, nel 1566). Sugli stampatori di Mondovì, cfr. il datato, ma ancora accurato Gioacchino Grassi, *Della tipografia in Mondovì*, 2° ed., Mondovì, Per Gianandrea, e figli Rossi, 1806 (in particolare, sull'officina di Torrentino, le pp. XIV-XXVI).

non numerate, sull'ultima delle quali si trova una breve sezione di *errata corrige* e l'*imprimatur* dell'Inquisizione; seguono, con carte a numerazione continua, il proemio, pp. 1-3 e il testo, pp. 4-167; da p. 167, e per altre cinque carte non numerate, si legge il *Rerum sententiarumque index locupletissimus*)

L'opera, come si legge nel frontespizio, fu stampata “col permesso di coloro che indagano sull'eresia”. L'*imprimatur* si legge in forma più completa in calce all'ultima pagina dell'*Index eorum, quae in hoc volumine continentur*: “Noi, Fra' Alessandro Longo, Inquisitore della Diocesi di Mondovì e Dottore di Sacra Teologia, per interposta particolare concessione del Reverendissimo e Illustrissimo Nunzio della Sede Apostolica, e ottenuto il diligente esame e ispezione del Vescovo di Mondovì, approviamo come cattolica la presente opera sulla Passione del Signore”. Il giurista astigiano compose il *De Passione Domini* negli ultimi anni di vita²⁵¹ ed esso fu edito postumo (Natta era deceduto nel 1568)²⁵².

L'opera è dedicata al pontefice in carica, Pio V (Antonio Ghislieri, eletto nel gennaio 1566), al quale Natta spiega in tre punti la propria scelta di indirizzargli il *De Passione Domini*: 1- in quanto papa, egli fa le veci del Signore, di cui tratta l'opera; 2- Natta aveva già dedicato a un pontefice, Pio IV, i suoi *Opera* nel 1564, e ora, in una linea di continuità, desidera fare altrettanto con il *De Passione Domini*; 3- ai tempi in cui Natta faceva parte dell'Accademia Veneziana (intorno al 1558-60), essa dedicò all'allora Cardinale

²⁵¹ *Annis proximis*, come Natta scrive nell'esordio della dedica al pontefice Pio V. Per una composizione in età avanzata si esprimono anche i versi dell'epigramma di Bernardino Castellino al lettore: “Tanto più dolcemente si dice cantino i cigni/quanto più vicina incombe su essi l'ora della morte./Non diversamente l'eccellente Natta, prossimo alla corte celeste/ ti rende i suoi estremi canti”.

²⁵² C'è almeno una porzione del testo nattiano che induce a pensare che al *De Passione Domini* sia mancata l'ultima revisione dell'autore. Alle pp. 108-109, infatti, anziché riportare per esteso una citazione di Giovanni Crisostomo, come promesso dall'interlocutore di Natta, Eusebio, si legge solo la parola *lectio*, “lettura”. Insolito, visto che è consuetudine dell'astigiano in tutte le altre sue opere di riportate con attenzione il testo delle sue fonti. Anche lo scambio di battute seguenti (p. 109) dà l'idea di *opus infectum*. La battuta di Eusebio si chiude infatti con un “Continua ancora, Mariano”, seguita dalla frase “Ometto il resto, che è appena stato letto”, che non si capisce a chi attribuire. E subito dopo segue una domanda (“Ma non vedi, Eusebio, che le cose di cui parla Crisostomo avvengono anche oggi?”) che è chiaramente pronunciata da Marco Antonio, anche se il cambio di interlocutore nel testo non è segnalato. Difetti che mi paiono da imputare più all'assenza di una revisione finale, dovuta alla morte di Natta, che a sviste dell'editore (anzi, questi corresse il *De Passione Domini* di un pagina di *errata corrige*, segno che, da parte sua, una correzione delle bozze di qualche sorta era avvenuta).

Alessandrino, com'era conosciuto il Ghislieri, il *De Dei locutione* nattiano (1558). Nella dedica Natta, rivolgendosi al pontefice con il “tu”, precisa ancora che nel comporre il *De Passione Domini* non ha introdotto nuovi argomenti, ma solo attinto ai padri e ai dottori della Chiesa e ai teologi più recenti, dando ai contenuti desunti da quelli una struttura più completa e organica e uno stile più curato. La dedicatoria si chiude con una preghiera a Dio affinché sorregga la sua Chiesa, “mai, a memoria nostra e dei nostri padri, assediata dentro e fuori in modo più duro di quanto lo sia oggi”.

Nel proemio (pp. 1-3) Natta confessa di avere da tempo ideato la composizione di un'opera sulle ultime gesta di Cristo, dopo avere già trattato della sua nascita (nell'*In Domini Natale*) e resurrezione (nell'*In festum Paschatis*)²⁵³. Si tratta, infatti, di un argomento confacente per chi è ormai giunto “all'ultimo spazio della...vita”, e ha da curarsi in modo particolare della salvezza della propria anima, ora che la morte si avvicina. Sono stati la consuetudine della sua vita e gli impegni professionali a ritardare il completamento dell'opera, e a indurre Natta a ridimensionarla, trattando solo della Passione, e non anche delle ultime fasi della vita di Gesù. L'autore chiarisce poi che il *De Passione Domini* non vuole essere un'opera storica che commemori le fasi del “grande delitto dei Giudei”²⁵⁴ (ecco perché non si atterra alla cronologia degli eventi), ma una “interpretazione” della narrazione evangelica, e giustifica la scelta della forma dialogica (che consente di trattare la materia “in modo più diffuso e profondo). Il dialogo si immagina svolto tempo prima, nei giorni della Pasqua, fra Marco Antonio e l'amico e familiare Eusebio, alla presenza di due *adolescentes*, Mariano e Paolino (nipoti di Eusebio, che li ha portati con sé affinché possano uscire più istruiti sulle materie di fede dal dialogo che si terrà con Marco Antonio), mere *personae mutae*.

Il libro I (pp. 4-37) esordisce affermando la superiorità della Pasqua su tutte le cerimonie degli ebrei e dei gentili, perché essa commemora un dono straordinario concesso da Dio agli uomini, la redenzione, che in questi giorni tutti i predicatori celebrano in pubblici di-

²⁵³ Entrambe le opere furono edite nel 1564, all'interno degli *Opera*.

²⁵⁴ *Scelus*, come lo si definisce a p. 3 del proemio. In effetti, in più passi del *De Passione Domini* si leggono accenti antiebraici, mossi dalla convinzione che gli israeliti furono ciechi di fronte alla verità di Cristo e pervicaci nel loro errore.

scorsi²⁵⁵. È una festività che dà motivo a un tempo di cordoglio per la morte di Cristo²⁵⁶ e di esultanza per la sua resurrezione, apportatrice di salvezza all'umanità²⁵⁷. Nel proseguimento del discorso, Natta inserisce (pp. 14-18) un discorso del monaco Bonifacio²⁵⁸ contro gli Ebrei, accusati dell'uccisione di Cristo, di non averlo riconosciuto come Messia e portatore di una nuova Legge in sostituzione di quella veterotestamentaria, oltre che di ingratitudine verso Colui che si era incarnato per beneficiare tutti gli uomini (pp. 20-21). Il testo si addentra poi nella descrizione della gravità dei dolori fisici e morali patiti da Cristo tra la condanna da parte di Pilato e la crocifissione, confutando anche le tesi di chi sostiene che essi furono anzi lievi²⁵⁹.

Il libro II (pp. 37-62) spiega la ragione per la quale Cristo scelse la sofferenza della Passione (la necessità di affrancare l'uomo dal peccato originale di Adamo²⁶⁰) e la scelta di sacrificarsi proprio in quel modo, e non in uno differente. Il discorso continua con le risposte date da Natta a numerose domande mossegli da Eusebio. Si tratta così dell'infinito amore di Dio, disposto a farsi carne per il bene dei suoi figli; del ruolo e della simbologia del crocifisso nelle chiese e negli edifici privati (p. 49); della ragione Dio volle riportare l'uomo a uno stato di grazia solo all'epoca di Cristo, e non subito dopo il peccato originale o alla fine del mondo, e per cui, insieme al peccato, non abbia eliminato anche morte, malattie, sofferenze e tentazioni del Demonio; del perché abbia voluto che Cristo morisse

255 Natta riporta parole di tre diversi predicatori, fra cui – unico di cui Natta specifichi il nome – il francescano Alberto di Milano, che egli riferisce di aver udito personalmente in passato.

256 Simboleggiata dalle stimmate, ricevute fra gli altri da Paolo apostolo, san Francesco e santa Caterina da Siena.

257 Per non sminuire il legittimo gaudio dei cristiani, osserva Natta, diversi “decreti dei pontefici” intimano ai giudei di chiudersi in casa nei giorni della Pasqua, “affinché essi non irridano i cristiani, come sogliono fare” (p. 10).

258 Già presente in altre opere nattiane: l'orazione *De vita perfecta* e il *De oratione ad Deum* (nel quale fa da voce narrante). Viene ricordato anche nel *De Dei locutione* (p. 2r-v).

259 Per esempio, osservando che un uomo provato dalle percosse non avrebbe potuto emettere un grido vigoroso come quello lanciato da Cristo al momento del trapasso. Riguardo alle fonti menzionate da Natta nel libro I, sono numerosissimi i riferimenti scritturali e ai padri della Chiesa (Agostino, Girolamo Bernardo, Cirillo), ma troviamo citati anche autori pagani (la *Pro Ligario* di Cicerone, Tacito, Virgilio, Pacuvio, Ovidio, Varrone e Plinio il Vecchio).

260 In questo senso, perde ogni fondamento l'accusa di frequentare solo i peccatori, mossa a Cristo dai giudei, “gonfi della loro boria e di una falsa idea di giustizia” (p. 46): era appunto la loro redenzione a costituire il nucleo della missione del Figlio.

giovane e a Gerusalemme; se Cristo sia morto per tutti gli uomini, o se il suo sacrificio escluda i pagani e i cristiani empì; in che cosa consista il dominio del Demonio sull'uomo. Il libro si conclude (pp. 57-61) spiegando come Cristo, affrontando di persona gravi tormenti, diede un esempio di comportamento agli uomini: insegnò infatti loro a sopportare ogni dolore in difesa dell'onestà, della fede, della verità e delle virtù²⁶¹.

Il libro III (pp. 62-99) rievoca gli eventi che hanno preceduto la Passione, a partire dall'Ultima Cena, passando attraverso gli incontri con Anna, Caifa, Erode e Pilato, e si sofferma sul loro significato simbolico e le prefigurazioni dei diversi momenti della Passione nell'Antico Testamento (derivando per esempio da Origene il parallelo fra Isacco, il figlio sacrificato da Abramo, e Cristo). Per confutare Maometto e i suoi seguaci, che negano la crocifissione, Natta fa quindi una digressione circa la cronologia della Passione e la data della possibile fine del mondo (pp. 78-80²⁶²). Segue un'analisi delle parole di Cristo ai ladroni crocifissi insieme a lui sul Golgota (anche se Natta preferisce evitare di spiegare perché a uno dei due ladroni Cristo prometta la salvezza celeste e all'altro no: ciò comporterebbe di trattare del tema della predestinazione e del libero arbitrio, e Natta preferisce astenersi, dal momento che nella propria vita non ha sentito né letto alcuno che sul tema “non cada in affermazioni assurde e intollerabili”²⁶³). Il discorso continua rimarcando l'importanza della penitenza per il cristiano²⁶⁴, del perdonare amici e nemici e del pregare per loro e del ruolo di Cristo come colui che portò a compimento e abolì tutte le cerimonie e i sacramenti della *lex vetus*, istituita per porre un freno alla pervicacia dei Giudei²⁶⁵. Il libro si conclude spiegando le ragioni di due frasi pronunziate da Cristo prima di spirare, “Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (pp. 90-96) e “Ho sete”, e celebra

²⁶¹ Oltre alle Scritture, in questo libro Natta cita Ireneo di Lione, il *De civitate Dei* di Agostino, Boezio, Gregorio Magno, Bernardo e, tra i pagani, la *Repubblica* di Platone (libro II), Cicerone, Virgilio, le *Origines* di Catone, e aneddoti su filosofi, come Socrate e alcuni stoici (definiti “principali tra i filosofi” per la loro concezione dell'*honestum* come carattere comune a tutte le virtù).

²⁶² Gli autori menzionati da Natta in questa sezione sono Agostino, il *Chronicon* di Eusebio di Cesarea, Origene e Pico Della Mirandola, definito “uomo dottissimo in ogni aspetto” (p. 80), che nelle *Conclusiones Nongentae* (1532) tocca l'argomento.

²⁶³ P. 83.

²⁶⁴ Natta inserisce qui un riferimento al proprio *De poenitentia*, edito nel 1564.

²⁶⁵ Alle pp. 89-92 si leggono, *passim*, vari spunti antiebraici. Ad esempio, si commemora la distruzione di Gerusalemme e del Tempio in età imperiale quale giusta punizione degli Israeliti decretata dall'ira di Dio.

il trionfo di Cristo sulla morte²⁶⁶.

Il libro IV (pp. 99-115) esordisce trattando degli insulti rivolti a Cristo durante la crocifissione e della pazienza con cui egli li tollerò. Affronta quindi il problema delle contraddizioni nei racconti degli evangelisti (citando anche un testo apocrifo, il *Vangelo di Nicodemo*, anche se ne sminuisce subito il valore di fonte: “Tuttavia, la Chiesa non accetta quel vangelo per le falsità che vi sono frammiste”²⁶⁷), per poi lasciare spazio, nella parte principale del libro, a un'ampia trattazione (da p. 105 alla conclusione) in cui Natta spiega perché il Figlio volle morire proprio di crocifissione (un supplizio tanto doloroso e cruento) e approfondisce i valori simbolici della Croce, il culto sorto intorno ad essa, i miracoli compiuti in suo nome (uno dei quali desunto da un testo apocrifo, il *Martirio di Andrea Apostolo*²⁶⁸) e il suo potere di scacciare i demoni – un potere non compreso dagli Ebrei e dai Turchi, occupanti della Terra Santa²⁶⁹.

Il libro V (pp.115-133) si occupa nella prima parte della figura di Giuda, del suo comportamento come discepolo (tra cui il fatto che, come fanno anche alcuni ecclesiastici al tempo di Natta, sottraeva i proventi delle elemosine) e del tradimento, prefigurato nell'Antico Testamento tra gli altri dal profeta Amos (2, 6) e all'inizio del III libro – apocrifo – di Esdra. Con un'argomentazione giuridica Natta spiega quindi perché della morte di Cristo

266 Mentre i Giudei rimangono morti, “uccisi dalla loro iniquità” (p. 98). Nel libro III, Natta cita numerose autorità, oltre alla Scrittura: Giuseppe Flavio (*Bellum Iudaicum*, libri VI e VII), Filone di Alessandria (Natta parla di *Historiae*: probabilmente l'opera è da identificare con il *Breviarium temporum* dello pseudo-Filone), Eusebio, Giovanni Crisostomo (al quale Natta si appoggia per spiegare la contraddizione apparente fra l'arrendevolezza di Cristo alla cattura e l'esortazione ai discepoli dopo la Cena a “vendere tutto e comprare una spada”, p. 69), Agostino, Girolamo, i *Moralia* di Gregorio Magno, Beda, Cicerone, Demostene, Virgilio e il relativo commento di Servio, Tommaso d'Aquino e un inno cristiano, l'*Hostis Herodes*.

267 Il passo del *Vangelo di Nicodemo* riferito da Natta è il § 6 della versione greca “B” dell'opera. Esso concerne la posizione dei ladroni che circondavano Cristo sul Golgota, e quale dei due fu a convertirsi. Il testo si può leggere in *I vangeli apocrifi*, a c. di Marcello Craveri, Einaudi, Torino, 2005, p. 342.

268 Di cui si citano *ad verbum* circa dieci righe, p. 112.

269 Nel libro IV, Natta cita versi di Ennio desunti dal *De officiis* ciceroniano (I, 24), la *Pro C. Rabirio* di Cicerone, Virgilio (e il commento di Servio), Ovidio, Terenzio, numerosi passi della Bibbia, Ambrogio, Agostino (per il *De consensu evangelistarum* e il *De doctrina Christiana*), Giovanni Crisostomo (per le sue *Omellie sulla Croce*), il poeta cristiano Giovenco (*Evangeliorum libri*, IV, 673) e infine alcuni inni usati nella liturgia, tra cui il noto *Vexilla Regis prodeunt* e il *Dulce lignum*. Interessante è anche il riferimento di Natta a una sua lettura tempo addietro dell'*Apologeticum* di Pico Della Mirandola. Il testo è stato edito recentemente a c. di Paolo Edoardo Fornaciari, *Apologia. L'autodifesa di Pico di fronte al Tribunale dell'Inquisizione*, Firenze, Sismel, 2010.

debbano essere ritenuti responsabili *tutti* gli ebrei del tempo, e non solo i maggiori artefici della condanna (sommi sacerdoti, scribi, farisei): da questi ultimi, Cristo fu venduto come in una compravendita, ma il popolo non vi si oppose, pur potendolo, e si rese così connivente²⁷⁰. In questa prospettiva, per Natta sono giustificate le distruzioni e le violenze perpetrate a danno del popolo israelitico dagli imperatori romani, così come il disprezzo e la condizione di inferiorità nella quale esso oggi vive fra i cristiani e i saraceni²⁷¹. Tuttavia, la natura umana ci impedisce di uccidere gli ebrei e, anzi, ci invita a tollerarli e sovvenire quando necessario alla loro indigenza, secondo misericordia. Nel seguito dell'esposizione, Natta parla delle figure di Pilato e di Erode, dal punto di vista storico e nel quadro delle vicende che portarono alla condanna di Cristo, del sogno avuto dalla moglie di Pilato (Mt. 27, 19). Il libro si conclude assolvendo Dio dall'accusa di aver voluto la morte del proprio Figlio, e di avere scelto di lavare il delitto di Adamo con un delitto ancora più grande²⁷².

Il libro VI (pp. 133-144) rende conto dei miracoli avvenuti al momento della morte in croce di Cristo, come l'eclissi improvvisa e i suoi significati simbolici (notandone la somiglianza con prodigi descritti da Virgilio, Plutarco e Svetonio) e della ferita al costato di Cristo, dalla quale sgorgarono acqua e sangue. Al contempo, Natta rileva come gli evangelisti non abbiano mentito nei loro racconti, e le coincidenze con le notizie fornite dagli autori pagani lo confermano. Il libro si chiude trattando dell'iscrizione INRI sulla croce e della falsa accusa mossa a Cristo di volersi fare re²⁷³.

²⁷⁰ P. 121, dove si cita fra gli altri il *Tractatus de actionibus empti et venditi* del giureconsulto romano Gaio (in effetti, si tratta del IV libro delle sue *Institutiones*).

²⁷¹ Pp. 122-124.

²⁷² Fra l'altro, si nega che Dio abbia ingenerato negli ebrei la *malitia* che li spinse a mandare a morte Gesù: essa nacque per libera volontà degli israeliti, e d'altra parte Cristo scelse volontariamente di immolarsi in redenzione dell'umanità. Nel libro V, Natta cita Tacito, Plinio il Vecchio, Orazio, Tibullo, Sedulio (*Carmen Paschale*, V, 41), la *Vita di Apollonio* di Tiana di Filostrato, le *Antiquitates Judaicae* di Giuseppe Flavio, Lattanzio (per le *Divinae Institutiones*), Eusebio di Cesarea, Giovanni Crisostomo, Agostino e numerosi passi scritturali.

²⁷³ Nel corso del libro Natta cita Origene, Eusebio (che menziona uno storico dell'età di Adriano, Flegonte di Tralles), Dionigi l'Areopagita (*Lettera VII a Policarpo*), Giuseppe Flavio, Macrobio, Plinio il Vecchio, il *Breviarium temporum*, attribuito da Natta a Filone, Girolamo, Ambrogio, Tommaso d'Aquino (*Expositio del De divinis nominibus* dello pseudo-Dionigi l'Areopagita, cap. 4, lectio 2), Virgilio (e il commento di Servio), Plutarco e Svetonio.

Il libro VII (pp. 144-167) inizia trattando della gratitudine che l'uomo deve a Cristo per la sua scelta di incarnarsi e morire per la sua redenzione, per poi diffondersi sulla vittoria del Figlio di Dio sul Diavolo e sul suo ruolo di “buon pastore”. La sezione centrale del libro (pp. 150-155) confuta la tesi che Cristo abbia temuto la morte e la sofferenza, basata sulle parole evangeliche “Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice!” (Mt. 26, 39) e le posizioni degli eretici difisiti e monoteliti. Seguono una celebrazione del sangue versato da Cristo, un breve *excursus* sulla pietà di santa Caterina da Siena²⁷⁴, un compendio dei meriti e degli obiettivi conseguiti dal Redentore con la sua morte (pp. 159-161) e una rassegna di autori e personaggi pagani dell'antichità che riconobbero in Cristo il Messia. La conclusione del libro commemora poi la figura di Maria (nel fare ciò Natta riprende spunti e temi che aveva toccato nel suo *In festo Assumptionis Sacratissimae Dei genitricis Mariae* del 1561) e contiene due preghiere finali, una alla Vergine, una al Figlio per ottenere l'assoluzione dai peccati²⁷⁵.

De pulchro libri sex (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis De pulchro libri sex, Papiae, apud Franciscum Moschenium, 1553; lettera dedicatoria, di sei carte non numerate; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-148r; series chartarum e due epigrammi in distici elegiaci, il primo di Alberto Del Carretto dei marchesi di Savona – 2 vv. - e il secondo di Francesco Beccio – 6 vv.; errata corrige a p. 148v; seconda edizione: Marci Antonii Nattae Astensis De pulchro et obiter de universa mundi fabrica, deque hominis aliarumque rerum, rationabili structura. Libri sex. Cum Indice copiosissimo, omnium rerum memorabilium, Venetiis, apud Franciscum De Portonariis de Tridino Montisferrati, 1555; lettera dedicatoria, di due carte non numerate; Tabula rerum memorabilium quae in hoc opere continentur, di quindici carte non numerate; il testo, con quanto*

²⁷⁴ Della quale Natta afferma di avere letto con passione le lettere e il *Dialogo della Provvidenza*, pp. 157-58.

²⁷⁵ Nel libro finale del *De Passione Domini*, Natta menziona, oltre a frequenti passi della Scrittura, Aristotele, Porfirio (definito “acerrimo nemico della nostra religione”, p. 148), Plutarco (*De defectu oraculorum*), Virgilio, Lucano, l'*Hercules Furens* di Seneca, Marziale, Giuseppe Flavio (*Antiquitates Iudaicae*, libro XXIII), l'*Apologetico* di Tertulliano (cap. 5, § 2), Origene, Agostino, Egesippo, Bernardo e la traduzione di Marsilio Ficino di un frammento ascritto al *Liber iudicum ordinariorum* di Mosè Egizio (il testo è nel cap. XXIX del *De religione Christiana* di Ficino).

segue, ha caratteristiche identiche all'edizione 1553²⁷⁶)

Natta dedica l'opera al cardinale Ercole Gonzaga (1505-63, zio paterno dei duchi di Mantova Francesco III e Guglielmo e reggente del ducato durante la loro minorità), spiegando che si tratta di un testo composto “negli anni scorsi”, ma dato solo ora alle stampe. Nel riassumere al dedicatario il contenuto dell'opera, l'autore si esprime così: “Qui ci si interroga su che cosa sia la bellezza, da dove provenga, che cosa la causi, se sia semplice e unica oppure molteplice e composta da parti, se si trovi solo nei corpi o anche nelle nature incorporee e – se nelle corporee – quali esse siano e in che modo si unisca a esse, o se invece la vera bellezza sia incorporea, e quella che si vede nei corpi rechi soltanto un'immagine di quella..., se il bene coincida con il bello...o differiscano in qualcosa”²⁷⁷. I contenuti dell'opera sono desunti da autori greci e latini, alle cui parole Natta ha data forma organica, ordine e stile propri. L'ispirazione per la composizione del testo gli venne dal titolo dei libri perduti di Aristotele “Sul bello” e di Agostino “Sul bello e il conveniente” (*De pulchro et apto*), e in particolare dai dialoghi platonici (*Ippia Maggiore*, il *Convivio* e il *Fedro*), che Natta giudica superiori ai testi aristotelici sia per la “esimia dottrina” che per l'eloquenza. Il metodo dialettico-scolastico, infatti, benché efficace nell'indagare un argomento a fondo, attraverso definizione e divisione, risulta però esteticamente oscuro, arido e poco attraente. Quanto infine alla scelta di dedicare il *De pulchro* al cardinal Gonzaga, Natta chiama in causa la sua parentela con la famiglia Paleologo e in particolare con la duchessa Margherita, alla quale egli “deve ogni cosa”²⁷⁸. Una gratitudine che l'autore desidera ora ricambiare con l'invio di questo scritto, non possedendo altre ricchezze che quelle derivate dall'aver studiato sin dalla prima età (*ab initio aetatis*) le *optimae artes*.

Ciascuno dei sei libri che costituiscono i *De pulchro* si apre con osservazioni generali di Natta, che occupano per lo più una o due pagine (tranne che nel libro I, dove si estendono per cinque carte): tali osservazioni di volta in volta descrivono la cornice entro cui si svolge il dialogo, ragguagliano sulle reazioni della compagnia ai temi trattati, o si diffon-

²⁷⁶ Identica è persino la disposizione del testo nello specchio di scrittura delle singole pagine.

²⁷⁷ P. 1 della prefazione.

²⁷⁸ P. 5 della prefazione.

dono su argomenti svariati.

Il libro I (pp. 1r-20v) si apre con un'ode alla verità, e all'uomo che con la ragione la indaga per diffonderla e far progredire la posterità²⁷⁹. È la causa per cui Natta stesso sceglie di scrivere in latino, e non nello “stile volgare degli italiani”: il latino è ben noto in tutta Europa ed è la lingua dei dotti²⁸⁰. L'autore spiega quindi che riferirà di una conversazione avvenuta tempo prima, intorno al 1535-38, con un gruppo di amici e familiari, in un giardino sotto il castello di proprietà dei Natta. Qui inizia (da p. 5r) il dialogo vero e proprio, una conversazione fra Marco Antonio e uno dei giovani presenti, il suo consanguineo Dionisio. L'amenità del luogo e le gradevoli statue che ornano il giardino offrono l'appiglio per avviare una trattazione sul concetto di bellezza, in modo da “unire l'utile al dolce”, come scrive Orazio. Il primo tema toccato è l'amore fra uomo e donna, che si raccomanda casto e alieno dall'abbandono epicureo al piacere sfrenato e irrazionale (pp. 6r-9r). Dionisio inserisce un dialogo nel dialogo (sino a p. 13r), riferendo di una conversazione su quale debba essere l'amore per le donne, da lui avuta tempo prima in Asti con un uomo dabbene, Deitaiuto. Questi a sua volta, con un terzo inserto dialogico (pp. 10r-12v), per illustrare al giovane Dionisio il proprio concetto di amore racconta di come conquistò la fiducia della futura moglie Teodota, al tempo in cui i due erano solo promessi sposi. Il dialogo fra Marco Antonio e Dionisio riprende (p. 13r) trattando dell'amore spirituale e “platonico” e della difficoltà nel frenare la pulsione che, attraverso i sensi e la vista in particolare, pervade l'uomo in presenza di una bella donna. Segue poi una descrizione delle caratteristiche che rendono belli il corpo umano (pp. 15v-16v) e le opere d'arte (pp. 16v-18r), che lascia poi spazio a un esame dei rapporti fra bello e *honestum*, giudicato da Natta superiore al primo, perché duraturo, come tutte le virtù. Dionisio, sentendosi vinto nell'argomentazione, aderisce alla posizione di Marco Antonio, che nega si debbano amare prima di tutto le donne (c'è il pericolo che il marito si asservisca a loro, quando invece il suo compito è comandarle “in modo severo”, p. 20v), e lascia che d'ora in avanti sia l'a-

²⁷⁹ Ecco perché Natta definisce Pitagora e i pitagorici “inutili alla posterità” per la loro scelta di tramandare le dottrine solo oralmente.

²⁸⁰ Pp. 2v-3r.

mico più anziano a guidare la discussione²⁸¹.

Il libro II (pp. 21r-48v) si apre con alcune considerazioni di Natta su come la natura abbia creato l'uomo eccellente per aspetto, ma anche superiore per intelletto e virtù agli animali, e come al sapiente spetti stimare l'interiorità dell'uomo più della sua esteriorità. Il dialogo con Dionisio riprende poco dopo (p. 21v), asserendo che la vera bellezza è incorporea e perciò difficile da riconoscere. Rigettata una prima definizione del bello (esso sarebbe secondo alcuni “un'equa dimensione e, per così dire, modulazione delle diverse parti che si accordano fra se stesse e col tutto”, p. 23r), dal momento che esistono realtà come il sole o i colori che appaiono belli anche senza essere divisi in parti, Natta propone la sua definizione di *pulchrum*: “La bellezza è una piacevolezza (*venustas*) che nasce dall'aspetto (*forma*), incitati dal quale le rivolgiamo il nostro amore” (p. 24r). È la forma a rendere belle le cose: esse infatti, di per sé, in quanto costituite dalla materia, risultano brutte. Dunque, quanto meno una cosa appare materiale, tanto più è bella (per esempio, il fuoco, la luce, la voce). Dopo avere affrontato il modo in cui l'uomo conosce la realtà (attraverso i sensi) e confutato la dottrina della reminiscenza di Platone (pp. 27v-28v), Natta si dedica a un ammirato esame delle potenzialità dell'animo umano: immagine di Dio, dotato di ragione, ha permesso l'incivilimento dell'uomo (creando le città, la religione, le lettere e le arti), ed è la chiave attraverso la quale egli si abbellisce con le virtù (ecco dove risiede la vera bellezza, come insegnarono Socrate e gli stoici). Non solo: l'uomo è al centro della Creazione. Col solo suo arbitrio può elevarsi al cielo e migliorarsi, o abbruttirsi fra rapine, inganni e voluttà. Segue una lunga sezione (pp. 32r-36r) in cui Natta elenca le funzioni delle diverse parti e organi del corpo umano (anche i più spregevoli), rimarcando la loro indispensabilità per il funzionamento del tutto e la sapienza della natura nell'aver plasmato il corpo proprio in quel modo. L'*ordo* e la rispondenza a una funzione e uno scopo, peraltro, non sono presenti soltanto nella natura, ma regolano anche azioni, parole

281 Nel libro I, vengono citati Plauto (*Mostellaria*), Terenzio, Virgilio, Orazio, Ovidio, Persio, Giovenale, Marziale, Sallustio (definito “uno storico serio”, p. 18v), il *Contro Apione* di Giuseppe Flavio, Plutarco (*Septem sapientum convivium*), l'*Historia Augusta*, il *Thrasybulus* di Galeno (altro titolo dell'*Utrum medicinae sit an gymnasticae hygieine*), Eliano (*Varia historia*) e Ateneo (i *Deipnosofisti*, opera chiamata da Natta *Libelli conviviales*).

e pensieri degli uomini²⁸². Nel comportamento dell'individuo, ad esempio, modestia e umiltà derivano dalla convinzione che contino più la sobrietà e il senso della misura (dell'ordine, appunto) che non la iattanza puramente esteriore. C'è da chiedersi poi se il bello abbia rapporti – e di che sorta – con l'utile. La risposta di Natta è che Dio ha creato tutte le cose provvedendole sia di forma (dunque, di bellezza), che di uno scopo (dunque, di utilità). È insomma la Provvidenza a fare da *trait-d'union* fra i due. Tutto avviene per una causa, anche la morte e i miracoli. Accusare dunque Dio di avere creato il mondo imperfetto è segno di grande empietà e ignoranza²⁸³. Il mondo poggia infatti la propria esistenza sui contrasti tra le sue parti e i suoi elementi (luce/tenebre, maschio/femmina ecc.)²⁸⁴.

Il libro III (pp. 49r-71r) si apre con Natta intento a chiarire che il suo interesse per il tema del bello è nato nei ritagli di tempo (*succisivis horis*), e che le sue “lucerne serie” continuano ad essere rivolte allo studio e alla pratica del diritto civile: “Non possiamo infatti deludere i cittadini che desiderano da noi responsi *de iure*”²⁸⁵. Nel seguito del dialogo, Dionisio assume le parti dei detrattori dell'ordine naturale. Il giovane interlocutore di Natta elenca quindi una serie di argomenti da essi portati: il fatto che la terra non produca frutti spontaneamente, l'esistenza della morte, delle malattie, di mille pericoli per la vita e i beni degli uomini, l'aggressività che li induce a continue guerre, l'ingiustizia nel vedere spesso i malvagi prosperare e i buoni afflitti e vessati, la potenza delle passioni e dei vizi,

²⁸² Specularmente, le cose che sono prive di funzione e di ordine appaiono brutte o ridicole. È il caso di alcune imbarcazioni da parata, una interamente ricoperta d'oro, argento e porpora, vista da Natta stesso in una rada dell'Adriatico, l'altra – costruita dai francesi – di dimensioni enormi (e di cui l'astigiano ha solo sentito parlare): entrambe incapaci di manovrare o inutili a scopi bellici e di trasporto merci (p. 35v). Anche un libro può risultare brutto. Natta ne parla con sarcasmo a proposito di un volume che aveva letto di recente, dal titolo *De optimo genere epistolarum* nel quale “l'unica cosa 'ottima' era il titolo (il riferimento è forse al testo di un tal Bartolomeo *Miniator*, il *Formulario ottimo e elegante, il quale insegna il modo del scrivere lettere messive e responsive*, edito cinque volte fra 1531 e 1543). Interessante è poi quanto Natta aggiunge a p. 35r sulla pena di morte, ritenuta anch'essa confacente all'ordine delle cose (ne trattiamo più ampiamente nel cap. 6).

²⁸³ A tale proposito, Natta porta l'esempio negativo del re di Castiglia, Alfonso X (1221-1284), di cui afferma di avere riletto nei mesi precedenti le gesta in un'opera sui re di Spagna.

²⁸⁴ Natta inserisce qui un elogio di Pitagora, consapevole della natura contrastiva della realtà. Nel libro II si citano Ippocrate, Platone, Aristotele, i *Memorabili* di Senofonte, Ennio (menzionato da Cicerone, *De natura Deorum*, I, 35), Cicerone, Ulpiano, Esiodo, Varrone e Catone (per i loro *De re rustica*) Terenzio, Virgilio, il grammatico Servio, Ovidio, Luciano di Samosata e Agostino.

²⁸⁵ P. 49v.

tale da prevaricare sul controllo della ragione (passioni che all'esterno, nella vita civile, si traducono in sopraffazione, abusi e violenza), l'identificazione fra utile e bene, che porta a non curarsi dell'equità o a mentire per il proprio tornaconto. A questi si aggiungono poi la difficoltà nel tollerare i dolori e l'ignoranza da cui l'uomo è avvolto, anche quando è un sapiente e un filosofo²⁸⁶ (né esiste un criterio per giudicare quale fra le tante scuole filosofiche abbia ragione, qualunque sia l'argomento trattato). La mancanza di prove, fondate e al di là di ogni ragionevole dubbio, per sostenere una data tesi è fra le cause del successo del principio di autorità, dell'*ipse dixit*. Esso però apre la porta a una sciocca credulità e alla formulazione di teorie assurde, come quelle sull'*arché* nei presocratici o quelle – per uscire dal terreno della filosofia – sull'origine del magnetismo. Né si è raggiunto un consenso in fatto di religione: nel Nuovo Mondo, infatti, gli abitanti ancora venerano come dei quelli che il Cristianesimo ha da secoli rigettato come demoni. Del resto, i sensi s'ingannano facilmente (come nel caso dell'eco o delle illusioni ottiche): il loro valore come strumenti di conoscenza è dunque limitato²⁸⁷. E nemmeno sulla nostra capacità di riflessione si può fare troppo affidamento. Ad esempio, quante volte si vedono nei processi torturare degli innocenti sulla base di semplici sospetti, spesso poi rivelatisi infondati? E quanto spesso si giudica sulla base di testimonianze false? O sulla maggiore dignità e numero dei testimoni? L'errore che soggiace a questo modo di gestire la giustizia è quello di intendere ciò che è solo verosimile alla stessa stregua di vero, autentico, veridico. Dioniso conclude il suo discorso (da p. 66r alla fine del libro) trattando di altri aspetti nei quali la natura sarebbe stata matrigna, come la fragilità e caducità che essa ha assegnato al corpo umano, i limiti nell'efficacia della medicina e la varietà di lingue, che rende arduo agli uomini comprendersi²⁸⁸.

Il libro IV (pp. 71r-99r) ha un preambolo sulla necessità del contraddittorio nelle discussioni. Nel caso presente, toccherà a Marco Antonio respingere le tesi sostenute da Dionis-

²⁸⁶ Tra le teorie filosofiche a suo giudizio assurde e figlie dell'ignoranza, Natta menziona (pp. 54v-55r) la trasmigrazione delle anime dei pitagorici e l'esistenza del vuoto sostenuta da Democrito ed Epicuro). In generale, l'autore dedica ampio spazio all'esposizione di teorie controverse della filosofia (pp. 54r-59v) e delle scienze naturali (60r-v).

²⁸⁷ La sezione sull'ignoranza dell'uomo occupa buona parte della seconda metà del libro III (pp. 61r-65v).

²⁸⁸ Cita Platone, Plauto, Terenzio, Orazio, Ovidio, Giovenale, Lucano, il *De primo frigido* di Plutarco.

sio contro la bellezza e sapienza della natura. Egli inizia (pp. 74r-77v) raccontando che fu Giove stesso a inviare i mali agli uomini, per riscattarli dall'inerzia e dall'ozio in cui vivevano durante la mitica età dell'oro. Essi così svilupparono ingegno e virtù, che sono messi alla prova soltanto dalle difficoltà dell'esistenza. La società umana si fonda sul bisogno che ogni individuo ha dell'altro per difendersi dalle avversità: Natta la paragona a una catena fatta di anelli interdipendenti (p. 78r), con l'eccezione di Dio, che è l'appiglio da cui la catena dipende. Il commercio e il lavoro risultano dunque indispensabili per la sussistenza simbiotica della società. Anche ciò che sembra male o pericoloso ha un suo posto nell'ordine naturale, persino la morte, che ci sprona a rendere fruttuosa e onorabile la nostra vita, che sappiamo essere breve. Inoltre, il concetto di “male” e “bene” applicato alle cose è relativo: tutto dipende dall'uso che se ne fa e dalla volontà, buona o perversa, con cui ne facciamo uso (le armi, ad esempio, sono utili per difenderci dagli animali nocivi, ma dannose in mano a un aspirante suicida). Natta si dedica poi a tratteggiare l'infelicità che circonda la vita dei malvagi (più simili a bestie, incapaci di frenare le passioni con la ragione²⁸⁹, preda dei rimorsi di coscienza, odiati da tutti, come accade ai tiranni) e la fortuna del giusto, anche quando è perseguitato dagli uomini e dalla malasorte (così, egli si allena ad essere virtuoso, tollerante, continente e sprezzante dei beni terreni, caduchi rispetto a quelli eterni e celesti). L'ultima porzione del capitolo (da p. 94r) elogia il libero arbitrio e la giustizia (come fondamento della società civile), identifica il bene e l'*honestum* con l'utile, predica il rifiuto dei mestieri sordidi (pubblicano, oste, pescatore ecc.) e della ricerca del guadagno, e oppone i magistrati e i giudici onesti a quelli corrotti²⁹⁰.

Il libro V (pp. 99r) si apre con l'arrivo nella compagnia di un nuovo personaggio, Pollione, figlio del suocero di Dionisio²⁹¹ e accompagnato da un giovane con una lira - occa-

²⁸⁹ Un *furor*, una follia tanto più ingiustificabile, questa, perché nasce da un volontario asservimento dell'uomo alle parti più basse di sé. Di uno che sia folle a causa di una vera e propria condizione mentale (come il contemporaneo “Vagnone”, ben noto ai presenti) si può avere compassione. Ma quale pietà dimostrare verso chi si compiace di peccare?

²⁹⁰ Nel libro IV, Natta cita Platone, l'*Historia Animalium* di Aristotele, alcuni frammenti del comico Cecilio Stazio (conservati da Cicerone, *De Natura Deorum*, III, 72-73), Virgilio, Orazio, Properzio, Ovidio, Persio, Marziale, Giovenale, il geografo Pomponio Mela,

²⁹¹ A p. 99r Natta afferma che Pollione veniva a invitare Dionisio per l'indomani, alle nozze della sorella con Enrico Roero, “giovane nobile e fortunato”.

sione che dà modo a Marco e Dionisio di celebrare il valore della musica²⁹². Inizia quindi una lunga sezione (pp. 100v-108r) in cui Natta rigetta le accuse di ignoranza rivolte all'uomo nel discorso di Dionisio: l'essere umano desidera infatti conoscere *naturaliter*, ed è persino dotato della capacità di profetare e di predire il futuro, oltre che di memoria per ricordare il passato. L'umanità progredisce di generazione in generazione in tutti i campi del sapere grazie a nuove scoperte che superano quelle degli antichi²⁹³, e benché tanti siano gli argomenti su cui oggi essa è ignorante, molti enigmi li ha già decifrati, e molti ne decifrerà in avvenire. La verità “è figlia del tempo”, è più preziosa quanto più è nascosta e richiede sforzo per essere disvelata. Non c'è dunque nulla di male nelle *querelles* tra dotti, anzi, esse contribuiscono ad avvicinare l'uomo alla verità. Per conseguirla, raccomanda Natta, sono di estremo giovamento l'indagine diligente e il metodo analitico, “per divisioni”, illustrato da Platone in varie sue opere (il *Filebo*, il *Sofista* e altre), anche se l'errore è sempre possibile. Nella seconda metà del libro (da p. 108v), Natta procede a smentire o trovare altre giustificazioni per gli apparenti “difetti” percepiti dai critici della natura, come la limitatezza dei sensi quale strumento di conoscenza, o il fatto che i pensieri degli uomini ci siano celati e che ci si possa ingannare facilmente nel giudicare. A questo proposito, Natta osserva che, quando un giudice condanna o fa torturare un innocente, non è per forza colpa di chi emette il verdetto: la *fortuna* ha infatti largo dominio sulle vicende umane. La sola risposta sensata, in questi casi, è sopportare quel che ci accade. L'autore difende poi i turbamenti dell'animo – sono spesso utili per permetterci di compiere azioni pregevoli, a patto di conoscere se stessi e saper governare le nostre pulsioni (pp. 112v-115r) – e la conformazione del corpo umano e dei suoi organi. Si spiega inoltre la debolezza del corpo e dell'intelletto come freno all'orgoglio dell'uomo, che altrimenti tenderebbe a reputarsi simile a Dio (come nel racconto biblico della torre di Babe-

292 Nell'occasione, Dionisio viene incoraggiato dai presenti a cantare, e il giovane sceglie di eseguire un carne latino, *Veris tempora*. Questa poesia fu composta da Natta stesso, che la incluse anni dopo negli *Opera* del 1564 (p. 117v). Dionisio la recita quasi per intero (i vv. da 6 a 37, l'ultimo del carne).

293 Tra le scoperte moderne degne di nota, Natta ricorda le esplorazioni compiute nel Nuovo Mondo (p. 107r), la bombarda, la stampa e le campane (p. 107v).

le) e si perora a favore della medicina contro i suoi detrattori²⁹⁴. Alla frase, tramandata dagli antichi greci che “per l'uomo è meglio non nascere, o almeno morire presto”, Natta contrappone poi varie ragioni per amare la vita, guardare ad essa con ottimismo e trovare una ragione anche per i mali (pp. 120v-124r)²⁹⁵. Il libro si chiude con una nuova condanna dell'ignavia caratteristica dell'età aurea, la confutazione di alcune tesi filosofiche sull'origine del male (come quella, manichea e zoroastriana, della coeternità dei due principi di bene e male) e un riassunto delle tesi discusse: esse sono servite per generare nell'uditorio un amore per le cose immateriali, che è premessa al discorso su Dio, oggetto del libro seguente²⁹⁶.

Il libro VI e ultimo (pp. 129v-148r) si apre esponendo le motivazioni per cui Marco Antonio, dopo avere “fin dalla gioventù” (*ab initio aetatis*) coltivato un altro genere di studio, il diritto civile²⁹⁷, si è ora accostato a materie filosofiche: “L'angustia dell'ingegno umano non è tale da riuscire a contenersi nell'ambito (*curriculum*) di una sola disciplina. Gli uomini capaci (*praestantes*) non possono fare a meno di avventurarsi in discipline a loro prima sconosciute e inesplorate, vuoi perché è considerevole per un solo uomo brillare adorno di vari generi di erudizione, vuoi perché (come hanno affermato in molti) tutte le arti *ingenuae* sono legate fra loro da una sorta di parentela (*cognatio*)”²⁹⁸. Segue un'am-

294 Pp. 118r-120v. A un elenco di celebri medici dell'antichità (Erofilo, Giacomo di Damasco, Asclepiade di Prusa, Celso, Galeno), Natta aggiunge anche il nome di un certo medico Giovenale, vissuto poco prima in Piemonte, “regione a noi vicina” (p. 119r), che si distingueva dai colleghi per il suo approccio alla terapia alimentare da prescrivere ai pazienti. Nel suddetto Giovenale è forse da ravvisare un avo del più noto Giovanni Giovenale Ancina di Fossano, medico, e poi vescovo e beato (1545-1604).

295 In questo frangente, Natta parafrasa un brano del poeta parmense Bernardino Dardano, “uomo di buona cultura e amicissimo della nostra famiglia” (p. 124r), che descrive per allegorie il Favore (ovvero, la prosperità e fortuna continue) come circondato da un codazzo di vizi e dall'Invidia. Del carme, intitolato *Favor humanus in dialogo*, parla Carlo Vecce, *Bernardino Dardano*, cit., pp. 564-65 (e p. 567, per la sua seconda edizione modificata, col titolo *Descriptio Favoris in forma dyalogi*), attribuendolo, come la silloge di cui fa parte, al 1504, dopo il trasferimento del poeta parmense in Francia.

296 In questo libro, Natta cita Varrone, Cicerone, Sallustio (*Bellum Iugurthinum*), Quintiliano, Lucrezio, Virgilio, Manilio, Ovidio, Erodoto, Aristotele, Platone, Isocrate, Demostene, Plutarco (*Quaestiones conviviales; Platonicae quaestiones*), i *Collectanea* di Suida (ovvero il *Lexicon*) e il giureconsulto Gaio.

297 Come ribadisce anche poco dopo, pp. 130v, 131v, 132r e 139r. Il giurista astigiano si schermisce, rimarcando come il suo lavoro si sia limitato a riunire pensieri dei platonici e di altri sapienti e a dare loro forma più ampia e godibile (p. 131r e 132r).

298 P. 130r. Tra i personaggi dotati di interessi multiformi, Natta segnala i casi di Catone il Censore, Scipione Africano, Percile, Alcibiade, Focione, Timoteo di Atene e Aristotele.

pia trattazione della beatitudine che l'animo raggiunge quando, staccato dalle cose materiali, può accostarsi a Dio con la contemplazione (un esercizio delle facoltà superiori dell'uomo, che lo rendono veramente immagine di Dio), e della sapienza e Provvidenza con cui Egli ha plasmato il Creato. Tutto il libro conclusivo del *De pulchro* è intriso di riferimenti al platonismo e al neoplatonismo, ora per confutarne (come nel caso della dottrina delle Idee), ora per sposarne le teorie (p.e. quelle sulla beatitudine, ottenibile solo con la contemplazione di ciò che sta al di sopra delle cose terrene). Il discrimine fra ciò che è accettabile e ciò che va rigettato è, naturalmente, se esse coincidano o meno con lo spirito e i dogmi del cristianesimo (per esempio, la teoria neoplatonica del *logos*, contrapposta agli insegnamenti sull'anima del mondo, la materia primordiale, *hyle*, la reminiscenza e trasmigrazione delle anime ecc.). La ragione di tale coincidenza fra platonismo e cristianesimo è ricostruita da Natta nel modo seguente (pp. 144v-145v): il cristianesimo fu trasmesso da Abramo e Mosè ai sacerdoti egizi durante la cattività del popolo ebraico, e questi ne insegnarono i fondamenti a Mercurio Trismegisto (di cui Natta ha letto versioni latine del *Pimander* e dell'*Asclepius*). Mercurio, infine, ebbe come allievo Pitagora, che ne assorbì la dottrina e la tramandò a Platone. Natta precisa poi che la contemplazione dei misteri divini non è il sommo bene, ma solo il massimo che si possa ottenere in questa vita, e che la beatitudine dell'aldilà è accessibile solo a chi ha vissuto da uomo giusto²⁹⁹.

In Divi Hieronymi Stridonensis Natale oratio (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis In Divi Hieronymi Stridonensis Natale oratio*, Mantuae, apud Venturinum Ruffinellum, 1557; pagine a numerazione continua; prefazione alle pp. 2-8; testo alle pp. 9-48)

Il testo è dedicato al fratello Giovanni Battista, al quale era molto affezionato e da cui si trova al momento distante (l'opera è infatti scritta durante il soggiorno di Marco Antonio a Mantova, dove era uditore di Rota). La dedica reca la data “calende di gennaio 1557”³⁰⁰, ovvero il 1° gennaio. Tale indicazione, insieme a quanto affermato da Natta circa i pressanti impegni giudiziari che lo coinvolgono³⁰¹, consentono di collocare la ste-

²⁹⁹ Cita Virgilio, le *Etiche* di Aristotele, passi della Scrittura, e alcune interpretazioni talmudiche sulla Trinità e il Messia (p. 143v), Nicola di Damasco (attraverso Eusebio di Cesarea)

³⁰⁰ P. 8: *Mantuae Calendis Ianuarii M.D.LVII*.

³⁰¹ P. 5.

sura del testo nell'ultimo quarto del 1556, ovvero dopo l'assunzione dell'incarico presso la Rota nell'ottobre di quell'anno. Peraltro, non si tratta di un'opera di nuova concezione: Marco Antonio ha qui ripreso, in parte rielaborandolo e ampliandolo, un discorso giovanile su Girolamo, fino a quel momento rimasto inedito³⁰². L'occasione per la composizione è il desiderio di Giovanni Battista di essere consolato per l'assenza dell'amato fratello in un modo che vada al di là dello scambio epistolare. La scelta del tema, il padre della Chiesa san Girolamo, si deve invece alla tradizione di devozione verso quel santo propria della famiglia Natta³⁰³. L'orazione s'immagina tenuta in pubblico presso la cappella dedicata a San Girolamo in una chiesa non nominata, forse San Francesco in Casale³⁰⁴. Non si tratterà, specifica l'autore, di un'esposizione storica della vita e delle opere del santo (che pure nel corso dell'opera vengono saltuariamente ricordate, insieme a citazioni dirette dei suoi scritti), ma di un'elogio delle sue virtù, delle quali si raccomanda l'emulazione, e di Dio che le ha poste in Girolamo. Del santo, Natta celebra le strenue lotte contro i nemici della fede, l'erudizione, l'opera di traduttore (dei testi ebraici della Bibbia e di Origene) e di organizzatore di monasteri, la lezione di povertà e castità per le donne e per gli uomini, la disponibilità a dare insegnamenti a chi ne chiedesse e ad essere personalmente di insegnamento per gli altri, come modello di comportamento. Si elogiano poi la sua capacità di resistere alle tentazioni e di trionfare sui vizi, e l'impegno come scrittore ecclesiastico e polemista. Nella varietà di studi e di interessi di Girolamo, Natta trova una sponda per difendere se stesso e la propria inclinazione multiforme, tanto verso la dottrina giuridica, quanto verso le *literae* e l'*humanitas*³⁰⁵. Seguono un breve paragone, ricco di elogi, fra Girolamo e Agostino, e l'invocazione finale al primo affinché interceda presso l'Altissimo per ottenere da Lui la fine delle guerre in corso e il ripristino della concor-

302 P. 5.

303 Gli avi di Marco Antonio eressero anche un altare in onore del santo, e lo ebbero come “nume tutelare della famiglia” (p. 2). Virginio Natta Guiscardi, nella sua settecentesca *Genealogia*, precisa (p. 29) che un altare di quel genere fu eretto nella chiesa di San Francesco a Casale da Giovanni Giacomo Natta, fratello di Secondino e zio paterno di Marco Antonio.

304 La collocazione in chiesa si desume da due cenni presenti nell'orazione: a p. 33 Natta addita e brevemente descrive un quadro ritraente appunto San Girolamo, e sito “qui, a sinistra”; a p. 48, invece, si menziona “questo altare..., modesto e antico, consacrato al tuo nome” e che fu eretto dagli avi di Marco Antonio. Per l'identificazione della chiesa in cui si immagina tenuta l'orazione, cfr. nota precedente.

305 Pp. 38-44.

dia fra i cristiani, e inoltre affinché preghi Dio perché sia benevolo con tutti i presenti e li ammetta un giorno a godere della vita eterna.

In festo Assumptionis sacratissimae Dei genitricis Mariae oratio (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis In festo Assumptionis sacratissimae Dei genitricis Mariae oratio*; Venetiis, apud Andream Arrivabenum, 1561; pagine a numerazione alternata; prefazione alle pp. 2r-3r; testo alle pp. 3v-28v)

L'opera è dedicata a Isabella Gonzaga, marchesa di Pescara (1537-1579), figlia di Federico II duca di Mantova e di Margherita Paleologo. Il titolo marchionale venne a Isabella dopo il matrimonio con Francesco Ferdinando d'Avalos, principe di Francavilla, e marchese del Vasto e di Pescara, avvenuto nel dicembre 1556. Ciò consente quindi di datare l'opera al periodo 1557-1561 (anche se Natta nella prefazione alla marchesa ammette di avere composto il testo in anni precedenti). Si immagina che l'orazione si tenga in occasione della festa dell'Assunta, a imitazione dell'oratoria epidittica degli antichi greci e latini. Natta elogia la Vergine seguendo le orme di molti altri, fra cui dottori della Chiesa come Girolamo, Agostino, Ambrogio, Bernardo e Beda, e poeti come Petrarca (il riferimento è alla canzone 366 del *Canzoniere*, "Vergine bella"³⁰⁶). In particolare, Natta ricorda la famiglia ed episodi della vita di Maria tratti dal Vangelo, per poi soffermarsi ampiamente sulle sue virtù (verginità, umiltà, fede e devozione) e sull'immenso dono fatto da Dio a lei e all'umanità tutta nel renderla madre del Redentore. Tratta poi dell'aspetto di Maria, ricordando anche l'inno ecclesiastico *Nigra sum, sed formosa* e l'iconografia di numerosi quadri presenti negli edifici sacri, che la ritraggono bella e di carnagione scura, polemizza con eretici come Nestorio, Fotino, Valentino, i manichei, Apollinare, che la depotenziano facendola solo madre dell'uomo Gesù, e non di Dio (mentre è futile e irriverente chiedersi come la sostanza divina abbia potuto entrare in un utero femminile in mancanza di un "seme virile", p. 15r), stabilisce un parallelo fra Maria ed Eva per rimarcare la grandezza e lo stato di grazia della prima, e infine tratta della morte della Vergine,

³⁰⁶ Canzone che molti – commenta Natta - "esaltano al punto da ritenere che nulla sull'argomento si sarebbe potuto dire in modo più splendido e magnifico", p. 2v della dedica a Isabella Gonzaga. Nel corso dell'esposizione, Natta cita poi altri dottori della Chiesa (Giovanni Crisostomo, Dionigi l'Areopagita) e poeti come Sedulio, autore del *Carmen Paschale*.

della sua Ascensione e del suo ruolo di mediatrice, in forza del quale ora, in Cielo, chiede al Figlio di intercedere per noi peccatori presso il Padre. La chiusura è una vibrante preghiera a Maria perché ci aiuti a liberarci dal peccato e convinca Dio a dare finalmente la concordia al mondo cristiano, ora in guerra.

Opera (titolo completo: *M. Antonii Nattae Astensis Opera*, Venetiis, [Manuzio], 1564; dedica di tre carte non numerate; proemio al *De immortalitate animi*, di tre carte non numerate; testo, con pagine a numerazione alternata, alle pp. 1r-126v)

L'*epistola nuncupatoria*, secondo la consuetudine di molti autori classici³⁰⁷, dedica il volume al pontefice Pio IV (1559-1565). In essa, Natta spiega di essersi interessato fin dai primi anni di vita (*ab ineunte aetate*) sia alla scienza giuridica sia, “per non so che divino impulso”, alle *ingenuae artes*, incluso ciò che concerne i sacramenti e la salvezza dell'anima (argomenti che costituiscono il nucleo degli scritti che seguono). Aggiunge poi che i testi degli *Opera* sono stati da lui composti “tempo prima” (*iampridem*) e che i concetti in essi contenuti non sono originali, ma desunti dai padri della Chiesa. Al proprio intervento sono invece da ascrivere la forma e l'ordine dell'esposizione. Per accattivarsi le simpatie del destinatario, poi, Natta afferma la radicale superiorità, in termini di potere detenuto, del papa rispetto a qualsiasi re o uomo: “Tutto ciò che è umano ti è sottomesso: persino quelle somme vette che sono i re si prostrano ai tuoi piedi. Non v'è nessun altro fra gli uomini che goda di potere maggiore (*amplior potestas*) al tuo. Tutto ciò che tu sciogli in terra, sarà sciolto anche nei cieli. Sei una cosa sola con il tribunale di Cristo, e giudichi ogni cosa, senza essere a tua volta giudicato da alcun mortale”³⁰⁸.

La raccolta comprende nove opere, nel seguente ordine:

³⁰⁷ Tra gli esempi di autori antichi, Natta menziona, riprendendoli dall'umanista veneziano Ermolao Barbaro (il Giovane, 1453/54-1493), e segnatamente dalla prefazione di questi alle *Castigationes Plinianae* (pur non citate espressamente) il grammatico Polluce, Vitruvio, Oppiano e il suo trattato sulla pesca, e infine Diofane sull'agricoltura.

³⁰⁸ P. 2, non numerata, della prefazione. Subito dopo, Natta cita un verso (“Non sei Dio, né uomo”) recitato da un poeta a proposito dell'unicità nello status del pontefice sulla terra. Il giurista astigiano è però qui poco preciso: prima, perché non indica con maggior cura l'autore del verso (l'inglese Goffredo di Vinsauf, *Poetria Nova*, v. 261); poi perché lo riferisce a Pio II (1458-64), mentre Goffredo lo dedicava a Innocenzo III (1198-1216).

1- *De immortalitate animi* (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis, De immortalitate animi, libri V*; prefazione di tre carte non numerate; testo, con carte a numerazione alternata, alle pp. 1r-38r)

Nel frontespizio degli *Opera* il titolo di questo scritto è indicato come *De immortalitate animae*, mentre in tutte le altre occorrenze è impiegata la grafia *animi*, che dunque adotteremo qui di seguito. Peraltro, Natta stesso non dà gran peso alla distinzione terminologica fra *anima* e *animus*, cara soprattutto ai grammatici, mentre i “grandi scrittori” si servono di quei vocaboli in modo intercambiabile, insieme ai sinonimi *mens*, *spiritus* e *ratio*³⁰⁹.

La prefazione spiega le tre ragioni che indussero Natta a comporre l'opera: le pressioni di familiari e amici; lo stimolo ad agire bene in questa vita che deriva all'uomo dalla convinzione che l'anima è immortale; e l'imminente vecchiaia³¹⁰, che lo induce a spendere bene il proprio talento (il riferimento è alla parabola evangelica). L'opera è strutturata come un dialogo, che si immagina avvenuto anni addietro fra Marco Antonio e l'amico Atanasio.

Il libro I (pp. 1r-9r) introduce il personaggio di Atanasio (più giovane di Natta e studioso delle arti liberali) e le circostanze del dialogo: Atanasio aveva appena raggiunto Natta nella biblioteca in cui questi stava studiando filosofia, al fine di porgergli le condoglianze per la morte della madre, avvenuta la settimana prima. Il lutto occorso a Natta fornisce così lo spunto per toccare alcuni luoghi comuni degli scritti consolatori e per introdurre il tema dell'opera. È Anastasio a chiedere a Marco Antonio di corroborare con argomentazioni la tesi dell'immortalità, per fugare i dubbi suscitati in Anastasio dalla lettura, a Milano (dove aveva vissuto fino a qualche giorno prima), del testo di un filosofo “di Milano o di Mantova”, che si schierava per la mortalità dell'anima in base alla propria interpretazione di passi di Aristotele³¹¹. Seppur mai nominato, qui come nel resto dell'opera, il filosofo negatore dell'immortalità dell'anima è verosimilmente il mantovano Pietro Pompo-

309 P. 4v.

310 Un dato, quello della *senectus* non ancora iniziata, che potrebbe servire a datare la composizione del *De immortalitate animi* a prima del 1556 (analogamente a quanto affermato per esempio in *Pro novo triumviratu Rotae Mantuanae*, p. 7) e a qualificare meglio ciò che Natta afferma, nella dedica degli *Opera* a papa Pio IV, quando dice che nel volume ha raccolto scritti composti *iampridem*.

311 P. 4r.

nazzi (1462-1525) o in alternativa – e meno probabilmente – un diverso filosofo appartenente alla corrente detta alessandrismo³¹². A sostegno della tesi opposta, Natta ricorda varie argomentazioni e autorità. Tra le prime, la serenità e sicurezza psicologica che viene all'uomo dal sapere che né lui, né i propri cari moriranno al perire del corpo; il coraggio che la certezza di possedere un'anima immortale genera in chi si trovi ad affrontare i pericoli e la morte; e infine, all'opposto, la vita immorale, abietta e grezza, propria di chi non crede in un'anima imperitura e vota la propria esistenza al soddisfacimento delle proprie voglie e passioni. Tra le autorità citate, invece, Natta riporta un lungo elenco di testi e figure che hanno propugnato l'immortalità dell'anima³¹³. Egli spiega poi in quali autori sia nata la tesi contraria, di un'anima mortale³¹⁴, e la ascrive alla loro visione materialistica dell'anima. Il libro si conclude (pp. 7v-9r) cercando una soluzione alle formulazioni ambigue del pensiero di Aristotele sul tema (rilevate, fra gli altri da Giovanni Scoto e dal *De placitis philosophorum* di Plutarco). In particolare, Natta presenta e discute cinque passi dagli scritti aristotelici in cui pare affermata la mortalità dell'anima, otto luoghi di senso opposto e altri due di tono ambiguo. Basandosi sul maggior numero dei secondi, sulle interpretazioni a pro della tesi dell'immortalità a opera di aristotelici come Teofrasto, Simplicio e Averroé e su altre considerazioni, il giurista astigiano si dice convinto che anche Aristotele credesse nell'immortalità dell'anima, e che l'ambiguità sia dovuta in lui alle particolarmente oscuro³¹⁵.

312 Sull'alessandrismo in Pomponazzi e nei continuatori, cfr. Bruno Nardi, *Naturalismo e Alessandrismo nel Rinascimento*, a cura di Marco Sgarbi, Travagliato – Brescia, Edizioni Torre D'Ercole, 2012 (ma si tratta di lezioni tenute da Nardi alla Facoltà di Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma negli anni 1948/49 e 1949/50), p. 211 ss.; *Pietro Pomponazzi entre traditions et innovations*, a c. di Joel Biard e Thierry Gontier, Amsterdam – Philadelphia, Gruner, 2009; Martin L. Pine, *Pietro Pomponazzi radical Philosopher of the Renaissance*, Padova, Antenore, 1986.

313 Dalla Bibbia alle scuole pitagorica e platonica (inclusi i suoi epigoni neoplatonici come Giamblico, Plotino, Porfirio, Proclo), a Ermete Trismegisto (che l'autore chiama costantemente Mercurio Egizio), da alcuni aristotelici (come Teofrasto) a filosofi arabi (Avicenna, Averroé, Al-Ghazali), da letterati come Omero, Cicerone, Sallustio a pensatori cristiani come Lattanzio e Boezio.

314 Anassagora e diversi filosofi eleatici e presocratici, Democrito, Epicuro, Gregorio di Nicea, arabi come Al-Farabi e Avempace (Ibn Bajja).

315 Fra i tanti testi citati nel libro I del *De immortalitate animi* ricordiamo ancora Ambrogio, *De bono mortis* (Natta cita il II libro dell'opera, che tuttavia consta di un libro solo. Si tratta in realtà del *De excessu fratris Satyri*, II, 37 e 50); Plutarco, *Consolatio ad Apollonium*, 5 e 8 (a una traduzione latina del quale attinge per citare versi dei comici greci Filemone e Menandro); Bernardo di Chiaravalle, *Sermones in Cantica Cantorum*, sermo 36, §§ 3-4; e fra i classici, Plauto, Virgilio, Servio, Terenzio, Orazio, Sallustio, Cicerone, Seneca, Macrobio.

Il libro II (pp. 9v-16v) si apre spiegando come sia possibile per la *mens* esistere e, anzi, esercitare meglio la funzione intellettiva, una volta liberata dal peso del corpo. È proprio per la sua natura incorporea che l'anima non è soggetta al decadimento insito nelle cose create. Privo di parti e dimensioni, immune a qualsiasi forza avversa che lo possa sconfi-ggere e disgregare, non bisognoso di nulla, l'animo è eterno e incorruttibile. A riprova dell'immortalità dell'anima stanno poi il fatto che, se essa morisse, chi è stato virtuoso in vita non verrebbe ricompensato nei cieli; che il desiderio naturale dell'anima di conoscere e amare Dio sarebbe vano, se essa fosse peritura; che nella storia sono esistiti molti tipi di veggenti e profeti (da quelli dell'Antico Testamento alla Sibilla cumana o la Pizia di Del-fi) e che è impossibile che ciò che è in grado di divinare, l'animo, sia meno che divino e immortale, essendo immagine di Dio; che non si è mai vista morire alcuna sostanza in-corporea (come angeli e demoni); che Dio è la causa efficiente delle anime, ed essendo Egli stesso eterno, non può darsi che quelle si corrompano come le cose materiali (il cui deperimento è dovuto appunto al venir meno della loro *causa efficiens*); che più volte, tanto fra i pagani che fra i cristiani, si sono registrate apparizioni di anime dei defunti e dei beati; che l'immortalità dell'anima gode del consenso di tutti gli uomini, specialmente i più virtuosi, i quali non possono essere tutti in errore; e infine che l'uomo è col pensiero sempre proiettato al futuro (detta testamenti, concepisce una prole, ricerca la fama e il ri-cordo dei poster) e dunque intrinsecamente non desidera morire³¹⁶.

Il libro III (pp. 17r-22v) procede a confutare nove argomenti portati a sostegno della tesi opposta, la mortalità dell'anima: 1- l'infinito in natura non esiste, dunque è impossibile che gli animi siano immortali (dovrebbe infatti esistere un numero infinito); 2- l'anima non esiste all'esterno del corpo; 3- l'anima nasce con il corpo e con esso muore; 4- nulla in natura esiste privo di scopo e l'anima, al di fuori del corpo, non potrebbe assolvere al proprio fine, che è quello di *intelligere* (l'atto intellettivo necessita infatti delle immagini fornite dai sensi corporei); 5- la sostanza dell'anima è materiale, e collocata – a seconda

316 Il libro è costellato di aneddoti presi dalla classicità. Tra gli autori citati, vi sono fra gli altri Agostino, Bernardo (*Sermones in Cantica Cantico-rum*, sermo 81, § 3), Plutarco (*Vita di Pirro*, 14), Virgilio e Cicerone, le epistole di San Paolo, l'*Apologia di Socrate* di Platone, l'*Isagoge* di Porfirio nella traduzione fattane da Boezio, Plinio il Giovane (*Epistolae*, VII, 27, 5 ss.), Plotino (definito “illustrissimo” filosofo, p. 14r), Luciano di Samosata, Valerio Massimo e Servio.

degli autori che propugnano tale tesi – nel cuore, nel cervello o nel sangue; 6- se non fosse perché Dio la conserva in vita, l'anima cesserebbe di esistere; 7- Dio ha creato mortale il corpo perché vuole che anche l'anima al suo interno muoia; 8- l'anima soffre e si lamenta al pensiero della morte e nei momenti che la precedono, anziché rallegrarsi del trapasso (dunque essa presagisce almeno inconsciamente che l'aldilà sarà peggiore dell'aldilà perché dopo la morte cesserà di vivere³¹⁷); 9- esistono passi nella Bibbia (come I Tim. 6, 16) che suggeriscono che l'immortalità compete unicamente a Dio. Nelle ultime pagine del libro III (21v-22v) Natta espone, su richiesta dell'interlocutore Atanasio, le cause per le quali gli uomini si curano poco dell'immortalità dell'anima. Fra queste, la responsabilità maggiore è da Natta attribuita all'accettazione supina delle dottrine della scuola che si sceglie di seguire: “Il principio di autorità nuoce moltissimo, perché quando un'autorità cade in errore, costringe a sbagliare anche molti incauti” (p. 22r, dove si porta a esempio Alessandro di Afrodisia rispetto all'insegnamento di Aristotele e la scuola alessandrista che seguì i travisamenti di quell'esegeta dello stagirite). Un amico di Natta, il medico Giulio³¹⁸, nel ricercare una causa per le teorie spesso deliranti dei filosofi (e in particolare della scuola peripatetica, “quasi la sola oggi celebrata”), ha chiamato in causa gli eccessi di atrabile in quei pensatori³¹⁹.

Nel libro IV (pp. 23r-30v) Natta cerca di rispondere ad alcuni quesiti mossi da Atanasio, fra cui dove vada l'anima e quale sia la sua condizione dopo la morte, con un *excursus* sui rituali di sepoltura (pp. 23v-24v), una descrizione dell'aldilà dei pagani e una sintesi delle dottrine escatologiche di stoici, pitagorici (di cui si confuta come assurda la teoria della trasmigrazione delle anime), platonici e di Ermete Trismegisto, di cui si sottolineano i numerosi punti di contatto con la dottrina cristiana³²⁰. Il libro si chiude con una polemica

³¹⁷ Questo argomento è desunto dal *De rerum natura* di Lucrezio, libro III, vv. 612 ss.

³¹⁸ Forse da identificare con il medico mantovano (ma attivo anche presso l'Università di Pavia) Giulio Delfino, autore di *Quaestiones medicinales* (1557) e di un commento a Galeno (1559).

³¹⁹ Nel corso del libro, Natta cita Virgilio, Ovidio, San Paolo, Cicerone, il *De somniis* del sofista Sinesio di Cirene, Galeno (con le cui tesi polemizza, p. 19v), i *Problemata* di Aristotele (e la tesi, respinta da Natta, che l'ingegno tragga giovamento dalle carni molli rispetto a quelle dure, p. 19v), Plinio il Vecchio, Giovenale, Sallustio, i *Dialoghi dei morti* di Luciano di Samosata, Plotino e il *Fedro* platonico.

³²⁰ Nel riportare sezioni degli scritti di “Mercurio Egizio”, Natta si appoggia alla mediazione dell'umanista fiorentino Pietro Crinito (Pietro Baldi Del Riccio, 1475-1507, menzionato direttamente a p. 29v), i cui *De honesta disciplina libri XXV* (editi a più riprese tra 1504 e 1554) costituiscono un ricco repertorio di aned-

di Natta contro coloro che contrabbandano come aristoteliche dottrine che nulla hanno a che vedere col pensiero del grande filosofo ellenistico³²¹.

Il V e ultimo libro del *De immortalitate animi* (pp. 31r-38r) dibatte di quali saranno le pene e i premi nell'aldilà (confutando la visione pagana dei Campi Elisi, ricolmi di delizie corporee e materiali, e la stessa beatitudine platonica, generata nelle anime dalla contemplazione delle idee eterne), del purgatorio come luogo di emendazione, del libero arbitrio, concesso da Dio all'uomo affinché possa scegliere se vivere o meno virtuosamente, della sorte dei bambini morti senza battesimo e di chi, pur vivendo in modo probò, non ha conosciuto la vera religione, di come Dio nella sua onnipotenza permetta la resurrezione dei corpi. La parte conclusiva del testo (da p. 34r) descrive la beatitudine immensa e immutabile delle anime cristiane elette, derivante dalla visione e contemplazione dell'Altissimo nell'Empireo³²² e contiene una preghiera finale a Dio³²³.

2- *In Domini Natale oratio* (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis, In Domini Natale oratio*, pp. 38v-51v)

L'esordio dell'orazione ricorda le fatiche e il tempo spesi da Natta “fin dai margini della mia infanzia” nella cura delle arti liberali. La mestizia che indurrebbe l'autore a non scrivere, cagionata dal vedere “la Chiesa assediata da ogni parte dagli empì dogmi degli eretici, i popoli afflitti da queste guerre ferree che Francesi e Spagnoli si fanno provocandosi a vicenda” e la “possibilità lasciata all'efferrato tiranno dei Turchi di occupare città strate-

doti e un comodo compendio delle dottrine antiche.

³²¹ Nel corso del libro IV, Natta cita vari aneddoti e figure della classicità, oltre ad autori come Omero, Ovidio, Virgilio, Orazio, Lucano, Ennio, Pacuvio, Strabone, la *Consolatio ad Apollonium* di Plutarco, la *Consolatio ad Marciam* (sulla cui attribuzione a Seneca Natta si mostra scettico, p. 26v), il *Somnum Scipionis*, le *Tusculanae disputationes* e le epistole ciceroniane, Quintiliano, diverse opere di Platone (*Repubblica*, *Gorgia*, *Fedro*, oltre al dialogo pseudo-platonico *Assioco*), il *De sera numinum vindicta* di Plutarco, passi della Bibbia, la traduzione latina di un passo di Giovanni Crisostomo. Non manca infine un riferimento a uno scritto nattiano, il *De Deo* (menzionato a p. 29v).

³²² Sulla cui natura, ignea, corporea o immateriale, Natta riferisce alcune teorie di teologi e dottori della Chiesa quali Basilio di Cesarea, Beda e Valafrido Strabone.

³²³ Citati nel libro V l'*Enchiridion de fide, spe et charitate* di Agostino (§ 23), passi delle Scritture, Ovidio, Virgilio, Giovenale.

giche e minacciare con le armi le porte dell'Italia”³²⁴, è momentaneamente dissipata dalla letizia delle presenti festività natalizie. Nel testo, Natta tratta di tre argomenti: come Dio unì la carne umana alla sostanza divina; per quali motivi lo fece; se nel dì di Natale si festeggi il Cristo Dio o il Gesù uomo. La trattazione del primo punto (pp. 39v-42r) contiene un elogio della Provvidenza di Dio, che rese miracolosa la sua incarnazione scegliendo una vergine (Maria, ampiamente elogiata da Natta), e un'esposizione circa il significato dell'incarnazione del Verbo di cui parla l'incipit del Vangelo di Giovanni (in polemica contro l'eresia degli ebioniti e di Cerinto). Il secondo punto (pp. 42r-48v) si difonde sulla redenzione voluta da Dio per riscattare l'uomo dal peccato di Adamo³²⁵, polemizza contro la superstizione dei gentili, che venerarono falsi dei, vani simulacri, demoni, idoli³²⁶ e persino elementi naturali, e stabilisce un confronto tra la *lex vetus*, cerimoniale, degli Ebrei dell'Antico Testamento, e quella portata da Cristo, in grado di abolire la precedente e ad essa incommensurabilmente superiore, sia perché legge di salvezza e riscatto (e non solo insieme di proibizioni) sia perché ha finalmente disvelato in terra la Verità di Dio, che non si è vergognato di abbassarsi al livello dell'uomo (come temeva Averroé) e ha dato così prova del suo amore e interesse per lui (contro le tesi di Democrito ed Epicuro). Il terzo e ultimo punto trattato da Natta (pp. 49r-51v) ricorda come Cristo volle nascere uomo – benché la sua venuta come Dio in terra fosse stata profetizzata secoli prima e molti lo onorassero come divino sin dalla sua nascita a Betlemme – per poi soffermarsi sul ruolo di mediatore svolto da Cristo fra ciò che è terreno e Dio³²⁷. La pagina conclusiva dell'orazione contiene una preghiera a Cristo affinché sventi la minaccia rappresentata dalla “spuria prole dei Turchi”, riconduca a un retto sentire gli eretici e perdoni i peccati degli uomini³²⁸.

³²⁴ Tali generiche indicazioni non consentono una datazione accurata dell'opera nattiana. Come mera speculazione, si potrà pensare al periodo 1522-29 (tra la presa di Rodi e la pace di Cambrai), visto che la crociata indetta da Carlo V nel 1535 non avrebbe indotto Natta a lamentarsi della protervia degli ottomani. Analogamente, le affermazioni sulla Chiesa circondata dagli eretici fa pensare che il concilio tridentino, al momento della stesura dell'orazione, fosse ancora di là da venire.

³²⁵ Conseguita vincendo le persecuzioni e la “furibonda protervia dei Giudei” (p. 42v).

³²⁶ Un errore in cui incorsero persino uomini altrimenti sapienti dell'antichità, come “Mercurio Egizio” (Ermete Trismegisto), Pitagora e Platone, con i rispettivi discepoli.

³²⁷ In ciò sostenuto dall'insegnamento del *De divinis nominibus* di Dionigi l'Areopagita.

³²⁸ Fra i testi e gli autori citati da Natta nell'orazione figurano vari passi delle scritture, una traduzione latina del *De fide orthodoxa* di Giovanni Damasceno (libro III, § 7), Platone, Virgilio, Ovidio.

3- *De Quadragesimali ieiunio oratio* (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis, De Quadragesimali ieiunio oratio*, pp. 52r-59r)

L'orazione, priva di elementi per una datazione, tratta le origini della cerimonia della Quaresima, la quantità di cibo che si raccomanda di assumere durante la festa³²⁹ e le modalità per svolgere il digiuno, i suoi benefici anche sul piano fisico (rende la mente e il corpo più agili e pronti: in particolare, la mente è più pronta a contemplare il divino e a compiere azioni magnifiche se è digiuna) e i suoi significati simbolici, in particolare il fatto che sia una rappresentazione dell'astinenza dal peccato e dai vizi e un'occasione di penitenza. Una parte importante del testo, che si sviluppa a partire appunto dalla valenza allegorica del digiuno quaresimale, ribadisce poi (pp. 53v-55v) la differenza sostanziale fra la natura cerimoniale delle prescrizioni della legge veterotestamentaria sui cibi immondi³³⁰ (da Cristo abolita, proprio perché cerimoniale e prefigurativa del Redentore) e le restrizioni alimentari consigliate sotto Quaresima ai fedeli rinati in Cristo (consigliate e non ingiunte: tanto è vero che molte categorie di cristiani – anziani, malati, donne incinta, bambini piccoli, lavoratori – sono esentate dal celebrare il digiuno). Natta termina quindi il testo ricordando come abbia tratto le tesi esposte da “uomini santi”, e che il suo contributo originale si limita all'ordine e allo stile adottati³³¹.

4- *De poenitentia oratio* (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis, De poenitentia oratio*, 59v-70v)

Per un cristiano, accedere alla ricompensa celeste promessa da Dio non è semplice. Costantemente esposto al peccato, come tutte le creature dotate di ragione (persino gli angeli

³²⁹ Viene fra l'altro criticata una costituzione di Gregorio I (una lettera all'evangelizzatore dell'Inghilterra Agostino il cui contenuto è riportato in *Decretum Gratiani*, dist. 4, pars III, c. 6, § 3), che proibiva di mangiare in Quaresima animali marini.

³³⁰ Associata e condannata radicalmente da Natta insieme alle prescrizioni sul digiuno di eretici come Taziano, Severiano, Priscilliano e dei Manichei. Per converso, quando quelle prescrizioni nascono dal desiderio di staccare l'animo dal corpo e di sottostimare le cose materiali al confronto con quelle celesti e incorporee, esse non sono oggetto di critica, per Natta, bensì di elogio (numerosi gli esempi portati dall'autore: fra essi, spiccano le pratiche ascetiche di pitagorici, magi persiani e antichi spartani.

³³¹ Tra i testi citati da Natta nell'orazione figurano numerosi passi delle Scritture, Origene, Platone, Senofonte, Terenzio, Ovidio, i *Symposiaca* di Plutarco (ovvero le *Quaestiones conviviales*), le *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia, il *De tuenda valetudine* di Galeno, San Girolamo e una lettera dello pseudo-Ignazio di Antiochia ai Filippesi (cap. 13).

si ribellarono al Signore), all'uomo occorre una medicina che lo purifichi da esso: tale rimedio è da ravvisare nella penitenza, che Natta definisce come “un dolore dell'animo sorto spontaneamente al ricordo dei propri peccati”³³². Il peccato offende Dio ed è mortale per gli uomini: occorre pertanto lavarło con il pentimento, che però – illustra Natta – non deve essere solo momentaneo, né tardivo o insincero. Per quanto Dio sia severo verso i peccatori e verso chi non fa penitenza³³³, Egli è anche misericordioso, caratteristica che non deve dunque indurre l'uomo alla disperazione e al suicidio (il modello negativo menzionato al riguardo è Giuda Iscariota), né a un completo abbandono ai piaceri terreni. Natta si diffonde quindi sull'utilità delle pene stabilite da Dio per i peccatori e sulla loro giustizia (esse risultano infatti sempre commisurate alla gravità delle colpe) e sulle somiglianze e differenze fra penitenza e battesimo. La conclusione dell'orazione è tutta dedicata a deprecare i metodi con i quali gli antichi, sia pagani (con i loro sacrifici di sangue e la loro idolatria), sia ebrei (con le cerimonie della *lex vetus*, abolita da Cristo), credevano di purgarsi dal peccato, e a indicare alcuni modi attraverso i quali il cristiano può fare penitenza: elemosine, perdono del prossimo, sopportazione dei mali e altri. Il pianto da solo non è sufficiente, conclude l'autore, se non vi è dominio della mente sui sensi e sulle passioni³³⁴.

5- *In festum Paschatis diem oratio* (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis, In festum Paschatis diem oratio*, pp. 71r-83r)

L'orazione si immagina tenuta alla presenza del pubblico nel giorno di Pasqua. Esso invita alla gioia i cristiani, perché è il giorno della Resurrezione del Signore. La prima parte del testo elenca una serie di testimonianze che confermano l'effettivo verificarsi della resurrezione, contro chi la nega (come “l'incestuosa e perfida popolazione ebraica”, che avanza teorie fantasiose su un trafugamento del cadavere di Gesù dal sepolcro, operato

³³² P. 61r.

³³³ Tanto da inviare calamità agli uomini per avvertirli che i loro comportamenti peccaminosi sono in odio a Dio: è quello che accadde ai tempi di Noè e del diluvio, e oggi in Italia, vessata da peste, guerra e cattivi raccolti (p. 68r).

³³⁴ Nel testo si citano autori classici come Orazio, Ovidio, Marziale, Sallustio e Plauto, oltre a San Girolamo, a vari passi della Bibbia e un'epistola di papa Stefano V, desunta dal *Decretum Gratiani*, C. 33, q. 2, c.8, § 2.

dai discepoli per avvalorare la credenza nella sua divinità³³⁵) o asserisce di sapere resuscitare i morti al di fuori del cristianesimo. Natta passa poi (pp. 74r-77r) a trattare delle dottrine dei sapienti antichi favorevoli alla resurrezione delle anime (Democrito, Dionigi l'Areopagita³³⁶), smentendo le tesi sulla trasmigrazione di pitagorici e platonici e il negazionismo aristotelico sul tema della resurrezione. Se anche è vero che la ragione umana non è in grado di comprendere un mistero tanto arcano³³⁷, conclude Natta, restano però le testimonianze della Scrittura e di tanti uomini santi e martiri, ai quali non si può che prestare fede. Le pagine successive del testo (78v-81r) affrontano un tema escatologico: cosa accadrà nel giorno del Giudizio alle anime e ai corpi, mentre la chiusura dell'orazione invita ad adoperarci in vita perché Cristo ci ritenga degni di risorgere, piuttosto che ad accanirsi su questioni futili come quelle dei grammatici, che disputano sulla grafia del termine ebraico per “pasqua”³³⁸.

6- *De fuga saeculi et religionis studio, seu de charitate Dei, ad novitium monachum* (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis, De fuga saeculi et religionis studio, seu de charitate Dei, ad novitium monachum. Liber*, pp. 83v-97r)

Il testo è dedicato a un giovane, di nobile e ricca famiglia, conoscente di Natta, che da poco è entrato nell'ordine cistercense. Natta ne approva la scelta: in tal modo, il novizio si allontana dai molti vizi e mali del mondo (l'avidità che non lascia immuni neppure i principi e gli ecclesiastici, l'impudicizia delle giovani donne, l'insana ricerca delle ricchezze che spinge alle frodi dei mercanti e all'esercizio dell'usura, le fazioni che dividono in due

335 P. 71v, 73r-v. Natta dà particolare peso al fatto che persino un ebreo come Giuseppe Flavio, nelle *Antiquitates Iudaicae*, credette nella resurrezione di Cristo.

336 Del cui trattato *De divinis nominibus* si citano alcuni passi. Natta ritiene come genuini scritti di Dionigi sia il *De divinis nominibus* che il *De coelesti hierarchia*, che il *De ecclesiastica hierarchia*, attribuiti ora allo pseudo-Dionigi. Sulla questione dell'autore, si vedano i saggi di Giovanni Reale e Carlo Maria Mazzocchi premessi all'edizione dell'*opera omnia* dell'autore: *Dionigi Areopagita. Tutte le opere*, Milano, Bompiani, 2009.

337 Secondo la testimonianza di un aristotelico “erudito e assennato” udito da Natta in gioventù, si deve disperare di comprendere gli arcani di Dio con le “ragioni naturali”: solo pensieri infusi in noi da Dio e la meditazione sulle Scritture possono giovare allo scopo (p. 77r).

338 Citati nell'orazione brani di Apollonio di Tiana, Platone, Virgilio, Orazio, Catullo, oltre a numerosi loci biblici.

quasi ogni città³³⁹, le guerre in corso tra Carlo V e Francesco I³⁴⁰) e al contempo assolve allo scopo più nobile per un credente, quello di abbandonare le cose mondane e dedicarsi alla contemplazione di Dio (la vita attiva è infatti giudicata da Natta assiologicamente inferiore a quella contemplativa). Nella meditazione, il monaco impara ad amare Dio dalle cose create, e viene da Lui riamato e premiato con la beatitudine e la ricompensa eterna per la sua devozione e per la sua resistenza al Demonio e alle tentazioni della carne³⁴¹.

7- *De vita perfecta oratio* (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis, De vita perfecta oratio*, pp. 97v-109v)

Questa orazione è il seguito ideale della precedente. Anche nel *De vita perfecta* è racchiusa una lode della vita monastica, modello di comportamento in quanto insegna a disprezzare i beni terreni per dedicarsi alla virtù e all'amore di Dio, perseguendo la ricompensa celeste. La differenza è che in quest'opera Natta lascia che a parlare sia un monaco vero e proprio, Bonifacio. Questi viene esortato dai confratelli a parlare dello stato monacale, e di quale debba essere la vera disciplina monastica, che oggi spesso si vede corrotta a causa dei monaci avidi, arroganti, libidinosi e indegni di vestire la tonaca. Bonifacio aggiornerà l'adunanza al giorno seguente, per avere tempo di preparare il proprio discorso e l'indomani, 1° settembre, nella chiesa di San Secondo in Asti si riunisce una grande folla. Natta finge di riferire il contenuto dell'orazione di Bonifacio secondo quanto narratogli da alcuni monaci presenti. Il monaco dapprima (pp. 101v-103r) ribadisce che il monaco deve essere povero e astenersi dalla brama di denaro, per recidere ogni via alle tentazioni del Demonio³⁴², poi – e per la medesima ragione – dissuade i confratelli dalla frequenta-

³³⁹ Al riguardo, Natta porta ad esempio la propria testimonianza: “Io stesso vidi una volta in una regione una delle due fazioni espulsa. Non sapevo che fare, ma mi rammaricavo: quella nobile città era privata di gran parte dei suoi nobili, quel centro popoloso era privato delle consistenti forze dei popolari” (p. 86r). Il riferimento è verosimilmente alla guerra civile che a Genova portò al potere nel 1522 la famiglia Adorno.

³⁴⁰ Abbinato con la memoria del sacco di Genova del 1522, questo dato induce ad attribuire l'opera nattiana a uno dei seguenti tre periodi: 1522-1530; 1535-1538; e 1542-1546. Nello specifico, tra le città teatro degli eventi bellici, Natta menziona Milano, Pavia, Alessandria, Novara, Asti, Como (p. 86v).

³⁴¹ Nel corso del testo, Natta cita Marziale, Orazio, Ovidio, Virgilio, Plauto, Terenzio, Cicerone, San Paolo, il commentario di Giovanni Crisostomo sull'*Epistola ai Galati* paolina e il *De ecclesiastica hierarchia* dello pseudo-Dionigi l'Areopagita.

³⁴² Bonifacio porta a esempio la povertà e sobrietà di molti monaci antichi: Ilarione, Antonio, Macario,

zione delle donne, infine, dopo aver parlato dei voti di povertà e castità, si diffonde su quello dell'obbedienza, all'abate e a Dio. Successivamente, Natta/Bonifacio consiglia ai monaci il silenzio e la moderazione nel parlare e nel viaggiare, entro e fuori il monastero, per escludere fonti di distrazione da quelle che devono essere le attività principali del monaco: la preghiera, la contemplazione delle realtà divine e il continuo miglioramento di sé attraverso la lotta contro il vizio e la tentazione. La ricompensa che il monaco ne otterrà, l'eterna beatitudine celeste, è il massimo dono che un credente possa ricevere da Dio³⁴³.

8- *De poetis liber* (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis, De poetis liber*, pp. 110r-114r)

Il breve trattato di Natta costituisce un'apologia della poesia contro i suoi detrattori, che la ritengono infima fra le arti perché mira unicamente a blandire le orecchie, è poco utile e non fa che rinarrare argomenti già trattati da altri, aggiungendo soltanto la metrica. L'autore replica che la poesia invece è in grado di muovere gli animi umani, tanto da incivilirli; che i poeti sono ispirati da Dio e da un divino furore; che in versi molti autori scelsero di insegnare agli uomini la filosofia (Senofane, Empedocle, Parmenide, Lucrezio), i precetti morali (da qui nacque la satira) e persino discipline tecniche (astronomia, come Arato; agricoltura, come il Virgilio delle *Georgiche* ecc.); che la poesia ha origini antichissime; che persino Dio volle essere celebrato in versi (a quanto narra il poeta cristiano Aratore, che nella prima metà del VI secolo traspose in versi gli *Atti degli Apostoli*); che molti sapienti inseriscono versi poetici nelle proprie opere³⁴⁴, come fecero anche “gli antichi giureconsulti nei loro responsi e discettazioni”³⁴⁵; che re e principi tennero e tengono spesso in grande onore la poesia, talvolta cimentandovisi essi stessi (come Nerone o Adriano); che i poeti tramandano ai posteri e per l'eternità i nomi dei grandi e degli eroi;

Arsenio, Pammachio.

³⁴³ Nel testo si citano Orazio, Virgilio, Giovenale, Plauto, Girolamo, l'*Epistola ai Romani* di Ignazio d'Antiochia (§§ 5-6), numerosi luoghi scritturali e persino alcuni versi di una *Sylva* di Poliziano, la *Manto*, del 1482 (vv. 368-371).

³⁴⁴ Fra gli esempi citati, Platone e Aristotele, san Paolo e un verso del poeta greco Arato incluso nel suo discorso agli Ateniesi sull'Areopago, Girolamo, Agostino e molti esegeti delle Sacre Scritture.

³⁴⁵ P. 111r. Questa affermazione rende ragione della presenza, negli stessi *Consilia* nattiani, di sporadiche citazioni di poeti classici.

che le Muse erano venerate dai pagani nei templi. Se non tutto ciò che cantano i poeti è vero o credibile, non per questo dobbiamo condannare in blocco la loro arte: semmai, sta a noi scegliere quanto ci pare utile e degno, seguendo il consiglio del *De audiendis poetis* di Plutarco. E non si dimentichi che anche gli oratori antichi raccomandavano lo studio dei poeti per rendere – a seconda delle circostanze e dell'uditorio – ora più vigoroso e sostenuto, ora più leggero e piacevole il tono del discorso. I peggiori poeti, argomenta Natta, sono quelli dotati di uno stile “esile”, impacciati nel trovare parole e pensieri da esprimere, poco familiari con la metrica e inclini alla maldicenza e agli attacchi personali. All'opposto, il buon poeta deve essere “egregio nella formulazione del proprio pensiero, chiaro nello stile, magnificente nelle traduzioni, piacevole nelle figure retoriche, grandioso e altisonante nel tono”³⁴⁶ e saper modulare il proprio stile in base all'argomento. In chiusura, Natta si rivolge a chi teme di cimentarsi nella poesia perché è impossibile raggiungere le vette toccate dai migliori, come Omero. Il vero obiettivo del poeta, replica Natta, deve essere quello di imitare i grandi poeti al meglio delle proprie forze, ingegno e studio (per quanto la grande poesia sia figlia più del talento e dell'ispirazione divina, che dell'*ars*), non di uguagliarli³⁴⁷.

9- *Metra poetica* (il titolo si ricava dal frontespizio degli *Opera*; pp. 114v-126v)

La raccolta è preceduta da un breve *Marci Antonii Nattae Astensis, In Metra sua poetica prooemium* (pp. 114v-115v). In esso dapprima si afferma la piena compatibilità fra poesia e oratoria, che possono dunque essere trattate contemporaneamente anche da uomini investiti di posizioni di potere; nel proseguo, Natta rievoca i giorni in cui *iuvenis* si appassionò alla poesia, trascinato dalla bellezza dei carmi latini e greci, e di come fu tentato di cimentarsi egli stesso nel tempo libero, “anche se forse ero più adatto a scrivere in prosa”. Solo con l'avanzare dell'età e il cumularsi degli impegni professionali quella passione si è affievolita: “Io ho dedicato le cosiddette *lucernae seriae* alla scienza del diritto, e mai vi fu giorno o parola di qualcuno che me ne abbiano distolto, come ben appare dai libri di responsi che ho pubblicato e dalle magistrature che ho ricoperto e ricopro. Non merito e

³⁴⁶ P. 113r.

³⁴⁷ Come è ovvio dato l'argomento, nel *De poetis* abbondano le citazioni dirette di poeti latini, Orazio e Ovidio in particolare, ma anche Virgilio e Giovenale.

non aspiro a essere chiamato poeta”³⁴⁸.

Seguono diciassette componimenti di lunghezza variabile, tutti in esametri tranne l'undicesimo (in asclepiadei minori), il tredicesimo, il quindicesimo e il diciassettesimo (in distici elegiaci), per un totale di 863 versi, nell'ordine seguente:

1- *De mago* (30 vv., pp. 115v-116r)

L'autore chiede a Dio una rassicurazione dopo aver letto nell'Antico Testamento dei prodigi di un mago, in grado di perturbare l'ordine delle cose naturali con la sua magia demoniaca.

2- *Hilario* (105 vv., pp. 116r-117r)

Carme per la morte del devoto Ilario, nativo di Asti, che con la sua vita ha rinnovato a beneficio dei contemporanei l'insegnamento di Dio: quello di adoperarsi più per ritrovare la grazia del Signore nei cieli che per conseguire la ricchezza e il piacere in terra.

3- *Veris tempora* (37 vv., p. 117v)

Carme di imitazione virgiliana sul ritorno della primavera. Nel 1553, Natta lo incluse nel libro V del suo *De pulchro*, in una sezione in lode della musica³⁴⁹.

4- *Nympharum chorus* (75 vv., pp. 118r-v)

Ai propositi di cantare l'Imperatore per le sue vittorie, potenza e doti morali, il poeta preferisce al momento una poesia “tenue”, che canti di pascoli, ruscelli e ninfe.

5- *Epitaphium* (79 vv., 119r-v)

Poesia composta a commemorazione ed elogio di Gerolamo Adorno di Genova, morto nel marzo 1523.

³⁴⁸ P. 115r. Parole dalle quali si arguisce la cronologia di questo proemio: tra il 1558 (anno di pubblicazione del primo tomo dei *Consilia* nattiviani) e il 1564. Nel testo, si citano versi di Virgilio e Ausonio (*Idilli*, XI, 30) e un passo di Luciano di Samosata, oltre all'origine mitica e al culto delle Muse nell'antichità classica.
³⁴⁹ P. 100r.

6- *In Natale Domini* (78vv., pp. 120r-v)

Carne che elogia la Vergine in quanto madre di Dio e ricorda la nascita di Gesù in una mangiatoia, secondo i canoni delle raffigurazioni della Natività (bue e asinello, la stella cometa, l'adorazione dei pastori ecc.).

7- *In Passione eiusdem* (94 vv., pp. 121r-122r)

Rievoca le sofferenze patite da Cristo durante la Passione e fino alla morte in croce in redenzione dell'umanità.

8- *In Resurrectionem* (186 vv., pp. 122r-124r)

Sulla gioia nei cieli e in terra per la resurrezione di Cristo, che subito si reca a liberare dagli inferi i patriarchi per costituirli in regno celeste, e sulla redenzione dell'umanità.

9- *Gratiarum actio* (49 vv., pp. 124r-v)

Una vibrante poesia di ringraziamento a Dio per le cose create e la salvezza nei cieli resa possibile dal martirio di Cristo: doni incommensurabili per il cristiano.

10- *Exultatio poeta [sic] de se ipsum* (31 vv., p. 125r)

Il poeta si congratula con se stesso per la scelta di essersi dedicato alle Muse, piuttosto che al commercio o alla guerra, e pregusta la possibilità di essere ricordato dai posteri per i suoi carmi.

11- *In funere Herculis Asinarii* (37 vv., pp. 125r-v)

Carme per consolare la moglie di Ercole Asinari della morte del marito. L'Asinari, signore di Costigliole e Cartosio, aveva sposato Caterina Natta, figlia di Giorgio e dunque cugina di Marco Antonio. Morì nel 1527, secondo Francesco Guasco³⁵⁰.

12- *Oratio ad Deum* (34 vv., pp. 125v-126r)

³⁵⁰ *Tavole genealogiche*, cit., tavola III della *Famiglia Natta*, da cui emerge inoltre come Andrietta, madre di Marco Antonio, fosse sorella di Ercole Asinari.

Preghiera a Dio onnipotente perché perdoni le colpe del poeta e lo distolga dalle cose fallaci e dalle tentazioni di questo mondo.

13- *Imitatio Virgiliana* (6 vv., p. 126r)

Breve epigramma funebre per la morte di Lucina, moglie di Bibaldo.

14- *In Iasonem orantem* (6 vv., p. 126v)

Epigramma in lode della vasta cultura, non strettamente giuridica, di Giasone Del Maino.

15- *Epitaphium in Iasonem Mainum Iuriskon. Mediolanensem* (4 vv., p. 126v)

La sapienza di Giasone Del Maino sopravvive attraverso i suoi scritti.

16- *De Caesare* (4 vv., p. 126v)

Su Giulio Cesare che, vedendo a Cadice un ritratto di Alessandro Magno, lamenta di non aver ancora alla sua età vinto altrettanti popoli.

17- *Versus emendati ad pietatem facientes* (8 vv., p. 126v)

Si immagina sia Cristo a parlare e ad additare le proprie ferite in croce agli uomini allo scopo di renderli consci del suo amore per l'umanità e di spingerli a ricambiare il suo amore.

Orationes (prima edizione: *Marci Antonii Nattae Astensis Orationes. Quarum indicem versa pagina continet*, Papiæ. Apud Franciscum Moschenium. Cal. Decembris, 1552; seconda edizione: *Mar. Antonii Nattae Astensis Orationes. Quarum indicem versa pagina continet*, Venetiis [senza editore], 1560; introduzione di sette pagine non numerate; testo, con carte a numerazione alternata, alle pp. 1r-80r)

Le due edizioni non presentano quasi alcuna differenza, né nella paginazione, né nel carattere adottato³⁵¹. Il testo si apre con una pagina di indice (*Quae hoc opere habentur*).

³⁵¹ Identici perfino gli errori nella numerazione delle pagine: ad esempio, la carta 13 è erroneamente numerata 14. Persino i fregi nei capilettera sono identici, tanto che è lecito parlare di copia conforme, più che di ristampa. La sola differenza rilevabile resta dunque nella pagina degli errata, presente in coda al testo del 1552 (alla pagina 80v), ma assente nell'edizione delle *Orationes* del 1560.

Segue una dedica di cinque pagine non numerate a Marco Barbavara, “presidente chiarissimo del Senato cesareo di Milano”. Qui Natta dichiara di avere nutrito il desiderio di raccogliere e dedicare alcune orazioni, da lui composte in anni precedenti, all'ex presidente del senato lombardo, Filippo Sacco, verso il quale provava amicizia e rispetto. Le circostanze e gli indugi frapposti dal carattere di Natta indussero a rinviare l'attuazione del progetto. Intanto, Sacco morì³⁵², lasciando il giurista astigiano assai addolorato. Ora, Natta, risoltosi infine alla pubblicazione, dedica l'opera a Barbavara, anche se i due non si conoscono bene, in una sorta di continuità spirituale con l'operato e la carica di Sacco. Gli impegni professionali del giurista trovano requie quando la mente, raccolta in se stessa, può dedicarsi e nutrirsi di *ingenuae disciplinae* e di *humanitatis studia*, per i quali Natta rimpiange di non avere più tempo libero. Egli spiega poi di non avere recitato nessuna delle otto orazioni incluse nel volume, all'infuori della sesta (*Pro magistratu Genuensi*), e di averle composte a imitazione degli antichi, “a scopo di esercizio”. Seguono due epigrammi in distici elegiaci in elogio della facondia e ingegno di Marco Antonio, il primo (tre distici) di Alberto Del Carretto dei marchesi di Savona, il secondo (sei distici) di un giovane Stefano Guazzo, il futuro autore della fortunata *Civil conversazione* (1574). Troviamo poi una pagina con una breve presentazione delle singole orazioni (*Argumentum orationum ex auctore*) e, con la prima pagina numerata dell'edizione, il proemio (pp. 1r-2r). Qui Natta critica il disinteresse dei contemporanei per l'eloquenza (a preferenza degli agi materiali e delle ricchezze), che pure sarebbe in grado di forgiare, come ha già fatto nell'antichità, valenti governanti e uomini di cultura.

La raccolta comprende otto orazioni, nel seguente ordine:

1- *Pro ingressu ordinis* (pp. 2v-7v)

Orazione di ringraziamento per l'ammissione nel collegio dei giureconsulti nella città di

³⁵² Secondo la tavola fuori testo “I presidenti del Senato di Milano”, contenuta nel volume *Bibliotheca Senatus Mediolanensis. I libri giuridici di un Grande Tribunale d'ancien régime*, a c. di Graziella Buccellati e Anna Marchi, Università degli Studi di Milano, Milano, 2002, Giacomo Filippo Sacchi fu eletto presidente di quel tribunale l'1 marzo 1531. Marco Antonio Barbavara gli subentrò il 24 ottobre 1550, per essere sostituito da Pietro Paolo Arrigoni il 17 dicembre 1552. Questi dati forniscono gli estremi cronologici entro i quali datare la prefazione di Natta.

Pavia, è affine per contenuto alla successiva *De cooptatione in Collegium* e contiene diversi spunti autobiografici. Ad esempio, quando Natta (p. 3r) ricorda i suoi esordi negli studi: “Dopo essere stato affidato fin dai primi anni (*ab ineunte aetate*) agli studi (*litteris*) e ai maestri ed essere stato toccato ancora in tenera età da quelle arti con le quali siamo solitamente formati all'*humanitas*, ormai compiuti i dodici anni iniziai a misurarmi con argomenti più grandi. Infatti, mi dedicai direttamente alla scienza del diritto civile”, seguendo le orme di diversi membri della propria famiglia: il bisnonno, il nonno, lo zio (Giorgio Natta) e i tre fratelli. L'orazione è bipartita: a una prima parte ricca di memorie personali circa i propri studi segue, da p. 6v, un elogio del mestiere di giureconsulto. Riprendendo un concetto esposto poco prima (p. 3v: senza leggi, “nessuna civiltà (*civitas*) può stare in piedi a lungo”. Esse sono il fondamento sul quale, prima ancora che attraverso le mura, gli uomini diedero vita alle città, e dal quale la libertà dei popoli riceve tutela. L'autore ricorda quindi come il giurista sia il difensore della giustizia e dei diritti del cittadino, al quale egli giova tramite il proprio consulto, e come contribuisca a risolvere le controversie fra i cittadini. Dati gli innumerevoli e importanti benefici che arreca all'umanità, il giurista dovrebbe essere considerato quasi un dio, mentre oggi spesso, per colpa di alcuni che (vuoi perché incolti, vuoi perché attirati piuttosto dal profitto che dalla missione di rendere giustizia) macchiano il nome di giureconsulto, molti uomini detestano gli uomini di legge e antepongono al diritto le altre arti.

2- *De cooptatione in Collegium de se facta, et pro Iurisconsultorum praestantia, et dignitate* (pp. 7v-20v)

Seguito ideale dell'orazione precedente, si immagina tenuta da Marco Antonio il giorno seguente alla *Pro ingressu ordinis*, a nome anche del fratello maggiore Giovanni Battista. Il testo mira a confutare varie critiche mosse al mondo dei giureconsulti, prima fra tutte quella che ritiene impossibile esercitare la professione di giurista senza conoscere la storia e la filosofia. Critiche mosse soprattutto da chi oggi insegna le “scienze del trivio”, come Lorenzo Valla e chi lo segue. Valla accusa i giuristi di ignoranza e ottusità, perché non conoscono “l'origine l'etimo di qualche vetusto termine posto nelle leggi romane” (p. 12v). Né Valla risparmia, nella sua ingiusta polemica, i giureconsulti antichi, “i cui re-

sponsi oggi sono come legge” (p. 13v), come Ulpiano o Pomponio. Eppure, nessun retore saprebbe fornire un consulto utile a un cliente. Parimenti infondate sono le critiche dei filosofi ai giuristi. Con sarcasmo, Natta osserva che i filosofi non sono i più adatti a parlare di diritto, visto che mai una loro legge è stata adottata dal consorzio umano: città prive di mura, vegetarianismo, comunione dei beni o delle donne? Proposte del genere sono remote dagli usi del genere umano, dalla natura e dallo *ius gentium*. La legislazione invece deve sapersi adattare alla prassi della vita, e solo un giurista, con la sua concretezza, è in grado di capirlo. La verità, sostiene Natta, è che tutte le *ingenuae artes*, le discipline liberali, sono collegate fra loro e si sostengono a vicenda, ma non sono imprescindibili per il giurista. Più che “necessaria”, è bene definire tale cultura enciclopedia (*circularis eruditio*) come “utile”, in quanto agevola l'eloquenza, o la facilità nell'argomentazione (p. 16v). Necessarie sono invece le doti morali: saviezza, serietà, magnanimità, senso di giustizia, liberalità, temperanza. È grazie a esse che re e principi si avvalgono degli esperti di diritto come consiglieri e amministratori della *res publica*. Quello del giurista è insomma un mestiere complicato e impegnativo, visto che lo porta a occuparsi di numerose e importanti materie (tasse, trattati di pace, tutela dei diritti e degli averi individuali, cerimonie sacre, vita e morte degli individui). Il tempo libero rimanente è assai poco; una fatica ricompensata tuttavia dalla riconoscenza dei clienti e dal pensiero di agire per il bene del prossimo. Natta respinge infine le accuse di rapacità e di frequentare solo uomini “litigiosi e colpevoli” mosse alla propria categoria professionale (p. 20v).

3- *Pro disputatione non vulgari* (pp. 21r-27v)

Natta si rivolge a un pubblico convenuto nell'università di Pavia, tenendo un discorso di metodo, sulla necessità di essere originali nel ragionamento e di non appiattirsi e conformarsi alla verità degli antichi, o di una qualche *auctoritas*, nel campo del diritto e non solo (pur riconoscendo i meriti delle autorità nei diversi campi del sapere). In molti ambiti (vengono menzionati le arti, l'architettura, la moda, gli utensili e la letteratura) non ci sarebbe stato progresso, per l'umanità, senza il rifiuto del passato e la ricerca di qualcosa di innovativo (p. 24v). Il progresso avviene a prescindere, che gli uomini lo vogliano o meno. Anche ciò che oggi sembra nuovo, diverrà vetusto in futuro, al giudizio della po-

sterità. E ipotizzare una legge comune di tutta l'Italia per impedire il progresso in qualsiasi campo e punire gli innovatori, ragiona Natta, sarebbe pura fantasia. Al fine di far emergere la verità e superare in modo critico il passato, è dunque cruciale la pratica della discussione, la *disputatio* del titolo. Una discussione che non deve tuttavia essere *vulgaris* in due sensi: né tradizionalista, fondata sul sentire comune (del “volgo”) e chiusa alle innovazioni; né “volgare” nell'accezione moderna, ossia inurbana, basata su insulti, urla, pugni, o motivata dal mero spirito di contesa.

4- *In Iasonem Mainum supremo eius die* (pp. 27v-40r)

L'orazione è composta sul modello delle orazioni epidittiche classiche, a celebrazione del giurista milanese Giasone del Maino dopo la sua morte nel 1519. Essa è immaginata come tenuta di fronte a una folla di studenti dell'Università di Pavia, dove del Maino aveva insegnato per lunghi anni, e di cittadini. Natta, che del giurista era stato discepolo in gioventù (*adulescentulus*, dirà a p. 36r) ne ricorda le doti umane, gli studi e l'opera di insegnamento e commento dei testi del diritto comune, oltre ad alcuni aneddoti sulla sua attività. Giasone viene proposto come il “perfetto giureconsulto” che i giovani studenti presenti dovrebbero prendere a modello. Si lodano la sua cautela nell'innovare le tesi degli antichi giuristi, la fama che spinse non solo studenti da ogni parte d'Europa, ma persino principi come Luigi XII di Francia, a volerlo incontrare, la scelta di anteporre lo studio ai piaceri mondani e il contributo sia nella formazione di tanti giovani che in seguito divennero amministratori di città e consiglieri dei potenti sia in veste di consulente di principi. Natta loda ancora la vasta cultura di Giasone, che comprendeva poeti, oratori, filosofi e storici, e recide ogni possibile polemica circa l'inopportunità, per il giurista, di cimentarsi anche in altri studi, affermando che “c'è tra le *ingenuae artes* come un nodo fatto di stretta concordia, e ciascuna di esse risponde facilissimamente all'altra, se chiamata in causa”³⁵³. Da questo punto di vista, del Maino (che compose fra l'altro diverse orazioni, e di cui si conserva anche una miscellanea umanistica con estratti dei classici antichi³⁵⁴)

³⁵³ P. 33v.

³⁵⁴ Notizie biografiche più ampie su Giasone del Maino e sulla sua cultura, inclusa la miscellanea umanistica conservata presso la Biblioteca Nazionale di Torino, si leggono nella voce del DBI relativa, disponibile anche online: [http://www.treccani.it/enciclopedia/giasone-del-maino_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giasone-del-maino_(Dizionario-Biografico)/).

deve aver offerto a Natta una fonte d'ispirazione e averlo indotto a non costringere i propri orizzonti culturali entro i confini della sola *scientia iuris*. Il testo prosegue con un richiamo ai doveri di qualsiasi giurista (difendere l'equità, reprimere il delitto e giovare al prossimo) e si chiude con una serie di luoghi comuni delle *consolationes* antiche e un definitivo e commosso elogio di Giasone.

5- *In Ius civile, et pontificium, et ad discipulos, ut studiis incumbere velint* (pp. 40r-45v)

È l'orazione che Natta – come affermato nella prefazione alle *Orationes* – avrebbe dovuto tenere per l'assunzione della cattedra di lettore di diritto canonico all'Università di Pavia, incarico al quale rinunciò mentre era ormai in viaggio verso la città lombarda, perché convinto da una più allettante offerta avanzata dal duca di Mantova³⁵⁵. È stata verosimilmente composta dopo il 1535-36, perché si menziona come ormai defunto il giurista milanese Filippo Decio³⁵⁶, e forse è successiva anche al 1540, se è fondata l'ipotesi che l'incarico mantovano sia stato offerto a Natta su iniziativa della duchessa Margherita dopo che essa, appunto nel 1540, assunse la reggenza per il figlio.

Nell'esordio del testo, Natta si giustifica per essersi accostato all'insegnamento soltanto in età avanzata. Segue (da p. 40v) un elogio del diritto e della sua *vis*, imprescindibile per la formazione e conservazione della società umana. Alla tesi secondo cui gli uomini condussero in origine una vita ferina e dispersa, in un continuo *bellum omnium contra omnes*, il giurista astigiano preferisce la soluzione opposta, che li immagina come inizialmente pacifici e dominati dal *pudor* (che li spingeva ad astenersi dalla roba altrui), e poi trascinati, per effetto della subentrante *malitia*, verso i soprusi e la sopraffazione dei forti verso i deboli. I re prima, e le leggi poi, furono creati dagli uomini per porvi un freno: “Fine dunque del diritto civile è la concordia, che viene conservata se si obbedisce, come bisogna fare, ai precetti del diritto”³⁵⁷. In particolare, tre sono i principi cardine del diritto, ben chiari nella codifica del diritto romano: *honeste vivere, alterum non laedere e ius*

³⁵⁵ Così spiega Natta stesso nella p. 3 (non numerata) della dedica al Barbavara.

³⁵⁶ La data della sua morte è discussa: ottobre 1535 o inizio del 1536. Cfr. la voce su Decio nel DBI, disponibile anche online: [http://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-decio_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-decio_(Dizionario-Biografico)/).

³⁵⁷ P. 41v.

*suum unicuique tribuere*³⁵⁸. Senza di essi, qualunque aggregazione umana non può che tramutarsi in latrocinio (il riferimento è ad Agostino, pur non menzionato). L'orazione prosegue trattando dei due pilastri del diritto comune, quello romano e quello pontificio (quest'ultimo pone in atto nella prassi civile un controllo e una riprensione sulla condotta umana, al fine di garantire la salvezza dell'anima) e prospettando ai giovani studenti di diritto le ricompense – ricchezze, onori e cariche – che premiano il giurista che si sia affaticato negli studi. Si leggono poi un paragone fra vita militare e scienza giuridica, allo scopo di rimarcare l'importanza della seconda, e una deprecazione della guerra. Il testo si chiude con una dichiarazione di metodo, piena di polemica: “In primo luogo, farò in modo di non insegnare nulla che non sia puro e sincero, e non seguirò argomentazioni cavillose o capziose, né interpretazioni da sofista delle leggi, come si compiacciono di fare alcuni – quasi che così facendo apportino qualcosa di innovativo”³⁵⁹. Non la novità a tutti i costi deve stare a cuore al giurista, sostiene Natta, ma la verità: che essa sia ripresa dagli antichi, ovvero *reperita ex novo*, poco conta.

6- *Pro magistratu Genuensi* (pp. 46r-53v)

L'orazione fu composta per l'ottenimento di un incarico giudiziario non meglio precisato a Genova. È databile tra la seconda metà del 1522 e il primo trimestre del 1523, perché si menzionano l'occupazione e il saccheggio della città da parte di Antonio Adorno avvenuta nel giugno 1522³⁶⁰, il quale contestualmente ottenne il dogato della città (dopo aver già funto da governatore di Genova nel 1513), e si parla del fratello di questi Gerolamo come ancora in vita (ma Gerolamo Adorno morì il 20 marzo del 1523³⁶¹). Si immagina tenuta in un luogo chiuso, forse un tribunale, o il senato cittadino, o un palazzo nobiliare privato³⁶². Natta inaugura il testo parlando di sé e delle sue doti: dall'onestà, con cui i membri

³⁵⁸ Principi che, come Natta chiarisce ritornando sul tema poco oltre (45r), sono iscritti negli animi umani dalla natura stessa. Le leggi non fanno dunque altro, in questa prospettiva, che specificare i dettagli e ampliare, in vista di una più agevole applicazione pratica, di quei principi generali. Anche nel *De pulchro* (1553, p. 104v) il giurista astigiano indicava in quei principi il cardine su cui devono ruotare le leggi.

³⁵⁹ P. 45v.

³⁶⁰ Antoniotto II Adorno fu doge sino alla deposizione a opera di Andrea Doria, nel 1527.

³⁶¹ Un approfondimento biografico sul personaggio nel DBI online al seguente indirizzo: [http://www.treccani.it/enciclopedia/gerolamo-adorno_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/gerolamo-adorno_(Dizionario-Biografico)/).

³⁶² A p. 47v si menziona infatti, additandolo come visibile agli uditori, un dipinto di Raffaello raffigurante

della propria famiglia hanno esercitato in passato le proprie cariche di amministratori, e che Natta stesso ha fatto proprio, alla competenza che ha maturato da quando, ancora giovane (*adhuc tener*), si era dedicato allo studio delle *ingenuae artes* (letteratura, diritto civile, storia), dalla virtù che da esse si può ricavare, ai principi di *prudentia* e *pudor* che intende seguire per poter assolvere l'incarico demandatogli nel rispetto dell'equità del diritto. Natta passa quindi a elogiare la città di Genova – nella quale ammette di non essersi mai recato prima – e il suo impero marittimo, ricordando anche alcune importanti vicende storiche, come l'istituzione del dogato. La parte più corposa dell'orazione è tuttavia quella che segue (da p. 48r), e che consiste in un elogio dei fratelli Antonio e Gerolamo Adorno³⁶³ e in un'apologia della loro azione militare contro i concittadini per impossessarsi del controllo su Genova. In particolare, Natta tenta di ridimensionare i danni causati alla città e ai patrimoni dei privati dal saccheggio del maggio 1522, rimarcando come i danni economici non siano stati gravi quanto la perdita di vite umane (cosa che le sagge iniziative dei fratelli Adorno hanno scongiurato) e tentando di consolare i genovesi che hanno subito rovesci finanziari in quell'occasione.

7- *Pro illustri, et generoso viro Ioanne Rotario Vitiae Domino, in eius funere* (pp. 54r-60r)

Orazione funebre celebrativa del conte di Vezza d'Alba³⁶⁴, Giovanni Roero. Si immagina tenuta in chiesa, ad Asti, di fronte alla popolazione cittadina. È databile a dopo il giugno 1528³⁶⁵, in un momento in cui le guerre franco-spagnole in Piemonte sono cessate e

un tema civile, il buon governo della città (sempre che Natta non menzioni qui Raffaello per errore, e che si tratti in realtà di un pittore della bottega del pittore urbinato).

³⁶³ Natta era amico personale di Gerolamo Adorno, come ricorda nell'orazione in morte di questi, racchiusa nei *Volumina* del 1562, p. 60r.

³⁶⁴ Sulle vicende dei feudi dei Roero (Sommariva del Bosco, Vezza e Guarene) nel '400 e su Teodoro, cfr. Baldassarre Molino, *Dal «Castiglione» al Santuario*, in *La Madonna dei Boschi di Vezza d'Alba*, a c. di Walter Accigliaro et al., Astisio – Associazione Artistico-Culturale del Roero, Regione Piemonte/Biblioteca Comunale di Vezza d'Alba, Bra, 2001, pp. 13-15; Renato Fresia, *I Roero. Una famiglia di uomini d'affari e una terra: le origini medievali di un legame* ("Storia e storiografia, IX), Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo – Famija Albeisa, Cuneo-Alba, 1995, pp. 94-106 (sull'acquisizione del feudo di Vezza) e 114-115 (su Teodoro Roero); Baldassarre Molino, *Vezza. Storia di una comunità del Roero*, Cassa Rurale ed Artigiana – Pro Loco di Vezza d'Alba, Borgone di Susa, 1980, pp. 132-154 (sui feudi di Sommariva e Vezza), 563-69 (su Teodoro), 572-77 (su Giovanni Roero).

³⁶⁵ Il testamento di Giovanni Roero data 17 maggio 1528, e la morte sopraggiunse entro i primi di giugno: cfr. Molino, *Dal «Castiglione»*, cit., p. 16 (e nota 16); Molino, *Vezza*, cit., pp. 154 (che circo-scrive la

ancora si contano i morti e i danni dei saccheggi in città come Milano, Pavia, Alessandria e Asti stessa³⁶⁶. Del defunto si ricordano i natali (era figlio di Teodoro Roero³⁶⁷), i rapporti della famiglia Roero con i Visconti di Milano, i Savoia e i principi di Monferrato, e le doti morali, prime fra tutte l'innocenza, la cortesia e nobiltà d'animo, la beneficenza e la difesa dei deboli. La chiusa dell'orazione (da p. 57v) riprende la tradizionale topica consolatoria per la perdita di una persona cara.

8- *De bello in Turcas gerendo* (pp. 60v-80r)

Natta compone questa orazione per mettere in guardia contro la minaccia costituita dai Turchi ed esortare i potenti dell'orbe cristiano a condurre una guerra contro di loro allo scopo di portare “salvezza all'Europa, libertà ai popoli e dignità al nome cristiano”³⁶⁸. Il testo può essere datato al 1526-29, poiché Natta fa riferimento a un evento recente come la perdita della “Pannonia”³⁶⁹, vale a dire dell'Ungheria, in seguito alla battaglia di Mohács nell'agosto 1526, mentre non vi è cenno dell'assedio di Vienna dell'estate 1529. Combattere contro il nemico della fede, sostiene causticamente il giurista astigiano, sarebbe un uso più costruttivo delle pur notevoli forze dei cristiani, ora invece intenti unicamente a guerreggiare fra di loro sul Vecchio Continente. Anzi, proprio la disunione e discordia fra i cristiani ha consentito ai nemici di espellerli dalla Terrasanta³⁷⁰. Nello sviluppo del proprio discorso, Natta non intende fornire consigli di strategia militare, ma motivare gli animi a imbracciare le armi contro il nemico turco. A questo scopo, egli non esita da un lato a presentare i Turchi in toni denigratori, come ferini nei comportamenti, libidinosi, ignavi e indisciplinati (oltre che crudeli al punto da rapire i figli dei cristiani per convertirli a forza all'islam), dall'altro a ricordare ai cristiani quanto i luoghi della Terra Santa siano stati cari a Dio, che li benedisse sin dai tempi dei patriarchi dell'Antico

morte a prima del 10 giugno) e 577.

366 Pp. 56v e 59r.

367 Pare che i primi rapporti tra le famiglie Roero e Natta risalgano proprio agli anni di Teodoro: Giorgio Natta del Cerro, zio paterno di Marco Antonio, era infatti “amico del savoino Teodoro Roeri”, secondo Nadia Covini, *Tra condotte e avventure politiche. Le relazioni di Ludovico II con la corte di Milano*, in *Ludovico II*, cit., vol. I, *Il governo del marchesato fra guerra, politica e diplomazia*, p. 284, nota 162.

368 P. 61r.

369 P. 62v.

370 Pp. 76r-78v

Testamento, sino farvi nascere il proprio Figlio, e a donare i martiri, che col loro sangue diffusero la Parola³⁷¹. Per chiunque professi la fede cristiana, affrancare i luoghi santi dal giogo ottomano è un dovere verso Dio. Quale ulteriore strumento per motivare alla crociata, Natta ricorda i grandi successi riportati nel Medio Evo da condottieri cristiani come Goffredo di Buglione, Baldovino, Roberto di Fiandra. Se i cristiani non si decideranno a porre un freno all'espansione dei Turchi, presto anche l'Europa occidentale cadrà sotto di loro, e non vi sarà più terra al sicuro, come già non lo è più il mare, per le scorriere dei pirati saraceni. La conclusione dell'orazione chiarisce che Natta non rivolge il proprio appello a un principe specifico, ma a “tutti quanti, da ogni parte d'Europa”³⁷².

Post absolutionem gesti magistratus oratio (prima edizione: opuscolo senza frontespizio; titolo completo, come ricavabile dalla prima carta: *Marci Antonii Nattae Astensis Post absolutionem gesti magistratus. Oratio*, post settembre 1559, sette carte non numerate; seconda edizione all'interno dei *Volumina quaedam nuper excussa*, Venetiis, Manuzio, 1562, alle pp. 74r-76r)

La datazione del testo originario, 1559, si ricava dalla riedizione dell'operetta nei *Volumina* del 1562: “Tenuta a Mantova il 28 settembre 1559” (*III Cal. Octob.*), in occasione della conclusione dell'incarico triennale di Marco Antonio Natta come uditore della Rota mantovana. Essa venne tenuta in risposta a un'orazione del giurista Bartolomeo Chiapponi³⁷³, che poco prima aveva pubblicamente elogiato l'astigiano. L'autore prima si schermitisce dai complimenti tributati dal Chiapponi alla sua dottrina e ingegno e alla sua vastità di interessi culturali, ricorrendo a quello che è quasi un *topos* nattiano: la sua preferenza, fra le *delectissimae artes*, per la scienza del diritto e l'essersi dedicato ad altre discipline solo nel tempo libero (*per otium*) ed “evitando di apparire in esse del tutto impreparato

³⁷¹ Una estesa sezione del discorso di Natta (pp. 64v-71r) è dedicata appunto a commemorare episodi e figure bibliche, a riprova della santità di Gerusalemme e della Giudea, e a narrare come oggi quei luoghi, e le stesse chiese cristiane versino in stato di abbandono, o siano occupate e deturpate dalla presenza degli infedeli, che costringono i pellegrini al pagamento di un dazio per visitarli (Natta a p. 71r descrive indignato la cosa, riferitagli da un suo familiare che aveva soggiornato da pellegrino in quelle regioni). Una nequizia superiore, osserva l'autore, a quella per la quale Dio punì i Giudei con la distruzione del Tempio e la diaspora (pp. 68r-v).

³⁷² P. 79v.

³⁷³ Poi vescovo di Retimo nell'isola di Creta (dal 1564).

e forestiero” (*rudis omnino et hospes*)³⁷⁴. Ricordando gli anni svolti come uditore della Rota di Mantova, Natta dichiara di aver fatto del suo meglio per adempiere secondo giustizia a un incarico tanto importante, e ascrive a Dio il merito di quanto di buono abbia compiuto, contemporaneamente accusando la propria *imbecillitas* per gli errori commessi. Segue un elogio dei cittadini mantovani (i quali, a differenza che in altre città, si sono rivelati alieni a discordie e sedizioni e rispettosi delle leggi e dei magistrati) e della città di Mantova, di cui si ricordano il contributo alla cultura e al mondo delle arti liberali (con Virgilio, o di recente, con il teologo carmelitano Battista Spagnoli) e alle scienze, le bellezze naturali e artistiche, la sincera devozione, il passato ricco di storia e il presente fecondo grazie al saggio dominio dei principi Gonzaga e dell'attuale duca Guglielmo. Nelle ultime righe del libro (p. 16v), Natta si scusa se non è stato sufficientemente chiaro e preciso nell'esposizione, ma è sulla “scienza del diritto civile” che egli si è “adoperato assiduamente dai primordi” della propria vita, e ha così potuto studiare la filosofia “tardi e solo di passaggio”.

Pro novo triumviratu Rotae Mantuanae oratio (prima edizione, titolo completo: *M. Antonii Astensis Iurisconsulti Pro novo triumviratu Rotae Mantuanae oratio*, Mediolani, ex Typographia Moscheniana, post ottobre 1556, sette carte non numerate; seconda edizione all'interno dei *Volumina quaedam nuper excussa*, Venetiis, Manuzio, 1562, alle pp. 71v-73v)

Come precisato nel frontespizio, l'orazione fu tenuta nella chiesa di San Pietro – il Duomo di Mantova – il giorno 11 ottobre 1556 (*Quincto idus Octobris*) con lo scopo di ringraziare il duca e la città per avergli conferito l'incarico di uditore di Rota. Essa faceva seguito a un'altra orazione tenuta poco prima dal giurista Nazario Scopulo. Il testo inizia con un elogio della giustizia, come dono di Dio ed elemento informatore del Creato, alle singole cose del quale essa dà ordine e scopo. Non meno importante è la funzione sociale della giustizia: prescrivendo all'uomo di accontentarsi del suo e di non bramare ciò che è altrui, essa si pone come fondamento della vita associata. Su un livello superiore, quello dei re e principi, e dei giudici e magistrati da essi nominati, il rispetto dell'*aequalitas* im-

374 P. 2.

pedisce che i regni si trasformino ineluttabilmente in “grandi latrocini” (riferimento a Sant'Agostino, pur non nominato esplicitamente). Nel rievocare quindi la lungimiranza del duca Guglielmo, di suo zio Ercole e della madre Margherita Paleologo (i due esercitavano la reggenza da quando, nel 1550, il dodicenne Guglielmo era subentrato al fratello Francesco nel ducato), nella scelta di istituire la nuova magistratura, Natta rievoca le due finalità della Rota: accelerare la risoluzione delle controversie fra cittadini; ed eliminare le occasioni di inquietudine³⁷⁵. Segue un elogio della città di Mantova e dei principi, per opera dei quali la Giustizia ritornerà, in una nuova età dell'oro. Prima della chiusura, infine³⁷⁶, Natta si produce in un'apologia contro alcuni che lo giudicano inadatto a ricoprire opportunamente (*commode*) l'incarico per il fatto di essersi cimentato anche in altre discipline. La sua risposta si appunta sul fatto che, sì, in passato ha pubblicato “alcune orazioni e una specie di scritti filosofici”³⁷⁷, e che sin dalla prima giovinezza (*ab ineunte aetate*) si è interessato alle *humanae artes*, ma che lo ha sempre fatto: 1- occasionalmente, come un viandante in terra straniera, e per svagarsi e rilassarsi; 2- consapevole che il proprio impegno principale è quello negli studi di diritto, la disciplina “più eccellente di tutte” per dignità e utilità; 3- sapendo che è soltanto dal diritto che ha ricavato “lode e dignità”; 4- e, infine, che è stato solo nell'ardore giovanile che si sentì cimentarsi nell'eloquenza e nella filosofia, e che ora, all'avvicinarsi della vecchiaia, quello stimolo è come inaridito.

³⁷⁵ Il nuovo organo giudiziario era stato istituito a scopi di razionalizzazione amministrativa, accorpando le funzioni giudiziarie di tre differenti uffici (la “Massaria”, la “Magistratura delle Entrate” e la “fattoria generale”. Cfr. Marzio Achille Romani, *Finanze, istituzioni, corte. I Gonzaga da padroni a principi (XIV-XVII sec.)*, in *La corte di Mantova nell'età di Andrea Mantegna: 1450-1550*, Atti del Convegno, Londra, 6-8 marzo 1992 / Mantova, 28 marzo 1992, a c. di Cesare Mozzarelli, Robert Oresko e Leandro Ventura, (Collana “Europa delle Corti”. Centro studi sulle società di antico regime. Biblioteca del Cinquecento, 75), Bulzoni Editore, Roma, 1997, pp. 93-104, in particolare p. 104; Roberto Navarrini, *Una magistratura gonzaghesca del XVI secolo: il magistrato camerale*, in *Storia degli Stati italiani dal Medioevo all'Unità. Mantova e i Gonzaga dal 1382 al 1787*, Utet, Torino, 1987, pp. 99-111. Un intervento di razionalizzazione analogo, ma all'interno della Repubblica di Genova, è descritto da Rodolfo Savelli, *Diritto e politica: Doctores e patriziato a Genova*, in *Sapere e/è potere*, cit., vol. III, *Dalle discipline ai ruoli sociali*, a c. di Angela De Benedictis, pp. 285-319, specie pp. 290-291; Arturo Pacini, *Tra economia e politica*, cit., pp.62-71; Vito Piergiovanni, *The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVIth Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a c. di Vito Piergiovanni, Duncker & Humblot, Berlin, 1987, pp. 23-33.

³⁷⁶ Pp. 6-7.

³⁷⁷ Il riferimento è alle *Orationes* del 1552 e alle due edizioni del *De pulchro* (1553 e 1555).

Repetitio l. hac consultissima (titolo completo: *M. Antonii Nattae Astensis Iurisconsulti. Repetitio l. hac consultissima. §. ex imperfecto. cum auc. Quod sine. et auc. Hoc inter liberos. C. De testamentis*, Venetiis, in Officina Aurelii Pincii Veneti. Mense Iunio. Anno Domini MCCCCXXXVIII; lettera dedicatoria alla pagina – non numerata – 1v; seguono, su carte a numerazione alternata, indice delle opere e dei capitoli alle pp. 2r-v; testo alle pp. 3r-31v; seconda edizione nel *Repetitionum seu commentariorum in varia iurisconsultorum responsa*, Lugduni, apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, 1553, vol. 8; terza edizione nella raccolta, curata da Pompeo Limpio, *Repetitionum in varias iuris civilis leges in praxi praesertim Advocatis perutiles, ac necessarias In Secunda Parte Codicis*, volumen VIII, Venetiis, Sub signo Aquilae renovantis, 1608, con il titolo *Repetitio Domini Marci Antonii Nattae Astensis. Sup. §. ex imperfecto, ex l. hac consultissima, C. de tes.*; pagine a numerazione alternata; indice alle pp. 237r-v; testo alle pp. 238r-263v)

Dopo l'epistola dedicatoria dell'autore agli studenti dell'Università di Padova, datata 25 novembre 1537³⁷⁸, e l'indice dei capitoli, si apre il testo articolato in realtà di più operette.

Si inizia con la ripetizione al § *ex imperfecto* della legge *Hac consultissima*, nel titolo *De testamentis* del *Codice* di Giustiniano (VI, 23, 21, 3) alle pp. 3r-22r³⁷⁹. Natta apre il testo facendo chiarezza su sei questioni preliminari, prima delle quali è, se la materia testamentaria appartenga al diritto naturale, o delle genti, o civile. Al riguardo, il giurista conclude per una soluzione intermedia: il testamento è un istituto di diritto delle genti, ma le formalità – *solemnitates* – che lo riguardano sono di diritto civile e positivo. Interessante è la questione seconda (pp. 5r-v): può il principe annullare o impedire il testamento? Secondo Natta, egli può al massimo bloccare con una propria disposizione gli accessori formali (come le procedure di adizione e di acquisizione della proprietà), in quanto esse sono *solemnitates* di diritto positivo. Non può invece impedire a un erede designato di entrare in possesso dell'eredità, né privare dell'eredità colui che già ne sia entrato in possesso trami-

³⁷⁸ Nell'edizione 1608, la dedicatoria manca del tutto.

³⁷⁹ Nell'edizione 1608, il testo si trova alle pp. 238r-254r, preceduto da uno specifico indice articolato in 227 paragrafi (senza che ciò comporti perdita o alterazione del testo del 1538).

te regolare strumento: questi sono infatti diritti sanciti dal diritto delle genti, e in quanto tali indisponibili all'autorità principesca. Riguardo poi alle disposizioni in materia di testamenti contenute negli statuti cittadini, Natta ritiene sulla scorta di Bartolo e altri che il *populus* abbia lo stesso diritto che ha un principe di cancellare le formalità introdotte dal diritto comune, anche senza il consenso del principe. Segue, fino a p. 21v, la discussione di cinquanta casi per i quali un testamento è considerato imperfetto (ad esempio, se il padre è un detenuto, o se il testatore è una donna). L'ottava questione dibatte se un ebreo possa fare testamento come qualsiasi cristiano, e la risposta fornita da Natta è affermativa. Non solo: il giurista provvede anche a sgombrare il campo da alcuni pregiudizi antebraici. Ad esempio, afferma fra l'altro che “essere giudeo non è un delitto”. Il testo della *quaestio* ottava verrà poi inserito, ampliato ma *ad verbum*, in quelli che saranno i consigli 620 e 621 dell'edizione a stampa del III libro dei responsi nattiani nel 1567. È una riprova della persistenza delle convinzioni nattiane in materia, improntate a equità e umanità.

Alle carte 22r-25r si trova l'esame dell'*Autentica Quod sine*³⁸⁰, diviso in 24 *quaestiones* inerenti i metodi per dimostrare valido un testamento e le formalità che devono accompagnare l'istrumento (data, numero di testi ecc.).

Segue poi (pp. 25r-27r) l'analisi dell'altra *Autentica* al *De testamentis*, la *Hoc inter liberos*³⁸¹, sull'annullamento di un precedente testamento, i criteri per revocarlo e i problemi *de iure* connessi. A quattro brevi premesse, segue la discussione di quindici *quaestiones*.

Troviamo quindi due brevi trattati – che proseguono logicamente il discorso intrapreso nella *repetitio* precedente³⁸² – dal titolo *Quomodo clausola derogatoria voluntatis in*

³⁸⁰ Nell'edizione 1608, il testo s'intitola *Repetitio Domini Marci Antonii Nattae Astensis. Super authen. quod sine, C. de testamen.* Il testo, preceduto da un indice strutturato in 58 paragrafi (divisione assente nel testo del 1538), è alle carte 254r-257r.

³⁸¹ Nell'edizione 1608, il testo s'intitola *Repetitio Domini Marci Antonii Nattae Astensis. Super auth. Hoc inter liberos, C. de testamen.* Il testo, preceduto da un indice strutturato in 92 paragrafi (divisione assente nel testo del 1538), è alle carte 257vr-259.

³⁸² A riprova del nesso logico con la *Repetitio* sulla *Hoc inter liberos*, l'edizione del 1608 adotta per essa e per tutti i trattatelli nattiani che seguono una numerazione continua dei paragrafi. Nello specifico, i §§ 1-24 si riferiscono alla *Hoc inter liberos*, i §§ 25-60 al trattato *Quomodo clausola derogatoria voluntatis ut in primo testamento apposita tollatur*; i §§ 61-89 il trattato *De modis condendi testamentum irrevocabile ita ut per sequens evacuari nequeat*; e ai §§ 90-92 *l'Epilogus redigens breviter superiora ad actum practicum*.

primo testamento apposita tollatur (pp. 27r-29v)³⁸³. Esso consta di sei *quaestiones* ed è immediatamente seguito (pp. 29v-31r) da un altro trattato *De modis condendi testamentum irrevocabile ita ut per sequens evacuari nequeat*³⁸⁴, che individua sei modi per conseguire l'obiettivo. L'opera si chiude alla carta 31v con un breve riepilogo sui modi per far sì che un testamento non sia invalidato (*Epilogus redigens breviter superiora ad actum practicum*³⁸⁵) e un'allocuzione ancora più breve di Natta agli studenti³⁸⁶, nella quale l'autore fa una dichiarazione di metodo, non priva di risvolti polemici nei riguardi di certi suoi colleghi giuristi: “Non ho trattato che di ciò che ho ritenuto conforme alla verità, esponendolo con lo stesso rispetto che avrei nel rendere una testimonianza e ritenendo vergognoso abbandonare le opinioni degli antichi, vere e fondate sulla legge, per procedere per vie contorte, come se credessi di essere speciale. E se solo tutti quanti osservassero questo comportamento, la scienza del diritto soffrirebbe meno per i conflitti di opinione e – a quanto ritengo – ricaverebbe davvero maggior lode da parte di tutti”.

Volumina (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis Volumina quaedam nuper excussa, numero et ordine, qui subiicitur, Venetiis, [Manuzio], 1562*; testo, privo di dedica e con pagine a numerazione alternata, alle pp. 2r-83r; epigramma di sei distici elegiaci composto da Publio Francesco Spinola di Milano per il *De regimine principum*³⁸⁷ di

383 Nell'edizione 1608, il testo s'intitola, con un lieve scarto, *Quomodo clausola derogatoria voluntatis ut in primo testamento apposita tollatur*. Il testo, privo di indice, prosegue il discorso della *Repetitio Hoc inter liberos*, ed è alle carte 259v-261v.

384 Nell'edizione 1608, il testo presenta il medesimo titolo e occupa le pp. 261v-263v.

385 Nell'edizione 1608, il testo presenta il medesimo titolo e occupa la p. 263v.

386 Nell'edizione 1608, le poche righe dell'allocuzione rientrano nel § 92, a p. 263v.

387 È proprio questa la forma del titolo data dallo Spinola per il *De principum doctrina* nattiano. Più interessante è però la presenza dell'umanista e poeta milanese Spinola nei *Volumina*. Già da alcuni anni, infatti, egli si era legato a Marco Antonio Flaminio (tra i fautori del movimento riformatore che muoveva dall'interno della Chiesa cattolica, e pericolosamente vicino a personaggi poi condannati come eretici), insieme al quale aveva approntato una parafrasi latina dei *Salmi* (uscita nel 1558, alcuni anni dopo la morte nel 1550 di Flaminio) e ad Aonio Paleario (1503-1570), sospettato per anni di luteranesimo e poi giustiziato dal Santo Uffizio. Con quest'ultimo, Spinola condivise il destino: fu infatti egli stesso annegato nella laguna di Venezia all'inizio del 1567 in seguito alla condanna come eretico. Su Flaminio, cfr. Giorgio Caravale, *Marcantonio Flaminio*, in *Fratelli d'Italia. Riformatori italiani nel Cinquecento*, a c. di Mario Biagioni, Matteo Duni, Lucia Felici, Torino, Claudiana, 2011, pp. 55-61; *Marcantonio Flaminio nel 5° centenario della nascita (Serravalle 1498 – Roma 1550)*, Atti del Convegno nazionale, Vittorio Veneto, 27-28 novembre 1998, a c. di Alessandro Pastore e Aldo Toffoli, Vittorio Veneto, Comunità montana delle Prealpi trevigiane, 2001. Su Paleario, *Aonio Paleario tra l'edito e l'inedito: profilo biografico e documentazione notarile*, a c. di Giuseppe D'Onorio e Alfredo Gabriele, Sora, Centro Studi Sorani “V. Patriarca”, 2008; Alete Dal Canto, *Aonio Paleario: un martire del libero pensiero*, Foggia, Bastogi, 1995. Su Publio Francesco Spinola, cfr. Marion

Natta, a p. 83r; *registrum* delle carte e colophon, a p. 83v)

La raccolta comprende otto opere, alcune già edite in precedenza (e qui non ne forniamo che il titolo, rimandando a quanto da noi scritto sopra per la descrizione dei contenuti), nel seguente ordine:

1- *De libris suis quibusdam nunc primum in lucem editis, et argumentis eorum* (pp. 2r-3r)

In mancanza di una vera e propria lettera di dedica, questo breve testo introduce il lettore al progetto editoriale concepito a tavolino da Natta (quello di pubblicare “due piccoli volumi, elaborati tempo fa, con i miei scritti. Uno riguarda le questioni umane, l'altro quelle divine”³⁸⁸), e fornisce un breve riassunto del contenuto delle singole opere.

2- *De principum doctrina* (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis De principum doctrina libri novem*; proemio alle pp. 3v-4r; testo alle pp. 4v-54v; seconda edizione: *Marci Antonii Nattae De principum doctrina libri novem cum aliis eiusdem generis, quae proxima post praefationem columna docebit. Omnibus literatis, etiam ipsis Politicis, imprimis utiles et necessarii. Recensente Zacharia Palthenio D.*, Francofurti, ex officina Zachario-Paltheniana, 1603; dedica dell'editore, di quattro carte non numerate³⁸⁹; *elenchus librorum*, di una carta non numerata; due epigrammi, su una carta non numerata; testo,

Leathers Kuntz, *Voci da una prigione veneziana del Cinquecento: i processi di Francesco Spinola e Dionisio Gallo*, Venezia, Centro Tedesco di Studi Veneziani, 1994; Paul F. Grendler, *L'Inquisizione Romana e l'editoria a Venezia 1540-1605*, Il Veltrò Editrice, Roma, 1983, pp. 102 (nota 95), 197 e 267; Pio Paschini, *Un umanista disgraziato nel Cinquecento: Publio Francesco Spinola*, in “Nuovo Archivio Veneto”, vol. 37, 1919. Resta il dubbio se la presenza dell'epigramma di Spinola nell'edizione dei *Volumina* si debba a un'effettiva conoscenza fra Marco Antonio Natta e Publio Francesco, o semplicemente alla scelta del tipografo, Paolo Manuzio, di accludere dei versi di un poeta conosciuto, e in quel periodo (1561-62) residente a Venezia, per abbellire l'edizione. In effetti, un rapporto di conoscenza tra Manuzio e Spinola parrebbe provato almeno da un epigramma dedicato dal milanese all'editore veneziano, e raccolto nel II volume degli *Epigrammata* di Spinola (Venezia, ex officina stellae Iordani Zileti, 1563, p. 59).

³⁸⁸ P. 2r. Il riferimento è, rispettivamente, ai presenti *Volumina* e agli *Opera*, che usciranno nel 1564, sempre per i tipi di Paolo Manuzio.

³⁸⁹ La dedica, datata 1° settembre 1602, è indirizzata dall'editore Palthenius al patrizio e senatore di Francoforte Johann Friedrich Faust von Achaffenburg (1569-1621). In essa, l'editore racconta di avere ricevuto il *De principum doctrina* di Natta nella forma di *libellus* manoscritto, logoro per l'età e accompagnato da un'etichetta rivelante il nome dell'autore. La scelta di stamparlo accuratamente si deve sia al fatto che, a seguito delle ricerche fatte da Palthenius sui cataloghi di Gesner e di altri, il libro gli risultava inedito, sia alla rilevanza della materia (i consigli ai principi e ai politici).

con pagine a numerazione continua, alle pp. 1-329³⁹⁰; terza edizione in: *De regni, regis, ac principum institutione, libri tres...Auctore Sebastiano Foxio Morzillo Hispalensi. Quibus accedunt Marci Antonii Nattae De Principum, Comitum, etc. institutione ac doctrina*, Francofurti, E Collegio Musarum Paltheniano, 1608; testo, con pagine a numerazione continua, alle pp. 1-329³⁹¹)

Nelle pagine dell'*In libris suis*³⁹² Natta di avere composto l'opera in forma dialogica sia ad imitazione di quanto fatto da “uomini sapienti” del passato, sia ritenendola particolarmente adatta a unire utilità e piacevolezza nell'esposizione³⁹³. Aggiunge poi che l'elaborazione del testo gli è costato lungo tempo, e di non averlo potuto dare alla luce prima “perché vari impegni mi hanno ostacolato”. Infine, a chi obietta che già Plutarco aveva scritto sullo stesso tema, Natta replica che la sua trattazione non è debitrice a quella del dotto di Cheronea³⁹⁴, e che anzi il suo *De principum doctrina* è “più chiaro e copioso” nell'esposizione.

Nel proemio (pp. 3v-4r³⁹⁵), Natta chiarisce le ragioni per cui ha composto il suo trattato: l'esperienza insegna che i tiranni causano più danni delle guerre, a causa della *libido* di nuocere, arricchirsi e soddisfare le proprie brame, incapaci di scegliere fra bene e male. Nel ricercare la sorgente di tale *libido*, Natta crede di doverla imputare all'ignoranza (*in-*

³⁹⁰ Nel volume, insieme all'opera di Natta, sono poi stampate due traduzioni latine – entrambe opera di Erasmo da Rotterdam – di operette di Plutarco di Cheronea, e altri brevi scritti, tutti contenenti consigli e trattazioni circa il buon principe e l'educazione che gli compete. Osserviamo qui come l'impulso alla pubblicazione dei trattatelli plutarchei possa essere venuto a Palthenius da Natta stesso, che li menziona nel testo del *De principum doctrina*.

³⁹¹ L'opera di Natta è legata insieme al *De regno, et regis institutione* del filosofo ed erudito spagnolo Sebastian Fox Morcillo (1527 ca. - 1559 ca.), che nell'edizione apre il volume, seguito appunto dal *De principum doctrina* dell'astigiano. La numerazione delle pagine del *De principum doctrina* è la medesima dell'edizione palteniana del 1603, e come quella è seguita dai vari opuscoli menzionati nella nota precedente. Il titolo del libro di Natta presenta una grafia differente nel frontespizio (*De principum, comitum, etc. institutione ac doctrina*), ma all'inizio del testo vero e proprio ritroviamo la forma consueta di “*De principum doctrina*”. Sul trattato di Morcillo, la cui prima edizione risale al 1556, cfr. *Spanish Treatises on Government, Society and Religion in the Time of Philip II. The De Regimine Principum and associated Traditions*, a c. di Ronald W. Truman, Leiden, Brill, 1999, pp. 35-68.

³⁹² P. 2r.

³⁹³ Concetto ribadito con maggior ampiezza alla fine del libro III, p. 21r

³⁹⁴ Affermazione contraddetta in parte nella chiusura del proemio (p. 4r), dove Natta afferma di aver ripreso idee antiche e di averle semplicemente riunite ed espresse in bello stile.

³⁹⁵ Pp. 1-7 delle edizioni 1603 e 1608.

scitia) delle “rette arti” e delle “discipline liberali”, che invece devono essere possedute in massimo grado³⁹⁶, anche da coloro che governano città e popoli (specialmente se si considera che l'uomo ama per natura la libertà, e recalcitra a obbedire agli ordini altrui; ciò che viene acuito in particolar modo quando il sovrano è uomo crudele e dispotico). Natta riferirà dunque un dialogo svolto su questi temi fra lui, il fratello Giovanni Battista e l'amico e congiunto Alberto Del Carretto.

Il libro I (pp. 4v-9r³⁹⁷) espone varie argomentazioni a favore dell'utilità dello studio delle lettere, anche per i principi. In particolare, Natta ricorda il contributo delle lettere nel tramandare alla posterità la fama di un uomo, il fatto che molti sapienti dell'antichità le abbiano coltivate (Platone, Aristotele, Isocrate, Teofrasto, oltre a numerosi dotti cristiani), che grazie ad esse il principe riesce a riconoscere gli adulatori e a sventarne i piani, e che lo studio lo rende degno di comandare e veramente superiore alle belve, più di quanto non facciano la caccia, la frequentazione delle donne, o l'accumulo di ricchezze. Le ultime righe del libro individuano nella monarchia la migliore forma di governo della *repubblica*, poiché “più persone non svolgono altrettanto bene la funzione di governo”³⁹⁸. Certo, a patto che il monarca non degeneri in tiranno – male che si può scongiurare con l'istruzione del principe (la *doctrina* che dà il titolo all'opera).

Il libro II (pp. 9r-15r³⁹⁹) inizia col rispondere a un dilemma, sollevato da Alberto durante il dialogo: se il principe deve avere tanto a cuore la propria istruzione, quando troverà il tempo per governare⁴⁰⁰? Natta risponde che è sufficiente apprendere le nozioni utili ad amministrare lo Stato, tralasciando il superfluo. L'autore poi (pp. 11r-13v) menziona una serie di figure di regnanti (sia mitiche, sia storiche) tutti dotati di cultura e dottrina, quali *exempla* dell'originario scopo dell'istituzione dei regni: non la “brama di dominio”, ma “il

³⁹⁶ Personalmente, Natta afferma di averle studiate, insieme agli insegnamenti degli antichi sapienti, *ab ineunte aetate* perché funzionali all'utilità pubblica (p. 4r).

³⁹⁷ Pp. 7-36 delle edizioni 1603 e 1608.

³⁹⁸ P. 8v.

³⁹⁹ Pp. 36-78 delle edizioni 1603 e 1608.

⁴⁰⁰ Quali incombenze rientrano nell'attività di governo del principe, Natta lo chiarisce a p. 9v: nominare i magistrati migliori, legiferare, esercitare la giustizia, inviare e ricevere missioni diplomatiche, informarsi sull'indole e la potenza di molti individui e popoli, premiare i benemeriti e punire i malvagi e vigilare sul comportamento dei propri collaboratori e dei sudditi.

dovere di provvedere” allo Stato e di perseguire la pubblica utilità⁴⁰¹. Il libro fornisce quindi un giudizio sull'apporto del Cristianesimo al governo degli Stati (apporto che fu cruciale, avendo insegnato ai sudditi a rispettare l'autorità e i suoi ordini, in quanto il re è emanazione di Dio, e a pagare i tributi; e al contempo istruito i sudditi sui loro doveri, sull'amore della giustizia e sulla condanna dell'iniquità e del sopruso)⁴⁰².

Il libro III (pp. 15v-21v⁴⁰³) prende le mosse da un'altra obiezione di Alberto Del Carretto, che ricorda esempi storici di principi dotti, ma crudeli (Tiberio, Nerone, Giuliano l'Apostata, e persino Giulio Cesare). Natta replica che, da sole, la dottrina e la cultura non esercitano un dominio sulla volontà degli uomini: esse esortano alla virtù, non vi costringono. Se intervengono ostacoli come il piacere (*voluptas*), l'avidità, l'ira o dei cattivi consiglieri, la volontà può esserne depravata e inclinare al male. E trattandosi della persona del principe, non c'è chi possa ordinarli o piegarlo a sottomettersi, poiché “la potestà del principe è al di sopra di tutto questo. Anzi, sono le leggi stesse a stabilire che solo la vita del principe sia al di fuori della legge (*exlex*)”⁴⁰⁴. Il rischio, in questi casi, è quello di applicare una giustizia sommaria, non esente dalla tortura di innocenti⁴⁰⁵. A differenza del privato, le cui voglie sono tenute a freno dalle leggi, dal timore di perdere la stima sociale o dalla scarsità di risorse economiche, al principe occorre dunque un saldo autocontrollo.

Il libro IV (pp. 21v-27v⁴⁰⁶) inizia col ripetere alcuni dei benefici di un principe dotto (il sapere frenare le proprie passioni, l'essere un modello di virtù per i sudditi, e così via), diffondendosi poi sulla nefasta influenza dei cattivi consiglieri. Si apre quindi un *excursus* sui dotti che, grazie al loro insegnamento, hanno saputo essere più utili agli uomini di tanti principi⁴⁰⁷. La chiusura del libro racchiude alcuni consigli per il buon principe: su tutti, quello di evitare che i sudditi divengano troppo ricchi o troppo poveri (affinché non

401 P. 11r.

402 Il libro si chiude (pp. 14r-15r) con un discorso sulla figura di Salomone, modello di re sapiente a cui i principi dovrebbero ispirarsi.

403 Pp. 78-117 delle edizioni 1603 e 1608.

404 P. 17r.

405 Sul tema della tortura, cfr. *infra*, cap. 6.

406 Pp. 117-158 delle edizioni 1603 e 1608.

407 Si citano filosofi come Pitagora, poeti come Omero, storici come Tuciddide, e svariati padri della Chiesa e teologi, fino ai medievali Pietro Lombardo, Pietro Comestore e Tommaso d'Aquino.

cadano in uno degli eccessi opposti, la superbia o la vigliaccheria) e di non ricorrere a milizie mercenarie per la difesa dello Stato.

Il libro V (pp. 28r-31v⁴⁰⁸) depreca la tendenza dei principi a ritenere loro compito primario fare guerra ed espandere i propri domini, piuttosto che curarsi dell'onestà, della giustizia e della celerità ed equità dei processi. Per il principe, è molto meglio coltivare le virtù interiori che le insegne, i titoli, la pompa esteriore e i possedimenti materiali. Ancorché “l'onore e la potestà regia siano al di sopra degli uomini”, i principi sono pur sempre uomini che governano su uomini: dovrebbero farlo in modo sommesso, umile e paterno, sul modello di Traiano, e ricordandosi di avere Dio come loro superiore, senza il cui aiuto nulla un sovrano è in grado di compiere che sia retto e santo.

Nel libro VI (pp. 32r-36r⁴⁰⁹) Battista Natta espone i diversi compiti del principe sapiente: 1- promuovere e difendere la vera religione ed estirpare la superstizione; 2- prescriverà ai cittadini un tenore di vita moderato e alieno da lussi e ricchezze e curerà, all'opposto che essi siano laboriosi e frugali; 3- estinguerà con giustizia e celerità le controversie fra i cittadini ed emanerà leggi eque ed efficaci, vigilando anche sull'incorruttibilità dei giudici; 4- fonderà centri di addestramento militare nelle città, per preparare alla guerra la popolazione (ma andrà in guerra solo in risposta a un attacco); 5- incoraggerà l'istruzione e le arti; 6- premierà i benemeriti e punirà i delinquenti; 7- si avvarrà del consiglio di uomini probi e capaci; sarà pio, magnanimo, serio e umano in casa e fuori; 8- si porrà al servizio del popolo, e non vorrà che i sudditi divengano suoi servi. Al contrario, il tiranno cede alle passioni abbandonando la ragione e ponendosi al livello degli animali. La seconda metà del libro (da p. 34r) cerca una risposta al quesito sollevato da Alberto Del Carretto, se cioè la causa del peccato sia proprio l'ignoranza del bene, e non piuttosto una volontà perversa, mossa dalla frode e dal dolo ad agire per il male. Battista replica, seguendo la dottrina di Platone, che nessuno sceglierebbe scientemente per sé ciò che lo danneggia. Semmai, sono le “male passioni” e l'errore dei sensi a sviare il giudizio dell'uomo, facendogli ritenere buono e salutare per lui ciò che è, all'opposto, male e peccato.

408 Pp. 158-182 delle edizioni 1603 e 1608.

409 Pp. 182-211 delle edizioni 1603 e 1608.

Per evitare di incorrere nell'errore, non resta che acquisire conoscenza e dottrina sufficienti a distinguere il bene dal male.

Il libro VII (pp. 36v-42v⁴¹⁰) esordisce sostenendo che spesso i cattivi principi vengono mandati da Dio per punire le colpe dei popoli. L'umanità è ormai ben lungi dallo stato d'innocenza che caratterizzava l'antica età dell'oro⁴¹¹, ed è conforme all'equità che un principe punisca duramente i rei, ripagandoli con la stessa moneta: morte per gli assassini, percosse per i violenti, confische per i ladri. In tal modo, egli renderà temibili e rispettabili le leggi e fisserà un modello di comportamento per il popolo, improntato al rispetto del diritto. Il discorso del dialogo nattiano prosegue ascrivendo all'ignoranza e a un'erronea nozione di bene e di utile, principi come “se si deve violare il diritto, bisogna violarlo per regnare” e i delitti di molti sovrani (tra gli esempi storici citati, il fratricidio di Romolo), spesso incoraggiati da cortigiani *assentatores*, che incoraggiano la smodata cupidigia dei loro signori. La seconda parte del capitolo affronta il problema dei rapporti fra potere sovrano e diritto naturale, i fondamenti della legislazione e la questione se il principe sia o meno al di sopra delle leggi e se possa derogare a esse (ad esempio, lasciando impunito un delitto graziando il colpevole) esercitando il potere assoluto. Infine, la conclusione del capitolo critica la tendenza sempre più in voga dei principi e dei giudici di assolvere i rei⁴¹², e introduce il tema del rapporto fra principato e fiscalità, che sarà trattato più compiutamente nel libro seguente.

Il libro VIII (pp. 42v-48v⁴¹³) si apre indagando le ragioni per cui molti principi spogliano i sudditi con rapine ed esazioni eccessive. Esse sono da ascrivere in particolare alla loro insaziabile cupidigia, che necessita di un continuo afflusso di denaro per finanziare

410 Pp. 211-250 delle edizioni 1603 e 1608.

411 La menzione della mitica età dell'oro fornisce lo spunto per una breve digressione (pp. 37v-38r), nella quale Natta nega che l'età contemporanea possa definirsi “aurea” sulla base dell'odierna venalità di ogni cosa, che non risparmia nemmeno sentimenti come onore e amore, o dei copiosi carichi di metallo prezioso in arrivo dal Nuovo Mondo. Rispondendo a un elogio di Alberto Del Carretto circa la stagione delle esplorazioni spagnole, Natta afferma causticamente che esse, più che nuove genti, hanno mirato a esplorare e ricercare nuove fonti di ricchezza.

412 La cui causa è da Natta individuata nell'incapacità di domare vizi e brame, che ci spinge a giudicare in modo più mite gli uomini per una sorta di empatia con gli imputati, dei quali sentiamo di condividere l'inclinazione verso il lusso, l'avidità, la ricerca dei piaceri carnali e materiali e l'ignoranza del vero bene.

413 Pp. 251-290 delle edizioni 1603 e 1608.

le loro turpi e futili passioni. Se il principe non fosse dominato dall'ignoranza, saprebbe a quali retti usi destinare il denaro delle tasse. Ad esempio (p. 43v), richiedendo contributi solo in caso di guerre o di necessità pubblica, e sempre vigilando sull'equa ripartizione delle spese fra i sudditi e su eventuali comportamenti rapaci dei propri magistrati. Nel seguito del libro si cerca di dare spiegazione al fatto che, occasionalmente, anche principi malvagi compiano buone azioni⁴¹⁴ e ad altri quesiti (come distinguere i principi malvagi da quelli buoni; se anche i buoni principi pecchino; se vi siano differenze e gradazioni nella bontà e virtù di un principe rispetto a un altro).

Il IX e ultimo libro del *De principum doctrina* (pp. 48v-54v⁴¹⁵) si apre con una domanda provocatoria da parte di Alberto a Marco Antonio: che cosa farebbe l'amico se un principe iniquo presiedesse la regioni in cui vive (il giurista astigiano replica che sopporterebbe in disparte, senza svolgere attività pubbliche, i costumi corrotti del principe). Si descrivono poi la condizione del consigliere onesto sotto un principe malvagio e l'educazione che dovrebbe essere impartita a un futuro re fin dai primi anni di vita, confrontata con quella, imbecille ed effeminata, diffusa al giorno d'oggi. Si rimarca una volta di più l'utilità delle lettere nel rendere il principe capace, umano e consapevole che il potere affidatogli non è supremo, ma soggetto alle leggi, e di istituzioni come l'eforato spartano o il tribunato di Roma antica nel controbilanciare eventuali eccessi del principe. La parte conclusiva del libro tratta del contributo dell'istruzione nel rendere il sovrano continente delle passioni, forte, moderato, benigno con i sudditi, spregiatore della tirannia e della morte e ribadisce che la potenza senza sapienza inclina facilmente verso il vizio e il peccato⁴¹⁶.

⁴¹⁴ Natta individua due ragioni: la prima è che talora fare del bene giova al tornaconto del cattivo principe (in tali casi, dunque, la volontà è corrotta, ma il fine è giusto); la seconda è che anche in un animo corrotto resta sempre una scintilla di bene, che occasionalmente può manifestarsi in un'azione meritevole.

⁴¹⁵ Pp. 290-329 delle edizioni 1603 e 1608.

⁴¹⁶ Tutto il *De principum doctrina* è intessuto di riferimenti ed aneddoti relativi a figure storiche del mondo classico, sino alla Roma imperiale. Fra le numerose fonti citate, Platone, Aristotele, Cicerone, l'*Historia Augusta*, Aurelio Vittore, Eutropio, Svetonio, Livio, Cesare, il *Bellum Alexandrinum*, Dionigi di Alicarnasso, Plinio il Vecchio, Ovidio, Orazio, Virgilio, Lucano, Giovenale, Marziale, Ausonio (*Epigrammata*, I, vv. 6-9), Terenzio, Plauto, Gellio, Valerio Massimo, Seneca, Plutarco, le *Epistolae* di Girolamo, il *Contra Iulianum* Agostino (III, 21) e l'*Enchiridion* dello stesso autore (cap. 32)), Basilio di Cesarea, la *Praeparatio evangelica* di Eusebio, l'*Historia Ecclesiastica* di Socrate Scolastico, le Scritture, il *De regimine principum* di San Tommaso e, tra gli umanisti, Pico Della Mirandola (del quale si ricordano gli interessi per la demonologia).

3- *In Ioannem Franciscum Nattam patruelem funebris oratio* (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis, In Ioannem Franciscum Nattam patruelem funebris oratio*; pp. 55r-59v)

Il testo è composto a mo' di commemorazione funebre in seguito alla morte del cugino Giovanni Francesco (nel testo talora denominato semplicemente "Francesco"). L'orazione si immagina tenuta a Casale⁴¹⁷, dove risiedeva quel ramo della famiglia Natta, alla presenza di familiari (la madre Agnese Roero e i fratelli Girolamo e Alberto), amici e del "consesso del Senato Marchionale". Il testo è ascrivibile ad un periodo fra il 1530-35 e il 1538-42, durante una delle tregue fra Carlo V e Francesco I⁴¹⁸, con una preferenza verso il primo. A p. 55v si afferma, infatti, che Francesco perse a tre anni il padre, il giurista Giorgio. Ora, dal momento che la morte di Giorgio Natta data al 20 giugno 1495⁴¹⁹, si dovrà collocare la nascita di Giovanni Francesco al 1492/93, maggiore dunque di qualche anno rispetto a Marco Antonio. Questi definisce il cugino non più *puer* quando, a 15 anni, si recò a Pavia a studiare diritto, e aggiunge che la formazione di Francesco durò un decennio e che la morte lo colse *adolescens*. Tali indicazioni sembrano suggerire che Natta intendesse la *pueritia* come estesa sino ai 14 anni, e l'adolescenza più a lungo, forse fino ai 40-45 anni⁴²⁰ (periodo che, se i nostri calcoli sono fondati, rimanderebbe proprio al 1530-35).

Il contenuto dell'orazione rievoca i natali di Giovanni Francesco (con un elogio del padre, il giurista Giorgio) e i primi incarichi giudiziari (fu podestà a Chieri e in seguito a Pavia), e si chiude con una serie di luoghi comuni delle *consolationes* antiche (da p. 57v). Più interessante è che nel cugino Natta sente di avere come uno specchio di sé e delle proprie inclinazioni, tanti sono i tratti che li accomunano: oltre alla stirpe, l'allontanamento da casa a Pavia, per studiare diritto, il passaggio in altre università e sotto altri maestri per

417 A p. 58v si ricorda infatti "Sant'Evasio, perpetuo protettore di questa città".

418 P. 58v.

419 Cfr. la voce di Francesco Aimerito su Giorgio Natta per il DBI, disponibile anche online al seguente indirizzo: [http://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-natta_\(Dizionario_Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-natta_(Dizionario_Biografico)/).

420 Per una panoramica circa le teorie degli antichi romani sulle indicazioni d'età e circa lo stato degli studi moderni in materia, cfr. Andrea Balbo, *Chi è il giovane: ovvero quando comincia e quando finisce la gioventù*, in "Seneca e i giovani", a c. di Italo Lana, Venosa, Edizioni Osanna, 1997, pp. 11-28.

affinare la propria dottrina e, soprattutto, la vastità di interessi culturali. Come poi Natta, anche Francesco fu spinto ad esplorare nuovi territori, oltre a quello strettamente tecnico delle materie giuridiche, e sviluppò un forte interesse per gli studi letterari, dal quale venne tra l'altro indotto ad apprendere il greco (che Natta elogia sia sul piano linguistico che dei contenuti, ricordando i tanti autori greci che eccelsero nei diversi campi del sapere). Non è da escludere che la formazione di Marco Antonio e i suoi interessi letterari siano stati incoraggiati anche dal modello del cugino Francesco, di poco più anziano.

4- *In Hieronymum Adurnum funebris laudatio* (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis, In Hieronymum Adurnum funebris laudatio*, pp. 59v-61v)

L'improvvisa morte di Gerolamo Adorno, fratello del doge di Genova Antonio, durante una missione diplomatica a Venezia per conto dell'Imperatore, il 20 marzo 1523⁴²¹, fornisce l'occasione per una celebrazione del defunto. Nell'*In libris suis* Marco Antonio Natta definisce il testo con il vocabolo greco "apoteosi". L'orazione si immagina tenuta in Genova davanti a una folla di cittadini. In essa, Natta celebra Gerolamo Adorno, da lui "amato...come un mio parente" (p. 60r) per le sue doti morali, la sua cultura e la stima di cui gode presso re e potenti dell'epoca. Inoltre, si propongono ai presenti argomenti a consolazione della recente perdita, attinti dalla tradizionale topica consolatoria. Ricordiamo infine come, in morte dell'Adorno, Natta compose anche un *Epitaphium* in versi, edito negli *Opera* nattiani nel 1564.

5- *Pro se et fratribus, seu pro familiarum dignitate, oratio* (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis, Pro se et fratribus, seu pro familiarum dignitate, oratio*; pp. 61v-71r)

Il testo nasce come un'orazione giudiziaria su una questione patrimoniale, tenuta in difesa della famiglia Natta in un tribunale (presumibilmente ad Asti o a Casale), in anni in cui Marco Antonio si definisce *adolescens* (indicativamente, tra 1520 e 1540). Enrichetto Natta aveva sposato Leonora Roero, figlia di Benedetto. Questi diede al genero 1500 monete d'oro per aumentare la dote della figlia. Enrichetto dispose che, dopo la propria morte, quella somma passasse per legato ai figli che avrebbe avuto da Eleonora. Ora, Enri-

⁴²¹ Secondo la voce del DBI dedicata ad Adorno.

chetto Florio, nato da una delle figlie di Enrichetto, Marcella, e dunque cugino di Marco Antonio, reclama parte di quella somma adducendo a sostegno del suo preteso diritto che l'espressione usata da Enrichetto Natta nel concedere ai figli (*filiis*) il denaro si estenda anche alle figlie femmine.

Nel proemio (pp. 61v-64r), Natta elogia l'eloquenza e la sua utilità, la difende contro i suoi detrattori e la raccomanda, contraddicendo all'usanza dei suoi tempi, anche ai giuristi. Si presenta poi in breve il tema dell'orazione, che prende le mosse da una "legge municipale (*scil.* lo statuto locale) che esclude le femmine dalla successione dei genitori, se ci sono maschi superstiti". Segue (da p. 64r) il testo dell'orazione vero e proprio. Esso è costruito secondo le ciceroniane *partitiones oratoriae*, con un'introduzione generale del tema, una parte destinata alle argomentazioni e una perorazione finale. Il primo argomento addotto da Natta per respingere le pretese di Florio (pp. 64v-66v) è che la lettera del testamento di Enrichetto Natta è chiara: vi si parla di "figli" al maschile, e non di "figlie", e che non è possibile che un giurista e un uomo esperto come fu Enrichetto sia stato ambiguo in un documento dotato di valore giuridico, e che per interpretare un testo secondo il senso e contro la lettera occorre essere certi della *mens*, dell'intenzione del testatore (cosa che non accade nel caso presente)⁴²². Il secondo argomento, ancor più sostanziale (pp. 66v-68v), risiede nella constatazione che è l'equità stessa a richiedere che i figli vadano *in ogni caso* anteposti alle figlie nella successione. Sia le leggi che il "senso naturale" esigono che si tuteli la condizione economica (*amplitudo*) e il buon nome della propria famiglia. Tuttavia le donne, andando in spose a uomini esterni alla famiglia, non difendono quei due importanti tratti di dignità di una stirpe. Dunque, non hanno titolo alla successione, come invece hanno i figli maschi. È questa la ragione del sottotitolo dell'orazione nattiana (*seu pro familiarum dignitate*, "ovvero in difesa della dignità delle famiglie"). A giustificare questa disparità di diritti fra uomo e donna è poi anche la superiorità dell'uomo in fatto di forza, fermezza, capacità di sopportazione e ingegno⁴²³. Prima del riassun-

⁴²² Aggrapparsi alla lettera del testo per il proprio tornaconto, dirà più avanti Natta (p. 70v), è "costume dei Giudei i quali, preoccupati dal corpo della lettera, non vedono – ciechi – il suo spirito e la sua motivazione intima".

⁴²³ Tratti misogini emergono in Natta quando, subito dopo (p. 69r-v), afferma che le donne sono imbelli e improduttive, non un onore ma un onere per gli uomini, abituate a vivere "nell'ombra e nell'ozio", filando".

to dei temi trattati e della perorazione finale ai giudici (pp. 70v-71r), Natta sgombra ancora il campo da alcune ragioni portate dall'avversario, Florio. Fra queste, l'esistenza nel diritto romano di norme che sanciscono la parità fra gli eredi, a prescindere dal sesso. Natta a tali allegazioni replica però che le leggi romane “ora decidono una cosa, ora un'altra”, e che quelle addotte da Florio “non sono di comprovata antichità, ma di epoca posteriore, quando esse furono mutate in peggio”. Inoltre, i giuristi moderni non sono obbligati a seguire quelli antichi, specialmente da quando i decreti della patria” hanno abolito il diritto romano e in Italia si è affermata la consuetudine di escludere le femmine dalla successione in presenza di maschi superstiti.

6- *Pro novo triumviratu Rotae Mantuanae oratio*

7- *Post absolutionem gesti magistratus oratio*

8- *De Christianorum eloquentia liber* (titolo completo: *Marci Antonii Nattae Astensis, De Christianorum eloquentia liber*, pp. 76r-83r)

L'opera è concepita da Marco Antonio come terzo e ultimo capitolo di un trittico iniziato con il *De oratione ad Deum* e proseguito con il *De Dei locutione* 424. Come il primo tratta della comunicazione dell'uomo con Dio, così il secondo ha per oggetto quella di Dio con l'uomo. Ora, a conclusione dello schema, si affronterà l'eloquenza tra uomo e uomo. In effetti, la parola *Christianorum* del titolo è parzialmente fuorviante. È sì vero che nell'opera si tratta in maniera prevalente dei modi e delle forme che devono contraddistinguere un'eloquenza adatta a un credente di Cristo, ma – più in generale, e come si capisce meglio nelle carte conclusive del *De Christianorum eloquentia* – l'eloquenza di qualunque uomo fa capo ed è sottoposta a un principio più generale: la difesa della verità, dell'equità e della giustizia. In base a quanto genuini e virtuosi saremo stati in vita, si deciderà la nostra sorte ultraterrena al momento del giudizio finale.

Rischiosi sono inoltre il loro crescente amore per il lusso e la sfacciataggine con cui reclamano maggiore spazio e la libertà di gestire per conto proprio ricchezze e terre.

424 Le due opere nattiane datano al 1557 e al 1558 rispettivamente, ma tale indicazione non è di alcun aiuto per datare il *De Christianorum eloquentia*, visto che entrambe furono composte da Natta in gioventù, e pubblicate solo molto tempo dopo, appunto nei tardi anni '50.

Nella sua opera, Natta respinge la tesi che un cristiano non debba studiare l'eloquenza, in quanto rivolta soltanto al piacere delle orecchie. Essa al contrario, sostiene il giurista astigiano, rende più facile esprimere il proprio pensiero ed è stata coltivata con successo da molti autorevoli scrittori cristiani⁴²⁵; persino gli apostoli⁴²⁶ e le Scritture, anche se in modo disadorno, hanno saputo convertire alla fede gli uomini, grazie al fatto che le loro parole erano ispirate da Dio. Uno stile efficace possiede brevità, chiarezza, verosimiglianza, solidità dell'argomentazione e sua collocazione nei punti opportuni del discorso, scorrevolezza, consequenzialità e coerenza delle parti, capacità di destare sentimenti e l'impiego di *sententiae* penetranti e d'effetto. La visione che san Girolamo narra di aver avuto, sentendosi rimproverare da Dio come “ciceroniano e non cristiano” a causa dei suoi studi degli autori pagani dà modo a Natta di chiarire come lo studio dell'eloquenza non debba essere fine a se stesso, ma rivolto alla difesa della fede cristiana e della Chiesa. A tale scopo, il cristiano non deve esitare nell'appropriarsi di contenuti e modi usati in passato dai pagani, ove siano funzionali alla causa cristiana (in ciò, si porta a esempio quanto fece Origene). Al contrario, polemizza Natta nella seconda parte del *De Christianorum eloquentia*, il “genere di eloquenza” oggi diffuso consiste nell'analisi minuta, attraverso *distinctiones* e notevole finezza e sottigliezza argomentativa, della materia trattata. È l'evoluzione del *methodus disputandi* scolastico (o “parigino”, come lo definisce altrimenti l'autore), che ha riportato in auge – dopo i secoli bui seguiti alle invasioni barbariche e alla decadenza del latino classico – una forma espressiva oscura e concisa, a imitazione di quella di Aristotele. Tuttavia, nello stile disadorno e convoluto di tale eloquenza Natta ravvisa una grave pecca: esso si addice a eruditi e dotti, non al “volgo”. Per dare un esempio di quanto più vibrante e in grado di stimolare una reazione nel lettore sia l'eloquenza veemente dei dottori della Chiesa rispetto ai *recentiores*, Natta riporta alcuni passi sul tema se le donne che usano cosmetici per truccarsi commettano o meno peccato mor-

425 Girolamo, Gregorio Magno, Ambrogio, Cipriano, Leone, Basilio, Bernardo, p. 76v; primi cristiani come Clemente, discepolo di Pietro, Ignazio, Policarpo, Ieroteo, Quadrato di Atene, p. 77r; e ancora Dionigi l'Areopagita, Tertulliano, Lattanzio, Agostino, Giovanni Crisostomo e Libanio, pp. 78R-v. Fra l'altro, Natta cita alcune righe latinizzate di un'epistola di Dionigi l'Areopagita al vescovo di Smirne Policarpo, in difesa della propria eloquenza contro le accuse mossegli dal sofista Apollofane.

426 Natta si diffonde, a p. 78r, su una *querelle* a distanza fra Agostino (*De doctrina christiana*, IV, 7, § 11) e Girolamo (Epistola 121, § 10), in disaccordo sul giudizio circa l'eloquenza dell'apostolo Paolo.

tale. I brani estratti dai teologi medievali come san Tommaso (*Summa theologia*) e Alessandro di Hales (autore, nella prima metà del XII secolo, di una *Summa universae theologiae*) appaiono ben più disadorni e piatti di quelli sul medesimo argomento di Agostino⁴²⁷, Cipriano⁴²⁸, Ambrogio⁴²⁹ o Girolamo⁴³⁰. La stessa capacità di coinvolgere e trascinare l'uditore o il lettore deve caratterizzare l'agiografia⁴³¹ e la poesia cristiana⁴³². Le pagine conclusive del *De Christianorum eloquentia* (da p. 81v) chiariscono che il fine dell'eloquenza è persuadere l'uditorio a propugnare e ispirarsi a principi come giustizia, equità e verità (da vero *vir bonus dicenti peritus*, riprendendo la definizione di oratore attribuita dall'*Institutio oratoria* di Quintiliano a Catone, XII, 1), e non quello di raccontargli ciò che esso vuole sentirsi dire. In questo senso, e come ben conosceva Origene, l'eloquenza è qualcosa di ancipite: né buona, né cattiva di per sé, lo diviene a seconda dell'uso che ne fa l'oratore (per esempio, posta al servizio delle “nefarie dottrine” degli eretici, essa diventa male). Se poi non sempre l'oratore non raggiunge quello scopo, la colpa non è interamente sua, a patto che egli si sia adoperato al meglio delle proprie forze: l'eloquenza non è infatti una scienza esatta, fondata su dati incontrovertibili (come invece la matematica o le arti manuali), e raggiungere il proprio fine, la persuasione, non è interamente in suo potere.

427 *Epistolae*, 245, § 1, a Possidio.

428 *De habitu virginum*, 15-16.

429 *De virginibus*, I, 6, § 28.

430 *De perpetua virginitate Beatae Mariae*, § 20.

431 È questa la ragione per cui Natta consiglia di leggere le vite di Paola, Agnese, Pietro e Paolo, Maria Vergine e Martino scritte, rispettivamente, da Girolamo (è l'*Epistola* 108), Ambrogio (nell'inno, forse pseudo-ambrosiano *Agnès Beatae Virginis*, utilizzato nel canto gregoriano), papa Leone I (i *Sermones* 82 e 84), Bernardo (varie sono le opere del santo di Chiaravalle sulla Vergine. Tra essi, il *Tractatus ad laudem gloriosae Virginis Mariae* e il *De beata Maria Virgine sermo*, nei voll. 182 e 184 della *Patrologia Latina* del Migne) e Sulpicio.

432 Quali esempi di alta poesia cristiana, Natta menziona (a p. 81v) lo spagnolo Giovenco (autore nel IV secolo di una parafrasi dei Vangeli, gli *Evangeliorum libri*), il *Carmen Paschale* di Sedulio (che Natta rivela di avere letto da *puer*), Aratore (*De actibus Apostolorum*), Prudenzio, Prospero d'Aquitania, Gregorio di Nazianzo, Lattanzio e anche un quasi contemporaneo, Battista Spagnoli (mantovano, 1447-1516), senza contare che nella Bibbia i Salmi e i libri profetici sono scritti in versi.

CAPITOLO 3

Il mondo relazionale e professionale di Natta: le amicizie, i colleghi, la visione del mestiere di giurista

Molti sono gli amici e i conoscenti di Natta rilevabili a un esame delle sue opere. Alcuni si ricavano fra i destinatari delle dediche, dai personaggi che vi compaiono come *personae loquentes* o che vi sono occasionalmente menzionate, o ancora grazie agli epigrammi che accompagnano la pubblicazione.

Alla categoria degli epigrammi appartengono ad esempio quello di Giovanni Pietro Ferreri (*Ferreri*) di Asti premesso al volume III dei *Consilia* - dove l'autore è indicato come *legum candidatus*, forse in riferimento a un suo percorso di studio (in ambito giuridico) ancora in fieri. Ciò potrebbe testimoniare di un interesse dell'anziano Natta nel farsi protettore e mentore di giovani studiosi di diritto. Un rapporto stretto con studiosi e professionisti del diritto paiono suggerire anche la dedica del IV libro dei *Consilia* a Lelio Montalieri, patrizio di Casale, giureconsulto e senatore di Mantova, da parte di Giovanni Francesco Cazolla nel 1572. Ricordiamo che Cazolla fu il destinatario di un legato da parte del giurista astigiano, che lasciò nella sua disponibilità, e inediti, sia le postille ai *Consilia* di Alessandro Tartagni, sia i responsi che andranno a formare il libro IV e ultimo del *corpus giuridico* nattiano. In tale dedica, datata “Casale, calende di aprile 1572”, a circa tre anni e mezzo dalla morte di Natta, Cazolla ricorda l'amicizia cordiale e il rapporto di quasi patronato di questi nei confronti del più giovane Montalieri e di se stesso.

Sempre fra i carmi di dedica, segnaliamo ancora il componimento in 26 versi distici elegiaci latini composti da Bernardo Trotto in lode di Natta e pubblicati in apertura del IV libro dei *Consilia*, secondo l'edizione torinese di Dolce e Cravotto del 1573⁴³³.

⁴³³ Il giurista alessandrino Trotto (o “Trotti”, † 1595) ha lasciato addizioni ai commentari di Bartolo da Sassoferrato e Giasone del Maino al *Corpus Iuris Civilis* e al diritto canonico (e al trattato *De peste* di Giovanni Francesco Ripa), oltre a essere autore di *Dialoghi del matrimonio, e vita vedovile* (editi a più riprese fra il 1578 e il 1625). Una nota a mano che ho rinvenuto nell'edizione dei *Consilia* di Natta in possesso della Biblioteca Reale di Torino specifica che l'autore, che convenzionalmente si indica nelle stampe come “C. A. Bernardo Trotto”, sia *Taurinensis*, appellativo che gli deriva forse dall'essere stato presidente del senato sabauda. Professore di diritto canonico e civile, dal 1561 fu “primo lettore ordinario” presso l'università di Mondovì, su nomina del duca di Savoia Emanuele Filiberto, di cui fu anche consigliere. Alcune altre infor-

Quella dei distici di accompagnamento all'opera giuridica di Natta è un'usanza in essere fin dalla prima edizione dei *Consilia* (Lione 1558, volume I), laddove è Francesco Beccio, casalese, giurista⁴³⁴ e stretto amico di Natta, a dedicare a Marco Antonio 12 versi d'elogio verso la dottrina dell'autore. Uscendo poi dall'ambito giuridico, per portarsi su quello della filosofia, ritroviamo poesie in favore di Natta a opera dello stesso Francesco Beccio e di Alberto Del Carretto, dei marchesi di Savona, in conclusione all'edizione del *De pulchro* del 1553⁴³⁵. Non è insomma insolito percepire l'attaccamento, anche nel mondo dei professionisti del diritto, a un ideale classico di sincretismo fra cultura letteraria ampia e mestiere di giurista. Un tema su cui torneremo fra poco, a proposito della dicotomia – vera o presunta – fra il Natta giurista e il Natta umanista.

Beccio e Del Carretto furono poi legati da stretta amicizia con Marco Antonio⁴³⁶, che li menziona e li loda affettuosamente nella prefazione al I volume dell'*editio princeps* dei *Consilia* (Lione 1558), ricordandoli come i principali fautori – fra i *plures* che conoscevano e apprezzavano l'operato di Natta – grazie al loro incoraggiamento e supporto, della pubblicazione dell'opera (Beccio vi fu coinvolto anche più da vicino, dovendosi a lui i titoli dei sommari che precedono i singoli consigli). Da parte di Francesco Beccio abbiamo poi alcune parole di partecipato affetto e lode per l'amico Natta. Infatti, qualche anno dopo la morte del giurista astigiano, anche Beccio divenne senatore di Monferrato, e si risolse a pubblicare i propri consigli in un unico volume. Era l'autunno del 1574, come si

mazioni su Trotto si leggono in Gioachino Grassi, *Dell'università degli studi in Mondovì*, Gianandrea Rossi e Figli, Mondovì, 1804, pp. 15-16 e 45-46 e in Francesco Agostino Della Chiesa, *Catalogo de' scrittori piemontesi, savoardi, e nizzardi*, Bernardino Colonna, Carmagnola, 1660, pp. 40-41 e 276-77.

⁴³⁴ Beccio ha lasciato due volumi di *Consilia*, editi rispettivamente nel 1575 (con una seconda edizione, emendata, ampliata e pubblicata come la precedente a Venezia, nel 1593) e nel 1610 (Venezia), oltre ad annotazioni ai quattro libri di *Consilia* di Giasone del Maino (1609 e 1611, Francoforte). Sul personaggio, cfr. la voce di Fernanda Torcellan Ginolino nel DBI (ora anche online: [http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-beccio_\(Dizionario_Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-beccio_(Dizionario_Biografico)/)) e Flavio Valerani, *Le Accademie di Casale nei secoli XVI e XVII*, Società Poligrafica, Alessandria, 1908, pp. 49-50 e 90-92.

⁴³⁵ Rispettivamente, un distico elegiaco di Del Carretto (nei quali si felicità per l'attesa pubblicazione dell'opera: come Natta precisa infatti nella prefazione al cardinale Ercole Gonzaga, si tratta di libri composti diversi anni prima, e rimasti finora inediti), e tre distici di Beccio.

⁴³⁶ Col Del Carretto, Natta era anche imparentato: *sororis patruelis filius* (figlio della sua cugina paterna), lo definisce nel proemio del *De principum doctrina* (p. 4r). Inoltre, il nonno materno di Alberto era *patruus* (zio paterno) di Marco Antonio (p. 5r).

desume dalla datazione dell'epistola al lettore (“Casale, Idi di novembre 1574”)⁴³⁷. In essa, Beccio ricorda Natta come “uomo sommo, e non soltanto celebre per la sua conoscenza del diritto e di quasi tutte le discipline nobili, ma anche di probi costumi, moderato e dotato inoltre di un carattere dai molti pregi”.

Tra gli amici menzionati nelle opere, ricordiamo infine un medico di nome Giulio⁴³⁸, o la brigata di giovani coprotagonista nel dialogo *De pulchro*.

L'ambiente del foro fu parimenti per Natta l'occasione di stringere amicizie con svariati colleghi. Ai tempi della Rota di Mantova nacque ad esempio il legame con Ludovico Bianco di Modena⁴³⁹ e Nazario Scopulo, suoi colleghi, e forse col presidente del senato di Milano Marco Barbavara. I *Consilia* poi ricordano talvolta varie personalità (causidici, *consultores*, avvocati, giudici e membri dei senati dell'epoca) con cui Natta si trovò a contatto nell'esercizio della sua professione. Fra essi, possiamo ricordare, per le frasi cariche di rispetto e affetto, Paolo Emilio Bardellone, che fu collega “onorandissimo” di Natta e giureconsulto “insigne”, “prestantissimo” e “chiarissimo” ai tempi del senato di Monferrato⁴⁴⁰; il giureconsulto Francesco Boccamaggiore, “onorando come un fratello”⁴⁴¹; i colleghi senatori in Casale Marco Antonio Vallario e Rolando Dalla Valle⁴⁴², o i senatori di Torino Niccolò Balbo e Giovanni Francesco Porporato⁴⁴³. Con un giurista in particolare Natta ebbe un rapporto che andò oltre lo stato di collega professionale. Parliamo di Pietrino Belli di Alba. Oltre a lavorare su casi comuni⁴⁴⁴, Natta si trovò a difendere il Belli e il di lui fratello Vincenzo quando vennero accusati dal duca di Mantova di sedizione per avere espresso scetticismo circa la politica gonzaghese riguardante la città di Alba⁴⁴⁵.

437 Il testo dei *Consilia* di Beccio sarà effettivamente edito a Venezia l'anno seguente.

438 Definito *amicus e familiaris* nel III libro del *De immortalitate animi*, p. 22r.

439 Definito nel cons. 484, pref., uomo “di eccellente ingegno”. Bianco è ricordato anche nel cons. 480, n. 1.

440 Bardellone è ricordato in vari consigli: 479, 551, 606, 636.

441 Cons. 574, pref.; cons. 483, pref.

442 Su Vallario, cons. 460, pref. (“mio fratello estralemente onorando”) e 531; su Dalla Valle, cons. 520, pref.; 597, n. 5; 634, pref.; 643, n. 1; 659, n. 3; 675, pref.; 676, n. 43.

443 Rispettivamente, ricordati ai cons. 51, 204, 246, 262, 276 e 300 (Balbo) e 97 (Porporato).

444 Come quelli trattati nei cons. 306, 313 e 673.

445 Questi temi costituiscono il nucleo dei sette, lunghi consigli 592-598 del libro III di Natta.

È possibile che la stessa scelta di Natta di pubblicare i propri *Consilia* all'estero si spieghi chiamando in causa una delle sue amicizie, segnatamente il giurista Lorenzo Silvano. Non senza una certa sorpresa, infatti, si apprende che l'*editio princeps* dei *Consilia* di Natta non ebbe come origine l'Italia, bensì la Francia di Enrico II. È infatti nel 1558 che lo stampatore lionese Senneton ottiene dal rappresentante regio le lettere patenti, datate 27 ottobre, con l'*imprimatur* e l'esclusiva per 12 anni. Così si legge nell'*Extraict du privilege* che precede il testo del volume II (1559). A spiegare meglio il rapporto di Natta con l'editore francese è però l'altro *Extraict du privilege*, quello premesso al volume I, uscito l'anno prima (1558). Ivi si legge che fu Natta stesso a richiedere al re di Francia il permesso di far stampare i suoi consigli in terra d'Oltralpe. Richiesta che fu accolta con regie patenti datate Fontainebleau, 26 giugno 1556. Al *d'Ast docteur*, recita il testo dell'*Extraict*, il sovrano accorda di far stampare i *Consilia* a qualsiasi *imprimeur ou libraire* Natta avesse scelto. Nel seguito si aggiunge poi che “il detto Natta ha permesso e dato incarico ai fratelli Jean e Claude Senneton, mercanti e librai di Lione, di stampare o far stampare i detti *Consigli*”⁴⁴⁶. Prova inequivocabile di un rapporto diretto fra autore e stampatore, resta però il dubbio su come sia nato tale contatto, su chi per primo abbia stretto i rapporti.

Un recente lavoro di Marie-Dominique Tamet⁴⁴⁷ approfondisce, sul versante francese, i rapporti dei Senneton con il mondo del diritto, nella loro quasi trentennale attività (1544-1575). La studiosa in particolare ricorda come gli editori, dovendo scegliere autori stranieri da stampare, si concentrassero in particolare sui giuristi⁴⁴⁸, come i Senneton avessero stretto più volte accordi con l'università di Avignone per pubblicare testi di diritto (dal *Corpus Iuris Civilis* a volumi di diritto canonico come le *Decretali*)⁴⁴⁹ e come nel

⁴⁴⁶ Anche in questa circostanza è presente una clausola di esclusiva, della durata di anni 10 (dato dunque in contrasto con i 12 anni menzionati nell'*Extraict* premesso al volume II: forse un refuso del tipografo?), a partire dal giorno in cui il lavoro di stampa sia concluso (giorno di seguito indicato come il 18 aprile 1558).

⁴⁴⁷ *Les Senneton, marchands-libraires à Lyon au XVI^e siècle*. La dissertazione, per il conseguimento del Diploma di conservatore delle biblioteche, è del 2011 e risulta disponibile online, nella collana *Mémoires d'étude* dell'*École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques* (Enssib) al seguente indirizzo: <http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-49157>.

⁴⁴⁸ Tamet, cit., p. 34.

⁴⁴⁹ Ad esempio nel 1544 e nel 1548: *ibid.*, pp. 17-19.

1556 stampassero per la prima volta il secondo libro di *Consilia* del giurista *utriusque iuris* e patrizio casalese Lorenzo Silvano⁴⁵⁰. Silvano era stato docente di diritto feudale a Padova intorno al 1540⁴⁵¹, negli stessi anni di Natta. È insomma verosimile che i due si conoscessero. Ad accomunarli, oltre alla professione esercitata, anche la scelta di dedicarsi all'attività consulente e il legame con la città di Casale. Silvano, forse di qualche anno più anziano di Natta, aveva ottenuto di pubblicare un primo volume di consigli sempre a Lione, nel 1551⁴⁵². A tale impresa editoriale fece seguito quella del volume II, nel 1556, presso i fratelli Senneton⁴⁵³. Il secondo volume è preceduto, analogamente a quanto accade per i *Consilia* di Natta, da un estratto del privilegio del re di Francia a Lorenzo Silvano, secondo la medesima formula sopra riportata a proposito dei volumi di Natta: l'autore può rivolgersi allo stampatore che egli preferisca, il quale a sua volta ottiene l'esclusiva per dieci anni. Insomma, Silvano avrebbe nel 1556 aperto una strada che due anni dopo sarebbe stata seguita da Natta. Peraltro, i Senneton non erano nuovi alla pubblicazione di volumi di *Consilia*⁴⁵⁴. Un'altra considerazione, ora: in entrambe le edizioni dei consigli di Lorenzo Silvano compaiono anche responsi di altri autori. Per quanto ci ri-

450 Ibid., pp. 36 e 85.

451 Come prova la pubblicazione, nel 1542 a Venezia, per i tipi di Gabriele Giolito de' Ferrari, del trattato *De feudi recognitione* (con dedica al duca di Ferrara Ercole). L'opera ebbe due riedizioni, nel 1576 e nel 1578 (entrambe uscite a Colonia, presso Theodor Baum). L'interesse dell'autore si estese anche alle azioni pignoratorie con la *Repetitio l. rem alienam § de pignoratitia actione* (Casale, 1543, presso Giovanni Antonio Guidone). Silvano ebbe anche incarichi politici, come provano le sottoscrizioni ad alcuni *consilia* raccolti nel volume I (commissario generale di Pontremoli, cons. 2; uditore del legato pontificio a Bologna, cons. 54).

452 *Apud Theobaldum Paganum* (o, come si legge nel *colophon* in chiusura del testo, *excudebat Cornelius a Septemgrangiis expensis Theobaldi Pagani*). L'opera presenta una doppia dedica: quella principale, al cardinale Ercole Gonzaga, datata "Casale, calende di luglio 1550"; e una più succinta, a Pietro Antonio Brusasco, primo Magistrato di giustizia nominato dai Gonzaga per il marchesato di Monferrato (senza data). Da notare che in entrambe l'autore dichiara di avere concepito la pubblicazione dell'opera in tre volumi: di fatto, quelli pubblicati risultarono soltanto due. Precedono inoltre il testo, secondo l'usanza riscontrabile anche per i *Consilia* di Natta, due epigrammi in distici, di Gian Giacomo Bottazzi (*civis Casalensis, legum studiosus*) e di Giovanni Antonio Bazzano.

453 La dedica di Silvano è questa volta al cancelliere e guardasigilli di Enrico II e Francesco II Jean Bernard, giurista, cardinale, vescovo e arcivescovo (1482-1560). I due si erano incontrati – specifica Silvano nella lettera – allorché egli si era recato in Francia da Enrico II come ambasciatore (*orator*) della *respublica Casalensis* nel 1555. La fatica e gli oneri editoriali in questo caso sono sostenuti dai Senneton insieme al tipografo Hector Penet. I due volumi di *Consilia* di Silvano saranno riediti qualche anno più tardi (1573-74) a Venezia dagli eredi di Girolamo Scoto, che negli stessi anni ristamparono anche i consigli di Natta.

454 Avevano infatti edito in precedenza quelli di Bartolo da Sassoferrato (1546), Niccolò Tedeschi (1547) e Ulrich Zasius (1548). Dopo quelli di Silvano e Natta, seguirà il volume con i *Consilia* di Du Moulin (1560), oltre alla ristampa dei due volumi di Natta (1566).

guarda, nel volume I se ne trovano 4 di Natta⁴⁵⁵, e nel II volume uno⁴⁵⁶: una inclusione consapevole, valida quale ulteriore prova di una conoscenza fra i due. Silvano utilizzò del materiale prodotto da Natta in occasione di processi da questi seguiti come consulente, e rimasto fino a quel momento inedito. In effetti, come Natta dichiara nella prefazione al I volume dei *Consilia* (Lione 1558): “Non avevo interesse a pubblicare alcuno dei miei scritti [giuridici, *N.d.C.*], pago della sola *Interpretazione dei testamenti tra figli*⁴⁵⁷, che avevo pubblicato molti anni fa quando lavoravo all’università di Padova”.

Il giurista prosegue, qualche riga più avanti, spiegando che “i volumi dei miei responsi pervennero nelle mani di altre persone, e da allora molti consigli vengono trascritti da altri. Alcuni individui hanno addirittura pubblicato certi consigli come fossero loro. Non ce l’ho con nessuno e non faccio nomi: chiedo solo, a coloro nelle cui mani questi volumi sono pervenuti, di ritenere - se vedono dei responsi interi o una parte importante di quelli che ho pubblicato a mio nome trascritti altrove – che si tratta di scritti miei e non altrui, e che non li ho compilati, ma sono stato io a essere compilato. E non si stupiscano i lettori per il fatto che alcuni vi hanno inframezzato le loro quisquillie: è infatti tipico dei ladri confondere le tracce per sfuggire e non essere colti sul fatto”. Il riferimento ai giuristi truffaldini che avrebbero trattato come propri i consigli di Natta non riguarda Lorenzo Silvano il quale, anzi, indica sempre con precisione quali, tra i *Consilia* pubblicati nella propria raccolta, siano suoi e quali di altri autori⁴⁵⁸. Possiamo perciò pensare che Natta abbia deciso di pubblicare per la prima volta i suoi consigli nel 1557, in una sorta di rivendicazione di paternità⁴⁵⁹, e per evitare di essere in futuro defraudato del relativo rico-

455 Sui 57 totali del volume. Altri otto appartengono a giuristi differenti: Andrea Alciato, Francesco Corti (non si specifica se seniore o iuniore), Oldrado da Ponte, Mariano Socini, Antonio Malinguerra, Giovanni Francesco Porporato, Aimone Cravetta e Agostino de Canibus.

456 Sui 48 totali. Altri quattro appartengono ad Andrea Alciato, Augusto Molignato (due consigli) e Giovanni Francesco Risico.

457 Il riferimento è alla *Repetitio l. hac consultissima. § ex imperfecto cum Auc. Quod sine. & Auc. Hoc inter liberos. C. de testamentis*, uscita nel 1538.

458 Natta stesso non lo incolpa dei “furti”, e anzi lo chiama in una circostanza “fratello onorando” (cons. 446, pref.).

459 Ecco forse spiegato il motivo per il quale, nel pubblicare i propri *Consilia*, Natta non esita a indicare quando uno di essi è stato pubblicato erroneamente fra quelli di Lorenzo Silvano. Così è per i cons. 159 (lo afferma nel cons. 456, n. 11); 284, n. 10; 345; 347; 358; 363.

noscimento, e che il suo conoscente Silvano lo abbia indirizzato per la stampa verso i Senneton di Lione, cui Silvano si era poco prima rivolto per la stampa dei propri consigli, mosso dalla fama di seri editori di testi giuridici che i Senneton si erano costruiti nel decennio circa in cui avevano esercitato quella professione. Un ruolo non secondario nella scelta di un editore di Lione, piuttosto che di uno piemontese, come i Giolito di Trino, o pavese (come Francesco Moscheni⁴⁶⁰), o veneziano (come Francesco Portonari⁴⁶¹), deve avere giocato, oltre che la raccomandazione di Lorenzo Silvano, il fatto che fossero frequenti i viaggi commerciali fra i mercanti di quella città e i loro omologhi astigiani, come Natta stesso ricorda in due occasioni⁴⁶².

Un tale ricostruzione dà modo così di spiegare sia la motivazione per cui i *Consilia* di Natta videro la luce per la prima volta all'estero, sebbene l'attività del giurista si fosse in precedenza svolta in toto sul territorio italiano, sia quella per cui ben poco fu il materiale dato a stampa da Natta prima del 1556⁴⁶³. In quell'epoca deve essere maturato nell'autore il desiderio di vedere riconosciuta la propria capacità, sia in ambito professionale e giuridico, sia nel campo delle *humanae litterae*. La prima prova di questa nuova attitudine di Natta si ravvisa nella pubblicazione della *Pro novo triumviratu Rotae Mantuanae oratio*, nel 1556: un opuscolo di sette pagine edito a Milano e che si trova raramente nei cataloghi delle biblioteche italiane, sia cartacei che online. L'occasione per cui quell'orazione fu composta è l'istituzione, da parte del duca Guglielmo, del tribunale della Rota a Mantova, che avrebbe iniziato la propria attività l'anno seguente, il 1557. Un importante atto di modernizzazione e razionalizzazione dell'organizzazione della giustizia nel ducato, l'istituzione della Rota, fu anche, per Natta e su un piano personale, la causa per guardare con più orgoglio alla propria opera. Per oltre trent'anni, Marco Antonio aveva lavorato

460 Il quale aveva pubblicato, rispettivamente nel 1552 e nel 1553, le *Orationes* e il *De pulchro* di Natta.

461 Trinese emigrato a Venezia, pubblicò di Natta la seconda edizione del *De pulchro* (1555), il *De oratione ad Deum* (1557) e il volgarizzamento di quest'ultima opera (pure 1557).

462 Libro II, cons. 230, n. 8: “Sia dalla nostra città, sia dai borghi circonvicini, e più volte l'anno, i mercanti si recano là [a Lione] per la nobiltà dell'emporio”; *ibid.*, cons. 231, pref. (“nella celebre città di Lione, in cui i mercanti si recano più volte l'anno”) e nn. 1-2 (dove il teste Bernardino Cortassone dichiara di essersi recato appunto a Lione a scopo di mercatura da almeno quattordici anni).

463 Oltre alle giovanili *Repetitiones* (1538), soltanto le *Orationes* (1552) e le due edizioni del *De pulchro* (1553 e 1555). Tutta la restante produzione giuridica e umanistica di Natta data invece a dopo il '56.

oscuramente nei tribunali, affiancando a quest'opera la redazione di scritti umanistici prontamente richiusi in un cassetto, per restare inediti. Ora però la nomina a giudice di Rota ne sancisce un progresso sociale – e immaginiamo anche una maturazione psicologica – importante e fa nascere in lui un orgoglio e un'autostima che prima non si erano manifestati in forma di scritti. Da quest'anno (1556) cruciale per la vita dell'autore, dunque, si fa palese il suo desiderio di essere ricordato ai posteri grazie a *tutto* quello che aveva composto sin ad allora e alle opere che avrebbe elaborato in avvenire.

Ciò è vero, senza dubbio, per l'opera giuridica maggiore, i *Consilia*, editi qualche mese dopo l'uscita dalla carica di senatore a Mantova (1558) e che evidentemente Natta vedeva come un suggello della dignità della propria attività professionale, nei primi trentacinque anni di carriera. Un modo per porre fine alle appropriazioni indebite dei suoi responsi da parte di altri giuristi, certo, ma anche per sanzionare l'autorevolezza del giurista astigiano; con la pubblicazione dei *Consilia*, Natta diventava a sua volta una *auctoritas* del diritto, tra i *moderni* o *recentiores* (dunque non dello stesso peso dei grandi classici come Bartolo o Baldo), certo, ma pur sempre degno di apprezzamento e consultabile da tutti gli specialisti. In aggiunta, si trattava del primo senatore del neonato tribunale mantovano a dare alle stampe la propria opera giuridica, e da ciò sarebbe giunta verosimilmente una certa fama, di riflesso, anche a quella Rota.

Lo stesso desiderio e la stessa aspirazione a divenire utile ai posteri e a lasciare memoria di sé tramite opere a stampa valgono poi per gli scritti di area umanistica. Non avvertendo più ragioni per tenere oscuri e celati i propri lavori, Natta si rivolse a più editori fra Venezia, Lione e Mondovì, per ottenerne la pubblicazione. In alcuni casi, anzi, la sua insistenza fu davvero notevole. Lo testimoniano le vicende che portarono alla pubblicazione del *De Deo* nel 1559-60 presso Paolo Manuzio. Vicende che possiamo seguire grazie alle diciassette lettere di Manuzio a Natta raccolte, insieme ad altre, nel volume di *Epistolae* stampato da Paolo Manuzio stesso a Venezia nel 1560⁴⁶⁴. Lo scambio epistolare fra i due

464 Già la prima edizione dell'opera (*Epistolae et praefationes, quae dicuntur*), del 1558, conteneva dodici lettere di Marco Antonio Natta. Ad essa ne seguì nel 1560, in 4 libri e con cinque lettere in più di Natta, quindi numerose altre negli anni successivi, di ampiezza via via maggiore, fino ad arrivare ai 12 libri dell'edizione definitiva del 1580, riedita in quella forma ancora nel XVII secolo. Per quanto ci riguarda, le edizioni seriori contengono una sola lettera di Manuzio a Natta non presente nell'edizione 1560. Essa compar-

ci dà altresì agio per conoscere più da vicino i rapporti tra Natta e il mondo dell'Umanesimo cinquecentesco, ben rappresentato nella figura del Manuzio. Erede di Aldo, fondatore della celebre tipografia lagunare, fu egli stesso impegnato in un'estesa opera di commento e revisione dei testi classici (Cicerone, per non citare che uno). Fu anche autore di opere erudite come le *Antiquitates Romanae* e membro dell'Accademia Veneziana, per la quale curò anche la pubblicazione di una ventina di titoli di autori diversi (fra cui lo stesso Natta, con il suo *De Dei locutione*) negli anni 1558-1560.

Lo scambio epistolare ci presenta un Natta desideroso di migliorare se stesso dal punto di vista della competenza linguistica in latino, e di farsi conoscere nel mondo degli accademici e umanisti dell'area veneta (e forse, per quel tramite, europea in generale) attraverso la pubblicazione dei propri scritti. Un profilo in linea con quanto si è detto circa una svolta nella personalità dell'autore susseguentemente al 1556: una svolta in direzione della ricerca di maggiore visibilità. In particolare, nella maggior parte delle lettere si tocca, almeno per cenni corsivi, la serie di vicissitudini che condusse alla pubblicazione dei quindici libri *De Deo* (benché l'opera non sia mai menzionata con il proprio titolo). Natta, spirito profondamente religioso, come mostra anche una breve scorsa ai titoli delle sue opere⁴⁶⁵, teneva molto al tema della fede, e nel volume che leggiamo ancora oggi le opinioni espresse da Natta si rivelano rigorosamente ortodosse. Nel *De Deo*, infatti, egli conduce una strenua battaglia contro ogni forma non soltanto di eresia, ma persino di fraintendimento circa i dogmi maggiori e minori della religione cristiana. In anni in cui il Concilio tridentino e il movimento riformatore interno alla Chiesa erano lungi dal concludersi, l'accuratezza e ampiezza delle sue argomentazioni risulta tanto più notevole, specie laddove si consideri che Natta era prima di tutto un giureconsulto. Per effetto di tale fervore, quasi una smania di vedere pubblicata l'opera, e con tutti i contenuti da lui concepiti, Nat-

ve per la prima volta nell'edizione in 8 libri delle *Epistolae* di Manuzio uscita per le Aldine nel 1569 - edizione che citeremo qui di seguito - e porta il totale delle lettere inviate dall'editore veneziano a Natta a diciotto. Ad eccezione della lettera a Natta aggiunta nelle edizioni ampliate (la sola provvista di data, il 13 luglio 1564, e compresa nel libro VI delle *Epistolae*), tutte le altre si trovano nel III libro della raccolta manuziana.

⁴⁶⁵ Per limitarci ad alcune citazioni, troviamo opere di argomento monastico (*De fuga saeculi*), retorico, in prospettiva cristiana (*De Dei locutione*), encomiastico/celebrativo (*In divi Hieronymi Stridonensis natalis*), morale (*De humilitate*), devozionale (*De Quadragesimali ieiunio*), filosofico/teologico (*De immortalitate animi*).

ta arriva a mostrare ansia per la lentezza con cui si muove l'iter per conseguire l'*imprimatur* dall'Inquisizione. Lungaggini che vorrebbe immediatamente superate, e delle quali arriva ad incolpare lo stesso amico Paolo Manuzio, pur incolpevole. È d'altro canto agevole comprendere tale ansia da parte di Natta, se si pensi che tra l'inizio delle trattative per la stampa del *De Deo* e l'effettiva concessione del placet dell'Inquisizione, esemplificato dalle parole *cum privilegio. Concedente Apostolica inquisitione* che compaiono sul frontespizio dell'opera, trascorsero circa tre anni (1557-1560), e che solo nella primavera del '60 le copie del libro iniziarono a circolare⁴⁶⁶.

Veniamo dunque all'analisi del carteggio. Esso ebbe inizio per impulso di Natta, nel 1557. In mancanza di una datazione alle lettere raccolte da Manuzio⁴⁶⁷, occorre sia rifarsi all'indirizzo cui essa è spedita (Mantova) - e ipotizzare che Natta fosse già presente in quella città, in quanto insignito dell'incarico di giudice della locale Rota -, sia guardare alla data del trattato di Manuzio *Antiquitates Romanae*, uscito per la prima volta nel 1557 e citato nella prima lettera, sia, infine, tenere conto che almeno le lettere 1-11 e 17 erano già presenti nell'edizione del 1558 della raccolta manuziana *Epistolae et praefationes, quae dicuntur*. Nella prima lettera, Manuzio si complimenta con Natta per il *De pulchro*⁴⁶⁸ (ma le sue parole⁴⁶⁹ parrebbero denotare la mancanza di una conoscenza diretta fra i due), per la dottrina negli studi filosofici e per la stima che gli tributano i principi, destinandolo a "sommi incarichi" (un riferimento alla recente nomina di Natta a giudice di Rota). Paolo passa poi a parlare di ciò che Natta gli aveva richiesto nella sua precedente epistola: "Riguardo al tuo libro, che cosa ti aspetti che io ti scriva? Non vedi che sono totalmente al tuo servizio? Ordina quel che vuoi e serviti di me quanto vuoi: ogni cosa af-

466 Il periodo, la primavera, si evince dalla lettera di Natta a George Buchanan del febbraio 1560, di cui diremo più avanti [inserire rimando]. In essa si legge che a quel tempo l'autore non aveva ancora nelle proprie mani copie dell'opera da distribuire ad amici e conoscenti.

467 A cominciare dalla prima, alle pp. 163-164. La seconda lettera di Manuzio, pp. 164-166, cita come vicino a venire il mese di giugno. Pur nell'omissione dell'anno, si può ipotizzare il 1557, data l'affinità dell'argomento. È verosimile che anche la prima lettera dati ai mesi iniziali di quell'anno, cosa che sarebbe coerente con i malanni lamentati da Manuzio, normali per la stagione invernale.

468 Forse, più che all'edizione pavese dell'opera, datata 1553, Manuzio avrà avuto in mente quella veneziana del 1555.

469 P. 163: "I miei sentimenti per te non si sono rivelati: più volte ho manifestato ad altri a parole che cosa pensassi di te".

fronterò e sopporterò per amor tuo. Ti mando il mio libro *Sulle leggi*⁴⁷⁰. Se ti piacerà, useremo per il tuo libro gli stessi caratteri. La spesa sarà senz'altro maggiore che se fosse in corpo minore, ma questo è il tuo proposito e la tua volontà: decidi a tuo piacimento. Valuta l'estensione del libro, poi fammi sapere che cosa vuoi. Ti mando anche un altro genere di carattere, affinché tu possa scegliere fra i due...Riguardo alla spesa totale, se mi farai conoscere il numero di pagine del tuo libro, e insieme quello delle righe in ogni pagina e delle lettere in ogni riga, la somma sarà facile da farsi". Il tono, inclusa la finale richiesta a Natta di un giudizio sulle *Antiquitates Romanae*, come pure la disponibilità a un'impresa editoriale che pure si presenta come di peso, suggeriscono in Paolo Manuzio una di quelle affinità elettive, fra uomini di cultura, e una propensione a correre un rischio nel pubblicare il libro di Natta che solo un amico affronterebbe per un altro. Il libro, di cui non si fa il nome, né qui né nelle lettere successive, è appunto il *De Deo*.

La seconda lettera⁴⁷¹, scritta prima del giugno dello stesso anno, contiene per lo più complimenti e dichiarazioni di umiltà da parte di Paolo, con solo un breve cenno finale di rassicurazione sullo stato dei lavori per il *De Deo*: "Tratterò il tuo libro con la diligenza che mi sarà possibile; di certo, con animo singolarmente favorevole nei tuoi confronti". Più interessante è la terza lettera⁴⁷². Qui Manuzio osserva, un po' piccato, come i 50 fogli preventivati per la pubblicazione siano diventati 80. L'editore non può (e non vuole) rimangiarsi la parola data al giurista astigiano, ma teme che il proprio profitto vada in fumo. Natta ha un bel vantare il fatto che all'editore "una volta venduto il libro, sarebbe ritornato indietro il denaro con gli interessi": a Paolo mancano collaboratori che vadano a vendere il libro "in città e regioni lontane", in modo da ammortizzare le spese. La stessa fiducia nutrita da Natta nella possibilità di vendere il testo gli pare eccessiva: non sa, Natta, che di questi tempi persino a Cesare, Sallustio e Cicerone tocca spesso di restare invenduti? In aggiunta, Natta lo incalza sui tempi di pubblicazione. Essi però, replica Manuzio, dipendono da altri fattori, e soprattutto da altre figure: "Non concedono la facoltà di stampare, se il libro non è stato esaminato". Il riferimento, neanche troppo velato, è ai

470 L'*Antiquitatum Romanarum Pauli Manutii liber de legibus* conobbe quattro edizioni fra 1559 e 1570.

471 Pp. 164-166.

472 Pp. 166-167.

rappresentanti dell'Inquisizione, che spesso con i loro controlli allungano anche di diversi mesi i tempi di stampa⁴⁷³. In più, Natta deve mandare il libro completo, e Paolo non si sente in colpa se l'autore, apportando altre aggiunte, ha ritardato la consegna delle bozze.

Nella quarta lettera a Natta⁴⁷⁴, Manuzio informa di avere richiesto l'intercessione di alcuni amici, "nobili" e in vista, per sbrigare la pratica presso gli Inquisitori, e rincuora l'amico confessando di aspettarsi tempi brevi, un mese, forse. Non è lui a nutrire cautela circa la probità dei costumi di Natta, ma il giurista deve rendersi conto che quella dell'approvazione inquisitoriale è la consuetudine per tutti i testi. Dalla quinta lettera⁴⁷⁵ emergono nuove complicazioni alla pubblicazione del *De Deo*: per le precarie condizioni di salute di Paolo Manuzio, i medici gli consigliano di lasciare per qualche tempo la città. Egli però teme che, rientrandovi solo a ottobre (forse siamo ancora nel 1557), la pubblicazione dovrà slittare - visto che Natta ancora non ha inviato il manoscritto - a meno che egli non lo faccia prontamente pervenire al tipografo. Inoltre, ad affrettare tanto i tempi, c'è il rischio che la pubblicazione risulti piena di refusi e mende come accaduto per il nattiano *De pulchro*.

La sesta lettera⁴⁷⁶ è inviata a Natta da Asola, nel Mantovano, dove Manuzio si era recato per ristabilirsi insieme alla famiglia. Egli racconta di avere ricevuto da Alberto Del Carretto (pure lui gravemente malato, come si legge nel seguito⁴⁷⁷) un *libellus* di Natta, e di averlo letto quando ancora era a Venezia. L'opera di cui si parla potrebbe essere o l'orazione *Pro novo triumviratu Rotae Mantuanae* (1556) o il *De oratione ad Deum dialogus* (1557) i quali, per le dimensioni (rispettivamente, 7 e 48 pagine), ben si possono descri-

⁴⁷³ In effetti, a Venezia numerosi editori ebbero guai con gli Inquisitori (fra cui figurava dal dicembre 1558 Michele Ghislieri, il futuro papa Pio V), fra multe, interrogatori e processi. Se Manuzio fu meno toccato, altri non ebbero pari fortuna. Delle traversie cui i suoi colleghi tipografi andarono incontro tratta Grendler, *L'Inquisizione*, cit., pp. 144 (sugli editori Arrivabene, Ziletti, Scoto e altri), 166 (Avanzo, multato nel 1571 di 10 ducati, p. 236), 253 (Somasco) e 253 (Zenaro). Sulla nomina di Ghislieri a "Grande Inquisitore", cfr. p. 162.

⁴⁷⁴ Pp. 167-168.

⁴⁷⁵ Pp. 168-169.

⁴⁷⁶ Pp. 169-171.

⁴⁷⁷ Morirà non molto tempo dopo. Natta infatti parla di lui come deceduto *nuper* nella prefazione all'edizione lionese dei *Consilia* (1558, p. 1, non numerata).

vere come “libelli”. La settima lettera⁴⁷⁸, dopo un riassunto dei viaggi di Manuzio, torna sull'argomento caro a Natta, e lo sollecita, se vuol vedere pubblicato il *De Deo* per l'annovero (appena ricevuta l'approvazione dei censori), a inviare le bozze entro gennaio (1558). Inoltre, Manuzio è in trattative per pubblicare, per conto dell'ambasciatore di Filippo di Spagna a Venezia, il libro di un dotto spagnolo, Gonzalo Perez⁴⁷⁹. Le due imprese editoriali concomitanti inducono quindi Paolo a domandare a Natta se preferisca o meno posticipare la pubblicazione del suo libro.

A quanto si ricava dalle quattro lettere seguenti⁴⁸⁰ la vicenda del libro si sposta quindi nelle mani di un revisore, identificato in Sisto Medici (1502-61). Questi, già vicario provinciale dei Domenicani per il Veneto (1542), docente di teologia allo Studio di Padova (1545) e di filosofia naturale alla Scuola di Rialto (1553), fu autore prolifico e amico di Paolo Manuzio⁴⁸¹, il quale appunto, nelle sue lettere lo descrive come uomo colto e di stimati costumi. Al Medici, Manuzio affidò il compito di vagliare il *De Deo*, affinché si potesse sveltire la pratica dell'*imprimatur* e ottenere più prontamente l'approvazione dell'Inquisizione. È la lettura della quattordicesima lettera fra i due a chiarire il punto⁴⁸²: al vaglio del Medici sarà sottoposta tutta l'opera di Natta, incluse le ultime aggiunte. Una volta ricevuta la approvazione di Sisto, e forti del suo avallo di uomo di fede, si potrà rivolgere agli Inquisitori la domanda di *imprimatur*. La prudenza è d'obbligo, spiega Manuzio, trattandosi di materia tanto delicata come la religione: “Sai bene quanto oggi sia severo l'esame di tutti i libri, e quanto ci si debba guardare dalle ambiguità, quando scriviamo qualcosa, affinché non si presti la minima occasione di interpretare diversamente il testo e di dargli un senso sconveniente”. Manuzio, nelle lettere ottava e nona, aggiunge poi che il Medici non trova nulla di sconveniente, dal punto di vista della dottrina, in quanto

478 Pp. 171-172.

479 Il libro di Perez, una traduzione in castigliano dell'*Odissea*, uscirà effettivamente a Venezia, ma solo qualche anno più tardi (1562) e presso un differente editore (Francesco Rampazetto).

480 Ottava lettera (p. 172); nona lettera (pp. 172-173); decima lettera (pp. 173-174); undicesima lettera (p. 174).

481 Per un più approfondito approccio al personaggio, si veda la voce di E. Del Soldato per il DBI, reperibile online all'indirizzo [http://www.treccani.it/enciclopedia/sisto-medici_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/sisto-medici_(Dizionario-Biografico)/)

482 P. 179. L'argomento suggerisce che la lettera quattordicesima nell'edizione di Manuzio non segua l'effettiva cronologia secondo cui fu inviata. Per contenuto, infatti, essa si collocherebbe meglio dopo la settima.

Natta scrive nel *De Deo*⁴⁸³, e annuncia che i due si potranno parlare direttamente tramite epistola.

La dodicesima lettera, più lunga⁴⁸⁴, si apre con i ringraziamenti a Natta per i suoi apprezzamenti riguardo alle pagine sullo Stato inserite da Manuzio nelle proprie epistole, e si chiude con elogi alle *consultationes* dalla cui pubblicazione Natta ha acquistato fama. L'editore constata poi come, sul piano dello stile, nell'ultimo biennio Marco Antonio abbia compiuto grandi progressi, avvicinandosi alla purezza dei classici, e lo esorta a proseguire nello studio. Incidentalmente, avanziamo qui l'ipotesi che il "biennio" di cui parla Paolo Manuzio coincida con quello in cui Natta fu vicino all'Accademia Veneziana (1558-59). All'Accademia apparteneva il Manuzio stesso, che per essa pubblicò nel 1558 le *Epistolae et praefationes, quae dicuntur*. Nello stesso anno, e presso la stessa Accademia, Natta dava invece alla luce l'orazione *De Dei locutione*. Peraltro, la pubblicazione del *De Deo* non nasceva senza l'avallo dell'Accademia, come si legge nell'epistola quattordicesima di Manuzio a Natta⁴⁸⁵: "L'Accademia approva e loda il tuo impegno (*officium*), e d'altra parte gode mirabilmente del fatto che i suoi principi (*instituta*) siano apprezzati e tenuti in gran conto da un uomo speciale quale te". Anzi, come precisato nella quindicesima lettera⁴⁸⁶, i membri dell'Accademia sono particolarmente affezionati a Natta: "Ho infatti fatto leggere loro la tua lettera [un'epistola non preservata e di contenuto ignoto] e nessuno l'ha criticata. Ma che dico? Non c'è stato nessuno che non l'abbia

⁴⁸³ Anzi, in queste lettere, come nella quattordicesima, Paolo riferisce della stima di cui Natta gode presso Sisto Medici.

⁴⁸⁴ Pp. 174-176.

⁴⁸⁵ P. 179.

⁴⁸⁶ P. 180. Nella lettera, inoltre, Paolo ringrazia sentitamente Natta per le parole di conforto rivoltegli nella precedente epistola (per un lutto, o per guai di salute occorsi a Manuzio, presumibilmente: nel 1559 Paolo perse due figli, di cui uno neonato, come si legge a p. XLI della *Vitae Pauli Manutii. Synopsis chronologica*, edita in *Epistolarum Pauli Manutii libri XII*, a c. di Johann Gottlieb Krause, Lipsia e Francoforte, in aedibus Io. Herb. Klosii, 1720, vol. I), e gli comunica che l'Accademia Veneziana gli invia un *Index*, come richiesto da Natta. Il riferimento potrebbe essere a uno dei cataloghi approntati dall'Accademia e contenenti un elenco sia delle proprie pubblicazioni passate, sia dei testi che aveva intenzione di dare alle stampe in futuro. Tali cataloghi erano allestiti in previsione delle fiere librerie, come quella, assai celebre, di Francoforte (*Buchmesse*). Proprio nel 1559, ad esempio, un *Libri quos variis in scientiis et artibus conscriptos nuper edidit, & ad nundinas Francfordianas misit Academia Veneta*. L'anno prima, invece, aveva visto la redazione di un catalogo simile, ma in italiano: *Somma delle opere che in tutte le scienze et arti più nobili, et in varie lingue ha da mandare in luce l'Accademia Venetiana*. Un esempio di catalogo dell'Accademia si legge in Domenico Maria Pellegrini, *Breve dissertazione*, cit., pp. 20-32; 113-128; 193-206.

esaltata con grandissime lodi”.

Nella tredicesima lettera⁴⁸⁷ si tocca nuovamente l'ansia di Natta verso i ritardi nella pubblicazione del *De Deo*: il giurista ha infatti inviato altre due lettere a Paolo per chiederne conto, e l'editore replica osservando come l'analisi del testo, ora passato dalle mani di Sisto Medici in quelle della “persona” deputata (l'Inquisitore vero e proprio), sia ancora in corso e richieda pazienza da parte dell'autore, nonostante che il testo sia ormai “sollecitato da molti”. Sarà questione di giorni: “Vedi bene quanto i libri dei contemporanei che parlano di temi sacri siano al giorno d'oggi valutati con diligente esame. Vedi bene quanti, senza favoritismi per qualcuno, siano citati in giudizio, e quanto siano in pochi coloro che ne scampano. Deponi, ti prego, la fretta in una faccenda tanto spinosa”. Non dubiti poi, Natta, che la sua causa sta molto a cuore a Manuzio, che anzi ha sempre amato e ama il giurista e il suo ingegno. La lettera si chiude con un ringraziamento per i commenti favorevoli di Natta sui *Commentarii* che Manuzio gli ha inviato (forse, si tratta dei commenti alle *Epistolae* ciceroniane, o quelli all'orazione *Pro Sextio* dello stesso autore). Grande piacere genera infine nel Manuzio la notizia che Natta sta raccogliendo *excerpta* da quei commenti per i propri usi.

La sedicesima lettera⁴⁸⁸, pur prevalentemente trattando della precaria salute di Manuzio, contiene anche un cenno all'imminente stampa del *De Deo* di Natta: “Il tuo libro a giorni sarà mandato in stampa, e diligentemente emendato”. Nella diciassettesima lettera⁴⁸⁹ si manifesta la volontà di suggellare l'amicizia con Marco Antonio: Paolo ha infatti chiesto indietro al giurista alcune lettere che gli ha inviato, per inserirle in un'edizione del proprio epistolario⁴⁹⁰. Anzi, seguendo il consiglio di Natta, Manuzio si è risolto a pubblicare tutte le lettere ricevute da Natta, e non solo una o due, come era precedentemente intenzionato a fare, “perché voglio che la nostra amicizia sia nota agli uomini equilibrati come agli iniqui”. Un'amicizia che proseguì negli anni a venire, come testimoniano sia la di-

487 Pp. 176-78.

488 Pp. 180-81.

489 P. 181.

490 Verosimilmente, si tratta delle cinque lettere non presenti nell'edizione dell'epistolario manuziano del 1558, ma inserite in quella del 1560 (dove occupano i numeri da 12 a 16).

ciottesima e ultima lettera presente nella raccolta manuziana, e risalente al luglio 1564⁴⁹¹, piena di parole di stima e di affetto profondo per Natta, che Manuzio sente costantemente vicino nello spirito (benché fisicamente distante), sia la pubblicazione per le edizioni aldine di due volumi contenenti una miscellanea di scritti di Natta (*Volumina*, nel 1562; *Opera*, nel 1564).

Un'altra lettera, fortunatamente preservata, ci consente di cogliere un piccolo frammento di un secondo rapporto in essere fra Marco Antonio Natta e un importante umanista e uomo di cultura europeo: George Buchanan. È Ian McFarlane a fornircene l'opportunità, pubblicando nel suo studio su *George Buchanan and French Humanism*⁴⁹² la lettera scritta da Natta all'umanista scozzese il 9 febbraio 1560. Nato nel 1506, Buchanan si era fatto già conoscere al mondo dei dotti per la sua dottrina e conoscenza di più lingue, anche se, alla data della lettera di Natta, aveva pubblicato quasi solo traduzioni di opere altrui⁴⁹³. È stato un certo Tommaso Sandrino (o Sandrini) a consegnare a Natta una lettera in cui Buchanan si informa su che cosa facciano a Mantova Marco Antonio e Bottazzi. Il giurista, con una professione di umiltà, si dichiara sorpreso dell'interessamento del Buchanan: “Infatti credevo di esserti passato di mente, visto che non vedo in me nulla che sia particolarmente degno del tuo interesse”. A questo punto, Natta confessa di essere stato “audace” e di avere pubblicato alcuni scritti: le orazioni *Pro novo triumviratu Rotae Mantuanae*, *Post absolutionem gesti magistratus* e *In Divi Hieronymi Stridonensis natali*; e i “libelli” *De oratione ad Deum* e *De Dei locutione*. Natta li invia dunque ora a Buchanan “come testimonianza del mio affetto verso di te”. Si scusa invece di non poter far pervenire all'amico anche il *De Deo*, che pure, per la vastità e importanza della materia lo meriterebbe, perché l'autore non ne ha ancora ricevuto copie dall'editore di Venezia (Pao-

491 P. 382-83. Questa è la sola lettera di Manuzio a Natta provvista di datazione.

492 Saggio raccolto nel volume *Humanism in France at the end of the Middle Ages and in the early Renaissance*, a c. di Anthony H. T. Levi, Manchester, Manchester University Press, 1970, pp. 295-319, in particolare pp. 310-311 e note. Il testo latino dell'epistola contiene tuttavia alcuni refusi, che qui correggiamo: *tua cura* (non *tua cum*); *oratiunculae* (non *oratiuncula*); *obruat* (non *obruar*); *cogitationes* (non *cogitatione*); *vastum* (non *vastam*); *Casali* (non *Caseli*).

493 Tra queste, fortunatissima – per numero di edizioni (circa quindici fra il 1533 e il 1559) – fu la traduzione in latino dei *Rudimenta grammatices* di Thomas Linacre. Accanto a questo lavoro, versioni di tragedie euripidee e una parafrasi dei *Salmi*. Originale fu invece la tragedia latina *Iephtes*.

lo Manuzio). Occasione per Natta di incontrare e conoscere Buchanan fu forse la presenza di quest'ultimo in Italia negli anni 1554/55-1559 al seguito del comandante delle armate di Enrico II in Italia, il maresciallo di Francia Brissac, del cui figlio Timoléon Buchanan era stato nominato precettore⁴⁹⁴.

Diffusione e fortuna delle opere di Natta

Per quanto si può stabilire circa la diffusione degli scritti giuridici di Natta, qualche deduzione legittimamente fondata si desume dalle parole dell'autore stesso, come ad esempio nella prefazione al volume III dei *Consilia*. Ivi⁴⁹⁵, si legge che i primi due volumi dell'opera già da qualche tempo circolavano, secondo quanto Natta ha udito, “fra le mani di uomini dotti e studiosi”. È questa, insieme alla consapevolezza che l'esperienza acquisita con l'età e la pratica forense ha prodotto nuovi consigli migliori dei precedenti, la causa per cui Natta ha proceduto alla pubblicazione del terzo volume. Riferendo ancora in sintesi i commenti di altri sui due precedenti tomi, Natta aggiunge, scusandosi al contempo per l'apparente superbia delle sue parole, che i propri lettori non hanno trovato, nei primi due libri dei *Consilia*, “alcunché di eccessivo o di disordinato”. Dal punto di vista editoriale, la storia dell'opera ha una durata trentennale, fra la prima edizione lionese del 1558 e quella di Francoforte del 1588. Singolarmente, sia l'apertura, sia la chiusura di tale storia ha come teatro un territorio che non è l'Italia. È possibile che sia stato l'interesse prestatato allo scritto di Natta dall'esperto editore francofortese Feyrabend a garantire a Natta, con la sua edizione del 1588, la fortuna di cui godette ancora per qualche decennio, nel Seicento, e che porto i *Consilia* ad essere impiegati come fonte da scrittori politici quali Johannes Althusius. Questo, unito alla frequentata *Buchmesse*, la fiera libraria di Francoforte, tra le maggiori e meglio organizzate d'Europa: i cataloghi stampati dai diversi tipografi in previsione di essa, infatti, univano alle motivazioni pubblicitarie lo stimolo all'in-

⁴⁹⁴ *The Oxford Encyclopedia of British Literature*, a c. di David Scott Kastan, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 305; *Centuriae latinae: cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières offertes à Jacques Chomarat*, a c. di Colette Nativelle, Ginevra, Droz, 1997, vol. 1, p. 216. Charles de Cossé, conte di Brissac (1503-1563), fu governatore del Piemonte e responsabile delle campagne militari contro gli imperiali. Alcune fonti dell'epoca suggeriscono che il Brissac considerò di impiegare Buchanan nel proprio consiglio di guerra, data la sua vasta cultura.

⁴⁹⁵ P. 1, non numerata, dell'edizione Mondovì 1566 (o 1567: il dato a p. 333, fine del volume – *Kalendis Iuniis MDLXVI* – non coincide con quello del frontespizio - *MDLXVII*).

teresse dei lettori verso i testi. Nel caso di Natta, alcuni dei volumi dei *Consilia* che abbiamo consultato presentavano le sottoscrizioni e gli *ex libris* di giuristi e uomini di Stato: quella ad esempio di un non altrimenti noto *Iohannes Ursius J(uris) U(triusque) D(oc-tor)*, apposta “li. 3. Agosto 1575” a una copia del volume II dei *Consilia*, o quella del “il-lustrissimo Signor Conte Presidente Carrone di Brianzone”, ai tomi I e II dell'opera giuri-dica nattiviana, 1570 (entrambe le copie sono nella disponibilità della Biblioteca Reale di Torino).

Analogamente, le opere umanistiche di Natta devono avere avuto una certa diffusione già negli anni '50, se l'autore, nella *Pro novo triumviratu Rotae Mantuanae* sente la necessità di giustificarsi con i cittadini mantovani per averne composte, lui, giurista da sempre e da poco (1556) nominato uditore di Rota in quella città⁴⁹⁶. Natta, nell'opera, accenna in particolare alle sue orazioni del 1552 e al *De pulchro* (1553 e 1555), che ritiene “visti e letti da molti” dei presenti, che ora criticano questi suoi trascorsi umanistici.

Diverse delle opere nattiviane hanno poi goduto di riedizioni e ristampe, anche a distanza di diversi anni, come accaduta al *De principum doctrina* (con edizione nel 1562, 1603 e 1608). In qualche caso, con il non secondario fine di proporre un'edizione più corretta e meno zeppa di errori. Questo è, ad esempio, il movente esplicitato dalla tipografia di Francesco Dolce e Martino Cravotto nella prefazione all'edizione del IV volume dei *Consilia*, uscito nel 1573 a Torino: “Ma dopo che [il quarto volume] era giunto nelle mani di uomini dottissimi, ho sentito dire che molti lo leggevano avidamente, a causa del celebre nome dell'autore, ma infastiditi dalle frasi corrotte in modo evidente, dalla trascuratezza nella punteggiatura, dai grossolani e molteplici errori di cui abbondava in ogni sua parte”⁴⁹⁷. Dalle parole degli editori qui riportate, se si deve prestar loro fede, giungerebbe anche un'ulteriore conferma della popolarità di cui godevano i *Consilia* fra il pubblico degli specialisti del diritto.

Una terza forma di “popolarità” del nostro autore è testimoniata dall'inserzione di suoi

⁴⁹⁶ Pp. 6-7.

⁴⁹⁷ Il riferimento polemico del tipografo è all'*editio princeps* del volume IV dei *Consilia*, uscito a Venezia nel 1572 per i tipi di Giovanni Battista Somaschi.

consilia o opere in volumi miscellanei. A questa categoria appartengono per esempio i *Consilia feudalia*⁴⁹⁸ raccolti ed editi a Lione nel 1570 da Agostino Della Chiesa. Ivi, alle pp. 321-325 e numerato come consiglio 54, si trova un responso nattiano: il cons. 299, libro II. È interessante notare qui come il consiglio di Natta fosse edito e circolasse fin dal 1559 (anno in cui uscì appunto per la prima volta il secondo volume dei *Consilia* di Natta) e tuttavia il testo presentato, relativo a un'accusa di simonia, presenta diverse discrepanze formali: oltre all'omissione dei nomi propri delle parti e dei personaggi citati di Natta (sostituiti da sigle), parole leggermente differenti, o in ordine modificato rispetto al testo lionese del 1559. Più notevole ancora è il fatto che nei *Consilia feudalia* manca tutta la parte iniziale della prefazione⁴⁹⁹, contenente le ragioni per cui Natta si è assunto l'onere di fornire il proprio parere professionale, e che si leggano alcune righe in più, in conclusione al consiglio, rispetto al testo edito in tutte le edizioni del volume II dei *Consilia* di Natta. Dopo la richiesta di assoluzione per il proprio cliente, infatti, Natta aggiunge: “secondo quanto insegnato dai Dottori [ovvero, i giuristi] sul § *sin autem. l. properandum. De iud.* [Cod., III, 1, 13, 2] attraverso il testo sul § *oportet*. Nell'*Authenticum De iudiciis*, e come sopra giudicò il vescovo di Torino. Lode a Dio”. Grazie a questa integrazione – che nulla suggerisce come non autentica – ricaviamo sia un dato supplementare circa il luogo presso cui si dibatté la causa, Torino (esso è infatti taciuto in tutto il consiglio di Natta), sia l'esito della causa (la vittoria della parte difesa dal giurista astigiano): è questo un caso unico, in cui sappiamo che gli sforzi e le memorie difensive di Natta ebbero successo. Generalmente, infatti, il *consilium* edito non dà alcuna informazione circa l'esito della controversia, limitandosi ad esporre l'argomentazione pro o contro una parte.

Riguardo alle cause delle lievi discrepanze fra il testo di Natta del 1559 e quello dei *Consilia feudalia* del 1570 e della presenza in quest'ultimo testo dell'aggiunta conclusiva, non possiamo avanzare che labili ipotesi, non suffragate da prove fattuali: Della Chiesa, accingendosi alla pubblicazione del consiglio 299 di Natta, si sarebbe avvalso di un testo differente in parte da quello impiegato da Natta per l'edizione dei suoi *Consilia* del 1559;

⁴⁹⁸ Il titolo completo è *Consilia feudalia ex variorum doctorum scriptis diligentissime collecta*, Lione, apud haeredes Iacobi Iunctae.

⁴⁹⁹ Pp. 83v-84r dell'edizione dei *Consilia* nattiani: 21 righe in tutto.

forse, proprio del consiglio allegato agli atti della causa, che Della Chiesa avrebbe ricavato dalla curia vescovile, o di una stesura autografa di Natta (se ciò fosse vero, dovremmo concludere che Natta abbia revisionato i testi dei propri *consilia* prima della pubblicazione, variando, aggiungendo o sopprimendo delle parti) ottenuta da qualcuno che aveva accesso all'archivio del giurista. O viceversa, può essere stato Della Chiesa a intervenire sull'originale nattiano – il che spiegherebbe meno agevolmente l'aggiunta dei dettagli alla fine del consiglio.

Un altro esempio della fortuna nattiana si ravvisa, ancora sul fronte degli scritti giuridici, nella pubblicazione delle sue *Repetitiones* sulla materia testamentaria del *Codice* in raccolte successive come le *Repetitiones in varias iuris civilis leges*, opera di Pompeo Limpio pubblicata a Venezia nel 1608⁵⁰⁰.

Per quanto invece concerne le opere umanistiche, segnaliamo come il *De pulchro* e il *De immortalitate animi* furono impiegati anche, nel tardo Cinquecento, in un imponente lessico filosofico compilato dal patrizio veneziano Giovanni Battista Bernardo (o Bernardi), il *Seminarium totius philosophiae*⁵⁰¹. Interessante è che l'autore ritiene le due opere fonti per il neoplatonismo moderno, e le utilizza nel volume dedicato alla filosofia di Platone e i suoi epigoni, insieme a quelle (fra le tante) di Giamblico, Porfirio, Proclo o – spostandosi in epoca tardomedievale e rinascimentale – di Giovanni Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Francesco Patrizi e Leone Ebreo. In effetti, non è inconsueto, come abbiamo visto, riscontrare nelle opere non giuridiche di Natta riferimenti, quando non vere e proprie

⁵⁰⁰ Sub signo aquilae renovantis, in otto volumi, più un nono di indici. Le ripetizioni di Natta si trovano nel libro VIII.

⁵⁰¹ Citiamo dalla seconda edizione dell'opera, riveduta e ampliata: *Seminarii totius philosophiae tomus secundus, Platonis philosophorum principis, Platoniorumque omnium, veterum, Graecorum, Latinorum, Arabum, et Neotericorum Platonicae philosophiae Interpretum, doctrinam, definitiones, quaestiones, conclusiones, sententiasque omnes integras et absolutas, perspicua methodo digestas, complectens. Ioanni Bapsitae Bernardi, Patritii Veneti, studio et labore collectus. Altera editio, emendatior*, In officina Iacobi Stoer, et Franc. Fabri Lugdunensis, MDXCIX. Il riferimento alle opere nattiane si trova nella carta 2, non numerata, dell'indice degli autori consultati da Bernardo. Peraltro, già nell'indice degli autori preposto alla prima edizione del *Seminarium* (1585, tomo III, e non II), si leggeva il nome di Marco Antonio, ma solo relativamente al *De immortalitate animi*. Sui lessici come il *Seminarium* e altri simili, si veda Eugenio Canone, *I lessici filosofici latini del Seicento*, in *Il vocabolario della République des lettres. Terminologia filosofica e storia della filosofia. Problemi di metodo*. Atti del Convegno internazionale in memoriam di Paul Dibon (Napoli, 17-18 maggio 1996), a cura di Marta Fattori, Firenze, Olschki, 1997, pp. 93-114 (a p. 111 per un cenno a Natta).

citazioni dirette, a testi platonici ed ermetici. Evidentemente, ciò è stato sufficiente perché in alcuni ambienti culturali, come quello nel quale nacque il *Seminarium* di Bernardo, ci si facesse l'idea di un Natta neoplatonico. Una simile impostazione è fondata, ma solo in parte: come spiegato *passim* dall'autore astigiano, le dottrine di Ermete Trismegisto, Dionigi l'Areopagita e degli altri neoplatonici sono accettabili in prospettiva cristiana solo nella misura in cui concordino con il messaggio evangelico. L'entusiasmo talora mostrato da Natta verso quegli insegnamenti è dovuto, più che a una reale preferenza per essi verso il cristianesimo, alla constatazione ammirata di come la verità cristiana abbia avuto, già in tempi tanto arcaici, dei sapienti che la conoscessero, almeno in parte.

Dicotomia o progetto tardoumanistico?

Occorre a questo punto, sollevato il problema delle convinzioni personali di Natta in materia di fede, estendere il discorso all'ambito professionale. Occorrerà così prendere in esame alcuni dei passi in cui Natta si giustifica, ora per avere scelto la professione di giurista (nelle opere filosofiche e letterarie e nelle orazioni), ora per il tanto tempo da lui dedicato alle opere letterarie (nelle orazioni di argomento giuridico e nei proemi alle edizioni dei *Consilia*). Ad esempio, nell'orazione *Post absolutionem gesti magistratus oratio* (1559): “Tra le arti più pregiate (*delectissimae*), per me la prima fu sempre la scienza del diritto: a questa mi sono dedicato principalmente; per alcune altre ho viaggiato occasionalmente (*peragravi*) nel tempo libero, evitando – mentre mi cimentavo in esse – di sembrare del tutto rozzo e straniero”⁵⁰². Alle volte, poi, negli scritti di Natta fanno capolino dichiarazioni come quella di aver “passato gran parte della mia vita nella scienza del diritto” e di aver perso con l'età la passione per “l'arte retorica” (così si legge nel *De Passione Domini*⁵⁰³). Accanto a passi come questo, che rivelano Natta come dedito a un classicizzante *otium* letterario, da affiancare al *negotium* del foro, e pieno di rammarico per il non potersi dedicare, ve ne sono altri contenenti la constatazione più specifica, espressa talora con toni lamentosi e infastiditi, della gravosità dell'impegno come magistrato civile, che distoglie Natta dallo *studium litterarum*. Egli se ne lamenta più volte. Ad

502 P. 2.

503 P. 158.

esempio, in *In Divi Hieronymi Stridonensis natale oratio* (1557): “Sarebbe stata mia intenzione di limare con maggior diligenza quanto da me scritto un tempo, se fosse stato possibile; ma così non è stato. Infatti, la vecchiaia rende fiacchi [...]. Inoltre incalza il grave peso di questa magistratura, in relazione al quale sono a tal punto coinvolto dagli impegni che mi resta a malapena la facoltà di aprire la bocca”⁵⁰⁴. Passi analoghi si riscontrano anche nelle opere giuridiche, laddove Natta si rammarica dei troppi incarichi che lo oberano⁵⁰⁵. Sembrerebbe così crearsi una dicotomia nella personalità dell'astigiano, fra il Natta giurista che rimprovera il Natta umanista di dedicarsi a *nugae*, e quest'ultimo che rinfaccia l'avvocato di non dedicarsi a sufficienza a rinvigorire il proprio spirito con letture edificanti (come i testi religiosi), o almeno leggere: una tensione che però trova soluzione in nome di un superiore ideale umanistico di cultura “totale”. Ad esempio, nella *Post absolutionem gesti magistratus oratio*, si legge⁵⁰⁶: “A pochi fu dato di poter percorrere tutto il legittimo mondo delle discipline e di detenervi il primato, e tutti quelli che vi riuscirono ottennero da tutti grande fama e somma stima. Tale fu Platone, tale Aristotele, e tra gli antichi giureconsulti, Paolo, Giuliano, Scevola, Papiniano e diversi altri”. Per questo ideale di cultura ad ampio spettro, il rimando è a Cicerone, che però Natta non cita a modello, e a Platone, da cui l'autore riprende il modello dialogico, definendolo come migliore per temperare *pulchrum*, diletto del lettore, e l'esigenza di analisi delle tesi esposti. Platone è inoltre ritenuto da Natta un modello per il suo tentativo di unire sapere e governo politico, spirito pratico e azione, teoria e prassi. Inoltre, a legare maggiormente Natta a Platone concorre il fatto che egli lo ritenga un filosofo migliore di Aristotele, per dottrine e per chiarezza nel pensiero, e sotto certi aspetti contenutistici un quasi-cristiano (l'insistenza sul tema è propria del *De Deo*, laddove si notano le coincidenze fra pensiero platonico e religione cristiana su temi quali l'unicità, eternità e immutabilità di Dio).

Nella prefazione al volume I della prima edizione dei *Consilia* (Lione 1558) Natta, rivolgendosi ai lettori rivendica di essersi “dedicato fin dalla prima età (*ab ineunte aetate*) alla scienza del diritto, seguendo le vestigia dei miei antenati”. Questa espressione, o altre si-

504 P. 5.

505 Ad esempio, cons. 628, pref., o 109, pref.

506 P. 2.

mili, ritornano sovente nelle pagine dell'autore. Le due anime, quella del letterato umanista e quella del giurista di mestiere coesistono in Natta in un modo conflittuale: il fatto stesso che l'autore senta necessario presentarle invece come armoniosamente congiunte tradisce un bisogno di autogiustificazione. Davanti a se stesso, come davanti ai lettori, contemporanei e futuri. Per esempio, egli nella prefazione ai *Consilia* del 1558 si presenta nei panni del giurista, orgoglioso dei propri studi di diritto e della tradizione familiare, che lo ha indirizzato sin dalla giovinezza verso lo *ius*. E lo fa senza nascondere un certo imbarazzo verso "l'altra" attività, quella di letterato: "Non potrei negare di essermi in altre circostanze dedicato ad altri studi e discipline, ma affermo che mi ci sono dedicato senza avere mai trascurato il diritto civile". È importantissimo porsi al di sopra di ogni sospetto, fugare il pensiero, in un possibile detrattore e/o malevolo, che gli *studia iuris* siano stati e siano per Natta un *en passant*, una parentesi per un animo più incline all'umanesimo, alla letteratura e alla filosofia. "I seguenti responsi – aggiunge Natta nella già ricordata prefazione – testimonieranno apertamente che in tutta la mia vita ho coltivato gli studi giuridici, e che coloro che mi hanno ritenuto non inesperto delle controversie forensi hanno giudicato bene. Nessun momento della mia esistenza è trascorso libero dalle riflessioni sulle materie che si trattano nel diritto civile". Parole che testimoniano, come detto, di una volontà di autogiustificarsi, e che al contempo sgorgano da una consapevolezza radicata nell'animo dell'autore: ciò che egli sta svolgendo è un'opera al servizio del popolo, condotta in nome della giustizia. E non di una mera giustizia teorica, figlia di speculazioni scolastiche, bensì dotata di una forte e cogente utilità pratica. Il diritto, e il giurista suo interprete, plasmano e operano concretamente, nella vita delle persone. Leggiamo ancora nella prefazione al II dei *Consilia*: "Ho sempre ritenuto compito di un uomo nobile (*magnus*) indirizzare questa disciplina alla pratica (*usus*) forense e alla definizione delle controversie civili: è per questo che la scienza del diritto è stata inventata". Non una disciplina astratta, che si pone il sapere come unico fine (quali sono, all'opposto, astrologia e cosmografia); incline piuttosto all'azione, come medicina, pittura, architettura, arte militare, essa ha il suo teatro nel tribunale, non nelle scuole. Queste ultime non sono che una tappa propedeutica lungo un percorso che porterà il giurista verso il foro. Non a caso, ricorda Natta, in passato assai di frequente i docenti di diritto erano anche

consulenti, ed emettevano responsi ove richiesti, spesso lasciando volumi a beneficio delle generazioni di esperti a venire. Inoltre, la vocazione pratica del giurista ha anche una seconda manifestazione: l'assunzione e accettazione di incarichi e magistrature pubbliche, ottenute le quali egli si pone nella miglior condizione per espletare la propria funzione civile, quella di “dare a ciascuno quel che gli è dovuto e difendere nei tribunali giudiziali le cause dei cittadini, rendendo loro giustizia”.

In Natta, del resto, la consapevolezza della forza del diritto e della sua utilità sociale affiora a più riprese, anche con venature polemiche e con qualche variazione nelle espressioni impiegate. Per esempio, nella prefazione al libro III dei *Consilia*, edito a Mondovì nel 1567⁵⁰⁷, Natta spiega di aver proceduto alla pubblicazione di questo nuovo tomo, in aggiunta ai due editi in precedenza, non perché appartenga al novero di coloro che affastellano autorità e argomentazioni, ma (e questa presa di coscienza ci illumina anche sul metodo usato da Natta nei propri responsi giuridici) fondandosi sull'opinione approvata dal maggior numero dei giuristi ed ormai entrata nella consuetudine. L'atto di fornire *responsa* è tra i più nobili del diritto civile, perché è allora che “la materia (*res*) dai ripari ombrosi degli studi teorici scende in lizza, al sole e in campo aperto”⁵⁰⁸. La porta del giurista è come quella di un oracolo, al quale uomini e donne confluiscono per conoscere i termini delle questioni giuridiche che li riguardano: sapere “che cosa gli altri debbano loro e viceversa”, o come far sì che “una controversia sia decisa da un giudizio equo”⁵⁰⁹. E l'utilità del responso non si esaurisce nel soddisfare un bisogno istantaneo, quello del cliente: esso non è insomma vincolato a un determinato momento nel tempo, bensì giova “a tutti coloro che incorrono nello stesso tipo di controversia”⁵¹⁰. Costituisce, in altri termini, un tipo universale indispensabile nel definire e risolvere le cause secondo *equità* (intenzionalmente evidenziamo il termine, in quanto vocabolo chiave del pensiero giuri-

⁵⁰⁷ Ma il *colophon* nell'ultima pagina dell'edizione, contrariamente al dato del frontespizio, recita *Kalendis Iunii MDLXVI*. Rileviamo inoltre qui che la prefazione da cui sono tratte le citazioni, fra le quattro edizioni del III tomo dei *Consilia* che abbiamo potuto consultare, compare soltanto in quella di Mondovì del 1566 (o 1567), risultando invece assente nelle edizioni Venezia 1573, Venezia 1584 e Francoforte 1584. Nessuna notizia abbiamo riguardo alle edizioni Lione 1567, Venezia 1569, Venezia 1574 e Venezia 1576.

⁵⁰⁸ Prefazione, p. 2.

⁵⁰⁹ Ibid.

⁵¹⁰ Ibid.

dico medievale assimilato da Natta)⁵¹¹. Di questa attenzione del Natta giurista verso la *res*, il *factum* concreto sono prova, al di là delle frasi programmatiche appena citate, con la loro carica di idealizzazione dell'utilità del diritto, sia la constatazione, fondata sull'autorità di Seneca, che sono le cupidigia e la malizia umane a fornire materia di contesa, sia l'enunciazione del metodo con cui egli svolge la sua attività di consulente: “Bisogna insistere piuttosto sulle argomentazioni, procedere dal simile al simile, vedere, quando il punto di diritto è ambiguo, che cosa sia più equo e che cosa appaia vero nella controversia del fatto (*in facti* controversia)”⁵¹². Un'esigenza di concretezza, sostanziata dalla necessità di valutare caso per caso, al fine di far prevalere le ragioni dell'equità che di volta in volta affiorano.

Oltre a questi scopi, volti alla tutela e all'affermazione di interessi e diritti privati, il giurista entra poi in azione ogni qualvolta le leggi umane siano manchevoli e incapaci di spiegare i diversi negozi giuridici e i problemi del vivere civile. Ecco dunque che il diritto, nella sua accezione di prassi consiliare, funge a un tempo da strumento interpretativo/ermeneutico, e anche integrativo, della legislazione, ove essa si dimostri lacunosa. Anzi, Natta procede oltre, con un'affermazione ancora più marcata: “Ritengo che la scienza del diritto non esista (*nullam esse*), laddove essa non sia di giovamento⁵¹³. Ponendosi dunque in un ruolo forte sul piano sia del diritto privato che su quello pubblicistico, è inevitabile attribuire allo *ius* dignità di scienza. In ciò Natta, nella prefazione al III libro dei *Consilia*, polemizza con coloro che negano tale dignità al diritto, mossi dal fatto che esso è mutevole nei suoi contenuti e nelle sue basi (dovendo adattarsi alle circostanze e alle conseguenze, innumerabili, delle azioni umane), così come nelle opinioni espresse dai professionisti del diritto (le cui opinioni sono spesso in contrasto le une con le altre). Natta replica che, anzi, al di sotto della variabilità e adattabilità della legislazione e dell'attività giuridica ai diversi tempi e costumi degli uomini, vi è un fondamento stabile: esse in-

511 Di tenore analogo è quanto si legge nell'orazione *In Iasonem Mainum*, p. 35v, laddove si ricorda al giurista che il suo compito non è solo di “istruire azioni giudiziarie, produrre eccezioni e richiedere sentenze”, ma piuttosto quello di “vigilare sulla giustizia, dirigere ogni cosa secondo la sicura norma dell'equità, reggere le città, schiacciare i delinquenti, rendere giustizia alla gente”.

512 Prefazione, cit., p. 3.

513 Ibid.

fatti mirano sempre a “rispettare equità e giustizia, a onorare la virtù con dei premi, a frenare la colpa con le pene, e infine a dare a ciascuno ciò che gli è dovuto”⁵¹⁴. E per far ciò la legislazione è naturalmente incline al cambiamento. Una totale rigidità sarebbe, all'opposto, un ostacolo alla concordia civile. Ma se il giurista è, per vocazione e per definizione, colui che ravviva il diritto e la legge scritta, quanto può incidere sull'estensione della libertà del potere, sull'autorità sovrana?

Un punto sul quale ci soffermeremo qui in breve, per riservargli una trattazione più ampia nei capitoli seguenti, riguarda appunto il rapporto dell'interprete del diritto con l'autorità detentrici del potere. Le parole usate da Natta nella prefazione al III libro dei *Consilia*⁵¹⁵, ad esempio (“È vero che le leggi provvedono con saggezza a molte cose, ma non a tutte: ciò sarebbe impossibile alla natura umana, che non è in grado di comprendere e spiegare tutte le questioni – *negotia*- e le loro varie circostanze in maniera intuitiva – *uno intuitu* - . E come potrebbe, dal momento che ci sono più questioni che parole?”), forse anche per la loro laconicità, lasciano più di qualche dubbio su quanto esteso sia il potere dell'uomo di legge nell'interpretazione della legge. Mero strumento di applicazione di una legge sovrana? Ermeneuta che di volta in volta porta alla luce l'equità di un *casus iuris* (ciò che ne farebbe una variabile anche indipendente dalla volontà del legislatore)? O piuttosto una terza via, a metà strada fra le precedenti? Un'osservazione di Natta, che leggiamo qualche riga più in basso, puntualizza come l'utilità del diritto si manifesti solo quando esso si applichi a leggi vive, giacché “le leggi abrogate e quelle cadute in desuetudine non hanno nessun peso”, anzi, esse sono come “cadaveri di leggi”, della cui esistenza rimane solo un ricordo “vano e vuoto”. In questa prospettiva, la “terza” via di cui dicevo sopra sembra quella giusta: da un lato, infatti, è il sovrano ad abrogare direttamente le leggi, o a lasciare che esse cadano in desuetudine; dall'altro, l'azione dei giuristi è in qualche modo vivificatrice rispetto al diritto. Essa lo rinnova continuamente nell'interpretazione. Si potrebbe aggiungere, forse con una forzatura, che il diritto attinge la propria esistenza da una duplice fonte: l'autorità sovrana che lo ha emanato, e il giurista che nel-

⁵¹⁴ Ibid.

⁵¹⁵ Prefazione, p. 3.

l'attività giudicante e consulente lo interpreta e lo applica. Una sorta di cooperazione fra soggetti diversi, per grado di autorità e statuto sociale, ma mirante a uno e un medesimo fine, quello di consentire la pacifica coesistenza civile, al di là delle discordie fra privati. A conferma di questa tesi, stanno le parole dell'orazione *Pro novo triumviratu*, dove si ricorda l'antica affermazione secondo cui i magistrati sono "legge parlante" e in loro è riposta la *vis e potestas* delle leggi, "di cui essi eseguono gli ordini"⁵¹⁶.

Per ciò che concerne la seconda obiezione mossa al diritto, ovvero la contraddittorietà delle affermazioni dei diversi giuristi nelle diverse epoche, Natta replica constatando come lo stesso avvenga nelle altre discipline, il cui valore di scienze non è revocato in dubbio: teologia, filosofia, scienze naturali e astronomia, oppure medicina non sono meno travagliate da contrasti di opinioni. In ciò tuttavia, non vi è nulla di male: è stato anzi Dio stesso, suggerisce Natta⁵¹⁷, a incoraggiarli, allo scopo di sceverare meglio e con maggior certezza la falsità delle dottrine erronee dall'autenticità di quelle genuine. Non vi è conoscenza senza fatica, per Natta. E una conferma di tale convinzione la si riscontra anche nella forma adottata per molta della sua trattatistica teologica e filosofica: il dialogo di ispirazione platonica e ciceroniana, nel quale la verità viene portata alla luce tramite il metodo maieutico, con il concorso delle *personae fictae* che l'autore porta sulla scena a dibattere fra loro.

In questa luce, le affermazioni nattiane costituiscono un arretramento rispetto alle posizioni di Bartolo da Sassoferrato, che appena due secoli prima si esprimeva ancora per un ideale di sapere giuridico totalizzante, di uno *ius* che "eccelle sopra ogni altra scienza"⁵¹⁸. Ciò che ancora accomuna la visione di Natta a quella dell'illustre giurista trecentesco è invece la difesa del valore e della dignità di scienza da ascrivere al diritto.

⁵¹⁶ Impossibile non notare le coincidenze fra il discorso nattiano e quello di umanisti della generazione precedente come Claudio Cantiuncula (Chansonnette), Cornelio Agrippa, Juan Luis Vives, su cui cfr. Eugenio Garin, *Leggi, diritto e satira nelle discussioni dei secoli XV e XVI*, in *L'età nuova*, Morano, Napoli, 1969, pp. 237-260.

⁵¹⁷ *Ibid.*, p. 4.

⁵¹⁸ Si veda l'analisi di alcuni passi bartoliani in materia condotta da Diego Quaglioni, *Autosufficienza e primato del diritto nell'educazione giuridica preumanistica*, in *Sapere e potere*, cit. vol. II, pp. 125-134 (da cui traiamo la citazione, p. 129).

In una linea di continuità con quanto appena affermato stanno le parole impiegate da Natta nella premessa della *Repetitio l. hac consultissima*, dove si legge che, pur rispettando e mostrando deferenza verso gli studiosi che lo hanno preceduto nel discutere sulla materia testamentaria, non c'è ragione per non cimentarsi in essa, qualora – come effettivamente Natta ritiene di poter fare – si siano fatte scoperte ulteriori o si abbiano pensieri innovativi. In ciò, è supportato dall'autorità del poeta latino Orazio: che si possono, cioè, aggiungere ancora sull'argomento “cose non dette da altri”⁵¹⁹.

Esistono però passi nei quali Natta sembra tradire una certa insofferenza non tanto verso la professione giuridica, quanto nei confronti della mole di impegni a essa connaturati. Il cruccio maggiore dell'autore astigiano sta nello scarso tempo libero rimastogli per dedicarsi ad altri studi, di carattere umanistico. Così per esempio nell'*In divi Hieronymi Stridonensis*, del 1557, il primo anno che lo vide impegnato come uditore di Rota a Mantova, Natta adduce come giustificazione dello scarso *labor limae* dello scritto sia la propria età avanzata, sia “il grave peso di questa magistratura, a causa della quale sono aggrovigliato (*involver*) fra tanti impegni che mi resta a stento la facoltà di sbadigliare (*oscitandi*)”. Contestualmente, auspica “quando avrò terminato questa magistratura – cosa che accadrà tra uno o due anni, a quanto credo – allora, e con animo più rilassato, comporrò altri scritti che ora tengo per me”⁵²⁰. E rievocando la propria giovinezza, Natta ricorda come *ab initio aetatis* egli abbia affiancato gli studi di diritto a quelli “degli antichi oratori e poeti, né aborrivo dai discorsi dei filosofi”⁵²¹. Nemmeno gli anni in cui esercitò il mestiere di giurista in patria gli impedivano di “interrompere gli *humaniora studia*, qualora fossi libero”. Le guerre che travagliarono il Piemonte nella prima metà del Cinquecento furono per Natta, almeno da questo punto di vista, l'occasione per dedicarsi agli studi letterari, visto che a quel tempo “gli studi di diritto erano ammutoliti, nessuno richiedeva l'opera di un giureconsulto e si verificava quel vecchio detto di Ennio: «La sapienza è cacciata di torno quando è la forza ad agire»”⁵²². In questa luce, l'occuparsi di più discipline non

⁵¹⁹ Orazio, *Odi*, III, 25, v. 8.

⁵²⁰ P. 5.

⁵²¹ P. 6.

⁵²² Ibid.

deve suscitare meraviglia. In ciò, del resto, Natta è confortato dall'esempio di personalità di spicco dell'antichità, come appunto Girolamo.

Qual è dunque, per Natta, il fine di una cultura vasta⁵²³? Come afferma nelle orazioni *De cooptatione in Collegium* e *In Iasonem Mainum*), essa costituisce un arricchimento per il giurista. Non gli è necessaria, ma certamente giova nell'esercizio della professione, perché lo dota della capacità di argomentare in modo logico e convincente, e di persuadere e trascinare l'animo del giudice e del pubblico con uno stile adeguato alle circostanze. È necessario inoltre rimarcare come la *circularis eruditio*, secondo la definizione data da Natta nel *De cooptatione in Collegium*, rimanda a un ideale umanistico di sapere totalizzante, che a un tempo conferisce dignità d'uomo (*humanitas*) e congiunge la speculazione dottrinale e teorica con la prassi. Si tratta dunque di collocarsi in un solco antico, che risale tramite Leon Battista Alberti e l'umanesimo quattrocentesco a Vitruvio e Cicerone. Un solco sul quale insistettero anche insigni figure di giuristi, come Guillaume Budé e Andrea Alciato. Proprio Budé, ad esempio, nelle sue *Annotationes al Digesto* (edite a più riprese tra il 1509 e il 1535) parla della necessità per il giurista di possedere una cultura enciclopedia, che egli chiama *quasi orbiculata disciplinarum series*. Difficile non cogliere la somiglianza, lessicale e di contenuti, con la *circularis eruditio* propugnata da Marco Antonio Natta⁵²⁴.

È pertanto così, pur nell'apparente contraddittorietà delle sue affermazioni, che è possibile ricomporre e ricondurre a unità la dicotomia sperimentata da Natta. Potremmo riassumere il problema con tre “assiomi”:

- la cultura umanistica è utile e funzionale all'esercizio della professione legale e si integra

⁵²³ Sul tema, ma trattando del giurista Andra Alciato, cfr. L. Avellini, *Per un profilo di Andrea Alciato teorico della lingua e della retorica*, in *Sapere e/è potere. Discipline e professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto. Atti del 4° Convegno*, Bologna, 13-15 aprile 1989, vol. I, *Forme e oggetti della disputa delle arti*, a c. di L. Avellini, Istituto per la Storia di Bologna, Bologna, 1990, pp. 281-292. Si veda inoltre ibid., vol. II, C. Vasoli, *Le discipline e il sistema del sapere*, pp. 11-36; D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Giuffrè, Milano, 1968².

⁵²⁴ Sull'umanesimo di Budé, cfr. Vincenzo Piano Mortari, *Studia humanitatis e scientia iuris in Guglielmo Budeo*, in *Studia Gratiana*, XIV, 1967, pp. 439-58. Su Alciato umanista, cfr. Luisa Avellini, *Per un profilo di Andrea Alciato*, cit.. Sull'atteggiamento degli umanisti verso discipline come medicina e diritto, cfr. Cesare Vasoli, *Le discipline e il sistema del sapere*, cit.

con essa, rendendo più capace ed efficiente l'uomo di legge;

- essa al contempo fornisce il dovuto svago e le distrazioni a una vita lavorativa intensa, oltre a contribuire all'arricchimento spirituale e culturale dell'individuo, in continuità con l'ideale umanistico e rinascimentale;

- l'esercizio della giustizia è una funzione civile fondamentale e imprescindibile per garantire l'ordine sociale: il giurista assolve dunque a una funzione altissima, in vista della quale è nobile e degno non lesinare impegno e fatica.

Natta professionista del diritto: fra attività di consulente e di giudicante

Prima di trattare il problema della concezione del potere assoluto in un giurista come Natta, occorre rilevare alcune criticità che rischiano di rendere ambigua la sua testimonianza. Dal momento che esse hanno a che vedere gli aspetti della professione del giurista, ci è parso più coerente occuparcene ora, a conclusione di un capitolo vertente anche sul mestiere svolto da Natta. Le criticità in questione consistono:

- nella non sempre facile definizione del ruolo di Natta nel processo: giudice? Consulente di parte? Consulente terzo (o, come sottocategoria, autore di un consiglio su richiesta di un familiare o cliente, senza che ci sia una causa in corso)?

- nella variabilità di posizione del giurista sul tema, a seconda di quale dei tre ruoli Natta rivesta nel processo;

- nella differenza di status del cliente al cui servizio si trovi Natta.

Il primo problema investe il fatto che un consiglio reso come senatore e ufficiale di Stato può contenere un parere più favorevole al fisco regio, “datore di lavoro” del giurista. Un secondo problema concerne invece la possibilità di rinvenire tesi contraddittorie anche su un medesimo tema. Per esempio, se oggetto del contendere è un'immunità dagli oneri fiscali, Natta potrebbe trovarsi a sostenere l'irrevocabilità di essa qualora difenda il privilegiato, ovvero la sua revocabilità, qualora il cliente sia un feudatario superiore, o il princi-

pe525. Modi per discernere il ruolo di Natta nel processo esistono, anche se non sono ravvisabili in ciascuno dei *Consilia*. Pensiamo a quando le espressioni usate da Natta includono il “voi” e si riferiscono alla corte, oppure menzionano il giudice (talvolta designandolo con il suo grado: vicario, podestà ecc.) o il collegio dei giudici (il senato, per es.). Se sono presenti invocazioni al “magnifico signor podestà”, o agli “illustrissimi senatori”, si tratterà evidentemente di consigli prestati in veste di consulente, terzo o di parte. Più specificamente, se la conclusione del consiglio contiene richieste di assoluzione o di condanna, o attacchi e menzioni (anche ironici) delle tesi dell'avversario, si può ipotizzare con relativa sicurezza che in quei *consilia* si configura il ruolo di consulente di parte. Il Natta giudice si può distinguere (ma non sempre con certezza) quando, nell'introduzione al consiglio, ricorda sentenze precedenti per cui è prevista la revisione in appello presso il senato, o quando dichiara di aver sentito i procuratori legali delle parti in lite (un caso in cui, peraltro, potrebbe trattarsi anche del ruolo di arbitro). Infine, i consigli che Natta dichiara prestati su richiesta di amici o *affines*, o quelli in cui i nomi reali sono sostituiti dai *nomina ficta* Tizio, Caio, Sempronio, sono o casi teorici, o consulenze slegate dal processo. Resta il fatto che per buona parte dei *consilia* non è dato stabilire a quale delle categorie appartengano.

In qualità di giudice, la libertà di giudizio di Natta – e di qualsiasi giudice in generale – è soggetta all'autorità da cui emana la delega al giudicante. Anche nel rispetto del principio di giudicare secondo equità, esistono casi in cui si verifica l'intervento del sovrano nella prassi giudiziaria, o perché una certa sentenza sarebbe più gradita alle orecchie del principe, o attraverso la *commissio* di una causa a un giudice delegato. Nella delega può rientrare la specificazione, voluta scientemente dal principe, di esaminare e sbrigare (*cognoscere, terminare*) la causa in modo sommario (*summariè*), in deroga all'*ordo iudiciarius* o *civilis* consueto nei processi. Se anche il principe può con tale clausola, inclusa nella delega, aggirare le leggi e il diritto positivo, questo però non significa che il giudice così delegato possa a sua volta agire, nell'indagine e nell'istruzione della causa, oltre che nel suo

525 Alcuni acuti esempi di analisi dell'argomentazione e dei principi seguiti da Natta in tema di immunità si leggono in A. Torre, *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Donzelli Editore, Roma, 2011, pp. 127 ss.

svolgimento, in modo contrario alle leggi, sia positive che naturali. Ciò vale, per esempio, nella procedura di convocazione dell'imputato (citazione), o nella reiezione delle *propositiones* dello stesso. Si configura così un limite alle possibilità del giudice di interpretare il diritto, in favore della difesa dell'imputato. È quanto affermano ad esempio Luca Mannori e Bernardo Sordi nella loro *Storia del diritto amministrativo*⁵²⁶, descrivendo un fenomeno che investì sul medio-lungo termine la classe dei professionisti del diritto nell'età moderna: “L'*imperium* del magistrato, dunque, per salvare la propria legittimità, non poté che adattarsi a giocare un ruolo servente rispetto al momento giurisdizionale, accettando di rivestire ogni sua manifestazione con le figure, gli schemi e i linguaggi del processo. Scartata la possibilità di configurarsi come un'entità autonoma (...), esso fu costretto a rendersi sostanzialmente invisibile, rifugiandosi nelle pagine dei trattati di procedura civile e criminale”. Non differente è il caso in cui il superiore delegante sia non il principe territoriale, ma una città libera, dotata di giudici propri, o di una città suddita, ma nella quale si tengano le cause di prima istanza. La revocabilità, annuale o al massimo triennale, di tali magistrati giurisdicenti dei senati e delle città italiane non consente loro di emettere verdetti contrari agli statuti e alle leggi cittadine, o semplicemente alle pressioni del governo locale. Nelle cause dibattute da Natta ad Asti, invece, è il vicario il superiore delegante, e a lui il giurista si rivolge sempre con estrema deferenza. Esistono anche casi in cui il giurista è coinvolto in una causa su richiesta del vescovo, o di un abate. Sono casi però meno chiari, nei quali il ruolo di Natta è piuttosto quello di consulente di parte.

In Italia, i tribunali superiori, nascono nel Medioevo, come estensione e formalizzazione burocratica di istituti come i consigli politici e quelli di giustizia⁵²⁷. Essi assumono un ruolo via via più marcato nel Sei e nel Settecento. Oltralpe, e in misura meno marcata nel nostro paese, quelle istituzioni agiscono da contraltare al potere principesco, spesso servendosi del veto all'interinazione di provvedimenti emanati dal sovrano, o presentando rimostranze circa il suo operato, secondo quello che è stato definito “controllo di costitu-

⁵²⁶ Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 67. Si veda anche, per un confronto, con la prospettiva di un'analisi che prende le mosse dagli *specula principis*, A. De Benedictis, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2005, specialmente pp. 263-278.

⁵²⁷ M. Ascheri, *Medioevo del potere. Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche*, Il Mulino, Bologna, 2005.

zionalità”. La differenza maggiore fra una *curia*, un senato italiano⁵²⁸, rispetto a un *parlement* francese è che il primo fosse inteso principalmente come un tribunale di ultima istanza, un organo giudiziario senza costituire un organo di rappresentanza degli stati dell'*ancien regime*. Quello che ci si poteva aspettare da tali organismi era che assolvessero a una richiesta, da parte popolare, di razionalizzazione ed efficientamento della macchina statale, e, da parte dei professionisti del diritto, l'avvio di un processo che desse vita indipendente e “universalità” alle sentenze, all'infuori del ristretto ambito giuridico in cui erano nate. In altre parole, che divenissero giurisprudenza⁵²⁹, in un senso però meno ampio di quello sostenuto da Gorla in alcuni suoi scritti⁵³⁰, mosso da una troppo ottimistica visione circa la diffusione e influenza reciproca tra i verdetti e i modi di argomentare e motivare le sentenze propri dei senati d'Italia⁵³¹. A ciò si accosta un tentativo, a lungo infruttuoso, di fondare il potere del principe su qualcosa che fosse più saldo, e che garantiscesse maggiore solidità all'*ordo* della società, rispetto al diritto delle genti, che nel mondo medievale era ancora alla base del diritto civile⁵³². Al tempo stesso, i senati, o Rote, o come altrimenti si chiamassero, finirono col costituire lo sbocco ultimo del procedimento giudiziario, ed erano generalmente inappellabili⁵³³. Il principe veniva così, progressivamente⁵³⁴ (ma in modo contrastato e privo di una progressione uniforme nelle varie re-

528 Sull'argomento, si vedano fra gli altri U. Petronio, *I senati giudiziari*, in *Il senato nella storia*, vol. I, *Il senato nel medioevo e nella prima età moderna*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1997, pp. 355-452; *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, a c. di M. Sbriccoli, A. Bettoni, Giuffrè, Milano, 1993; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 85-95.

529 V. Piergiovanni, *Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age*, in *The Courts*, cit., p. 28.

530 In particolare, *I grandi tribunali italiani fra i secoli 16. e 19: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d'Italia*, in *Quaderni del Foro italiano*, 1969, coll. 629-652; e *I tribunali supremi degli stati italiani preunitari quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, vol. I, Olscki, Firenze, pp. 447 ss.

531 In direzione di una più equilibrata valutazione delle fonti sull'attività dei grandi tribunali in Italia, e del loro – tutto da dimostrare – di fonti del diritto –, va ad esempio il saggio di R. Savelli, *Tribunali, “decisiones” e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 397-421.

532 Su questo rapporto fra diritto civile e delle genti, e i suoi risvolti sul concetto di “corpo politico”, cfr. D. Quagliani, *L'appartenenza al corpo politico da Bartolo a Bodin*, in *Identità collettive tra Medioevo ed età moderna. Convegno Internazionale di Studio*, a c. di P. Prodi – W. Reinhard, CLUEB, Bologna, 2002, pp. 231-240.

533 Ad esempio, per l'inappellabilità presso la Rota di Genova, istituita nel 1529, cfr. A. Pacini, *Tra economia e politica*, cit., p. 69.

534 A. Torre, *Stato e società nell'ancien régime*, Loescher, Torino, 1983, pp. 26 ss.

gioni europee), a configurarsi a un tempo come fonte della legge, da cui la legge discendeva, e come vertice della giustizia d'appello, in un processo ascendente-discendente - quasi circolare - che esibiva, anche solo dal punto di vista logico, una sua armonia.

In questo modo, veniva a definirsi un'area di potestà esclusiva del principe, sopra la quale non vi era nulla - o almeno, nulla di terreno, o di proveniente da riguardi o considerazioni speciali verso i sudditi. Riguardo a quelli che si definiscono "diritti fondamentali della persona", infatti, il Medioevo e la prima età moderna avevano posto soltanto dei confini generici e labili a ciò che il detentore del potere potesse fare o meno. Quantomeno, la "persona" da tutelare dall'ordinamento legislativo non venne per lungo tempo intesa come "individuo", come "singolo", ma piuttosto come gruppo umano (corporazione, stato o ceto) verso il quale il potente assumeva degli impegni nel senso di un mutuo rispetto in cambio di soggezione⁵³⁵. Nella realtà, principi morali come l'*aequitas*, la *ratio naturalis* e la legge divina dovevano scontrarsi con l'esercizio della *soluta potestas* da parte di principi che, in più occasioni, non si ponevano troppi scrupoli ad agire come meglio credero, salvaguardando o meno le formalità giuridiche⁵³⁶. Del resto, la soluzione al problema è ardua a trovarsi, per l'ambiguità stessa del problema. Come ebbe modo di scrivere Pierangelo Schiera⁵³⁷: "Durata e decisione prefigurano la moderna sovranità; ma resta il problema del despotismo. Come esorcizzare questa ricorrente imputazione? Ancora Bartolo ricorre al *bonum commune*. Ma (...) dove sta la differenza fra buongoverno (sovranità, stato) e despotismo? Non si può rispondere, tautologicamente, che la differenza sta nella presenza o nell'assenza del «ben comune»".

⁵³⁵ E. Cortese, *I diritti fondamentali della persona negli ordinamenti medievali fino alle esperienze precodificatorie*, in *Scritti*, a c. di I. Birocchi - U. Petronio, tomo II, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 1999, pp. 943-958.

⁵³⁶ *Ibid.*, pp. 73-79; E. Cortese, voce *Norma giuridica*, in *Scritti*, cit., pp. 1324-1328; *Id.*, voce *Sovranità*, in *Scritti*, cit., pp. 1345-1354. Si veda anche D. Quaglioni, *I limiti del principe legibus solutus nel pensiero giuridico-politico della prima età moderna*, in *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, a c. di A. De Benedictis, I. Mattozzi, Clueb, Bologna, 1994, pp. 55-71.

⁵³⁷ In *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello stato moderno*, edito in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a c. di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 17-48 (la citazione proviene da p. 45).

Gino Gorla⁵³⁸ rimarca come i criteri usati per sciogliere il dubbio se il principe si stesse avvalendo della *potestas ordinaria* ovvero di quella *absoluta* fossero tre: 1- l'impiego di clausole come *de plenitudine potestatis* e *non obstante aliqua lege*; 2- la natura dell'organo che aveva preparato l'atto potestativo per conto del principe (alcuni organismi non erano competenti a derogare alle leggi vigenti senza l'esplicita *voluntas* del principe di farlo *de plenitudine potestatis*; 3- la presunzione che il principe *non solet uti de plenitudine potestatis*. Il campo di materie oggetto di studio è vasto (privilegi, concessioni di grazia per i condannati, di immunità o di beni), ed esse potevano andare sia a favore che contro agli interessi di un individuo o di una comunità. Infine, la forma nella quale il potere sovrano esprime la deroga alle leggi ed esercita la *plenitudo potestatis* è generalmente quella del rescritto, della lettera patente, o di atti di natura giudiziale (come l'intervento per *decretum* del principe, al fine di modificare una sentenza). Anche se il contenuto riguarda solo un singolo, peraltro, la patente si presenta nella veste di atto "amministrativo", di manifestazione della volontà ordinatrice e dispositiva del sovrano. Questi poi si presentava in due vesti: come legislatore, creatore, garante e fonte di legittimità del diritto positivo, dello *ius strictum* (le cui disposizioni poteva abolire senz'altro, essendone il creatore), e come tutore di un ordine giuridico superiore, di natura equitativa: è in questo secondo caso che s'innestano i dibattiti sui limiti della *potestas*.

I principi di diritto naturale giudicati come inviolabili, a meno di giusta causa, elencati da Gorla sono undici: 1- la *citatio-defensio*, ovvero il diritto a essere informati dei processi a proprio carico e a essere citati in giudizio per difendersi, a ricusare i giudici, a conoscere l'identità dei testimoni di parte avversa. Sul versante negativo, è previsto dalla natura che non si possa essere giudici in una causa che riguarda noi stessi, e che non si possa condannare due volte una persona per il medesimo delitto (queste sono le caratteristiche implicitamente accolte dall'opinione dei giuristi nel concetto di *ordo iudicarius* del processo); 2- l'irrevocabilità di alcuni diritti patrimoniali (come quello di proprietà) e non patrimoniali (il titolo conferito da una dignità o un ufficio, la giurisdizione, il diritto di supe-

⁵³⁸ "Iura naturalia sunt immutabilia". I limiti al potere del "principe" nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI e XVIII, in *Diritto e potere nella storia europea*, Atti in onore di Bruno Paradisi, Quarto Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Olschki, Firenze, 1982, vol. II, pp. 629-684.

riorità tra feudatario e vassallo), a meno di giusta causa e dietro congruo indennizzo (è quello che si definisce anche *tollere o auferre ius tertii*); 3- la sacralità del vincolo di un contratto (di scambio, oneroso, di diritto pubblico, di affidamento); 4- il divieto per il principe di imporre contratti a un privato, foss'anche un monopolio; 5- il rispetto dei testamenti, dei fedecommessi e simili; 6- il divieto di imporre la residenza ai sudditi (diritto di stabilimento e di libera circolazione); 7- il divieto di imporre tributi non dettati da pubbliche necessità, che possano essere sostituiti da altri cespiti e che non siano equamente ripartiti fra i contribuenti; 8- il divieto di usura; 9- la validità dei testamenti subordinata alla presenza di almeno due testimoni; 10- il divieto al principe di vietare ai sudditi di cacciare o pescare in una determinata zona; 11- il divieto di alienare parti del regno. Vedremo nei prossimi capitoli quanti di questi criteri e ambiti di inviolabilità verranno riconosciuti come tali anche dal Natta giurista.

Il concetto di giusta causa, in generale, interviene a sostegno della *absolutio* della *potestas* principesca⁵³⁹, accanto ad altri minori, come quello di “pregiudizio modico”, o di “prescrizione di lungo tempo”.

Le argomentazioni per minare l'efficacia di un provvedimento sovrano, di carattere generale (leggi, editti) o speciale (rescritti, privilegi, sentenze) andavano in due direzioni: 1- rilevare difetti o vizi della volontà del principe, che veniva così impugnata dal ricorrente (*quaestio voluntatis*); o 2- richiedere l'annullamento di un atto sovrano per difetto di potestà (*quaestio potestatis*). Le eccezioni mosse alla *voluntas* del principe – e da cui poteva scaturire la nullità dell'atto sovrano – a loro volta potevano essere di tre tipi, nella forma di presunzioni: 1- si presume che il principe *voglia* agire sempre secondo *potestas ordinaria*, e non *soluta*; 2- si presume che il principe, agendo, non *voglia* derogare al diritto naturale o sottrarre il diritto a un terzo; 3- si presume che il principe, nell'emanare il rescritto o il provvedimento in deroga allo *ius naturale* sia stato ingannato (*subreptio* o *obreptio*) dalla parte che se ne avvantaggiava, e che in realtà non *volesse* derogarvi.

⁵³⁹ Gorla, “*Iura naturalia*”, cit., p. 644, menziona, fra le macroaree nelle quali si manifesta il concetto di giusta causa, la religione, l'urbanistica, la difesa del territorio, le ragioni belliche e di pacificazione dei cittadini, la tutela del commercio e del credito (e della loro libertà), esigenze alimentari (indotte da carestie e simili) e la protezione dei testi da intimidazioni e pressioni.

Il *Corpus Iuris* non conosceva una tale sottigliezza. Furono i giuristi medievali, seguiti dalla giurisprudenza forense della prima età moderna a interpretare in tal modo alcuni passi della compilazione giustiniana (ad esempio, *Cod. I, 19-23*).

Per aggirare questi ostacoli, esistevano apposite formule di cancelleria, dette clausole: *ex certa scientia, motu proprio, de plenitudine potestatis* e tre varianti (grafiche, più che di sostanza) sul tema del “non ostante X”: *non obstante aliqua lege, non obstante tali lege e non obstante iure contrario*. Le prime due valevano specialmente a stemperare gli effetti dell'accusa di surrezione o di difetto alla volontà principesca da cui emanava il provvedimento, mentre le prime due negavano anche la presunzione che il principe, nella fattispecie, stesse esercitando il potere ordinario.

La funzione di controllo sugli atti del principe era affidata ai giuristi, spesso all'interno dei tribunali supremi dello Stato. Essi potevano operare in supporto o contro i provvedimenti della cancelleria, e quindi, benché indirettamente, contro lo stesso Fisco e contro il principe.

La *quaestio potestatis* si poneva *ex post*, dopo l'atto sovrano, per ottenerne la revoca o l'annullamento per difetto di potestà da parte del principe. L'esame della questione passava attraverso tre domande: 1- lo *ius* che si asserisce leso è naturale o no? 2- nel caso concreto, vi è stata lesione di un diritto naturale? 3- vi è stata *iusta causa* per emanare quel provvedimento contrario al diritto naturale? Sin da una prima analisi di tali domande, emerge come l'espressione *iuris naturalis laesio* si può intendere in due modi, il primo di portata generale, il secondo speciale: a- come lesione “del” diritto naturale” *tout court*, ovvero del sistema non scritto di norme di carattere divino, o afferenti al diritto delle genti; b- come lesione “di un” diritto naturale, singolarmente inteso, come quando si viola il diritto di un privato, togliendogli un beneficio.

Il ricorso eventuale avveniva spesso in forma di supplica, con la quale la parte che si sentiva danneggiata manifestava al principe lo stato di ingiustizia di un provvedimento (legge generale o rescritto speciale), e persino in avversione a una consuetudine e a uno statuto locale. Il principe poteva rifiutare di dare adito al ricorso oppure, come solitamente ac-

cadeva, rimettere la questione a giuristi nominati *ad hoc* o ai tribunali supremi del regno (come i Parlamenti e le Rote), aprendo così un contraddittorio dove le parti si trovavano ad argomentare contro i rappresentanti del principe (spesso gli avvocati fiscali, anche per questioni non meramente patrimoniali). Il *consilium* finale redatto dal giurista (o dai giuristi) o dal tribunale incaricati era poi analizzato dal principe il quale, pur non essendo vincolato a seguire quel parere, poteva revocare il proprio atto. Non vi era obbligo per il principe di seguirlo, perché nessun tribunale, e tanto meno nessun consulente, aveva *vis coactiva* sul sovrano (al massimo, *vis directiva*, mera capacità di consigliarlo).

Il consiglio del principe poteva riunirsi anche *durante* la formazione dell'atto, con o senza la convocazione delle parti (nel secondo caso, ciò poteva essere reputato ragione sufficiente per contestare la violazione del principio – di diritto naturale – della *citatio/defensio*).

Nei casi dubbi, qualora l'eventuale applicazione del provvedimento sovrano paresse al giudice o al magistrato contraria al diritto naturale, egli poteva sollevare la *quaestio voluntatis* e sospendere momentaneamente l'applicazione della legge o del rescritto. Il nome dato a tale procedura era *supersessio*. Formalmente, si trattava solo di richiedere all'autorità principesca di chiarire la propria volontà in fattispecie nelle quali al pubblico ufficiale sembrasse violato il (o *un*) diritto naturale. Di fatto, la questione di volontà si intrecciava spesso con quella di potestà. Era soltanto per rispetto dell'autorità del principe che la richiesta di chiarimenti concerneva specificamente il carattere volontaristico dell'atto sovrano. Il principe poteva ordinare al magistrato di eseguire il provvedimento con una propria *iussio*, e quegli poteva al massimo replicare una volta di più. L'eventuale *tertia iussio*, a meno che non contenesse l'ordine di revoca o una modifica al provvedimento, vincolava il magistrato alla sua attuazione. Un tipo particolare di *supersessio* è il rifiuto dell'interinazione, cioè della convalida e approvazione di un atto da parte degli organi a ciò deputati: i Parlamenti di Francia (specialmente quello di Parigi), o i senati sabaudi, che da quelli francesi devono avere desunto la pratica dell'interinazione. Nel caso che interessa la presente ricerca, il ducato di Mantova, pare che lì l'organo giuridico supremo, il Sena-

to, non avesse potere di interinazione⁵⁴⁰. In effetti, nei *Consilia* nattiani non troviamo mai usato questo argomento come limitazione ai poteri dei duchi Gonzaga.

Gorla osserva poi, trattando dell'apporto da un lato della prassi giurisprudenziale e forense e dall'altro della dottrina, al principio dell'immutabilità dei diritti naturali, che il valore dei “singoli pezzi dottrinali” o “forensi” (*decisiones, consilia, allegationes*) è ambiguo. Esso, infatti, vale al contempo quale fonte di produzione del diritto e quale fonte di conoscenza, “mediante la citazione delle *auctoritates* o della *communis opinio*, circa lo stato della dottrina e della giurisprudenza su una data questione” nel foro, e anche “circa i modi di rendere effettivi i limiti al potere del principe...e così specialmente circa le sedi e i modi della *quaestio voluntatis* e della *quaestio potestatis*”⁵⁴¹.

La difficoltà maggiore per l'interprete di *decisiones* e *consilia* è che non è sempre possibile comprendere direttamente, dalla lettura del testo, presso quale sede si svolga la causa: innanzi a un tribunale, in sede di giurisdizione ordinaria? O in seno al *consilium principis*, nel contesto dell'esame di una supplica o di un ricorso? A ciò non giova il fatto che nelle raccolte di *consilia* dal Cinquecento in poi venga spesso esclusa dalla stampa la parte inerente al *casus iuris*. All'epoca, ciò non era necessario, perché si trattava di cose note e risapute al pubblico dei contemporanei; inoltre, tale pratica tornava utile per conferire un valore anche dottrinale al *consilium* o alla *decisio*, e a sganciarlo dalla causa particolare in oggetto per enfatizzarne la portata generale di *opinio doctoris*. Oggi, invece, questi tagli si traducono in una mancanza di dati che, come nel caso di Marco Antonio Natta, lascia più di un dubbio sulla destinazione e la finalità dei vari consigli giuridici.

A proposito del *consilium principis* e dei problemi che esso deriva, si noterà che sussiste una differenziazione fra “consigli politici” e “consigli di giustizia” principeschi in Europa fra Tre e Quattrocento. A parlarne è Mario Ascheri⁵⁴². Questi ultimi nascerebbero da un lato per fornire al principe un manipolo di personale fidato e competente, spesso di for-

⁵⁴⁰ Cesare Mozzarelli, *Il senato di Mantova: origine e funzioni*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 18, 1974, pp. 155 e 195 (nota 125).

⁵⁴¹ Gorla, “*Iura naturalia*”, cit., p. 668.

⁵⁴² *Medioevo del potere*, cit.

mazione e professione giuridiche, dall'altro per porre un freno al potere che le famiglie di più antica nobiltà feudale esercitavano entro le mura del *consilium regis*. In realtà come la Francia, l'istituzione dei Parlamenti ebbe anche il non secondario effetto di cambiare le procedure di giustizia e avviare il lungo processo di centralizzazione della giustizia che avrebbe trovato compimento nello Stato moderno. Il superamento del particolarismo dei diritti feudali, comunali e consuetudinari del Medioevo fu dunque il riflesso forse inconsapevole di uno sforzo da parte del sovrano di “fare a meno (nei principati) o di neutralizzare (nelle signorie comunali) le pericolose assemblee politiche, imprevedibili quanto agli esiti”⁵⁴³. In Italia, i consigli di giustizia nascevano però sprovvisti di quel potere anche politico che Oltralpe si faceva talvolta valere, sull'esempio dei *Parlements* francesi, col ricorso al rifiuto di interinazione dei provvedimenti regi. L'aspetto assunto in Italia dai Consigli, dalle Rote, dalle Curie o dai Senati – nel lessico con cui erano denominati – è quello di organi attraverso i quali il principe si qualifica come fonte della giustizia, e di una giustizia equitativa: un fatto di propaganda agli occhi del popolo, ma anche utile ad acquisire consenso presso le famiglie eminenti, dai cui ranghi spesso provenivano i consiglieri, senatori, giudici di Rota ecc. È un quadro che si attaglia alla perfezione al caso di Marco Antonio Natta. Più volte lo abbiamo visto nelle sue opere rievocare le magistrature e gli onori di cui furono insigniti i suoi avi. Se ribaltiamo la prospettiva dal versante principesco, quelli non paiono più soltanto ricompense verso le benemerenze dei membri della famiglia Natta, ma anche un espediente per assicurarsi la loro lealtà. Ciò, naturalmente, si applica anche al senato di Monferrato, nello specifico negli anni di Natta e oltre, sino alla sua chiusura nel Settecento⁵⁴⁴.

⁵⁴³ Ascheri, *Medioevo del potere*, cit., p. 347.

⁵⁴⁴ Benché maggiormente orientato verso l'attività settecentesca del Senato, cfr. lo studio di C. Ricca, *Note sulle vicende del Senato di Casale: in particolare durante la dominazione sabauda (1708-1730)*, in *Rivista di Storia Arte Archeologia per le Province di Alessandria e Asti*, XCIV-XCV, 1985-1986, pp. 21-44. Si veda anche E. Mongiano, “Una fortezza quasi inespugnabile”. *Note sulle istituzioni del Monferrato durante il ducato di Vincenzo Gonzaga*, ibid., CI, 1992, pp. 107-128; A. Lupano, *Le senats de Casal*, in *Les senats de la Maison de Savoie (Ancien Régime-Restoration)*, a c. di G. S. Pene Vidari, Giappichelli, Torino, pp. 113-150; Id., *La rinascita del senato di Casale esempio del riformismo di Carlo Alberto*, in *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto. Atti del convegno di studi, Alessandria-Casale Monferrato, 1999*, a c. di E. Dezza, R. Ghiringhelli, G. Ratti, vol. I, Tipografia Barberis, San Salvatore Monferrato, 2001, pp. 525-552 (specie le pp. 525-531).

CAPITOLO 4

Limiti del potere assoluto nei Consilia di Natta

Un tema chiave trattato da Marco Antonio Natta nelle sue vesti di giurista è quello della *potestas* dell'Imperatore, dei principi e signori territoriali e delle città, in un'ottica duplice: piramidale e gerarchica (chi ha potere su chi) e sostanziale (entro quali ambiti giurisdizionali il superiore ha potere sull'inferiore). Il tema è estremamente ampio, perché coinvolge una buona parte della storia dello Stato e delle istituzioni e della nascita, lenta e graduale, del mondo moderno, in un progressivo allontanamento dai metodi di gestione del potere tipici dell'*ancien régime*⁵⁴⁵. Chiaramente, una visione di questo genere prende le mosse dalla natura ancora per molti versi votata al passato e medioevale dei rapporti di potere nella società. Da un lato, infatti, vi è l'idea di un *ordo*⁵⁴⁶ che subordina l'inferiore alle istanze via via superiori, fino al vertice rappresentato dall'Imperatore o dal Papa; dall'altro, il fatto che persistono varie categorie o soggetti privilegiati che si trovano (o pretendono di essere) esentati dalle leggi ordinarie, e settori del diritto e della vita economica e politica nei quali

⁵⁴⁵ Tra i tanti testi di riferimento, e senza pretese di completezza, citiamo qui P. Mesnard, *Il pensiero politico rinascimentale*, Laterza, Roma-Bari, 1963; Q. Skinner, *The Foundations of modern political Thought*, Cambridge University Press, 1978; J. G. A. Pocock, *Il momento machiavelliano*, Il Mulino, Bologna, 1980; V. Piano Mortari, *Il potere sovrano nella dottrina giuridica del secolo XVI*, Liguori, Napoli, 1973; Id., *Il pensiero politico dei giuristi del Rinascimento*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, a c. di L. Firpo, vol. III, *Umanesimo e Rinascimento*, pp. 411-509; M. Ascheri, *Istituzioni medievali*, Il Mulino, Bologna, 1994; Id., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1989; A. M. Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Il Mulino, Bologna, 1999; D. Quagliolini, *La sovranità*, Laterza, Roma-Bari, 2004; Id., *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2004; A. De Benedictis, *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna: argomenti nella letteratura giuridico-politica*, CLUEB, Bologna, 1994; Ead., *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2001; P. Costa, *Civitas*, Laterza, Roma-Bari, 1999; K. Pennington, *The Prince and the Law 1200-1600: Sovereignty and Rights in the Western legal Tradition*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1993; B. Paradisi, *Studi sul Medioevo giuridico*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma, 1987; F. Calasso, *Medioevo del diritto*, Giuffrè, Milano, 1954; L. Mannori, *Il sovrano tutore: pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Giuffrè, Milano, 1994; L. Mannori – B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Laterza, Roma-Bari, 2001; F. Di Donato, *La rinascita dello Stato: dal conflitto magistratura-politica alla civilizzazione istituzionale europea*, Il Mulino, Bologna, 2010; *Lo Stato moderno in Europa: istituzioni e diritto*, a c. Di M. Fioravanti, Laterza, Roma-Bari, 2002; W. Doyle, *L'Europa del vecchio ordine: 1660-1800*, Laterza, Roma-Bari, 1987; R. Feola, *Istituzioni e cultura giuridica: percorsi*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000; M. Bellomo, *Società e istituzioni dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, IX ediz., Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1999; M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Il Mulino, Bologna, 1994; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa: le fonti e il personale giuridico*, 2 voll. Giuffrè, Milano, 1979-2005.

⁵⁴⁶ P. Grossi, *L'ordine giuridico medioevale*, Laterza, Roma-Bari, 1995.

si aprono ampi spazi di autonomia, inattuabili in tutto o in parte dai tradizionali detentori del potere (che si tratti dell'Imperatore, piuttosto che della Chiesa o di un re o un altro principe territoriale). Il fattore che accomuna queste due realtà è l'idea di eccezionalità nello status giuridico e sociale di alcuni individui, gruppi di individui o città; un'idea, di fatto, che porta a creare come dei fori, degli strappi nel tessuto *preteso* uniforme del diritto comune.

Proprio in questi fori, che forse andrebbero meglio definiti come "maglie larghe" del diritto, si innesta l'azione del giurista consulente. Tale figura, infatti, al servizio di questo o quel cliente, ha facile gioco, sfruttando i passi contraddittori del diritto romano giustiniano e di quello canonico, della consuetudine e dei provvedimenti/rescritti graziosi e privatistici dei diversi principi e signori, nel propugnare quasi ogni genere di posizione dottrinale in materia di *potestas*: da una marcatamente assolutista a una piuttosto antiassolutista, definibile anche, come certa letteratura giuridico-politica del Cinque-Seicento (si pensi alle *Vindiciae contra tyrannos*⁵⁴⁷), "monarcomaca". Quello che cercheremo di esaminare qui, è appunto questa oscillazione fra estremi dottrinali, motivati dalla clientela del momento.

Ciò che viene realizzato dall'autore del *consilium* legale, del *Gutachten*, è al contempo un'azione di esegesi e interpretazione della legge scritta (ma anche della consuetudine, e dei privilegi sovrani) e un momento in cui si esplicita la prassi forense⁵⁴⁸. Sotto tale luce,

⁵⁴⁷ Il testo delle *Vindiciae*, a cura e con introduzione di S. Testoni Binetti, è edito come Stephanus Iunius Brutus, *Vindiciae contra tyrannos. Il potere legittimo del principe sul popolo e del popolo sul principe*, La Rosa Editrice, Torino, 1994.

⁵⁴⁸ Sui *consilia* come genere della letteratura giuridica, cfr. M. Ascheri, *I consilia dei giuristi medievali: per un repertorio-incipitario computerizzato*, Il Leccio, Siena, 1981; Id., *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del consilium sapientis*, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, Berkeley, 1999, pp. 11-53; Id., *I consilia dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo*, CV (2003), pp. 305-334; J. Kirshner, *Consilia as Authority in Late Medieval Italy: the Case of Florence*, in *Legal Consulting*, cit., pp. 107-138; G. Giordanengo, *Consilia feudalia*, ibid., pp. 143-160; V. Colli, *Consilia dei giuristi medievali e produzione libraria*, ibid., pp. 173-225; T. Kuehn, *Consilia as Juristic Literature in private Law*, ibid., pp. 229-253; A. Romano, *Letteratura consiliare e formazione dei diritti privati europei: l'esperienza del diritto di famiglia siciliano tardomedievale*, ibid., pp. 255-285; D. Quaglioni, *Giurisprudenza consulente e dottrine politiche nella prima età moderna: i consilia di Jean Bodin (c. 1529-1596)*, ibid., pp. 336-378; Id., *Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde, Rome 15-17 Octobre 1984, organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome*, École Française de Rome, 1985, Rome, pp. 419-432; G. Kisch, *Consilia: eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlung*, Helbing und Lichtenhahn, Basel-Stuttgart, 1970; U. Falk, *Consilia. Studien zur Praxis der Rechtsgutachten in der frühen Neuzeit*, Klostermann, Frankfurt, 2006; V. Colli, *I libri consiliorum. Note sulla formazione e diffusione delle raccolte di Consilia dei giuristi dei secoli XIV-XV*, in *Consilia*

certe affermazioni che ritroviamo sparse nelle orazioni e nelle opere umanistiche di Natta circa l'importanza della retorica come tecnica del ben (e bel) dire, e come strumento per difendere un cliente, si coniugano e armonizzano con le altre nelle quali il giurista astense sostiene la vocazione utilitaristica degli studi giuridici. Essi, si dice ad esempio nella prefazione al III libro dei *Consilia*⁵⁴⁹, rendono animata la legge, la vivificano nei tribunali e nei procedimenti giudiziari, nei quali la legge ha il compito di affermare la verità della parte difesa (*una* verità) come quella che ha fondamenti sufficienti per prevalere quando si giunga a sentenza (divenendo cioè *la* verità). Risulta forse così meno spiazzante incontrare, nel medesimo giurista, posizioni e opinioni tanto differenti: l'obiettivo da perseguire da parte del giurista è il successo del proprio cliente attraverso gli strumenti della retorica e dell'interpretazione del diritto comune. Un'attività in cui il successo o la sconfitta si basano sulla risoluzione della controversia presente. La strategia difensiva che il giurista elaborerà in una controversia differente, così come le autorità del diritto impiegate e il modo di interpretarle, possono bensì variare, in base al cliente e ai dati di fatto sui quali si è sviluppata la lite, sino a contrapporsi a quanto sostenuto in precedenti consulti.

Ai fini del nostro discorso sulla *potestas* in Natta, si noterà che, conseguentemente, una parte rilevante di esso si colloca sul piano delle formalità giuridiche: in particolare, le *clausulae iuris* impiegate dai principi e che implicano (o meno) la loro volontà di servirsi della *soluta potestas*. Accanto alle clausole, vi sono l'interpretazione dei passi del diritto comune, e un modo vario e oscillante di considerare la consuetudine locale e – con essa imparentata – il concetto di prescrizione di un diritto. In proporzione, lo spazio riservato al valore degli statuti locali nello sviluppare la topica del potere assoluto risulta meno rilevante⁵⁵⁰, benché non del tutto assente.

Il maggiore dubbio che si può sollevare nel leggere un qualsiasi *consilium* su una qualsiasi materia giuridica è: è realmente questa la dottrina abbracciata dall'autore sul presente

im späten Mittelalter: Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung, a c. di I. Baumgartner, J. Thorbecke, Sigmaringen, 1995, pp. 225-235; M. G. Di Renzo Villata, *Tra Consilia, Decisiones, Tractatus. Le vie della conoscenza giuridica nell'età moderna*, Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del Diritto Italiano, Roma, 2008, pp. 16-76 (estratto da *Storia del diritto italiano*, 81, 2008).

⁵⁴⁹ P. 3.

⁵⁵⁰ Specialmente a confronto con l'ampiezza del materiale che un giurista come Natta ricava dagli statuti per riflettere su settori del diritto differenti, quali il diritto matrimoniale, dotale e successorio.

punctum iuris? Esistono oscillazioni nel suo pensiero al riguardo? E se sì, è possibile armonizzarle e comporle, portando alla luce una tesi unitaria? Si ricordi come, a proposito del Natta consulente, lo stesso Rolando Dalla Valle, suo collega e sodale, parlasse di “opinioni saturnine” e mutevoli. Probabilmente, peso e portata di questa accusa vanno ridimensionati, risultando estendibili all'intera categoria dei consulenti giuridici. Nel caso specifico di Natta, poi, esistono dei criteri per stabilire se esista una sua opinione personale sul tema della *potestas*, e per farla emergere? Farla emergere, intendiamo, “al netto” delle deformazioni insite nell'essere un professionista del diritto al servizio delle esigenze di clienti via via diversi, o di un signore territoriale, o di una città alle cui dipendenze il giurista agisca come funzionario, giudice o senatore? Noi riteniamo di sì, quantomeno con un buon margine di probabilità.

I criteri che ci paiono più indicativi di una tendenza dottrinarica in Natta sono diversi. A patto di non considerarli singolarmente, e valutandoli piuttosto nel loro insieme e nei rapporti reciproci, essi sono i seguenti:

- 1- ragioni biografico-professionali che rivelino la predilezione del giurista per una forma di governo quale il principato *legibus solutus*;
- 2- ragioni storiche, inerenti alla natura dei tribunali d'appello nell'Italia del Cinquecento, e dei giuristi che in essi operavano;
- 3- quantità ed ampiezza delle argomentazioni in favore della tesi assolutistica, o di quella avversa;
- 4- *trend* diacronico, ove si dimostri il progressivo prevalere, negli anni, dell'una o dell'altra tesi;
- 5- riferimenti, tratti dai *Consilia* o da altre opere non giuridiche, a passi dottrinari e filosofici che denotino una tendenza in favore di una forma di governo e di un metodo specifico di esercizio del potere.

Qualora ci riuscisse di notare una convergenza fra i risultati ricavati dall'analisi di due o più di questi punti, potremmo ritenere di esserci avvicinati in parte alla vera opinione del giurista astigiano.

Noteremo ancora, prima di addentrarci nell'analisi, che fra i cinque criteri non rientrano le interpretazioni dei giuristi o degli *scriptores politici* successivi. Avere accennato in prece-

denza alla notorietà riscossa da Natta ancora nel primo Seicento, in autori come Johannes Althusius, non implica necessariamente che l'interpretazione di costoro sia in linea con il pensiero originale di Natta, o di altri giuristi. Ad esempio, l'autore tedesco impiega più volte i *Consilia* del nostro per corroborare tesi di stampo antiassolutista. In particolare, nei capitoli dedicati alla tassazione della *Politica methodice digesta*, Natta è fra le autorità evocate da Althusius per sostenere la tesi che una tassazione smodata e imposta senza il consenso dei cittadini sia illecita e inammissibile, anche da parte di chi esercita una legittima sovranità su di essi. L'autore tedesco della *Politica*, ad esempio, nel capitolo XI, 26, ricorre al cons. 487, nn. 1-2 di Natta, per sostenere che “non si deve ricorrere al prelievo del popolo fino a quando ciò che può soddisfare la necessità del popolo e dello Stato può essere ottenuto altrove”⁵⁵¹. Di fatto, però, in quei primi paragrafi Natta sta riprendendo le argomentazioni degli avversari. Il resto del consiglio nattiano sostiene invece che il principe – in questo caso i marchesi di Monferrato – ha ricevuto dall'Imperatore gli *iura imperii*, e può dunque fare tutto sui sudditi quello che farebbe quegli. Allo stesso modo, Althusius scrive (*Politica*, XXIV, 355⁵²) che il principe non può “alienare il regno, i borghi, le città, le regioni, le sostanze dei sudditi o i beni del regno”. Invece, nel consiglio di Natta che egli cita come autorità (il 640) dal n. 8 in poi si sostiene esattamente il contrario, solo con la clausola che le alienazioni operate dal principe devono essere modiche.

La verità è che in testi simili si fa di Natta (ma pure di altri giuristi) una lettura guidata e preindirizzata (verso tesi antiassolutistiche); ciò tuttavia induce a deformare il testo originale dell'autore da cui si cita, o almeno a estrapolare dai suoi scritti solo le parti e i concetti che meglio si attagliano alla tesi da sostenere. A questo intento, inoltre, la letteratura consiliare presta bene il destro, con il fatto che, anche da un giurista consulente tendenzialmente favorevole al principato, si possono ricavare facilmente argomenti contro l'esercizio della *soluta potestas*. Infatti, anche se le posizioni dottrinali dell'autore vanno ordinariamente nella direzione opposta, è possibile che, in difesa di uno specifico cliente e in una precisa lite giudiziaria, quel dato giurista abbia consigliato contro il potere assoluto. Inoltre, è frequente imbattersi in *consilia* la cui prima parte consta di una esposizione/sintesi delle tesi e

⁵⁵¹ *Politica*, cit., vol. I, p. 571.

⁵⁵² *Ibid.*, p. 1051.

delle argomentazioni di parte avversa, seguita da una seconda parte (introdotta da formule come *praedictis non obstantibus, tamen contrarias rationes ut veriolem probo* e simili), che enuclea le ragioni addotte in difesa del proprio cliente dal giurista consulente e ne rivela, talora più, talaltra meno marcatamente, le idee assolutiste. Può infine essere presente, in conclusione del consiglio, una confutazione degli argomenti in contrario proposti dagli avversari nella causa. Spesso, tali argomenti sono introdotti da espressioni come *non obstat X o Y* – con “X” e “Y” che possono essere o ragionamenti e principi sviluppati e supportati da autorità o, semplicemente e direttamente, opinioni e pensieri di autorità del diritto comune (da Baldo ai giuristi *moderniores* del tardo Quattrocento e del primo Cinquecento, o dalla lettera di statuti, decreti principeschi o rescritti, privilegi e lettere graziose di signori laici ed ecclesiastici). Stante la struttura, talvolta così tripartita, del consiglio giuridico, è anche possibile, per scrittori successivi, resecare o riferirsi unicamente a passi e fondamenti presenti nelle sezioni prima e terza del parere (così accade per esempio, in Althusius, con il cons. 487 di Natta). L'effetto di un tale uso della fonte è fare apparire come parere del giurista consulente quella che, in realtà, è un'argomentazione non sua propria, ma degli avversari. Una palese distorsione del contenuto originale, insomma. Ora, proprio per l'eventualità che simili distorsioni siano presenti in scrittori *politici* o giuristi successivi, è bene servirsi con cautela delle loro interpretazioni della dottrina di un *consiliator*, e non reputarle come certe e infallibili, solo perché più vicine cronologicamente all'epoca del consiglio, o perché provenienti da esperti del diritto.

Iniziamo ora l'esame delle ragioni che fanno propendere per una interpretazione filoprincipesca delle posizioni di Natta.

1 - *Ragioni biografico-professionali*

Alcune ragioni preesistono alla stessa nascita di Marco Antonio. La tradizione, infatti, colloca la dinastia Natta in un rapporto di collaborazione stretta con i principi, a partire dal nonno Enrichetto, alto funzionario dei marchesi Paleologi di Monferrato nella prima metà del '400. Le stesse fortune della famiglia Natta e il suo innalzamento al rango di signori di svariati feudi nel territorio astigiano si devono a quel rapporto di fedele servizio al seguito

dei nobili Paleologi. Rischiare di perdere i privilegi acquisiti con un atteggiamento, anche dottrinale, ostile ai signori, sarebbe sia sciocco, sia un segno di ingratitude verso i marchesi benefattori dei Natta, sia un'onta rispetto alle onorificenze conquistate dagli antenati con il lavoro di anni. Se non bastasse la logica, a dimostrarlo concorrerebbero le parole di Natta stesso, come quando nell'orazione *Pro ingressu ordinis*⁵⁵³ scrive che né lui, né i fratelli hanno mai inteso disonorare il buon nome della famiglia con una vita oziosa. La loro scelta di abbracciare gli studi giuridici si situa, infatti, in una linea di continuità con quanto fatto dal nonno Enrichetto, e al contempo consente loro di acquisire, nel campo del diritto, le competenze per riuscire utili nel ruolo di funzionario o consigliere di un signore territoriale. Una vera e propria burocrazia di toga, da cui il signore o la città possono attingere per i propri scopi, politici e amministrativi. È il caso occorso a Natta quando fu chiamato a Genova dal governo della Repubblica negli anni '20 o, negli anni '50, a Mantova da Margherita Paleologo, duchessa madre, per ricoprirvi incarichi giuridici. Se il giurista astigiano fosse stato privatamente di sentimenti antiprincipeschi e antisignorili, difficilmente quegli incarichi gli sarebbero stati offerti. Peggio ancora sarebbe stato solidarizzare con i ribelli al duca Guglielmo, ovvero con i casalesi, o almeno mostrare tiepide simpatie nei loro confronti. Per tale ragione, qualche anno dopo la morte di Natta, il giurista Francesco Beccio, che di Natta era stato stretto amico, conobbe persino la reclusione⁵⁵⁴. La sventura in cui incorse Beccio rivela che alla corte gonzaghesca un dato atteggiamento nei confronti dell'ampiezza del potere principesco non era bene accetto. Nel caso di Natta, però, si era lontani dal nutrire dubbi in merito. La lunga militanza personale a fianco della dinastia paleologa e dei suoi eredi, i Gonzaga, costituivano una testimonianza in suo favore. E anche quando egli venne chiamato a trattare direttamente gli interessi dei Gonzaga, non vi fu dubbio su chi godesse della sua fedeltà. Non è forse un caso che due dei più estesi *consilia* resi da Natta nella sua produzione edita siano il primo contro le pretese economiche di un figlio spurio del defunto duca di Mantova Federico⁵⁵⁵, e il secondo contro la comunità di

553 P. 4r.

554 Anche se in seguito venne riabilitato. Informazioni su Beccio nella voce di Fernanda Torcellan Ginolino nel DBI (ora anche online: [http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-beccio_\(Dizionario_Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-beccio_(Dizionario_Biografico)/)) e in Flavio Valerani, *Le Accademie di Casale*, cit., pp. 49-50 e 90-92.

555 Si tratta del consiglio n. 402, contro Alessandro Gonzaga.

Casale. Questa, rientrata a seguito degli accordi di Cateau-Cambrésis in possesso degli spagnoli, e dunque dei loro feudatari Gonzaga, dopo alcuni anni di occupazione francese (1555-59), aveva avanzato a più riprese richieste di maggiore autonomia presso il duca Guglielmo. L'esito estremo era stato quello di dichiararsi città libera, non soggetta da vincoli giuridici di sorta al dominio gonzaghese. In questo frangente, Natta compone quello che risulta di gran lunga il più esteso dei suoi consigli, il 636, con ben 200 paragrafi. La sintesi delle argomentazioni nattiane è che i casalesi sbandierano vanamente il vessillo dell'indipendenza, e che in verità non sono altro che agitati da pochi capipopolo temerari, sediziosi e degni di severa punizione (tale è il giudizio espresso da Natta al n. 200 del consiglio in questione). Una posizione, evidentemente, in linea e in accordo con i principi.

2- Ragioni storiche, inerenti alla natura dei tribunali d'appello nell'Italia del Cinquecento

Si tenga inoltre conto di come, nel Quattro e soprattutto nel Cinquecento, in Italia, numerosi principati e stati inizino a sentire come urgente l'esigenza di riforme nell'amministrazione della giustizia. La ragione di esse è in parte di matrice paternalistica (il principe ovvero il governo della città si prefigge di rendere più rigorosa e celere la risoluzione delle liti, procurando minore dispendio di denaro e sfiducia verso il sistema giudiziario da parte dei sudditi – il gregge a cui il principe/pastore è tenuto, anche moralmente, oltre che per calcolo, a provvedere) e in parte volta a consolidare il potere del centro politico, dando inizio a un progressivo (ma mai del tutto ultimato) processo centripeto della giurisdizione, finora dispersa in tante istanze di giudizio inferiori, magistrature con competenze giudiziarie (come i vari “maestrati delle reve” o gabelle, presenti ad esempio in Asti) e località/soggetti privilegiati o totalmente immuni. L'istituzione di nuovi tribunali superiori, ai quali sottoporre le cause d'appello, deferire le cause importanti e, eventualmente, ricorrere per consulti legali, risponde proprio a questa duplice esigenza. L'ordine professionale dei giuristi, specialmente consulenti, assume quindi all'epoca un ruolo crescente in questi organismi (quale che sia il loro nome: “rota”, “senato” o uno differente): da un lato, è fra i ranghi dei giuristi membri dei diversi *collegia iuris* italiani che vengono tratti molti dei senatori e uditori dei senati; dall'altro, è a loro che il principe affida la sua fiducia per una celere risolu-

zione delle controversie e un sostegno nell'ottenere il consenso dei sudditi mediante una efficace amministrazione della giustizia⁵⁵⁶. I giuristi, Natta incluso, che ricoprono tali incarichi entrano in qualche modo a far parte di un progetto promosso dai signori territoriali. Gli intenti delle due parti, giurista/senatore e principe, sono comuni, e vi è un mutuo accordo fondato sulla fiducia reciproca e l'utilità che i professionisti del diritto rivestono con le proprie competenze, a vantaggio del principe. In contraccambio, il giurista riceve una retribuzione, o donativi straordinari, come feudi od onorificenze e immunità⁵⁵⁷. Un *do ut des* tanto vantaggioso da escludere che un giurista voglia farsi nemico del principe che gli ha conferito, o potrebbe conferirgli, quei premi.

Tale principio resta valido nonostante la temporaneità degli incarichi di senatore/uditore (in genere, essi erano annuali, con la possibilità di rinnovi⁵⁵⁸): è vero che il giurista ha un incarico provvisorio, ma è comunque, una volta nominato, membro di un sistema, di un ambiente di tecnici del diritto. Alle figure di alto profilo professionale che lo costituiscono è possibile riottenere la carica senatoria a distanza di qualche anno. Nel caso di Marco Antonio Natta, dopo la nomina a uditore di Rota a Mantova nel 1556, gli toccò anche quello, analogo salvo che nella denominazione, di senatore di Monferrato. In aggiunta, quelle competenze possono essere impiegate altrimenti, vuoi in qualità di consigliere e membro della *curia principis*, vuoi di ufficiale del principe in altri settori dell'amministrazione, giudiziaria (per Natta, il fatto di essere nominato come *adiunctus* in occasione di processi nella marca di Monferrato⁵⁵⁹) o meno (Rolando Dalla Valle, collega di Natta negli anni monferrini, fu a lungo anche “conservatore degli Ebrei” per il marchesato).

3- *Quantità ed ampiezza delle argomentazioni in favore della tesi assolutistica*

⁵⁵⁶ Al riguardo, si veda quanto scrive M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 459-465. Cfr. anche A. Mazzacane, *Diritto e giuristi nella formazione dello Stato moderno in Italia*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 331-347.

⁵⁵⁷ Natta, ad esempio, apre la sua raccolta di consigli proprio difendendo le immunità dei *collegia iuris* dagli oneri patrimoniali che i principi vorrebbero applicare loro – e riprenderà in svariate altre occasioni il tema

⁵⁵⁸ In una continuità con quanto osservato per l'istituto podestarile nelle città italiane.

⁵⁵⁹ È il caso del processo in Trino, trattato nel cons. 648.

Un'altra considerazione preliminare concerne i contenuti dei consigli di tema giuridico-politico in Natta. Sui 688 responsi dell'astigiano stampati nei quattro tomi dei *Consilia*, circa 100 affrontano, almeno in maniera tangenziale, i temi dell'esercizio della giurisdizione e del potere da parte di istanze superiori. Un numero, quindi, di tutto rilievo, se considerato rispetto al totale dei consigli editi da Natta. Con l'espressione "istanze superiori" intendiamo sia le città e le comunità locali, con i rispettivi governatori e giudicanti, sia i feudatari e vassalli minori, sia i principi territoriali e i re autonomi, l'Imperatore e il Papa. Fra questi superiori, quello di cui meno si legge nei *Consilia* di Natta è il pontefice romano. Più rappresentate sono, all'opposto, le altre figure e categorie.

La ragione di tale frequenza è verosimilmente da ricercare nella grande quantità di liti e controversie derivanti da immunità fiscali e infeudazioni contese, che animavano la vita del Monferrato nei decenni centrali del XVI secolo. Si ricordi che i duchi di Mantova stavano adottando nei loro domini una razionalizzazione delle magistrature e delle spese⁵⁶⁰, e ciò comportò da un lato fitti scontri di giurisdizione fra i duchi e vassalli diretti, e dall'altro, con un effetto per così dire "a cascata", il desiderio di questi ultimi di rifarsi con imposizioni o revoche di privilegi e immunità sulle comunità locali al fine di non subire un danno economico dai nuovi gravami imposti dal principe. Di conseguenza, quello che, nelle intenzioni dei signori di Mantova, nasceva come un provvedimento amministrativo volto al buon governo, si traduce poi in concreto in un aumento della conflittualità sociale fra i sudditi

4- Trend diacronico, con il progressivo prevalere, negli anni, delle tesi favorevoli alla soluta potestas

Nei primi due libri, che raccolgono materiale composto da Natta prima del 1558-59, il numero di consigli che pongono restrizioni alla giurisdizione del superiore è nettamente prevalente (circa 40 contro 10); opposta è la tendenza dei libri III e IV, che coprono gli anni finali della produzione del giurista astigiano (1559-1568), con 19 consigli avversi al potere

⁵⁶⁰ A. Raviola, *Il Monferrato gonzaghesco*, cit., pp. 71 ss.; C. Mozzarelli, *Mantova e i Gonzaga*, cit., pp. 51-87; A. Maddalena, *Le finanze*, cit.

superiore, a fronte di 32.

Certo, è lecito obiettare che esistono dei limiti alla databilità dei consigli, che per la loro stessa natura riportano unicamente, di solito, il parere e le argomentazioni del consulente, tralasciando le indicazioni processuali (come, appunto, la data e, spesso, il luogo in cui si dibatte il processo, senza contare le non infrequenti omissioni di nome e/o cognome delle parti in lite). Ciò fa sì che i *consilia* possano essere datati con sicurezza solo in rari casi, e più spesso in modo approssimativo, esclusivamente in base a indizi interni (la menzione di strumenti, della morte di un personaggio famoso, di un trattato di pace o di un evento storico, della pubblicazione di un libro di diritto, nattiano o altrui, ecc.). A un censimento rapido, i consigli databili in Natta risultano essere 46 su 477 nei libri I-II e 24 su 211 nei libri III-IV. Vi è peraltro la possibilità che nei libri finali siano stati inseriti consigli non inclusi nei precedenti tomi, ma comunque anteriori al 1558-59. Questa ipotesi si potrebbe avanzare specialmente per il tomo IV, pubblicato successivamente alla morte di Natta nel 1568, e dunque sfuggito al suo controllo. Tuttavia, se bisogna credere al curatore del volume IV, il giurista Francesco Cazolla, che di Natta era intimo amico, i consigli ivi raccolti sono stati tutti composti quando Natta “era ormai in età avanzata e sfinito dalla vecchiaia”⁵⁶¹, quindi presumibilmente dopo avere raggiunto i 60 anni e dopo il 1559. Ciò, insieme al fatto che, dei 24 consigli databili con certezza nei tomi III-IV, ben 20 siano successivi al 1559, suggerisce una composizione tardiva da parte di Natta del materiale in essi contenuto.

I dati provano insomma, effettivamente, una progressione diacronica (da 10 a 32) in direzione di un più marcato sostegno di Natta verso le tesi assolutiste. I numeri parlano ancora più chiaro, se rapportati al numero complessivo dei consigli editi nei due differenti archi cronologici: 10 consigli a favore del potere assoluto su 477 nei libri I e II (il 2%), a fronte di 32 su 211 nei libri III e IV (il 15%). A determinare tale progressione ha verosimilmente giocato un ruolo la chiamata di Natta a Mantova per ricoprire l'incarico di uditore della locale Rota, nel 1556, vero e proprio anno di cesura nelle posizioni del giurista astigiano sul

⁵⁶¹ Lettera prefatoria all'edizione 1573 del volume IV dei *Consilia*. Lo confermano anche il carne di accompagnamento all'edizione, opera di Bernardino Trotto, che parla di "ultimi responsi", di "canizie" che porta ingegno e di "senno" proprio dei *senes* alla fine della loro vita (*extremo in margine vitae*), e l'altra lettera prefatoria di Cazolla all'edizione 1586 (dove si scrive che il tomo IV contiene consigli resi da Natta *aetate affecta, senex* e in età avanzata).

potere del principe (il che non esclude, tuttavia, a seconda del cliente del momento, episodici ritorni a opinioni precedenti). Da questo momento, diventa più naturale per Natta, sotto la spinta di ragioni ideologiche o di opportunità – che resta impossibile determinare –, assumere le difese di chi asserisce di detenere la *soluta potestas*. Non solo: anche dello stesso duca di Mantova Natta arriva ad affermare in più di un'occasione, nei libri III e IV dei *Consilia*, che detiene gli *iura imperii* per concessione imperiale, contro quanto da lui stesso sostenuto in consigli più antichi e contro l'opinione circolante in quegli anni, ad esempio in Bodin. L'autore francese, infatti, nei libri *De Republica* a proposito del ducato di Mantova, in svariate occasioni, nega che si possa riconoscere ai Gonzaga la sovranità, che egli ascrive limitandola ai grandi principi, come il re di Francia. Ad esempio, nel libro I, cap. 9562: “I giureconsulti hanno ritenuto che il duca di Mantova, quello di Milano, quello di Ferrara siano sovrani, e che lo siano perfino i conti; cosa che contraddice al principio da noi stabilito”. Analogamente poco più avanti, nello stesso capitolo 9563: “Non altrimenti si può dire del ducato di Mantova, il cui duca riconosce di dipendere dall'impero e di chiamarsi principe per concessione imperiale”. E infine, nel cap. 10564, dove Bodin porta il fatto che alcuni principi (come quelli di Savoia, Mantova, Ferrara e Firenze in Italia adottino il titolo di “altezza”, e non di “maestà”, a riprova che essi non sono realmente “sovrani”.

5- riferimenti di opere nattiane a passi dottrinari e filosofici favorevoli a una forma di governo monarchico-assolutistica

La propensione di Natta verso la forma di governo monarchica è dettata da varie considerazioni, di principio e pratiche. È il cons. 506, n. 9 ad illustrarcelo. Esso riprende un'idea di Aristotele, presente anche in (e, forse, derivata da) Martino Garrati di Lodi, segnatamente dal *Tractatus de principibus*: “È più utile per i sudditi essere retti da uno che da molti, perché la pluralità dei principi è male e la condivisione (*communio*) [*scil.* dei pote-

562 *I sei libri dello Stato*, a c. di Margherita Isnardi Parente e Diego Quaglioni, Utet, Torino, 1988, vol. I, pp. 408-09

563 P. 435. Il concetto è ribadito anche alle pp. 480-81.

564 Pp. 488 e 538.

ri] genera discordie”⁵⁶⁵. Il cons. 505, n. 33, poi, spiega meglio le ragioni di questa affermazione: il governo di uno solo è preferibile "sia per via della discordia, che nasce facilmente fra più persone, mentre è assente nei rapporti fra uno e se stesso, sia perché, quando sono coinvolte più persone, gli affari vengono condotti più lentamente (*segnius*) e si è soliti trascurare quanto si possiede". Il cons. 506, nn. 8-9, infine, si serve pressappoco delle stesse parole, specificando soltanto che la *communio* genera discordie specialmente fra coloro che partecipano dello stesso potere, *inter consortes eiusdem potestatis*. In aggiunta, il *dominatus* del solo re rispecchia la natura del creato, con un solo Dio a governare le creature, e del corpo umano, con la testa a capo delle varie membra, sia perché più in alto di esse – e dunque superiore -, sia perché le coordina e le guida. La preferenza accordata alla monarchia, a quanto appare dai *Consilia*, parrebbe dunque doversi alle ragioni di pacificazione sociale e a un ideale cristiano, ma non privo di ascendenze pitagoriche e neoplatoniche, di perfezione insita nell'unità. A tal proposito, si potrebbero richiamare qui anche le varie pagine del *De Deo* e del *De pulchro*, in cui Natta esaltava, proprio fra gli attributi della perfezione e maestà divine, la pienezza e unicità, che recano con sé stabilità ed eternità (a differenza della molteplicità, che è caduca e corruttibile).

Al di fuori dell'opera giuridica maggiore di Natta, si trova almeno una conferma delle tesi appena esposte. Un'ampia trattazione del tema del potere del principe è infatti quella racchiusa nel libro VII del dialogo nattiano *De principum doctrina* del 1562. Il contenuto delle pp. 39v-41v è di particolare interesse per il nostro studio, per varie ragioni. Innanzitutto, è un'esposizione organica del tema della *potestas* principesca – diversa dunque dai riscontri spesso puntuali e occasionali che costellano i *consilia* del giurista astigiano. In secondo luogo, il passo del *De principum doctrina* non si appoggia sull'autorità di giuristi del diritto comune, ma costituisce una genuina sintesi del pensiero nattiano sull'argomento. In terzo luogo, quivi si riflette sulla natura, la portata e l'estensione del diritto naturale con una ampiezza e organicità che nei *consilia* non era possibile trovare: la loro natura di pareri legali, infatti li vincola a specifiche esigenze processuali, e non consente – benché non lo escluda in toto – di diffondersi su temi propri piuttosto della filosofia del diritto e del pensiero politico. In quarto e ultimo luogo, nel *De principum doctrina* Natta non è

⁵⁶⁵ Vd. anche cons. 503, n. 15, che contiene la stessa citazione aristotelica.

astretto dal rapporto con un cliente per il quale eserciti il patrocinio, o contro un oppositore in giudizio; non deve qui dunque piegare le proprie convinzioni alle esigenze di una delle parti in causa, e quello che tutt'oggi leggiamo è il vero e proprio nucleo del pensiero di Natta sull'argomento. Esaminiamo dunque le pagine del *De principum doctrina*.

Il dibattito si apre con un'osservazione polemica da parte di Alberto Del Carretto, uno dei tre interlocutori del dialogo. Questi sostiene che tra i cattivi consiglieri dei principi si devono annoverare anche i giureconsulti, quando essi “eguagliano la potestà dei principi a quella degli dei, collocandola al di sopra di ogni diritto”. A questo punto, Marco Antonio interviene in difesa della propria categoria, dapprima affermando che le colpe di alcuni giuristi non devono ricadere su tutti gli altri, poi entrando *in medias res*: esistono due generi di leggi, differenti per peso. Alcune sono state introdotte per materie di secondo piano, e se vengono abrogate, non si lede il diritto di alcuno. Altre leggi, invece, hanno a fondamento principi (quali santità, giustizia, libertà, pace e concordia fra i cittadini) espressi dal *mos gentium*, dal diritto divino e dalla *naturalis ratio*. “Derivate dalla fonte della natura”, le definirà Natta poco più avanti⁵⁶⁶. In quanto tale è la loro origine, il principe non può abrogarle arbitrariamente.

Natta specifica subito dopo gli ambiti entro il quale il legislatore può intervenire sulle leggi: dal momento che egli “non può abbracciare con la legge tutte le azioni umane e tutte le circostanze che le precedono, accompagnano e seguono” (p. 40r), può accadere che una fattispecie (una *species*, come si dice nel seguito) renda sconveniente, o contraria a onestà ed equità, l'applicazione di una legge precedentemente giudicata efficace. È la ragione per cui – spiega Natta –, se un uomo condannato alla confisca dei beni per colpe contro lo Stato ha depositato del denaro presso di me, il mio compito è di restituire quel pegno non al condannato, ma allo Stato, il quale solo ha a titolo a un risarcimento. In questo caso e in altri simili, la norma che prevedere di restituire il pegno ricevuto per buona fede cede a un principio di equità superiore, quello di risarcire chi ha subito offesa nella sua maestà, lo Stato⁵⁶⁷. Si tratta, in altri termini, di correzioni apportate in nome dell'e-

⁵⁶⁶ P. 41r.

⁵⁶⁷ Oltre a quello descritto nel testo, il giurista astigiano tratteggia il caso del ladro che a mia insaputa mi abbia lasciato in custodia delle merci rubate. Anche in tal caso, la restituzione andrà fatta al legittimo pro-

quità alla lettera della legge, e di un tentativo di attingere al senso profondo di essa. Questo modo di procedere avviene di regola nei tribunali, ma non è da ascrivere a un potere proprio dei magistrati giudicanti: è il principe che affida loro, insieme al mandato, il compito di rettificare ove necessario la legge, e di adattarla alle persone e alle circostanze in nome dell'equità e dell'interesse dei sudditi e dello Stato.

Le rettifiche alla legge sono dunque uno dei modi attraverso cui il legislatore applica l'equità, per mezzo dei giudici. Esiste poi un secondo modo, più sostanziale, illustrato da Natta con una similitudine. Il principe può infatti dispensare da una legge, nello stesso modo in cui può intervenire per capovolgere o annullare una sentenza passata ormai in giudicato: come una *res iudicata* può essere oggetto di revisione o annullamento soltanto dopo che sia stata accertata l'esistenza di elementi, non considerati nel primo giudizio, che ne avrebbero ribaltato l'esito⁵⁶⁸, così il principe può abrogare o cassare leggi in presenza di “una ragione valida, comprovabile e necessaria” (p. 40v). Nello scambio di battute che segue fra i personaggi del *De principum doctrina*, si sottolinea come sia della massima importanza che il principe comprenda i limiti di tale potere di deroga alle leggi, e che se ne avvalga con estrema cautela. Afferma ad esempio Battista Natta che è dato per assunto come il sovrano possa “statuire contro il diritto naturale e delle genti per giusta causa (*ex causa*), e anche togliere il diritto di un altro”. Tuttavia siffatto potere non fornisce il pretesto affinché “a non rispettare la legge sia proprio colui che l'ha introdotta, o che la propone a tutti perché la osservino”. Il principe deve essere il primo esempio di rispetto delle norme del diritto; diversamente – sembra sottintendere Natta – la credibilità stessa delle leggi verrebbe a vacillare. Serve, si ribadisce, una causa “veemente, grave e potente” per *solvere* la legge, ed è intollerabile che il principe confonda il concetto di “occasione per abrogare la legge” con quello di “causa” per abrogarla: “[I principi] derogano alla legge tramite rescritto. Perché? Intendono forse come causa per farlo il fatto di avere la potestà di deroga? Eppure a loro è stata concessa non solo la potestà, ma anche la fidu-

priario, e non al malfattore: un principio, quello di rispettare la *bona fides*, è scavalcato da un altro (quello di dare a ciascuno il suo) più aderente allo spirito della legge.

⁵⁶⁸ Con ciò Natta implicitamente afferma che la potestà principesca è superiore a quella dei giudici, e che essi, in quanto suoi delegati, agiscono in suo nome fintanto che egli non decida di riprendere il controllo della funzione giudiziaria.

cia, come si fa con gli uomini dabbene. Nessuno lamenta che la loro potestà sia tanto estesa, ma che lo sia la loro volontà”. Il rescritto principesco, troppo facilmente concesso dai sovrani contemporanei su richiesta di alcuni in deroga alle leggi vigenti, è uno strumento a cui ricorrere solo in casi estremi, argomenta Natta, quando una legge si riveli manifestamente cattiva e iniqua. Per il resto, l'ordinamento legale va preservato dal principe: “Forse che la legge è stata scritta in generale e per tutti, affinché i principi possano poi cancellare in casi individuali, dietro compenso o preghiera, ciò che è stato legiferato? E credono forse degno di un re vendere o condonare a chicchessia il diritto pubblico?” (p. 41r). Con la troppo facile concessione di deroghe per via di rescritto, il principe mina la “forza e la bellezza” di leggi della massima equità, e all'unico scopo di fare l'interesse di qualche privato o di accattivarsene i favori. Ecco un limite forte alla *potestas* sovrana.

Riguardo all'origine di tanta licenza Natta, sempre per bocca del fratello Battista, chiama nuovamente in causa l'ignoranza: “I principi si insuperbiscono perché non c'è chi esiga da loro il rendiconto delle loro azioni. Dicono che nessuna legge impera su di loro, e in effetti non si sbagliano, se si riferiscono alla sola legge scritta: essa non ha infatti su di loro nessun imperio, e neppure può rivendicare i principi come sua proprietà”. Ma è proprio vero che non vi sia qualcuno o qualcosa al di sopra di essi, dotato di *imperium* e *manus iniectio* sufficienti a contenere la *potestas* del principe? La risposta di Battista/Marco Antonio non si fa attendere, ed è negativa: “Tuttavia, su di loro impera il senso di equità e bontà (*aequi bonique ratio*) che Dio ha impresso nelle menti umane e sul quale si basa la legge scritta. Se quel senso non esistesse, non vi sarebbe quasi nessuna differenza fra uomini e animali”. Alberto Del Carretto, intervenendo nel discorso, espone il problema in altre parole, attaccando i giuristi “indegni di questo ordine”, che assecondano i principi convincendoli di essere “sciolti da leggi”. La verità è che alle leggi di natura “non è assolutamente lecito derogare”. A questo punto, occorre domandarsi che cosa s'intenda e quali siano i contenuti di tale diritto di natura, indisponibile alla *potestas* del principe, e se esso sia indisponibile in toto o solo sotto determinate condizioni. Nel proseguimento del dialogo è direttamente la voce di Marco Antonio a fornire spiegazione ad ambo i quesiti: “Il diritto di natura non è generato dall'opinione, ma è stato innestato in noi da una forza in-

nata: onorare Dio, amare la patria, i genitori, i figli e i fratelli, vivere in concordia e pace con tutti gli uomini, non insidiare nessuno, respingere la forza con la forza, vivere onestamente e simili principi, non c'è nessuno che dubiti che sono stati incisi nelle menti umane dalla natura migliore, cioè da Dio. Pertanto, l'inizio della giustizia è derivato dalla natura". Ma al livello di sentimento irriflesso nell'uomo, la legge di natura è ancora priva di forma. Per divenire effettivamente efficace, le occorre una formulazione ulteriore. Innanzitutto, l'accoglimento di alcuni di questi principi nella consuetudine (un processo più agevole, perché le genti li vedono come funzionali al perseguimento dell'utilità comune). In seguito, per rendere quei principi più saldi e inattaccabili di quanto non fossero nell'approvazione della consuetudine, si decise di scriverli in forma di leggi: "Tutte queste cose sono al di sopra del principato, né il principe può toglierle di diritto (*aufferre iure*), a meno che non lo richieda l'utilità comune o lo consenta un'altra ragione idonea. Per esempio, il principe non mi toglierà un bene che ho acquisito per eredità, acquisto o altro titolo legittimo...Tuttavia, me lo toglierà giustamente per punire un mio crimine". Ecco un caso di ragione "potente" che consente al principe di aggirare il diritto naturale. Al di fuori delle deroghe per giusta causa (*ex causa*), tuttavia, nulla il principe può fare contro il diritto di natura (p. 41r). È pertanto particolarmente grave lasciare impuniti i crimini ed accordare rescritti che impediscono alla giustizia di applicarsi ai rei: "Infatti, a chiunque pecchi è dovuta una pena, per diritto divino e umano" (p. 41v). Se il principe si comporta altrimenti, non fa che persuadere i malfattori a delinquere, certi dell'impunità che li attende. Peraltro, come rilevato fra gli altri da Ennio Cortese, la "carica equitativa della *iusta causa* ... era una medicina blanda"⁵⁶⁹, che non poneva un serio contrappeso alle azioni e alle norme *contra legem* compiute o emanate dal principe.

Contro il potere assoluto: limiti all'azione del superiore

⁵⁶⁹ Ennio Cortese, *I diritti fondamentali della persona negli ordinamenti medievali fino alle esperienze precodificatorie*, in *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa*, Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, Città del Vaticano, 1985, p. 77 (e più in generale, per lo sviluppo del concetto di "giusta causa" nei suoi rapporti con l'*aequitas*, pp. 73-78), ora riedito in , in Id., *Scritti*, a c. di Italo Birocchi e Ugo Petronio, vol. II, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 1999, pp. 943-958; Id., voce *Norma giuridica*, in *Scritti*, cit., vol. III, pp. 1323-1328; Id., voce *Sovranità*, ibid., pp. 1345-1355.

Più volte in Natta, nel trattare della *potestas*, dei suoi limiti e, all'opposto, della sua estensione, si incontrano le espressioni “diritto delle genti”, “diritto naturale” e “diritto divino”, talora in una sorta di endiadi (“diritto naturale e divino”, “diritto delle genti e naturale”, ad esempio). Prima di proseguire il discorso, sarà bene precisare che cosa, nella mente di Natta, si celi dietro e sotto a tali concetti.

Fra i contenuti del diritto delle genti, oltre all'inviolabilità del *dominium* e al diritto di proprietà (che Natta menziona in numerosi *consilia*), rientrano dunque l'appropriazione dei beni nemici in guerra (cons. 284, nn. 5 e 9) e il rispetto della lettera dei testamenti (cons. 425), la proibizione di esercitare l'usura (cons. 369; cons. 498, nn. 5 e 20; cons. 670, n. 11) e di ritenere il contumace alla stregua di un reo confesso (cons. 444, n. 9; cons. 592, nn. 1-2), togliendogli la presunzione di innocenza e la possibilità di difendersi (cons. 444, n. 11 e cons. 451, n. 30), la necessità che si presti fede a due testimoni nello sciogliere o nel dare vita a un legato (cons. 442, n. 4), la legittima sui beni ereditari dovuta ai figli legittimi (cons. 478, nn. 9 e 12), il diritto di caccia e l'acquisizione dei beni e degli animali non rivendicati da alcuno (cons. 602; cons. 634, n. 17, ove si specifica che qualunque bene si presume libero per diritto naturale, prima che qualcuno se ne appropri), il rispetto di patti e convenzioni (in altri termini, della *fides*, cons. 532, n. 17), la prova dell'attendibilità dei testi (cons. 633, n. 13); la precedenza dei primogeniti e il diritto di primogenitura (cons. 505, n. 35, che li ascrive specificamente alla legge “divina e canonica”, oltre che alla consuetudine).

Analogamente, il concetto di giurisdizione è assai ampio. Esso si misura ad esempio (cons. 606, n. 13) dal fatto che il principe “deputa un vicario, che nel luogo è il magistrato ordinario e rende giustizia ai cittadini, come tribunale per le prime cause; parimenti, dal fatto che contro le sentenze del vicario ci si appella al principe, e che il principe esige dai cittadini le collette; che contro di loro, se colpevoli, procede ed emette la sentenza, personalmente o tramite i suoi delegati; che conferma gli statuti dei cittadini; e infine che esercita altri atti che non possono essere esercitati se non da chi possiede la giurisdizione”. Ecco solo alcuni degli ambiti e delle accezioni di *iurisdictio*, sulla quale non si può non rimandare all'eccellente libro di Pietro Costa⁵⁷⁰.

⁵⁷⁰ P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè,

I limiti al potere del principe che emergono dalla lettura dei *Consilia* sono di varia natura. Alcuni concernono la potestà ordinaria, altri quella straordinaria, altri ancora non sono riferibili con precisione o in modo univoco a uno dei due tipi di *potestas*, per mancanza di una chiara spiegazione da parte del giurista, o perché egli intende condurre un discorso generale. Altra fonte di incertezza sono le parole “principe” e “signore” (*dominus*), non essendo sempre chiaro quando Natta si riferisca al vassallo inferiore, investito di mero e misto impero, e quando al grande principe territoriale, provvisto di diritto regio (come l'Imperatore o i re liberi, o il Papa), in mancanza di specificazioni ulteriori, come i nomi dei principi (in modo da capire se si tratti di signori locali o superiori), il possesso dei *regalia* e l'esercizio dello *ius regium* da parte del “principe”, o della presenza degli aggettivi “inferiore” e “superiore” e delle formule *cum mero et mixto imperio, recognoscens/non recognoscens superiorem* e simili.

Per quanto concerne i limiti all'esercizio del potere del principe, nonostante le difficoltà testé presentate, si possono individuare vari ambiti. La nostra indagine complessiva dei 688 *consilia* di Natta ci ha consentito di rilevarne undici. Ne forniamo qui l'elenco, insieme a una breve descrizione delle eventuali sfaccettature (e, laddove Natta lo espliciti, delle ragioni che lo hanno indotto a fissare quel tale limite al potere del principe), e all'indicazione dei passi dei *Consilia* dove si trovano. Abbiamo scelto nell'esposizione una forma ripetitiva e il più uniforme possibile per agevolare leggibilità e chiarezza di questa sezione, non già per suggerire che Natta fornisca una precettistica organica – cosa che sarebbe lontanissima dal vero, stante la natura e il contesto processuale in cui nasce la produzione consiliare, e l'assenza di qualsiasi topica e sistematica del problema della *potestas* in Natta.

1- modifica, revoca o cassazione di scritture

La potestà ordinaria del principe non gli consente di rendere valida una scrittura invalida (cons. 47).

2- estensione del potere principesco a uomini e territori

Milano, 1969.

La potestà assoluta del principe non si estende a chi non sia suo suddito (cons. 47: perciò, ad esempio, il papa non può intervenire sull'*ordo iuris* dei laici), e non consente, ad esempio, di togliere il possesso di alcune terre ai non sudditi, nemmeno qualora vi sia giusta causa (cons. 204, n. 16), o di revocare le immunità di una comunità che non gli sia soggetta (cons. 669). La ragione è che, in tali casi, il principe non ha giurisdizione su quegli uomini o quei territori.

3- giurisdizione nelle materie processuali e diritti delle parti

La potestà assoluta del principe non consente né a lui, né ai giudici che egli delega di ignorare le leggi riguardanti la decisione della causa e i diritti delle parti (cons. 15; cons. 521), perché egli, come recita la legge *Digna vox* del *Codex* di Giustiniano, non vuole agire contro le leggi. Per esempio, non è possibile per il principe, nemmeno con la *plenitudo potestatis*, ratificare un processo nel quale non sia stata prima citata e invitata a comparire e a difendersi la parte, specificando nell'atto di citazione la causa per cui si invita uno a comparire (cons. 18, nn. 4-5; cons. 594, nn. 12-18; cons. 556, n. 2, dove si precisa che ciò è necessario per chi è inferiore al principe). Il diritto naturale, rispetto al quale il principe non è superiore, non gli consente di omettere la citazione, nemmeno se si avvale della pienezza dei poteri (cons. 502, nn. 24-27).

Non è concesso al principe giudicare nei primi appelli dei sudditi, quando una consuetudine locale (approvata tacitamente o meno dal principe), un atto di infeudazione o la prescrizione che scaturisce dall'uso continuato (come trent'anni, periodo nel quale persino il mero impero può essere prescritto, come spiega Natta nel cons. 98, n. 16⁵⁷¹) abbiano assegnato il primo appello a un inferiore. Sia la consuetudine, sia la prescrizione “di cui non resta memoria in contrario” (secondo la formula usata dai giuristi, con le sue varianti “di cui non resta memoria d'uomo in contrario”, “di tanto tempo” e “di tempo immemorabile”), infatti, attribuiscono giurisdizione e hanno forza di concessione e privilegio (vd. anche cons. 294;

⁵⁷¹ Anche nel cons. 627, nn. 1-2 si afferma che la prescrizione trentennale consente di acquisire cose altrimenti imprescrittibili.

cons. 627, nn. 1-2)⁵⁷².

Il principe non può ingerirsi nell'amministrazione della giustizia nei territori dei suoi vassalli investiti di mero e misto impero, nominando consulenti in affiancamento ai giudici del vassallo, o altri ufficiali. Infatti, il trasferimento del mero e misto impero e del dominio utile trasferisce al vassallo la giurisdizione, sia sulle prime cause, sia nella nomina dei funzionari. E una consuetudine in contrario sarebbe da rigettare come iniqua e manchevole rispetto al diritto comune (cons. 309; cons. 408; cons. 659, n. 3).

Il principe non può servirsi della clausola *inspecta sola veritate facti* in revoca dell'ordine giudiziario introdotto dal diritto positivo, per ignorare, personalmente o mediante il giudice da lui delegato, le leggi, o per ledere e togliere il diritto di un terzo o delle parti, anche se si tratta di pregiudizio modico (cons. 585; cons. 617).

Il principe non può tollerare che il giudice che ha delegato con la clausola *inspecta sola veritate facti* giudichi secondo prove non conclusive, ma solo verosimili e persuasive, perché ciò va contro il diritto della parte e l'equità naturale (cons. 585). Delegare un giudice affinché si esprima *summariè* e *de facto*, infatti, non significa che egli debba trascurare “la qualità e il modo della prova”.

Non si può punire un uomo per avere espresso dissenso nei confronti delle azioni del principe: è il tema di ben sei consigli, 592-598, resi in favore del giurista Pietrino Belli di Alba e del di lui fratello Vincenzo, che in alcune lettere avevano espresso perplessità circa la condotta del duca Guglielmo allorché richiese alla città di Alba il rimborso di un debito di 10.000 scudi, minacciandola con l'invio di un contingente armato. Anche il principe, scrive Natta (cons. 592, nn. 7-8), è un uomo e può sbagliare nel prendere o attuare le proprie decisioni, e così è pure per l'Imperatore (*Cod. I, 22, 6 e I, 19, 7*), che riconosce che, talvolta, persino i suoi rescritti sono contrari al diritto, e per il Papa (ma non in materia di fede).

Il principe non può imporre ai sudditi un patto per cui sia loro vietato di rivolgersi al superiore per ottenere giustizia (perché ciò escluderebbe il diritto alla difesa, sancito dal diritto delle genti) o, specularmente, per cui si vieti al superiore di rendere giustizia ai sudditi

⁵⁷² Il marchese di Monferrato nomina, nella persona del *vicarius gubernii*, un giudice d'appello, compiendo un atto di giurisdizione. I signori di Priocca (cons. 309), dunque, pretendendo di poter giudicare nei primi appelli mediante giudici da loro eletti, si arrogano un diritto che non compete loro, neanche se posseggono il mero e misto impero. (vd. anche, su un tema affine, il cons. 408).

(cons. 614).

Il principe non può trasferire a qualcuno il diritto di essere giudice *in causa propria*, per un fatto di equità – verrebbe a mancare l'imparzialità del giudicante – e di logica – nessuno può dare ordini o condannare se stesso (cons. 614, nn. 8-11).

4- revoca o annullamento di contratti, infeudazioni e diritti di proprietà

La potestà assoluta non consente al principe di revocare o annullare un contratto. Il diritto delle genti è chiaro al riguardo: il rispetto della *fides* è prioritario, o altrimenti la stessa società umana perderebbe il cemento che la tiene insieme negli svariati affari della vita quotidiana (tanto che persino col nemico si deve rispettare la parola data), e più nulla vi sarebbe di stabile e legittimamente fondato (cons. 122, nn. 3-4; cons. 368, n. 3; cons. 268; cons. 589, n. 20)⁵⁷³.

Proibito è di conseguenza anche revocare un'infeudazione, poiché essa è un contratto tra signore e vassallo (cons. 408; cons. 669), o parti di essa (come i diritti di immunità, cons. 301), o gravare di oneri o mutare lo stato o i diritti dei vassalli (cons. 408). Sotto questa luce, vi è differenza tra il privilegio – che è revocabile (ancora cons. 408) – e il contratto che si ingenera fra il principe e il suddito benemerito verso il suo signore – che è irrevocabile. Infatti, il feudo o l'immunità concessa dal principe al suddito benemerito assumono la natura di un contratto bivalente, nel quale una parte (il suddito) reca un beneficio o un guadagno economico all'altra (il principe), e questi la ricompensa e remunera concordemente⁵⁷⁴. Nemmeno l'Imperatore può pertanto annullare un simile contratto remuneratorio e

⁵⁷³ Un'affermazione simile, ma trattando di benefici, si trova – ed è nella produzione non giuridica di Natta quasi un *unicum* – nel libro III del *De pulchro* (p.50v): lì, il personaggio di Dionisio, per sostenere la tesi che la natura non è una madre amorevole nei confronti del genere umano, perché ha molti modi per togliere ai singoli la salute, i beni e la vita che ha loro donato, si avvale di una similitudine giuridica: “Se è giusto che il beneficio concesso dal principe rimanga in vigore...quanto più dovrebbe farlo la natura!”.

⁵⁷⁴ Nel cons. 627, si parla dell'immunità dalle imposte concessa nel 1456 ai signori di Mombercelli da Francesco Sforza, duca di Milano. Anche se ivi si parla di beneficio, e non di privilegio, la differenza lessicale non comporta una differenza sostanziale: anche un beneficio, concesso a una persona giuridica che non muore, come appunto una comunità, può sfociare in contratto e divenire così irrevocabile al principe (nn. 11-17). Un altro esempio di contratto oneroso si ha quando il principe riceve denaro da un suddito che desidera ottenere una licenza graziosa (come nel cons. 647, dove il richiedente è il cittadino mantovano Andrea Mantegna, omonimo e forse discendente del pittore, che ottenne dal cardinale Ercole Gonzaga il diritto di includere nel proprio testamento alcuni beni feudali soggetti al vescovo di Mantova).

oneroso, o ordinare che qualcuno lo faccia (anche qualora l'annullamento del contratto feudale, con le relative immunità fiscali, sia dovuto a una richiesta di oneri di guerra) (cons. 397; cons. 511, nn. 3; cons. 669). Addirittura, afferma Natta (cons. 242, nn. 3-4), il principe che revochi le immunità concesse a un benemerito verso la patria commetterebbe dolo (ciò è vero anche se il principe in questione, che revoca il diritto acquisito, è il Papa, cons. 268). La ragione, si spiega meglio altrove (cons. 674, nn. 5-9) è che mostrare gratitudine e riconoscenza verso il benemerito per il beneficio che si è ricevuto da parte sua è un "precetto di natura". A poco vale che la forma per revocare l'atto, il contratto o la transazione sia il rescritto grazioso o una differente, o che siano presenti le clausole derogatorie, come la *non obstante* (cons. 368).

Il principe non può mutare la natura di un feudo di cui si sia signore diretto contro la volontà del suo vassallo (cons. 554, nn. 17-24), o lo stato dei propri vassalli (cons. 591, n. 10)⁵⁷⁵. È invece possibile mutarla se si possiede il diritto regio (nel cons. 554, parlando di Filippo di Spagna, si afferma che egli può modificare la natura del feudo di Valenza, soggetto agli Arborio, solo in quanto re e signore della città, non in quanto signore diretto degli Arborio).

Il principe non deve revocare in un suo atto un privilegio concesso da un predecessore senza menzionare esplicitamente quanto s'intenda revocare (cons. 504, n. 8); non basta, ad esempio, proclamare che tutti i comuni soggetti paghino i dazi di esportazione, cancellando le eventuali esenzioni di uno di essi, omettendo di indicare a quale privilegio si sta derogando, cons. 274). Analogamente, non si può, anche ammesso che uno detenga la pienezza dei poteri, legittimare un bastardo, annullandone tramite atto legislativo, la spurietà, se nell'atto in questione non si fa esplicita menzione del difetto di spurietà (cons. 402, nn. 28-34) e se da tale legittimazione egli ricava un vantaggio personale (cons. 402, n. 22; cons. 420, nn. 34-35).

Il principe non deve appropriarsi dei beni allodiali, la cui proprietà appartenga a un privato (cons. 313).

Il principe non deve revocare una propria concessione o togliere un bene a un privato, sen-

⁵⁷⁵ Si avanzano anzi dubbi di surrezione e inganno ai danni del principe, quando egli modifichi o annulli un contratto feudale (cons. 408, n. 9).

za risarcire il soggetto al quale l'abbia revocata con un beneficio o un bene equivalenti (cons. 122, n. 16; cons. 554, nn. 1-2; cons. 512, n. 23), perché il *dominium* è di diritto naturale e delle genti, e come recita il noto passo delle *Institutiones* (I, 2, 11), “i diritti naturali sono immutabili”, e nessuna consuetudine locale che affermi il contrario è da tenersi in conto (cons. 554, nn. 25-33). D'altra parte, è proprio del principe (per un fatto di dovere e onore, oltre che di rispetto del diritto naturale) esercitare la liberalità, oltre che tenere fede ai contratti che ha stipulato coi sudditi (cons. 554, nn. 33-35).

Il principe non deve sottrarre ciò che *dominium* di qualcuno, perché la proprietà è di diritto naturale e delle genti (cons. 160).

Il principe non deve ritenere di essere proprietario delle mura di una città, solo per il fatto di aver concesso l'autorizzazione per costruirle (cons. 576, nn. 14-17).

Il principe non deve fare pagare le collette al collegio dei giuristi, in spregio delle leggi (come si legge in *Cod. X, 53, 6*), delle consuetudini o dei diritti (acquisiti per prescrizione o privilegio) in contrario (cons. 486).

5- libertà dei traffici e dei commerci, e nello sfruttamento delle risorse naturali

Il principe non deve porre restrizioni (magari tramite proclami dei propri governatori) alla compravendita di grano (cons. 221), che è di diritto delle genti, o imporre di vendere sottocosto generi alimentari (cons. 83, n. 3).

Lo stesso dicasi per la proibizione di porre restrizioni al diritto di caccia (la città di Alba vorrebbe farlo, cons. 375) e all'uso dei forni (cons. 325, nel caso della comunità di Cortazzone) e dei mulini (conss. 106-107, in difesa della comunità di Tonco, alla quale il principe ha ordinato di recarsi a macinare presso i mulini marchionali di Pontestura), che sono liberi per diritto delle genti, il quale tutela la libertà individuale. Una seconda ragione per evitare l'obbligo di servirsi dei forni pubblici è che, secondo il diritto comune, chi è inferiore al principe non può proibire a qualcuno di costruire un forno su un terreno di sua proprietà (cons. 227: contro i signori di Tigliole, che cercano di imporre tale uso sui loro sudditi). La ragione morale di tale norma, che si affianca e motiva quella giuridica, è che mirare al vantaggio privato precludendo l'accesso a forni diversi dal proprio contiene in sé la cupidigia e

disonestà insite nel monopolio (cons. 227, n. 4).

Il principe non può imporre a qualcuno di acquistare i beni confiscati (cons. 500, nn. 1-4), perché la compravendita è di diritto delle genti e naturale, e vietarla o condizionarla lo violerebbe (*Dig. IV, 2, 1; Dig. XLIX, 14, 3, 6*). Lo stesso divieto si applica anche ai dazi (cons. 500, nn. 6-7). È invece possibile costringere qualcuno a vendere, acquistare o donare, in casi ristretti: obbligazioni su base volontaria, testamenti in cui si ordina agli eredi di acquistare qualche cosa, acquisti di grano e cereali per pubblica utilità, donazioni di generi alimentari dai ricchi ai poveri (sempre in caso di necessità pubbliche), e infine d'ufficio, per sentenza di un giudice

6- esazioni di tasse, dazi, beni e servizi/munera

Il principe non può pretendere da un feudatario il pagamento di oneri laddove esistano una *consuetudo non solvendi*, una prescrizione di lungo tempo o uno statuto locale che lo esentino (conss. 406; cons. 446; cons. 627).

Gli è altresì proibito esigere collette da un cittadino che sia già tassato da un signore o da una città differente per gli stessi beni (cons. 447). Ciò include anche pretendere il pagamento delle tasse dal signore locale, “perché il solo fatto di possedere [*scil.* dei beni] non rende uno soggetto ai *munera*”, e i signori non sono assimilabili agli stranieri, costituendo semmai un “diverso genere di persone” (cons. 520, nn. 22-24; cons. 555)

Altrettanto vietato al principe è tassare i sudditi senza avere prima fatto ricorso alla propria “borsa” (*crumena*, cons. 418, n. 2; cons. 506, n. 13).

Il principe non può pretendere che i sudditi forniscano al principe e ai suoi uomini e/o soldati vitto e alloggio gratuitamente e forzatamente (conss. 83-84).

Il principe non può gravare di tasse e oneri solo alcuni sudditi, o alcuni in misura maggiore di altri (cons. 106, n. 6-7), salvo che in caso vi sia una necessità impellente.

Il principe non può richiedere che le comunità concorrano al pagamento degli stipendi dei funzionari inviati dal principe nei territori loro soggetti per svolgere mansioni di interesse pubblico (cons. 303: un caso riguardante gli agrimensori del fisco).

Il principe non può esigere il pagamento di tributi quando le comunità locali non riescano a

farvi fronte per circostanze indipendenti dalla loro volontà (come quando Trino rifiuta di pagare al marchese di Monferrato il canone di 1500 monete d'oro per il diritto di fiera, motivata dal fatto che nell'anno in corso in città non si sono tenuti mercati a causa delle guerre in atto, cons. 417).

A conclusione e quasi a sintesi di questa sezione, risulterà interessante esaminare più analiticamente il cons. 380. Esso affronta una questione teorica in materia fiscale: può il principe applicare imposte ai propri sudditi (*collectare* è il verbo usato da Natta)? E se sì, quando e in che termini? Creando una rassegna di opinioni tratte dai civilisti e dai canonisti, Natta afferma: 1- che il principe deve prima di tutto spendere di tasca propria, e ricorrere alla colletta solo se le sue finanze non bastano e come *extrema ratio*; 2- che egli non può collettare i sudditi in assenza di pubblica necessità e giusta causa (ad esempio, non vi è necessità urgente, se si tratta per il principe di maritare una figlia, difendere il proprio onore, o comprare vestiti e altre cose superflue, ma solo in caso di guerre, ad esempio per il vitto delle truppe – ma non in una guerra ingiusta, n. 8 – o per evidenti pericoli, o ancora per acquistare un castello che serva per difendersi dai nemici esterni, n. 14); 3- che il principe non può “scorticare la pelle dei sudditi” con esazioni eccessive (n. 3); 4- che anche se una necessità evidente spinge il principe a richiedere un “sussidio caritativo” ai sudditi, questi non devono essere gravati esageratamente e, se lo fossero, non sarebbero comunque tenuti a pagare, perché “ciascuno è tenuto a provvedere prima a sé che agli altri” (n. 6), secondo il commento di Baldo su *Cod.* III, 30, 1; 5- che il principe non può usare la propria potenza per spaventare i sudditi e indurli a non protestare contro le esazioni (n. 8); 6- che il suddito non è tenuto a pagare per i debiti del suo signore (n. 11); 7- che se il principe esige denaro dai sudditi perché vuole dare uno spettacolo o perché compie spese per vanità, è tenuto a risarcirli; 8- che al vassallo possono essere richiesti lavori e *corvées* per costruire le difese contro i nemici, o per difendere con un presidio una piazzaforte; 9- che gli ecclesiastici possono essere collettati solo dopo che si sia interpellato il Pontefice; 10- che, quando la necessità per cui la colletta è stata indetta cessa, deve cessare anche l'esazione (n. 17); 11- che il principe “deve ampliare l'impero preferendo aggiungere abitanti che denaro” (*Dig.* XLVIII, 20, 7, 3) e “ritenere il vantaggio dei sudditi alla stregua del proprio” (*Cod.* VI, 51, 1, 14). Come si vede, una sequenza di motivazioni che

discendono da considerazioni di opportunità (come quella di non inimicarsi la Chiesa o i vassalli con esazioni che essi non abbiano preventivamente accettato e concordato), etica (il divieto biblico di scorticare il popolo/gregge) e oculatezza nella gestione patrimoniale.

7- abuso del potere per tornaconto personale

Il principe non può emanare provvedimenti che tendano al proprio vantaggio, anche economico (come l'imporre l'uso di mulini appartenenti al fisco principesco, cons. 106-107, o legittimare i propri figli spuri), o che rechino pregiudizio a terzi (a meno che non si tratti dell'Imperatore in persona, cons. 106, n. 4).

8- abuso del potere e della forza e ricorso a pressioni per imporre la propria volontà ai sudditi

Il principe non può ottenere con la forza che i sudditi accettino una consuetudine verso la quale siano ostili (cons. 106, nn. 8-13; cons. 500, nn. 13-14; ; cons. 589, nn. 10-12), perché la consuetudine nasce esclusivamente dalla libera volontà di coloro che scelgono di comportarsi per lungo tempo in un dato modo, certo, riconoscibile e uniforme. Analogamente, neppure la prescrizione di un diritto si può imporre artatamente (cons. 107). E ragionando in termini opposti, non si può neppure imporre con la forza e le pressioni (militari, come l'invio di soldati, e legali, come l'emanazione di editti penali) la revoca di un privilegio o un'immunità fiscale acquisiti da un privato o da una comunità mediante prescrizione (cons. 627, nn. 5-10, in difesa dell'immunità di Mombercelli contro le collette richieste dallo Stato di Milano).

9- ingerenza nelle materia ecclesiastiche

Il principe non può rimettere o annullare un giuramento (solo il Papa può tanto, nemmeno l'Imperatore ne ha titolo, a meno di macchiarsi di spergiuro, cons. 368, nn. 7-8).

Il principe non può tassare i beni ecclesiastici (cons. 27).

Il principe non può avere *cognitio* su e avocare a sé cause fra ecclesiastici o relative a materie religiose (come le decime, cons. 385; cons. 495; cons. 529), con un'eccezione nel caso in cui una lite annosa non possa essere composta pacificamente dall'autorità religiosa.

Il principe non può concedere ai debitori dilazioni di pagamento troppo lunghe (superiori ai cinque anni), perché non saldare i propri debiti contravviene al comandamento divino “non rubare” e comporta un peccato mortale (cons. 591, nn. 1-5 e 11).

10- successioni testamentarie, legittimazione dei bastardi (temi strettamente legati con il diritto delle genti e naturale) e tutela dei minori

Il principe non può violare il diritto delle genti, che sancisce che, dopo l'*apprehensio* dei beni ereditari si acquisisce un diritto irrevocabile su di essi (cons. 470, n. 24; cons. 619, n. 4 ss.). La ragione è che il re ha una sovranità limitata alla giurisdizione sul territorio, e non è *dominus* dei beni dei sudditi (cons. 514, n. 35). Inoltre, egli può *tollere* il diritto civile, perché è “al di sopra di ogni diritto scritto” (cons. 619, n. 4), ma l'acquisizione del *dominium* è di diritto delle genti, e dunque ineliminabile senza causa.

Il principe non può violare la *ratio naturalis* (il diritto naturale e delle genti), che vuole che tutti i figli succedano in egual misura al padre (cons. 179, nn. 28-30 e cons. 231, n. 3).

Il principe non può legittimare un proprio figlio bastardo, a meno che non possieda la pienezza dei poteri e sia privo di un superiore, perché ciò significherebbe legittimare anche il peccato di incontinenza e lussuria che ha portato all'adulterio (cons. 402, nn. 22-24).

Il principe non può (sempre in tema di legittimazioni) derogare al diritto comune o naturale attraverso l'uso di clausole come *omni meliori modo* (cons. 402, nn. 35-38), o allegando il grande amore, che spingerebbe il padre a legittimare il figlio. Infatti, il *Decretum Gratiani*, dist. LVI, c. 13, chiarisce anzi che i bastardi sono oggetto di vergogna per i genitori: “I figli degli adulteri sono in abominio a Dio” (e altrove, cons. 420, nn. 32-33, sempre dal *Decretum*, C. XXXII, q. 12, c. 12, si evince che è per diritto divino che i bastardi non sono ammessi alla successione: “Il figlio della serva nato dal figlio della donna libera non sarà erede”; cfr. anche cons. 619, n. 15 che, sempre mediante il *Decretum Gratiani*, riferisce *Genesis* 21, 10: “Il figlio della serva non sarà erede con il figlio della libera”).

Il principe non può derogare con la clausola *ex certa scientia* al diritto naturale e divino (le autorità citate sono Giovanni Crotto e l'abate Tudeschi, cons. 420, nn. 32-33). Per inferenza e analogia, si può affermare che neanche la *de plenitudine potestatis* e la *non obstante* vi riescano. Esplicitamente, della *motu proprio* e della *non obstante*, è affermato nel cons. 585. Su questo tema, tuttavia, si rileva che Natta sostiene l'esatto contrario in altri consigli. Il principe non può contravvenire ai diritti di un minore sotto la sua tutela. È il difetto in cui sono incorsi Margherita Paleologo e il cardinale Ercole Gonzaga, all'epoca tutori per il minorente duca Guglielmo, consentendo *ex certa scientia* e *de plenitudine potestatis* che si alienasse il castello di Vescovato (un feudo imperiale, oggi in provincia di Cremona) a pregiudizio del legittimo proprietario, il minorente Sigismondo Gambara, all'epoca pure minorente. Il caso è discusso da Natta nel cons. 631, ed è delicato, perché si tratta di controbattere a un atto compiuto dai marchesi di Monferrato, i suoi signori. Forse è per questo che, nella conclusione del consiglio, Natta soggiunge che “forse” i signori si sono sbagliati nel loro atto, nonostante la loro autorità e probità, per via di un errore di fatto (n. 30). La realtà è un'altra: in quanto feudo imperiale, godente di libertà e pienezza dei poteri, Vescovato non poteva essere alienato che dall'Imperatore; inoltre, un minore non può essere autorizzato da un principe inferiore, anche se dotato di mero e misto impero, a vendere i propri beni, perché ciò appartiene ai *reservata* del principe “in segno di suprema potestà” (n. 29).

11- gestione dello Stato, esercizio della sovranità e rapporti con i superiori

Il principe non deve desiderare di ampliare il proprio Stato con l'aggiunta di denaro, ma piuttosto di uomini (cons. 592, nn. 15-16, secondo l'autorità di *Dig. XVIII, 20, 7, 3*).

Il principe non può rinunciare o pregiudicare al proprio diritto di superiorità, anche laddove il pregiudizio sia modico (cons. 614, nn. 11-12). Per questa ragione, il principe non può alienare le prerogative che gli competono in segno di suprema potestà, come il diritto di restituire il buon nome, rescindere una *res iudicata*, creare notai, imporre collette (cons. 659, n. 4), o abilitare un minorente ad alienare come fosse un adulto i propri beni (cons. 631, n. 29).

Il principe non può contravvenire alla legge superiore di Dio, ad esempio concedendo dilazioni troppo lunghe ai debitori (cons. 591, nn. 11-13). In generale, il principe secolare non può togliere la legge del superiore (*Dig.* IV, 8, 4; XXXVI, 1, 13, 4; la glossa a *Dig.* I, 4, 1 e a *Cod.* I, 22, 6; Cino da Pistoia su *Cod.* I, 19, 7; Bartolo su *Dig.* I, 1, 9, nel commento al *Proemio dei Libri Feudorum*, e su *Cod.* I, 22, 6). Come infatti spiega Bartolo nei passi allegati, "poiché l'Imperatore ha la giurisdizione da Dio, non può – creando una legge generale, e a maggior ragione tramite rescritto – contravvenire senza causa alla legge divina in ciò che concerne il peccato, perché Dio non gli ha dato la giurisdizione di peccare, di sottrarre le cose altrui e di emanare leggi inique e disoneste" (cons. 591, n. 13). Se proprio il principe vuole stabilire qualcosa contro il diritto divino, suggerisce l'abate Tudeschi su *Decr.* I, 2, 7, gli occorre esprimere la ragionevole causa per farlo, "perché l'inferiore non deve violare lo statuto del superiore senza una causa manifesta" (cons. 591, n. 14), o statuire contro il superiore, o annullarne una legge (cons. 669, n. 18) – e ciò vale anche per i decreti con cui il Papa statuisce contro il diritto divino e contro lo stato della Chiesa. E quando si tratta di violare il diritto divino, non è applicabile il criterio del "pregiudizio modico" (cons. 591, n. 15).

Il principe non può alienare o diminuire una parte del regno (cons. 591, n. 9), o alienare i propri sudditi (cons. 506, n. 15).

Il principe non può concedere a terzi i *regalia* a pregiudizio dei propri successori (cons. 591, n. 9);

Insieme a queste argomentazioni si affaccia poi, fra i consigli di Natta, una serie di presunzioni giuridiche, impiegate dal *consultor* di volta in volta per dipanare in proprio favore i casi di cui si occupa. Fra queste, ad esempio e sempre in direzione di un limite all'esercizio della *potestas*, quando il principe dona o conferma qualcosa a qualcuno, ricorre la *praesumptio* che lo faccia sempre "salvo il diritto altrui" (cons. 204, n. 18), che egli non può ledere. Sulla stessa linea è il cons. 4, nel quale si aggiunge che il principe non può aggirare tale presunzione neanche ricorrendo a clausole come *motu proprio* e *non obstante*.

Un'altra *praesumptio* contro il principe è che non s'intende che egli voglia servirsi della pienezza dei poteri negli atti di giurisdizione ordinaria, se non c'è giusta causa a determi-

narlo (cons. 122, n. 15; cons. 402, nn. 3 e 44). Inoltre, la volontà del principe di servirsene per agire *contra ius*, e la sua consapevolezza al riguardo, va provata oltre ogni dubbio, meglio se per iscritto e con l'uso di clausole: la sola voce di testimoni, infatti, non basta a garantire la certezza della *scientia principis* (cons. 420, nn. 1-29), e nemmeno è sufficiente il testamento redatto da un notaio (cons. 420, nn. 45-49).

Infine, in altri autori politici, come ad esempio Johannes Althusius, una delle ragioni a motivare la tesi che il principe non sia libero di agire come gli pare, ma debba rispondere delle sua azioni a qualcuno *già in questo mondo*, è che la sovranità non è innata nel principe, ma egli la ricava dal popolo (al quale appunto deve rendere conto). Interessante risulta dunque, perché inconsueta nel contesto della produzione giuridica nattiviana, l'affermazione del cons. 179, n. 13, ripresa dal *Digesto*, I, 2, 2, 11, che il principato esiste in funzione del popolo, e non viceversa, e che il sommo potere dell'Imperatore gli deriva dal popolo (e in quanto tali, i principi non sono *absolute* più degni dei popoli). La stessa affermazione è ripresa nel cons. 402, n. 18, dove si aggiunge, riprendendo da *Dig.* I, 2, 2, 11, che "il fatto che sia uno solo a provvedere allo Stato accade di necessità", e che "il supremo potere che l'Imperatore possiede, lo ricava dal popolo" (*Dig.* I, 4, 1).

A proposito degli eccessi del principe, che *scriptores politici* precedenti e successivi a Natta propongono talora di contenere mediante la vigilanza di figure od organi istituzionali appositi (pensiamo ad esempio al modello eforale⁵⁷⁶), si può domandare se nel giurista astigiano vi sia qualcosa di simile. La risposta è, come si vedrà subito, negativa. È infatti raro vedere Natta sostenere l'opportunità per gli ufficiali del principe, come i senatori, di disattendere e disobbedire agli ordini del sovrano, anche se soltanto in specifiche circostanze. Nel cons. 425, ad esempio, si discute di una casa contesa tra Vincenzo, figlio di primo letto di Gaspare Canina di Casale, e la seconda moglie di questi, Alasina. Il defunto Gaspare nel testamento dispose che Vincenzo e Alasina vivessero insieme sotto lo stesso tetto, ma le liti fra i due lo rendono impossibile. Il senato visita la casa e, trovandola troppo piccola per una divisione, stabilisce che Alasina si trasferisca in un'abitazione differente, risarcita però per la sua parte. In questo caso, la

⁵⁷⁶ Si veda, per un primo orientamento, S. Testoni Binetti, *Ephori*, in *Il lessico della Politica di Johannes Althusius*, a c. di F. Ingravalle, C. Malandrino, Firenze, Olschki, 2005, pp. 169-185.

sentenza deroga al diritto delle genti e ai canoni dei Santi Padri della Chiesa, che sanciscono ambedue l'inviolabilità dei testamenti (n. 2). Tuttavia, il senato ha agito *ex causa* nello scostarsi dalle regole del diritto comune, al solo scopo di evitare scandalo e scongiurare un'occasione di lite, come deve fare qualsiasi magistrato (nn. 5-6). Estendendo il discorso, Natta afferma subito dopo (n. 7) che anche i rescritti dei principi possono essere invalidati, ove generino scandalo, e che il principe deve “sopportare con serenità se un inferiore non ha ritenuto di eseguire i suoi ordini”, secondo *Decr.* I, 3, 5 e *Decr.* III, 5, 6. Adducendo l'esempio del popolo in lite con il proprio vescovo, Natta spiega poi (n. 8) che, anche se la resistenza popolare è ingiusta, il vescovo deve lasciare la carica per evitare scandalo, e che dovrà accontentarsi di un adeguato contraccambio. Questo è insomma un caso eccezionale, in cui persino un possesso (*dominium*) e un diritto acquisito, che normalmente sono sanciti come inviolabili dallo *ius gentium*, possono essere revocati (n. 9). In un altro consiglio, poi (cons. 669, n. 13), si precisa che il senato di Milano può opporsi all'ordine emesso da Filippo di Spagna di revocare il privilegio di immunità accordato a Felizzano dal marchese Guglielmo VIII Paleologo (1464-83), che l'aveva concesso in remunerazione della fedeltà dei felizzanesi al tempo delle guerre con Milano. In tale opposizione al re, il senato non compie nessun illecito, ma si limita a fare il suo dovere di controllo (diremmo oggi, "di costituzionalità", disobbedendo a un ordine iniquo, in quanto contrario al diritto delle genti, quale quello di rescindere un contratto oneroso e remuneratorio. Come si vede, si è ben lontani dal teorizzare una qualche forma di *vindiciae* o di diritto di resistenza al sovrano. In un'occasione soltanto (cons. 596, n. 6), Natta specifica che "ribelle" è solo chi compia qualcosa "contro lo stato (*status*) e la prosperità dell'Impero" e contro la forma di governo in vigore, e non già chi semplicemente si rifiuti di pagare le tasse o di consegnare i propri figli come ostaggi. Una definizione tanto generica da impedire qualsiasi riflessione ulteriore, ad esempio su dove passi il confine fra resistenza legittima a un tiranno e ribellione aperta di facinorosi e riottosi.

CAPITOLO 5

Estensione del potere assoluto nei Consilia di Natta

Fissiamo qui alcuni punti cardine nell'esame che apprestiamo a svolgere intorno alla *soluta potestas* in Natta. Intanto, il concetto di “gerarchia” dei poteri è cruciale per sancire i limiti della giurisdizione che un singolo può esercitare. Tuttavia, non è vero in ogni situazione, a quanto emerge dai *Consilia*, che l'inferiore sia sempre subordinato e non possa partecipare in qualche misura della potestà assoluta e delle prerogative riservate al principe. In linea teorica, chi detiene l'*imperium* supremo è solo l'Imperatore, ma la sua lontananza fa sì che i signori territoriali in Italia, detentori del mero e misto impero, possano avanzare pretese ed esercitare *de facto* poteri molto estesi sui propri sottoposti: funzionari da loro nominati (inclusi i giudici delegati), signori feudali infeudati direttamente come vassalli, semplici sudditi. Per Natta, poi, anche i diritti naturale e delle genti, oltre a quello positivo possono essere aggirati dal principe. Le clausole *de plenitudine potestatis* e *ex certa scientia* come uno strumento con cui il principe territoriale aggira i limiti alla *potestas* e la rende quasi assoluta. Riguardo al diritto divino, talvolta identificabile con quello naturale, talaltra no, si riscontra più di un'ambiguità. Vi sono infatti frangenti in cui esso appare inviolabile, e altri in cui si ammette l'omicidio come pena per i rei, o la pratica delle usure e la legittimazione dei figli bastardi. Quello che sembra di capire è che il Papa, e talvolta anche il principe secolare, può esercitare ampio potere su di esso, come Natta rivela in alcuni *consilia*: non nel senso di una sua totale eliminazione, bensì di modifiche e temporanee sospensioni della sua applicazione. Natta risulta così, a tutti gli effetti, un sostenitore dell'assolutismo principesco, ma non in modo organico alla Bodin, e non senza qualche riserva (prima fra tutte, il fatto che è solo per tacita permissione dell'Imperatore che il principe territoriale può esercitare la *soluta potestas*). Lo stesso fatto che a Natta sia conferito il ruolo di senatore di Monferrato sarebbe d'altro canto incompatibile con una sua posizione monarcomaca (tanto più negli anni '50 e '60, in cui il nome Natta, con la figura di Ettore, tra i capi della ribellione di Casale, era in cattiva vista in città e nella capitale del ducato per il suo odio antigonzaghesco: Marco Antonio doveva essere insomma al di fuori di ogni sospetto).

In favore del potere assoluto

Venendo ora a un esame più ravvicinato della dottrina giuridica di Natta, noteremo che l'ampiezza del potere principesco in Natta è trattata in modo non meno asistematico del suo contrario. Per affrontare l'argomento, possiamo iniziare con la definizione di "pienezza dei poteri" presente nei *Consilia*. Essa è ripresa dal commento di Baldo a *Cod.* III, 34, 2 e suona così: "La pienezza dei poteri è la pienezza d'arbitrio, non soggetta ad alcuna necessità e non limitata dalle regole del diritto pubblico" (cons. 179, n. 17). Il significato di "pienezza d'arbitrio" viene esplicitato altrove. Al principe, per provare la propria intenzione di valersi della pienezza dei poteri, occorre manifestarlo apertamente, ad esempio inserendo in un proprio atto le clausole *ex certa scientia* e *motu proprio*, (cons. 367, nn. 9-11, un caso riguardante l'inf feudazione di Cerro): di norma, infatti, vale contro il principe la *praesumptio* che egli non intenda servirsi della *soluta potestas* negli affari ordinari. Ciò accade perché si tratta di un potere straordinario, accessibile in casi specifici, di emergenza, ma non solo. Vi è però anche una serie di presunzioni che danno per assunte l'onestà e rettitudine del principe, la sua infallibilità nel giudicare, la sua incorruttibilità, oltre al fatto che, dietro le sue azioni, vi sia sempre giusta causa (numerati sono i consigli in cui Natta si esprime in tal senso come il 625).

Quando un principe afferma di possedere la pienezza dei poteri, è da credere che essi la detengano per davvero, riprendendo il ragionamento di un *consilium* di Baldo sui signori di Lombardia, Natta scrive "impiegano le parole *con la pienezza dei poteri* per consuetudine usuale e quasi per una teoria", risultando "quasi in possesso della parola e del fatto". La presunzione alla base di questa affermazione è che i principi non sono soliti metire (cons. 608, n. 2). Inoltre, se così non fosse, "molte controversie ormai sopite riprenderebbero e i decreti di cotanti signori risulterebbero illusori – il che sarebbe assurdo" (cons. 505, n. 10).

In questo caso, l'analisi dei passi nattiani si compone di due segmenti: un primo, che riprende le medesime categorie e modalità presentate sopra, a proposito dei limiti al potere principesco, ma stavolta per portare esempi di quanto esteso sia – a giudizio di Natta – il potere del signore verso la legge e gli inferiori; e un secondo, più breve, in cui si mostrerà

in azione quel medesimo potere nei confronti della legge di natura e delle genti, e dei superiori. Una duplice lettura, che segue le due direzioni, verso il basso dei *negotia* terreni, e verso l'alto dei principi giuridici e teologici fondamentali, dell'esercizio della *potestas*. Si osserverà soltanto qui che tale bipartizione dell'analisi non rispecchia una netta separazione fra i due ambiti nello sviluppo del discorso giuridico nattiano. Essi, anzi, sono strettamente intrecciati, e in alcuni frangenti quasi inscindibili, nella comunanza e condivisione del lessico e dei processi mentali alla base del ragionamento.

Le categorie da esaminare, relativamente alla prima parte, sono dunque pressappoco le medesime che abbiamo proposto in precedenza, nel capitolo IV, pure presentate in maniera scarna ed essenziale, quasi come una precettistica politica. Alcune, in effetti, sono assenti nel discorso sul potere assoluto; abbiamo scelto di elencarle comunque in questa sede, lasciando degli spazi vuoti sulla pagina, affinché il lettore possa immediatamente rendersi conto di quali argomentazioni siano tralasciate da Natta, ora che il suo ragionamento verte in direzione della *plenitudo potestatis*. Ecco quindi che ritroviamo:

1- modifica, revoca o cassazione di scritture

Il principe può esercitare il potere assoluto per rendere valide scritture e imbreviature invalide (cons. 47).

2- estensione del potere principesco a uomini e territori

3- giurisdizione nelle materie processuali e diritti delle parti

Il principe può revocare gli atti di diritto civile, come le sentenze (cons. 470, nn. 20 ss.) o le adizioni di un testamento (cons. 470, n. 24; cons. 619).

Il principe può, in presenza di giusta causa, rimuovere e annullare il diritto delle genti (cons. 470, n. 24, e il collegato cons. 471, n. 9).

Il principe, a differenza di chi è inferiore a lui, può servirsi della clausola *non obstante* (cons. 393), essenziale per derogare al diritto comune (cons. 179, n. 5).

Il principe può servirsi della clausola *inspecta sola veritate facti* che agisce come *super-sessio* e interruzione momentanea, e limitata a uno specifico processo, dell'ordine giudiziario (cons. 15; cons. 502, n. 11; cons. 521; cons. 585; cons. 617) introdotto dal diritto positivo. Ciò accade perché il principe è al di sopra di quel diritto, in quanto è lui a crearlo. Come può crearlo, così può anche revocarlo, ad esempio per quanto riguarda le *solemnitates* e formalità giuridiche. La clausola *inspecta sola veritate facti* assolve proprio a questo scopo, consistendo in una procedura urgente che agevola la celere risoluzione delle liti e riduce il pericolo di risse fra i contendenti e discordie civili. Questo però non conferisce al principe, o al giudice da lui delegato, di ignorare le leggi, o ledere e togliere il diritto di un terzo o delle parti, nemmeno se si tratti di pregiudizio modico (cons. 585).

Il principe può ledere in misura modica il diritto di terzi con un proprio rescritto, anche senza servirsi di clausole derogatorie, senza citare la parte lesa e senza causa, o escludendo il diritto di appello contro il provvedimento (cons. 591, nn. 6-7). La presenza della causa della citazione nel documento con cui il principe convoca un suddito, inoltre, è semplicemente una formalità, una *solemnitas*, introdotta dal diritto civile, e il principe, che è al di sopra di esso, può ignorarla (cons. 556, nn. 6-7), specialmente se la lesione che intende arrecare è modica (cons. 509). Non altrettanto invece possono fare gli inferiori.

Il principe può citare in giudizio i sudditi di un proprio vassallo senza il suo consenso: sarebbe infatti indegno per il principe, che detiene il supremo dominio sul territorio del vassallo, “dover chiedere il permesso di questi per citare e compiere gli altri atti giudiziari nel territorio infeudato” (cons. 580, n. 3). In caso di mancata comparizione del suddito, poi, i proventi delle multe e delle confische vanno al principe supremo, non al vassallo intermedio, perché è il principe a detenere la giurisdizione universale sul territorio. Tale risarcimento però gli compete solo per reati gravi (lesa maestà, contumacia e mancata comparizione in giudizio); nei casi minori, le pene e le ammende vanno al feudatario (cons. 580, nn. 6-21).

Il principe che non riconosce un superiore e detiene i diritti d'impero non soggiace alla giurisdizione dei magistrati inferiori, e può anzi essere giudice *in causa propria* (cons. 576, nn. 1-13), come se godesse del privilegio di foro.

Il principe può, *de conscientia* e su sua libera scelta, stabilire di far torturare un uomo – e

in tal caso la tortura non può essere evitata da ragioni giuridiche (cons. 138, n. 16). La ragione è, come si spiega nel cons. 625, n. 3, che il principe è infallibile, e opera sempre – così almeno si presume – secondo verità e giustizia e in piena consapevolezza.

Non è possibile appellarsi contro le sentenze di chi non riconosca un superiore di diritto né di fatto, perché non vi sarebbe un superiore al quale rivolgere l'appello (cons. 608, n. 4). Se non bastasse questa ragione logica, ce ne sarebbero altre, di natura giuridica: Baldo, al riguardo, commentando il proemio ai *Libri Feudorum*, sostiene che la sentenza del re è definitiva, è ritenuta legge e non può essere riformata in meglio, e sulla stessa linea si pongono *Dig. I, 2, 2, 1* e *I, 2, 2, 16*, che provano come il re "nel proprio regno ha la giurisdizione suprema e governa ogni cosa con mano regia" (n. 5). In aggiunta, a favore dell'inappellabilità delle sentenze del principe gioca la presunzione che egli non contravvenga mai alla giustizia (n. 6).

Il principe può mandare al confino un uomo sulla base di semplici sospetti, perché egli – Papa, Imperatore o altro signore superiore – è come Dio: le sue parole sono legge, egli incarna la verità e giudica sempre secondo coscienza, al di là di ogni malizia, inganno o sospetto (cons. 625, n. 2). Anche far torturare un reo e ordinare a un giudice di sentenziare in un dato modo è dunque lecito al principe, secondo la sua coscienza infallibile (cons. 625, nn. 3-4). Si presume infatti che vi sia sempre una giusta causa nelle sue azioni o rescritti, anche quando – contro il diritto divino – sancisce una condanna a morte (cons. 625, n. 5).

4- revoca o annullamento di contratti, infeudazioni e diritti di proprietà

L'Imperatore, il papa o un altro principe che non riconosca superiore può togliere il diritto acquisito da un terzo (cons. 106, n. 4), ad esempio proibendogli di commerciare al di fuori della sua città, o di alienare i beni a qualche forestiero. Può altresì (cons. 619, nn. 4 e 9-12) togliere senza giusta causa il *dominium*, che è proprio del diritto delle genti.

Il principe può revocare i privilegi che egli stesso ha concesso (come immunità e diritti di prelazione ed esenzione), ma solo se essi non originano da un contraccambio a un favore ricevuto (perché in tal caso il *negotium* diviene di tipo contrattuale, e dunque irrevocabile

per diritto delle genti), come affermato *passim* (cons. 122 nn. 12 ss.; cons. 160, n. 40; cons. 408, n. 10; 397, nn. 13-14; cons. 657, nn. 5-6). La volontà del principe in materia di privilegi, infatti, è determinante sia per concederli, sia per revocarli, anche senza giusta causa (cons. 511, nn. 2-3). La ragione è che il “mero privilegio”, concesso ai fini esclusivamente graziosi e non su base remunerativa, “in rapporto al suddito è ritenuto come legge, e la legge non lega il concedente”, secondo *Dig. I, 3, 31*. Anzi, nessuno può imporre a se stesso una legge dalla quale non gli sia lecito recedere (cons. 511, n. 4). Se poi ciò che il principe intende revocare è un privilegio da cui il privato ha acquisito un diritto, la revoca diviene lecita se operata mediante la *plenitudo potestatis* (cons. 657, n. 5, dove si rimanda a *Decr. II, 26, 19*).

Vi è anche un caso (cons. 657, nn. 7-12) in cui il principe può revocare un contratto. Ciò può verificarsi quando i dettagli e le condizioni del contratto non siano ancora stati applicati per intero, ed esso risulti dunque *imperfectus*. Ecco il motivo per cui Natta dà ragione all'Università di Mondovì nella controversia che la opponeva a quella di Torino circa lo *ius studii generalis* dagli anni '50 del secolo. Siccome il duca sabauda Emanuele Filiberto aveva concesso quel diritto a Mondovì, in opposizione ad atti analoghi dei suoi predecessori, favorevoli all'ateneo del capoluogo. Al momento, però, a Torino non si tengono lezioni, dunque il ducato non riceve nessun vantaggio (*reciprocum factum*) dalla città, e dunque ogni strumento di immunità in suo favore essa può essere annullato. Lo stesso varrebbe, in una differente situazione, se il rapporto fra il principe e l'altra parte fosse stato sancito da contratto. Un contratto, infatti, è irrevocabile per diritto delle genti solo fintantoché vi è un mutuo vantaggio, economico ma non solo, per le parti.

Il principe può, valendosi della *plenitudo potestatis*, emanare disposizioni *supra ius* (perché egli è, appunto, al di sopra del diritto) che pregiudichino ai diritti di terzi, ad esempio preservando, *motu proprio* e scientemente, un privato immune dalle contribuzioni dall'esazione di oneri richiestigli da una comunità (cons. 63-64), o concedendo a un privato l'immunità da certi oneri, a pregiudizio di un terzo (cons. 310, dove la parte lesa è il comune di Calliano), o ancora, sempre servendosi delle clausole *ex certa scientia, motu proprio* e *de plenitudine potestatis*, può tramite privilegio revocare il diritto acquisito da qualcuno, anche con grave pregiudizio di questi (cons. 340, n. 9, anche se i successivi nn. 22-23 espri-

mono qualche dubbio in merito; cons. 393, n. 5), e persino i possessi acquisiti secondo il diritto civile (cons. 160, n. 40). Inoltre, il ricorso alle clausole suddette esclude ogni rischio di surrezione o errore da parte del principe (cons. 657, nn. 15-17).

Il principe può alterare la natura di un feudo, rendendolo, da nuovo “antico, avito e paterno”, e dunque trasmissibile anche ai nipoti (visto che il diritto feudale permette ai nipoti di succedere ai feudi solo se “antichi”, cons. 467, n. 6 e cons. 468, n. 11), a patto che lo faccia nel pieno uso del diritto regio, e non come superiore diretto del vassallo (cons. 554, nn. 17-24).

Il principe può sottomettere un suo feudatario a un signore diverso e imporgli di riconoscerlo come superiore e prestargli giuramento di fedeltà, alterando così la gerarchia feudale (cons. 686). La ragione addotta da Natta scaturisce dall'opportunità: quando l'Imperatore è lontano dall'Italia, gli è utile avere qualche nobile fedele che faccia le sue veci e sorvegli le attività dei vassalli, comandando loro quando necessario.

Il principe può impedire l'alienazione di un feudo in favore di persone “proibite” (come chiese, militari e, in genere, persone che non possano facilmente essere convenute in giudizio (cons. 491, in cui si dà ragione ai duchi di Mantova, che rifiutano di investire Charles Brissac, maresciallo di Francia, del feudo di Calosso, vendutogli da Flaminio Paleologo).

Il principe (anche se si tratta del papa, cons. 501, n. 48) può senza ovvero dietro giusta causa togliere persino una proprietà (*dominium*) acquisita secondo il diritto delle genti, e il diritto di terzi”. Fra le giuste cause adducibili, una molto importante è l'utilità dei sudditi (cons. 501, n. 28).

Il principe non è *sempre e comunque* tenuto a risarcire i secondogeniti che un atto paterno abbia escluso dalla primogenitura (come nel caso dei discendenti di Ludovico d'Acaia, che ai giorni di Natta si contendevano i feudi di Cavour, Racconigi, Migliabrana e altri, cons. 501-506). Infatti, la compensazione “ha luogo quando viene tolto un diritto acquisito da un altro in forma piena e perfetta secondo il diritto naturale e delle genti” (cons. 501, n. 43). Ma nel caso dei secondogeniti, essi hanno dal padre solo la speranza di acquisire parte del feudo: un diritto non acquisito, ma “acquisendo” e potenziale – in quanto tale il principe può revocarlo *tout court*.

5- libertà dei traffici e dei commerci, e nello sfruttamento delle risorse naturali

Nonostante il diritto delle genti vieti di limitare la compravendita di grano, è lecito porvi dei limiti se incombe una carestia, o se vi è timore di carestie future (cons. 221). In simili situazioni di estrema necessità, anzi, è lecito anche costringere i commercianti a vendere i generi alimentari a prezzo inferiore a quello di mercato (cons. 435).

Il principe supremo può introdurre un monopolio, anche se è pratica odiosa, disonesta e frutto di avidità (cons. 227).

Nei cons. 522 e 604 Natta sostiene che il signore (nel primo caso, i suoi congiunti signori di Tonco; nel secondo, il marchese di Monferrato) può proibire per decreto la caccia ai sudditi e concedere ai vassalli in esclusiva il diritto di cacciare e pescare, e che il diritto di caccia può essere prescritto se non esercitato per lungo tempo. Tra le ragioni addotte da Natta, vi è che la caccia “è un'attività propria dei nobili, dei principi e degli oziosi”, e si addice per un fatto di dignità più a loro che ai popolani (cons. 522, pref.). Inoltre “il principe, almeno per una causa concernente la pubblica utilità, può derogare al diritto naturale e delle genti”, secondo le note di Bartolo al proemio dei *Libri Feudorum* e a *Cod. X, 1, 11*, di Baldo a *Cod. I, 19, 7* e dei canonisti su *Decr. I, 2, 7*. Nel caso presente, la giusta causa sussiste: il marchese Giovanni Giacomo (1418-45) volle infatti ricompensare Enrichetto Natta, nonno di Marco Antonio, per i suoi meriti, dopo essere rientrato in possesso dei suoi domini (essendovene stato cacciato dal duca di Milano Filippo Visconti). Ciò configura dunque una precisa situazione giuridica: quella in cui il principe può “togliere il diritto di un privato per motivo di remunerazione in favore di qualcuno che sia benemerito verso la *respublica*”, secondo le indicazioni fornite da Pontano nel cons. 310. E quando i meriti, come quelli elencati nel contratto feudale in favore di Enrichetto Natta, sono menzionati esplicitamente, ci si deve attenere alle parole del principe concedente, per via della sua “eccellentissima dignità” (n. 31). Dunque, i signori Natta hanno ragione perché si è generata la prescrizione, o almeno una consuetudine col consenso del popolo, circa i diritti di caccia in Tonco, o perché l'investitura del luogo li ha accordati a loro, e non alla comunità. Più sinteticamente si esprime il cons. 604 che, pur ribadendo che il diritto di caccia e di raccolta di gemme e pietre marine è naturale e non soggetto a proibizioni (se-

condo *Inst.* I, 2, 11 e II, 1, 12 e 18), riconosce che il principe può limitarla per precise ragioni e temporaneamente: 1- *ex causa*, per fondate ragioni (*Libri Feudorum*, II, 27, 11), ad esempio per preservare la pace; 2- quando si tratta di chierici e monaci (perché devono dedicarsi al servizio di Dio); 3- per un breve tempo e a precise condizioni (ad esempio, proibendo di cacciare le lepri fra la neve alta, o impedendo che una specie animale si estingua); 4- se la caccia è praticata solo ogni tanto e per rilassarsi, e non costantemente, per voluttà (n. 7, *Decretum Gratiani*). Infatti - e si tratta di un'affermazione importante - "è lecito dietro giusta causa (*ex causa*) limitare, distinguere e temperare il diritto naturale e delle genti, anche se [così facendo] si toglie a qualcuno il possesso (*dominium*) su un bene di sua proprietà" (*Dig.* VI, 1, 15 - o IX, 2, 15, l'indicazione del passo non è chiara -, *Dig.* XXII, 2, 11, la glossa e i dottori su *Cod.* I, 22, 6, Bartolo e Baldo sul proemio ai *Libri Feudorum*, Baldo su *Cod.* I, 19, 7, i canonisti su *Decr.* I, 2, 7).

6- esazioni di tasse, dazi, beni e servizi/munera

Il superiore può gravare alcuni sudditi soltanto, o alcuni più di altri, laddove vi siano una necessità e un'urgenza stringenti, ma in un secondo tempo dovrà proporre una contribuzione più equa, che controbilanci la precedente (cons. 106, nn. 6-7), o risarcire chi sia stato leso più degli altri (cons. 554, n. 8).

Il principe supremo può imporre ai propri sudditi angherie, *corvées* e altri *munera* personali (come quello di custodire un castello). In ciò, egli si differenzia dai signori dotati di mero e misto impero, che non hanno simili prerogative (cons. 185). La ragione principale di tale differenza è che i signori locali non possono agire contro il diritto comune, com'è invece possibile al principe supremo che si avvalga della clausola *non obstante iure communi* (cons. 185; cons. 631, n. 29). Più in generale, chiunque percepisca i frutti di un castello, come appunto i suoi signori, deve anche sostenere gli oneri per la sua difesa (vd. anche i cons. 11-12).

Il principe può stabilire dazi e tasse, cosa che rientra fra le sue prerogative e può consentire tramite privilegio a una città suddita o a un feudatario di stabilirle in sua vece (cons. 447, n. 7).

Il cons. 160 combatte la pretese dei comuni di Celle e Vigliano di imporre contribuzioni ai cittadini di Asti che possiedono beni nei territori dei due comuni. Natta ricorda innanzitutto che Gian Galeazzo Visconti, quando prese possesso di Asti, fino a quel momento città libera e dotata di *iura imperii* (era il 1379), con un suo decreto rinnovò agli astigiani possessori di beni nel contado l'immunità da tasse, taglie, fodri, oneri e registri delle comunità locali (tasse che sarebbero state versate dai *cives* solo in Asti, nelle casse comunali) – immunità di cui essi già godevano in segno di rispetto e sottomissione verso la città dominante sui villaggi del *comitatus* astense. L'ultima porzione del consiglio nattiano, invece (nn. 36 ss.), precisa che l'Imperatore, o qualsiasi altro principe detentore degli *iura imperii*, può “concedere l'immunità a pregiudizio dei sudditi” (n. 37); ovvero, quando alcuni vengono esentati dai tributi, si genera per gli altri sudditi un pari aggravio del peso fiscale, ed essi devono sopportare la cosa. Questo perché (n. 38), come ribadisce l'abate Tudeschi, “il principe che ha la pienezza dei poteri (o, come si dice nel successivo n. 39, che è *solutus legibus*) può esimere chi vuole dagli oneri, e imporne a chi egli voglia”. A chi obiettasse che il principe è tenuto a risarcire colui al quale sottragga un bene (secondo *Dig.* VIII, 4, 13, 1; *Dig.* VI, 1, 15, 1 ss.; *Cod.* VII, 13, 2 e il commento di Bartolo su *Dig.* XIII, 7), Natta replica che ciò accade perché si sottrae un possesso (*dominium*) che, in quanto tale, compete al privato per diritto naturale e delle genti, “nel quale il principe non ha libera facoltà di ledere”. Ad una differente categoria appartiene invece lo *ius collectandi*: esso è infatti di diritto positivo, frutto di una concessione del principe a città e municipi, e revocabile dal concedente in quanto egli è *supra ius positivum* (n. 40). In forza di questa sua superiorità, al principe è lecito sottrarre (ad esempio, tramite prescrizione o sentenza) – anche senza giusta causa – possessi acquisiti secondo il diritto civile, o privilegi concessi a un suddito.

7- abuso del potere per tornaconto personale

8- abuso del potere e della forza e ricorso a pressioni per imporre la propria volontà ai sudditi

9- ingerenza nelle materia ecclesiastiche

10- successioni testamentarie, legittimazione dei bastardi (temi strettamente legati con il diritto delle genti e naturale) e tutela dei minori

Il principe può, sempre revocando il diritto positivo, disporre che il testamento di un condannato a morte venga rispettato (cons. 178, nn. 3-4), mentre il diritto comune ne prevede l'annullamento, o legittimare il figlio spurio alla successione del padre defunto, subentrando agli agnati (cons. 178, n. 6; cons. 506, nn. 50-51). Tuttavia, nel cons. 619 si sostiene il contrario. Forse la questione è approfondita meglio: quello che al principe è lecito è bloccare il processo di successione quando è avvenuta l'adizione, ma non ancora la presa di possesso dei beni (*apprehensio bonorum*), ovvero una fase in cui è in essere un processo di diritto positivo, e non si è ancora generato il *dominium*, che è invece di diritto naturale. Vi è anche una ragione morale, oltre al diritto delle genti, a limitare la potestà del principe: Dio gli ha dato la giurisdizione, ma non di "peccare e sottrarre indebitamente la roba altrui" (cons. 619, n. 12). E ciò vale di qualunque genere siano gli strumenti normativi e giuridici o le clausole adottate per sottrarre le proprietà altrui (cons. 619, n. 13).

Il principe può effettuare legati in favore di uno spurio *de plenitudine potestatis* (cons. 402, n. 2), legittimarlo e persino permettergli di succedere al trono (n. 24). In tal modo, si può contravvenire ai vari passi del diritto comune (come *Dig. XXXIV, 9, 26*, secondo il commento di Bartolo) che un padre in genere – e non soltanto un principe – non possa legare alcunché. Tuttavia, specifica Natta nel seguito (n. 6), aggirare o revocare il diritto positivo è lecito unicamente all'Imperatore, ai re e ai signori che non riconoscono un superiore, poiché a loro soli compete la pienezza dei poteri (che "li innalza al di sopra del diritto positivo"). In Italia, però principi territoriali come i duchi di Mantova, o i signori di Rimini, Bergamo e Verona, hanno un superiore nell'Imperatore, e non possono né legittimare gli spuri, né donare loro alcunché. Nessun effetto in contrario ha il fatto che quei principi abbiano una magistratura perpetua, o posseggano un feudo con annessa la dignità regia, perché la questione non concerne la loro dignità in assoluto, quanto la subalternità a un signore più potente (una dignità *relativa*). Certo, questo pone Natta in un certo imbarazzo, visto che ha

appena negato che i suoi signori e “datori di lavoro”, i Gonzaga, detengano la pienezza dei poteri, che essi pubblicamente affermano di possedere, e operato una *deminutio* della potenza e dignità della casa ducale mantovana. Per rimediare a questo (soprattutto in considerazione del fatto che il ruolo di Natta è quello di difendere il duca dalle pretese economiche di Alessandro Gonzaga, figlio spurio del defunto duca Federico), il giurista astigiano si affretta a correre ai ripari (cons. 402, nn. 19-21). Dopo avere osservato che, nei loro rescritti ed editti, i Gonzaga sono soliti servirsi della *plenitudo potestatis*, conclude, riprendendo opinioni di Baldo, che essi l'abbiano ricevuta per concessione espressa o tacita dell'Imperatore, tramite un privilegio speciale. Come afferma Baldo, del resto è consuetudine di molti signori usare nella prassi documentale l'espressione “con la pienezza dei poteri”, e bisogna credere alle loro parole, “perché non è verosimile che ricorrano a una frase falsa”, come si evince da *Cod. IX, 27, 6*. Infatti, è possibile all'Imperatore, fatta salva la sua superiorità e maestà, concedere e mettere qualcuno a parte di quel potere *absolutus* e *supra ius* (un parere consolidato dei giuristi che, come scrive Natta al n. 21, “io stesso approvo”).

Il principe può, mediante un proprio atto ed *ex certa scientia*, legittimare e abilitare alla successione e alla successione di un feudo i figli naturali e spuri, anche in modo retroattivo (cons. 504, n. 17; cons. 505, n. 10 ss.).

11- gestione dello Stato, esercizio della sovranità e rapporti con i superiori

Il principe può effettuare donazioni di parti modiche di parti del regno, anche pregiudicando ai propri successori (cons. 122), perché “ai principi le alienazioni lievi sono concesse più facilmente, quando non tendono a una grande diminuzione del regno” (cons. 674, n. 4). Inoltre, il principe ha tutto il diritto di esercitare la liberalità e concedere privilegi a chiezza, anche impiegando clausole derogatorie amplissime, come *ex certa scientia, motu proprio* e *de plenitudine potestatis* (cons. 674, pref.).

Il principe che possiede gli *iura imperii* è al di sopra del diritto positivo, che sancisce che il signore non possa alienare i diritti che ha sui propri sudditi (ad esempio, nel caso delle infeudazioni, quello a detenere le cause di primo appello). Dunque, anche in considerazione

del fatto che a ciascuno è possibile, per diritto naturale e delle genti, rimettere vendendo, oppure conservare il proprio diritto, il principe dotato di *iura imperii* può derogare al diritto comune (cons. 367, n. 9). Pure revocare lo *ius collectandi*, che è di diritto positivo, è lecito al principe, perché egli è al di sopra di esso (cons. 160, n. 40).

Un'interpretazione più estensiva (rispetto a quanto si trova nei conss. 15 e 521) della legge *Digna vox* è nel cons. 84, nn. 4-5: qui si afferma che soltanto all'Imperatore è connaturata la possibilità di non sottomettersi alle leggi. Egli, però, non è costretto a farlo, come è al contrario per i governatori da lui nominati.

Il superiore non è legato dagli statuti delle comunità a lui soggette, perché gli statuti e i provvedimenti legislativi dell'inferiore non legano il superiore. Non solo: nemmeno nel caso in cui sia stato il signore stesso a concedere lo statuto, questo legherebbe e vincolerebbe il concedente, dal momento che nessuno può *sibi ipsi imperare* e porre a se stesso leggi che non possa in seguito revocare. Tutt'al più, si può ammettere che, in occasioni specifiche e sotto la spinta dell'equità naturale, si prediliga la lettera dello statuto al provvedimento sovrano, quando essa è favorevole all'imputato, anche ove l'imputato sia il principe o l'Imperatore. Ipotizzare che al signore non si possa applicare una disposizione di legge a lui favorevole significa infatti estrometterlo dal commercio con gli uomini e impedirgli di stipulare e contrarre con gli altri uomini e sudditi. È questo il motivo che anima il ragionamento sviluppato da Natta nel cons. 44. Qui, il signore di Costigliole, Girolamo Asinari (congiunto di Natta per via materna), è accusato di avere ferito un uomo del luogo. Il tribunale vorrebbe condannare l'Asinari secondo la legge comune (in particolare, la legge *Iulia de vi publica*, che ne sancirebbe l'esilio con la confisca dei beni), mentre Natta sostiene che il convenuto, nel caso presente, vada giudicato secondo gli statuti di Costigliole (che prevedono soltanto un'ammenda pecuniaria).

In modo simile, ma con un'estensione, si afferma nel cons. 674 (nn. 11-17) che quando il duca di Milano Francesco II Sforza concesse a Mercurino Arborio i feudi di Valenza e Refrancore in segno di riconoscenza per i suoi servizi all'Imperatore Carlo V, volle derogare con clausole ampie agli statuti e alla legislazione in essere nello Stato di Milano, fra cui la norma che il senato milanese debba ratificare e approvare il privilegio del duca. In verità, ragiona Natta, un senato ha *cognitio* (il che, di per sé, non implica altro che un diritto di es-

sere informato, e non già quello di cassare l'atto del principe) solo su alcune materie: lettere del principe, doni, remissioni, indulgenze, ordinamenti, editti, atti di grazia e privilegi "meri". In questa dicitura, "meri", non rientrano quelli remuneratori e concessi in contraccambio di meriti personali (come nel caso di Mercurino).

Il principe ha inoltre più potere del diritto comune e della consuetudine, oltre ad essere "legge animata nel suo regno" (sono parole di Baldo, riferite da Natta nel cons. 468, n. 11, e riprese da Natta anche altrove, come nel cons. 625, n. 7). La ragione è che il principe e chiunque altro, non riconoscendo superiori, possa dare leggi a se stesso, può anche statuire contro il diritto comune (cons. 11, n. 3; cons. 631, n. 29): in qualche modo, è come se la legge stessa gli desse il potere. Invece, duchi, marchesi e principi inferiori lo hanno ricevuto da un uomo, il loro superiore, e non possono dunque revocare la sua legge.

In materia di prescrizione, il principe ha ampio potere perché essa è qualcosa di introdotto dal diritto civile, che il principe può revocare con la pienezza dei poteri (così come mediante essa può revocare un diritto acquisito). Così vogliono Angelo degli Ubaldi, Alberico da Rosate e Filippo Decio (cons. 511, n. 11). Come infatti osserva Baldo commentando lo Speculatore, contro l'*absoluta potestas* del principe non si può fare valere la prescrizione, e anzi egli può far cessare ogni consuetudine (*Liber Sextus*, tit. 2, cap. 1; *Dig. XLVII*, 12, 3, 5; *Authenticum a Cod. VI*, 1), anche se non gli basta usare parole generali per revocarla, ma occorre una menzione specifica della consuetudine che si intende eliminare. Le ragioni per cui la revoca è possibile al principe sono esplicitate nel consiglio 511, che difende il marchese di Monferrato contro la comunità di Pontestura, che lamenta di essere stata privata del diritto di fiera, di cui godeva da tempo immemorabile. Al n. 14, Natta allega varie ragioni in favore della legittimità della revoca: 1- la consuetudine non è di diritto naturale, ma fa parte del diritto civile, come qualsiasi legge; 2- il re, secondo Baldo, "è legge animata sulla terra, perciò può più della legge comune o della consuetudine", o, come si dirà poco oltre, n. 18, il principe "è al di sopra di ogni diritto positivo" (si cita *Decr. III*, 8, 4); 3- il potere assoluto del principe, sempre secondo Baldo, "non può essere frenato dalla consuetudine di un inferiore, perché l'inferiore nulla può contro il superiore", come vuole *Dig. IV*, 8, 4. Peraltro, n. 19, la comunità chiedeva annualmente al marchese di Monferrato il diritto di fiera, il che dimostra che esso era posseduto solo in

modo precario e, dunque, revocabile (*Dig.* XLIII, 12, 1 e 12; *Cod.* VII, 39, 2). Il successivo cons. 512 risponde ad alcune obiezioni mosse dall'avvocato di Pontestura. Così (n. 4), allineandosi a quanto sostenuto da Baldo in un consulto su temi affini contro la città di Parma, Natta scrive che il principe/Imperatore può togliere sia la "prescrizione dei cento anni", sia qualsiasi "prescrizione di tanto tempo", se agisce *ex certa scientia* e con la pienezza dei poteri. Se egli può tanto, è perché possiede "ogni giurisdizione", la quale gli è "riservata in segno di supremo dominio" – risultandone dunque (n. 6) impossibile a qualunque inferiore fare valere, contro il principe e la sua *absoluta potestas*, la prescrizione. Anzi, al principe è consentito far cessare ogni prescrizione, se così vuole, esercitando il potere assoluto (anche se non funzionerebbe così con l'impiego del solo potere ordinario, n. 7). Essendo però la prescrizione secolare di diritto civile, il principe la può eliminare con la pienezza dei poteri, come pure può eliminare uno statuto locale o una consuetudine – entrambi, nuovamente, di diritto civile – che autorizzino la prescrizione, cosa che non accadrebbe se fossero di diritto naturale, visto che "i diritti naturali sono immutabili", secondo *Inst.* I, 2, 11 (nn. 8-11). Seguendo Baldo e altri giuristi, poi, Natta istituisce un paragone tra prescrizione e privilegio concesso dal principe espressamente e *ex certa scientia*: entrambi sono revocabili, se così vuole il concedente.

Il discorso viene approfondito e arricchito nel cons. 512: qui si legge che al principe è possibile revocare le immunità perché esse rientrano fra i privilegi. Egli non avrebbe potuto revocare il diritto di fiera di Pontestura solo se avesse agito come privato e per via di contratto, ma non in questo caso, dove agisce come principe e per via di privilegio. In quanto principe, anzi, egli potrebbe revocare il privilegio, anche se la comunità avesse acquisito il diritto di fiera per prescrizione secolare. Come osserva Baldo in un suo *consilium* (n. 19), "benché il principe con la pienezza dei poteri sia tenuto a tenere salde le proprie concessioni e non debba contravvenire alla parola data dai suoi predecessori, poiché deve essere cultore e garante della giustizia (*Libri Feudorum*, I, tit. 7 e II, tit. 52) - in quanto la *fides* è di diritto naturale – tuttavia, se un qualche motivo anche lieve muove il principe, egli può con la pienezza dei poteri fare quel che gli aggrada (*quod ei libet*), secondo l'antico detto «se gli aggrada, è lecito» (*si libet, licet*), come vuole la legge *Digna vox*" (*Cod.* I, 14, 4). E a chi obiettasse che, in tal modo, al principe sarebbe consentito re-

vocare *ad libitum* ogni sua concessione gratuita (ovvero, dalla quale non abbia riportato un vantaggio economico), Natta risponde (n. 20) che il diritto ha previsto al riguardo alcune cautele: ad esempio, né il principe, né un suo successore possono revocare una donazione da lui fatta, a meno che essa non comporti una rilevante *deminutio* dell'Impero (le autorità citate sono *Decr.* II, 24, 33; *Liber Sextus*, I, 8, 2; Oldrado, *Consilia*, 94; Bartolo su *Dig.* XLIII, 24, 3, 4; Angelo degli Ubaldi su *Dig.* XXIX, 1, 17). Approfondendo l'argomento sulla base delle osservazioni di Gambiglioni e Sandei a *Decr.* II, 1, 13, si sostiene che, se la concessione comporta il trasferimento del *dominium* su qualcosa, allora il principe non può revocarla, perché l'acquisizione della proprietà rientra nel terreno dello *ius gentium*, "che il principe non può eliminare senza giusta causa", a differenza delle concessioni di immunità ed esenzioni, appartenenti al "mero privilegio" e dunque revocabili (n. 21). Paolo di Castro poi (n. 22) aggiunge che le concessioni eseguite dal principe non per via di contratto, ma a mo' di grazia, concessione e privilegio, non sono revocabili col potere ordinario, nemmeno dietro giusta causa, ma lo divengono "con la pienezza e il supremo potere", anche se si tratta di un diritto acquisito dai sudditi (*Decr.* II, 26, 19). Sussiste dunque una differenza di origine – ma che incide sulla loro revocabilità o meno – tra donazioni (che comportano per diritto delle genti l'acquisizione di un diritto, hanno la forma di contratti e sono irrevocabili) e le concessioni (che *non* comportano per diritto delle genti, hanno la forma di grazie e privilegi e sono revocabili). In quest'ultima categoria rientra la concessione di immunità, di foro, del diritto di fiera e della possibilità di emanare statuti.

Il principe che non riconosce superiore possiede tutta una serie di prerogative a lui riservate e connaturate alla propria *maiestas*, sovranità e superiorità. Egli può conferire tali prerogative, e i diritti regali e d'impero (*regalia* e *iura imperii*), a chiunque vuole (cons. 179, nn. 9-13; cons. 402, n. 12). Lo stesso atto di derogare al diritto comune è una prerogativa riservata (*reservata*) al principe (cons. 179, nn. 20-23; cons. 402, n. 12), mentre i signori inferiori possono statuire unicamente *praeter ius* e *praeter legem* (cons. 179, nn. 9-13; cons. 402, nn. 14-16; il solo a poter statuire *contra ius* al pari del principe è un popolo libero, senza superiori, cons. 179, n. 31 ss.; cons. 402, nn. 14-16; cons. 11-12; cons. 637, nn. 23-25; cons. 63, nn. 20-22). Anche il diritto di battere moneta è uno dei *reservata* (i marchesi

di Saluzzo lo esercitavano ad esempio nel loro territorio, cons. 179, nn. 26-27), così come è consentita in via esclusiva al principe “in segno di suprema potestà” la confisca dei beni. Esclusivo del principe è poi (cons. 580, nn. 22-25). Al pari degli altri *reservata*, il principe può conferire sia le confische, sia gli appelli (almeno, i *primi* appelli) a qualcuno di inferiore, come un giudice (cons. 594, nn. 20-25) o dei feudatari (cons. 659, i signori Natta di Tonco, incaricati di confiscare i beni dei loro sudditi che consegnino gli archibugi al nemico). La condizione del conferimento è che essi siano menzionati esplicitamente nell'atto del principe (si tratti di investitura, privilegio o altro, cons. 580, nn. 22-25). Con il mero e misto impero, infatti, si trasferisce al vassallo anche la giurisdizione sul territorio, e gli stessi proventi di pene e confische e delle miniere e saline (i cosiddetti “frutti della giurisdizione”, cons. 506, nn. 25-29; cons. 659, n. 5). Infine, proprio del mero impero e dei *regalia* è il diritto di esigere gabelle e dazi dai propri sudditi (cons. 672, nn. 1-3), intentare processi per danni, condannare i banditi e catturare gli animali che scorrazzano nel territorio (cons. 672, nn. 5-8), nominare commissari e funzionari (come quelli che vigilano sulle frodi ai dazi, cons. 672, nn. 9-10), far tagliare legna (cons. 672, n. 18 ss.). Altrove, Natta parla di diritti imprescrittibili detenuti dal principi, al quale sono stati conferiti “in segno di suprema potestà” (come il diritto di appellarsi al principe contro le sentenze dei giudici inferiori), e di altri prescrivibili (come la prerogativa di nominare i notai, legittimare i bastardi, concedere la riscossione dei dazi a qualcuno), frutto invece di “insigne privilegio” (cons. 179, nn. 24 ss.) (ma nel cons. 659, n. 4, afferma che non sono mai soggetto di investitura). Nonostante la differente denominazione, i diritti imprescrittibili altro non sono che *regalia* e prerogative riservate al principe. Egli però, nel delegare e concedere a terzi regalie e prerogative (ad esempio, tramite infeudazione), fa di costoro dei suoi vicari. È appunto il caso dibattuto nel cons. 661: il papato ha in passato concesso ai duchi di Ferrara i dazi e i pedaggi sul sale, ma ora pretende che quel possesso sia illegittimo. Natta difende gli Estensi ricordando come, quando un principe conferisce a un inferiore il mero e misto impero, o il “massimo mero impero”⁵⁷⁷, s'intende che con esso venga trasferito ogni aspetto e diritto connesso al suo esercizio, quale appunto quello di esercitare la giurisdizione e per-

⁵⁷⁷ Definito da Bartolo come “la potestà di emanare una legge generale, che compete al solo principe e al senato”, esso ha per contenuti, secondo la precisazione di Baldo, la possibilità di “legittimare, restituire la fama, creare notai” e simili (cons. 661, n. 12).

cepire i proventi di essa (come quelli legati al possesso e allo sfruttamento di saline e miniere). In ciò, l'inferiore/vicario del principe possiede nel territorio assegnatogli tanto potere quanto l'Imperatore (almeno, nelle materie temporali). Anzi, il vicario può anche esercitare la pienezza dei poteri, nonostante riconosca un superiore.

A sintesi dei vari punti qui esaminati in materia di prescrizione, libertà del principe nel revocare privilegi e nell'infеudare, e giurisdizione, sta l'importante cons. 640. In esso, Natta affronta la questione se l'Imperatore possa incondizionatamente infеudare le città che un tempo erano libere. Inizialmente, la riflessione del giurista astigiano ricorda che la giurisdizione in sé nasce dal diritto delle genti (mentre la distinzione delle giurisdizioni o i magistrati sono successivi e di diritto civile), quando gli uomini si aggregano ed erigono una città. Sul centro urbano così costituito, il popolo esercita il suo potere, le prerogative giurisdizionali e il mero e misto impero, che si possono acquisire però anche attraverso prescrizione. La prescrizione ha forza di concessione, privilegio e titolo, e consente di acquisire anche cose imprescrittibili, come ciò che è riservato al principe in segno di suprema potestà e il dominio diretto. In base a queste considerazioni, vi è chi afferma che l'Imperatore non può sottrarre senza causa la giurisdizione a un popolo che l'abbia acquisita per diritto delle genti, "perché i diritti naturali sono immutabili" (n. 4) – e la proprietà della città che è stata costruita è appunto di diritto delle genti (anche se i modi per acquisire il *dominium* sono stati inventati dal diritto civile). Accanto a questo principio, vi è il fatto che l'Imperatore è "Augusto", ossia è tenuto ad *augere* e accrescere l'Impero, e non può cedere ad altri tutto il diritto e la superiorità di esso (nn. 5-6). Natta però ribatte in vari modi. In primo luogo (nn. 7-10), l'Imperatore è *dominus* di tutto il mondo, almeno limitatamente alla giurisdizione e alla protezione (non già alla proprietà, *dominium*), e ogni giurisdizione procede da lui (tranne che nelle città donate alla Chiesa dagli Imperatori). Inoltre, l'Imperatore può effettuare donazioni e alienazioni modiche di città e territori (compresi i diritti su di essi), ove ciò non comporti una rilevante *deminutio imperii*. Alienazioni modiche, anzi, varrebbero anche per l'avvenire, pregiudicando ai successori sul trono imperiale. Analoga libertà ha il papa, con le donazioni di decime e castelli della chiesa. In secondo luogo (nn. 11-17), l'Imperatore è libero di donare e, a maggior ragione, di infеudare, perché l'infеudazione "ha un onere annesso", e risulta un "contratto nominato obbli-

gatorio per entrambe le parti", infeudante e infeudato. Al contrario, la donazione si fonda sulla pura liberalità e non nasce come contraccambio di un servizio prestato dal vassallo; dunque, vi è anche più libertà per l'Imperatore nel donare. Le infeudazioni, poi, legano anche i successori dell'Impero, (perché infeudare rientra nell'ufficio del principe) e possono essere effettuate sia sui territori direttamente soggetti all'Impero, sia su quelli indirettamente soggetti (perché l'Imperatore ha una "giurisdizione concorrente" con quella di qualsiasi signore inferiore, come sostiene Baldo a proposito del Papa). Essendo in possesso della pienezza dei poteri e sciolto da leggi, inoltre, l'Imperatore può assegnare terre, castelli e dignità ad altri uomini, che li esercitino o amministrino in suo nome (anche se essi non per questo acquistano la sua pienezza dei poteri o la giurisdizione suprema). Per dirla con le parole di Baldo, se è vero che la giurisdizione suprema è imprescrittibile, non così è per quella utile, subalterna a quella, prescrivibile e anche trasferibile per privilegio. Anche statuire qualcosa di pregiudizievole a un terzo è possibile all'Imperatore, qualora sia manifesta la consapevolezza e *certa scientia* dietro al suo atto in tal senso. In terzo luogo (nn. 18-26), l'Imperatore può persino togliere a uno la giurisdizione e il mero e misto impero che egli abbia acquisito su un qualche luogo o castello per prescrizione di tempo immemorabile, privilegio o concessione imperiale, e consuetudine. La possibilità per l'Imperatore di revocare ciò che egli stesso ha concesso o di cassare qualsiasi consuetudine (tanto più se si tratta della consuetudine di un inferiore), infatti, è imprescrittibile, poiché il suo potere è assoluto sulla terra, "come quello di Dio nei cieli", secondo Baldo (nel commento a un passo dei *Libri Feudorum*). In ciò egli ha la stessa libertà del Papa sulle proprie terre. Si tratta, infatti, di *reservata*, di prerogative che spettano al principe in segno di supremo dominio, in quanto egli è la fonte di ogni giurisdizione, e non possono essere prescritte dall'inferiore (altrimenti, questi toglierebbe il mero impero al principe e diverrebbe maggiore di lui): "Chi è supremo, non può avere un altro sopra di sé" (n. 22). L'ultima parte del consiglio nattiano mira a confutare le allegazioni in contrario e ad illustrare con esempi come l'Imperatore sia fonte della giurisdizione. Intanto (nn. 26-29) essa, anche se nata dal diritto delle genti, non è al giorno d'oggi in mano ai popoli, ma piuttosto ai magistrati, che sono creazioni del diritto civile e vengono nominati – direttamente o meno – dall'Imperatore, al quale appartiene ogni giurisdizione. Del resto, a parte

Venezia e poche altre città, la maggior parte delle località della "Insubria" e della "Liguria" (denominazioni latine per indicare la maggior parte dell'Italia padana) riconosce come superiore l'Impero Romano, contro il cui potere "supremo e assoluto" non si dà prescrizione. Inoltre, erigere una città sul suolo soggetto alla giurisdizione dell'Impero fa di essa un territorio imperiale (e, anzi, dovrebbe essere eretta dopo averne ottenuto licenza dal superiore). Poi (nn. 29-34), se anche il mero impero può andare prescritto dopo tempo immemorabile, il principe può, *ex certa scientia* e con la pienezza dei poteri, riacquisirlo e sottrarlo a chi lo abbia prescritto, magari infeudandolo *ex novo* a qualcun altro in un secondo momento. Ciò avviene perché la prescrizione è stata introdotta dal diritto civile, al quale il principe può derogare con la pienezza dei poteri, e lo stesso si dirà se un diritto sia stato acquisito per sentenza, per consuetudine, o per privilegio. A poco vale (nn. 35-37) obiettare che, se il modo per acquisire il *dominium* è di diritto civile, non così è per il *dominium* in sé, che è di diritto delle genti, e dunque non revocabile senza giusta causa: perché la causa dell'acquisizione del *dominium* è di diritto civile, e la proprietà viene acquisita di conseguenza per diritto civile. Così è anche per la giurisdizione o la successione *ab intestato* che, nate dal diritto delle genti, sono ora considerate di diritto civile, secondo il modo e la forma assegnati loro dallo *ius civile*. Diverso è invece il caso (nn. 38-39) in cui il diritto poggia sull'equità naturale, perché in quel caso la proprietà, benché di diritto civile, si origina da un contratto (come nei casi di contratti feudali o enfiteutici, ai quali il principe non può contravvenire, *Libri Feudorum* I, 7 e *Decr.* II, 19, 1). Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si presume sempre che il principe abbia una giusta causa per infeudare (nn. 39-40): ad esempio, perché l'Imperatore non può essere ovunque personalmente, e gli è necessario delegare il potere a signori locali; oppure, per frenare una ribellione, egli può concedere in feudo quella terra a un altro signore che gli sia fedele; o ancora, l'Imperatore può, come la Chiesa, infeudare dei beni che sa essere difficili da recuperare all'Impero, o dei regni "inutili e posseduti da altri", come fa il Papa con il regno di Gerusalemme. Un caso particolare di infeudazione si ha poi quando un tiranno viene legittimato dal principe come signore del territorio o della città che egli abbia occupato con la forza (gli esempi, desunti dal *De tyranno* di Bartolo, riguardano la nomina di Taddeo Pepoli nel 1337 quale signore di Bologna da parte di Clemente VI, dei tiranni di Lombar-

dia nominati da Carlo IV o da quelli della Marca anconetana, creati dai pontefici). Questo avviene, come spiega Bartolo, perché il signore ritiene quei tiranni più adatti a gestire in modo rapido ed efficiente questioni delicate e spinose, oppure per timore che, per deporre il tiranno, la guerra mieta troppe vittime e innocenti tra i suoi sudditi. Un ultimo ostacolo confutato da Natta (nn. 41-43) è che l'Imperatore non può rinunciare a ogni suo potere o giurisdizione, tranne quando la diminuzione dell'Impero così ottenuta sia modica. Infatti, gli è all'opposto possibile condividere con altri inferiori la pienezza del potere, come vuole Baldo nel cons. 267, che spiega come essa possa venire in possesso degli inferiori per privilegio speciale. In questo modo, vuoi perché nominati vicari, vuoi in altra forma, anche gli inferiori sono chiamati a farsi carico del potere assoluto così condiviso. La maestà, superiorità e onore imperiali, comunque sia, restano sempre salvi e integri, "perché nulla l'inferiore può assorbire della giurisdizione suprema la quale, essendo un che di perfetto, non può crescere, né decrescere" (n. 43, questa volta citando dal cons. 326, libro I di Baldo).

Infine, una seconda *iussio* con cui il principe ribadisca un suo ordine precedente intorno al quale erano state sollevate obiezioni e dubbi legali, ha valore definitivo ed esecutivo (cons. 506, n. 47).

Superiori o inferiori? Alto o basso?

Compaiono talvolta nei *Consilia* di Natta casi in cui è ammessa e riconosciuta la superiorità dell'inferiore sul superiore, con la conseguente capacità del primo di modificare la legge del secondo. Si tratta di un situazioni rare, che stravolgono principi acquisiti da tempo dal pensiero occidentale, e non esclusivi del mondo giuridico (si ricordi ad esempio il carattere naturale della schiavitù delle bestie rispetto all'uomo, e dello schiavo rispetto all'uomo in Aristotele, o, in ambito cristiano, la subordinazione della donna al marito, o ancora, nel campo delle età umane, quella dei giovani agli anziani). Ciò avviene ad esempio nel caso del pontefice romano. Il cons. 33 si occupa di una richiesta di dispensa dalle leggi matrimoniali (un uomo domanda di sposare la moglie del fratello rimasta vedova) rispetto al precetto divino (contenuto in *Levitico*, 18, 16). Qui

Natta, che scrive a nome di tutto il collegio di giureconsulti (come si evince dalla chiusa del *consilium*, n. 12), respinge le tesi di chi voglia il pontefice inferiore alla legge divina (secondo i principi, elencati nella prefazione al consiglio, per cui il papa non può “rescindere il *factum* del suo Signore”, per cui “la legge del superiore non può essere abrogata dall’inferiore”, per cui “il diritto divino è immutabile” e per cui “concedere [a qualcuno in specie, *N.d.T.*] qualcosa che in generale a tutti viene negato è favoritismo personale”, *acceptatio personarum*). In presenza di una causa “importante e rilevante” (*magna et gravis*), infatti, anche il diritto divino può essere aggirato, e al papa viene concesso di *rescribere* contro di esso, “operando distinzioni e limitazioni”, e talvolta derogando, al suo consueto campo di applicazione. Dispense di tenore analogo, contrarie agli *statuta* dei due Testamenti, si trovano di frequente. Se ne elencano alcune al n. 2: ad esempio, quando il papa concede di lavorare nei giorni festivi, quando condona a qualcuno il pagamento delle decime, quando permette le usure o quando dispensa un singolo dal giuramento prestato. In materia nuziale, poi (n. 3), il papa può “con una propria legge canonica” impedire un matrimonio, o scioglierne uno già contratto, in contravvenzione al precetto divino “L'uomo non separi coloro che Dio ha unito”, o, ancora, consentire a un monaco di prendere moglie (n. 4)⁵⁷⁸. Né si dimentichi che l'omicidio, pur proibito dal Comandamento di Dio, viene di fatto riammesso *causaliter*, nella Bibbia stessa e in presenza di una adeguata ragione, in altre circostanze (ad esempio, contro il ladro sorpreso a rubare di notte, contro l'adultero, contro chi attenti alla patria). Nel caso trattato da Natta, poi, la possibilità di sposare la vedova del fratello è sì rigettata dal *Levitico*, ma ammessa da *Deuteronomio* 25, 5 ss., oltre che dalla legge canonica. Pertanto, come dicono Baldo e altri canonisti, “nelle questioni spirituali il papa è tutto e al di sopra di tutto” (n. 6) ed egli è, al pari dell'Imperatore, “legge animata sulla terra”, dotato dunque di *potestatis plenitudo* (n. 8). Se pertanto vi è una causa *rationabilis* per agire in dispensa dei precetti divini (ma pur senza contravvenire alla fede), si deve dire che non sia il papa, ma Dio stesso a farlo (n. 9). Inoltre, se anche la legge del superiore viene tolta dalla dispensa pontificia, ciò riguarda solo le parole, e non il senso

⁵⁷⁸ Il cons. 290 precisa che tale intervento del Papa in campo matrimoniale può avvenire mediante potere ordinario (se il matrimonio non è ancora stato consumato) ovvero straordinario e assoluto (in mancanza di giusta causa per sciogliere le nozze).

della legge in sé (come sostiene Pietro d'Ancarani): i principi della legge divina, vale a dire l'amore per Dio e per il prossimo, restano sempre salvi, e a mutare sono solo i precetti e le costituzioni che da quei precetti discendono. A giustificare tali mutamenti sono quindi le necessità e l'utilità dei sudditi (n. 9), che sempre sono prioritarie, come nell'arte del medico, la cui prima preoccupazione va alla salute del paziente. Una breve sintesi di alcune modifiche storiche, a partire da Adamo sino al diritto canonico, apportate alle proibizioni circa il matrimonio si ha nei nn. 10 e 12 (dove si citano Noé, papa Martino V, Giovanni Battista, Erode e suo fratello Filippo, oltre al teologo Nicola di Lira).

Nel contesto della gerarchia alla base della società medievale⁵⁷⁹, la nicchie di privilegio che si creano rappresentano un'occasione per l'affermazione di diritti e immunità inattuabili e non sempre passibili di revoca. Potenzialmente, affermazioni come quella della superiorità dell'inferiore, se portate alle estreme conseguenze, rischierebbero di scardinare l'ordine giuridico e sociale esistente. Forse è per questo motivo che, in un giurista come Natta, esse sono estremamente rare e confinate in specifici ambiti (il lontano Imperatore, o materie ecclesiastiche come le usure), dove non possano essere usate come strumento di rivendicazione o di ribellione.

⁵⁷⁹ Su cui vedi ad esempio O. Brunner, *Storia sociale dell'Europa nel Medioevo*, Il Mulino, Bologna, 1980.

APPENDICE AL CAPITOLO 5

Il cons. 636, libro III, di Natta e la controversia fra il duca di Mantova e Casale

A conclusione dell'esame del pensiero nattiano circa la potestà dei principi, riteniamo utile allegare un'ampia sintesi del consiglio 636 di Natta. L'interesse di questo responso è molteplice:

- è di gran lunga il più sviluppato (200 paragrafi) dell'intera produzione giuridica di Marco Antonio Natta;
- contiene in sé tutte o quasi le argomentazioni impiegate dai giuristi pro e contro l'esercizio del potere assoluto e della giurisdizione da parte del principe;
- con l'abbondanza delle sue argomentazioni in favore della *soluta potestas* e la sottigliezza con cui confuta le obiezioni *in adverso*, è una forte prova a sostegno della tesi per cui Natta sia un convinto sostenitore dell'assolutismo;
- dimostra in modo indubitabile la fedeltà di Natta verso la casa regnante di Mantova;
- interviene a dipanare sul piano giuridico l'intricata matassa opposta dalla città di Casale ribelle al duca Guglielmo Gonzaga negli anni centrali del Cinquecento.

Le vicende storiche sono ben note, e basterà qualche breve cenno per richiamarle⁵⁸⁰. Dopo avere cambiato padrone (dalla Francia alla Spagna, e di qui per rispetto della sentenza di Carlo V che nel 1536 aveva assegnato il Monferrato in feudo ai Gonzaga di Mantova, dopo la morte dell'ultimo marchese Paleologo), la città di Casale inizia a sopportare di mal grado il giogo gonzaghese. La situazione si acuisce quando il duca Gu-

⁵⁸⁰ Per una più completa trattazione, rimandiamo a C. M. Belfanti - M. A. Romani, *Il Monferrato: una frontiera scomoda fra Mantova e Torino (1536-1707)*, in *La frontiera da Stato a Nazione*, a c. di C. Ossola, C. Raffestin, M. Ricciardi, Bulzoni, Roma, 1987, pp. 113-145 (in particolare, pp. 115-131). Un'approfondita disamina delle vicende che hanno portato alla ribellione di Casale e del comportamento del ceto aristocratico monferrino è in A. Raviola, *Il Monferrato gonzaghese*, cit., pp. 3-69. Sui rapporti fra Casale e il Piemonte sabauda, ma con ampi riferimenti al quadro storico *post* Cateau-Cambrésis, vd. R. Quazza, *Emanuele Filiberto di Savoia e Guglielmo Gonzaga, 1559-1580*, Mantova, 1909. Sulla "volontà di potenza" e di potere assoluto di Guglielmo Gonzaga, M. A. Romani, *Famiglia del principe e famiglia aristocratica*, a c. di C. Mozzarelli, vol. II, Bulzoni, Roma, 1988, pp. 349-373.

glielmo inizia a infeudare territori monferrini a cittadini mantovani, a pianificare la costruzione di quella che sarà poi la fortezza di Casale, a pretendere dai casalesi il pagamento di oneri da essi ritenuti gravosi (una contribuzione resa necessaria sia dal progetto di fortificazione della città, sia dalla volontà di riassetare le finanze mantovane) e ad imporre l'acquartieramento di truppe in città, in una escalation durata alcuni anni dopo il 1559. Gli abitanti di Casale, disperando di ottenere giustizia dal duca Guglielmo, poiché si erano visti respingere tutte le richieste di clemenza e di alleviamento dei gravami, e non confidando nell'intervento dell'Imperatore (al quale pure avevano mandato ambasciatori), si risolsero a prendere le armi (1565) contro il duca. La ribellione, che ebbe come personaggi di spicco Oliviero Capello e Ettore Natta, congiunto (forse un *patruelis*) di Marco Antonio, fu schiacciata tempo dopo con la forza, e il consiglio cittadino venne sciolto. Il consiglio di Natta si situa appunto in quegli anni – non è chiaro però se prima o dopo l'esplosione della furia dei casalesi nel '65⁵⁸¹ – e mira ancora a trovare una pacificazione che possa scongiurare il ricorso alle armi. Veniamo ora al contenuto del consiglio 636.

Qui Natta, sostenendo le parti dei Gonzaga, riprende e amplia un *breviarium* composto in precedenza dal senatore di Mantova Paolo Emilio Bardellone. La prima parte del consiglio (nn. 1-36) riassume le posizioni degli avvocati dei casalaschi. In particolare: 1- che fin dai tempi di un privilegio di Federico I imperatore la città non ha riconosciuto superiori, nemmeno l'Imperatore stesso (anzi, come si dirà ai nn. 14-15, il privilegio di Federico concedeva ai consoli di Casale la potestà di giudicare e di pattuire con i vicini, atti di giurisdizione che l'Imperatore può concedere a chi voglia; 2- che, se anche Casale si è rimessa alla protezione dell'Imperatore *de facto*, ciò non gli ha conferito giurisdizione *de iure* sulla città; 3- che Casale ha acquisito per prescrizione il mero e misto impero sugli abitanti della città per avere esercitato su di essi la giurisdizione per "tanto tempo, di cui non resta memoria d'uomo in contrario"; 4- che i casalesi sono un popolo libero; 5- che la *praescriptio tanti temporis* ha "forza di concessione, di privilegio e di titolo" e che, grazie a essa, si possono acquisire cose altrimenti imprescrittibili, persino le prerogative riserva-

⁵⁸¹ Gli accenni ai "sediziosi", al paragrafo 200 del consiglio, sono infatti troppo vaghi per avanzare una datazione più precisa.

te al principe in segno di suprema potestà" e il dominio diretto; 7- che di essa si valgono Venezia e altre città italiane per sostenere la propria indipendenza; 8- che gli atti di giurisdizione criminale e civile che avvengono quotidianamente nel tribunale del vicario del giudice ordinario in Casale, il fatto che essa abbia un carcere, un corpo di *apparitores* (in veste di pubblici funzionari del comune) e un fisco municipale che incamera multe e pene, che eriga forche per eseguire condanne a morte e che emani *statuta* penali, provano come la città detenga il mero e misto impero e non riconosca un superiore; 9- che il giudice cittadino è denominato, già nelle antiche scritture pubbliche, come "pretore del comune di Casale", dal quale dunque – e non da un differente superiore – riceve la propria giurisdizione; 10- che i proconsoli eletti dai consiglieri sottopongono a sindacato il vicario al termine del di lui mandato (quindi, il consiglio cittadino possiede la giurisdizione, e la trasferisce ai proconsoli/giudici di sindacato per il rendiconto delle azioni compiute dal vicariato); 11- che i marchesi di Monferrato, in passati processi, chiesero alla città di graziare alcuni cittadini che essa aveva condannato oppure, dopo aver condannato dei cittadini fra le proteste di Casale, assicurarono alla città che non intendevano lederne la giurisdizione; 12- che più volte i marchesi rimisero ai giudici cittadini le cause criminali, talora anche sottraendone la *cognitio* agli ufficiali e ai giudici delegati dai marchesi stessi (remissioni che avvenivano – notano gli avvocati di Casale – non per benignità da parte dei marchesi, ma perché la giurisdizione su quelle cause competeva effettivamente alla città); 13- che la consuetudine assegna tradizionalmente le cause civili e criminali alla città (e la consuetudine attribuisce giurisdizione, secondo *Cod. VIII, 48, 1* e la glossa relativa; *XII, 59, 8-9*; *Decr. II, 2, 13*, con i commenti relativi dei canonisti); 14- che i casalesi nominarono capitano Guglielmo di Sassonia (nel 1278), confermando lui e i suoi discendenti come protettori della città, ma senza che essi acquisissero alcun diritto o giurisdizione sulla città, e che un simile contratto ha forza di legge e i contraenti sono tenuti a rispettarlo (infatti, "in forza di un contratto il principe è legato come un qualsiasi altro privato", come vogliono *Libri Feudorum I, 7*, *Cod. I, 14, 4*, su cui Baldo, Bartolo e altri giuristi, e Baldo su *Cod. VI, 23, 3* anzi, anche i successori del principe sono legati a quel contratto, quando esso è oneroso, cioè l'Impero ne ricava dei vantaggi, come nel caso di Casale, dove in forza del contratto con Guglielmo di Sassonia si acquisì un capitano, che prima i

marchesi non avevano); 15- che non ci sono prove che Casale sia mai stata annessa alla marca di Monferrato; 16- che l'atto di sottomissione di Casale a Teodoro I Paleologo (1306-38), con il contestuale giuramento di fedeltà a quel marchese, non ha valore perché imposto sotto la minaccia, tramite intimidazioni e pressioni ai casalesi (e qualsiasi confessione fatta contro la libertà personale è nulla *ipso iure*, perché si tratta di un assoggettamento imposto con la tirannia, come vuole Baldo su *Cod.*; 17- che l'investitura di Casale ai Paleologi concessa dall'Imperatore Carlo IV non ha valore, perché il popolo di Casale era all'epoca libero, e non si possono investire i beni che appartengono ad altri, ledendo i loro diritti, perché quell'investitura fu concessa senza citare i casalesi, parte lesa, cosicché potessero difendersi e perché vi è un triplice sospetto che essa sia stata concessa dietro obrezione ai danni del principe (nell'investitura, infatti, non si fa menzione del diritto dei casalesi, né della consuetudine su cui si fonda la comunità per dichiararsi libera, né del "possesso o quasi della giurisdizione" da parte di essa – e si presume che il principe non voglia mai ledere il diritto di un terzo, n. 22, e anche il papa, pur esercitando la pienezza dei poteri, non pregiudica al possesso di qualcuno, a meno che non lo si menzioni espressamente, n. 24) e perché nel testo di quell'investitura si legge che l'Imperatore donava al marchese di Monferrato "qualunque diritto e superiorità del Sacro Romano Impero" – cosa impossibile, perché il compito dell'Imperatore è accrescere, e non disperdere i domini imperiali; 18- che, di conseguenza, non hanno valore neanche le conferme di quel privilegio fatte in seguito da Carlo IV stesso e dai suoi successori", nemmeno con le formalità e le clausole accessorie aggiunte in quelle sedi; 19- che, se anche i marchesi esercitarono alcuni atti giurisdizionali nei confronti dei cittadini di Casale, lo fecero in modo clandestino e illecito, perché la giurisdizione non spettava loro, ma alla città, e fra le proteste dei sindaci di Casale (che dunque conservavano i querelanti nel loro diritto di esercitare la giurisdizione, e non davano modo alla prescrizione di entrare in gioco); 20- che la sentenza con cui Carlo V nel 1536 metteva i marchesi Gonzaga in possesso dei beni dell'estinta famiglia paleologa, si deve intendere come riferita soltanto ai beni di cui l'ultimo Paleologo, Gian Giorgio, era effettivamente in possesso (dunque, a esclusione del mero e misto impero su Casale, che apparteneva alla città stessa); 21- che a nulla vale ricordare che il vicario giurisdicente in Casale è nominato dai marchesi, perché è stata la comunità a

concederne la nomina ad essi, senza contare che la giurisdizione vicariale è esercitata in favore della città (come prova il fatto che sia il comune a incamerare le multe, e non i principi, o che i marchesi rimettano le cause ai vicari casalesi); 22- che anche la giurisdizione può essere oggetto di prescrizione, secondo i giuristi, se il superiore (re, duca o marchese che sia) lo permette *ex scientia*; 23- che non importa che contro le sentenze del vicario ci si appelli al principe, perché il diritto d'appello era in antico in mano alla città, e ora è detenuto dal principe solo *de facto*; 24- che non c'è nulla di strano nel fatto che il mero e misto impero nelle prime cause sia nelle mani della città, mentre i diritti d'appello in quelle del principe (si tratta, infatti, di semplice sovrapposizione di due giurisdizioni, una alta e una inferiore – la prima del signore sulla marca o il ducato intero, la seconda degli amministratori locali sulla città - senza che l'una intacchi o diminuisca l'altra); 25- che Casale, pur non rinunciando a essere fedele ai marchesi Gonzaga, non intende essere soggetta a loro sotto tutti i fronti, perché è possibile sottomettersi a uno e rinunciare in suo favore alla propria libertà sotto certi aspetti, e non sotto altri; 26- che un documento di donazione emesso dalla comunità in favore di Guglielmo IX Paleologo (1464-83) riservava a Casale il mero e misto impero; 27- che la sottomissione fatta in passato da un sindaco di Casale a Teodoro Paleologo (non si specifica quale, fra Teodoro I – 1306-38 – e II - 1381-1418) non vale, perché priva delle solennità necessarie e avvenuta senza il mandato della città. Fin qui le argomentazioni della città. Nel seguito (dal n. 36), si ha la ricca replica di Natta, strutturata in numerosi punti. Il primo fondamento (nn. 37-41) muove da autorità (Innocenzo IV, Baldo e Tartagni fra gli altri) che sostengono come non sia il popolo ad avere la giurisdizione sul territorio, bensì il principe e coloro ai quali egli l'ha donata per mezzo di investiture e concessioni, o per nomina diretta, in quanto magistrati. Se proprio si incontrano città, villaggi o castelli con mero e misto impero, è per privilegio o per prescrizione. In genere, infatti, è da intendersi che l'emanare statuti o il compiere atti giurisdizionali sono affidati dalle comunità libere all'Imperatore o al re (così fece ad esempio il popolo romano nell'antichità); e la giurisdizione così trasferita si considera trasferita in toto al re, senza che ne resti parte al trasferente, o che egli possa revocare il trasferimento (con la significativa eccezione del comportamento *malus* e tirannico del reggitore – è l'esempio del re Tarquinio). Casale, nel caso presente, si sottomise molto

tempo prima ai marchesi Paleologi, come provano atti, documenti e memorie storiche. Il secondo fondamento (nn. 42-47) muove dalla constatazione che l'Imperatore è *dominus totius orbis*, quanto alla giurisdizione e alla protezione (e non quanto al *dominium* sui beni dei particolari). Dunque, ogni giurisdizione scaturisce da lui e a lui è sottoposta (con l'eccezione delle città soggette alla Chiesa, perché ad essa donate dall'Impero); inoltre, l'Imperatore può concedere tale giurisdizione a chi vuole, come fece Carlo V con Casale, concessa ai marchesi Gonzaga. Se l'Impero non ne riceve una *deminutio* significativa, concessioni del genere risultano valide, e vincolano anche i successori del sovrano che le abbia accordate. Il terzo fondamento (nn. 48-51) vuole che, oltre a donare, l'Imperatore possa concedere in feudo, ovvero stipulare un contratto oneroso con il feudatario: ciò rientra nell'*officium* di principe e nella sua "suprema giurisdizione", che è imprescrittibile (a differenza della "giurisdizione utile", nella terminologia di Baldo, che è subalterna alla prima e può essere sia prescritta, sia concessa per privilegio). Un quarto fondamento (nn. 52-53) è che Casale ha in realtà ottenuto il mero e misto e la libertà per privilegio e concessione imperiale, e non in feudo. In quanto figli di privilegio, quindi, essi sono revocabili in qualunque momento l'Imperatore o i suoi successori lo vogliano, "perché la suprema potestà dell'Imperatore è assoluta come quella di Dio nei cieli", come dice Baldo su *Decr.* II, 24, 13, e perché "contro il potere assoluto del principe non si può applicare la prescrizione, ed egli può cassare ogni consuetudine". Ciò s'intende vero, anche se a essere revocata è una giurisdizione acquisita per prescrizione di tempo immemorabile. Sotto questo aspetto, il potere dell'Imperatore è affine a quello del Papa: non vi è infatti consuetudine di inferiore che possa limitare il loro potere assoluto. Il quinto fondamento (n. 54) vuole che il principe possa liberamente sopprimere la giurisdizione dei singoli e delle città, perché gli uffici dei magistrati sono di diritto civile (una parziale limitazione a questo concetto, desunta da Baldo, è che la revoca della giurisdizione non è ammessa quando dalla sua concessione il principe ricavi un guadagno, o quando essa venga concessa insieme al dominio diretto o utile, come nei feudi dotati di giurisdizione). In sesto luogo (n. 55), Casale può essere infeudata ai Gonzaga proprio perché è una città che non riconosce l'Impero, proprio come fa il papa quando, per recuperare un possedimento della Chiesa, lo infeuda a qualcuno, o quando infeuda i regni inutili o non posseduti da alcuno (come

quello di Gerusalemme). In settimo luogo (nn. 56-58), anche se l'Imperatore ha infeudato Casale ai Gonzaga per errore di diritto, la concessione o il privilegio invalido hanno pur sempre valore di titolo putativo e probabile, e possono comunque dare luogo alla prescrizione in favore dei duchi di Mantova. In ottavo luogo (nn. 59-63), esistono instrumenti (datati 1316, 1343 e 1358) con cui i casalesi si sottomisero al marchese Teodoro I Paleologo e ai suoi successori. Ed è libera scelta di un popolo sottomettersi a un altro e trasferire a lui ogni impero e giurisdizione, anche a proprio pregiudizio. In nono luogo (nn. 64-66), i casalesi prestavano giuramento di fedeltà ai marchesi Paleologi in ragione della giurisdizione esercitata da essi su Casale (in negativo, ciò è dimostrato dal fatto che gli stranieri non sono tenuti al giuramento di fedeltà perché, pur risiedendo nel territorio del principe, non sono soggetti alla sua giurisdizione). In decimo luogo (nn. 67-70), è il principe, e non la città di Casale a nominare il pretore o il vicario giurisdicente: questo, perché la città, in sé, non possiede la giurisdizione. Più in generale, anche ammesso che i marchesi non avessero il diritto di deputare un vicario per Casale, lo avrebbero ormai acquisito per prescrizione, visto che da tanti anni la comunità lo riceve. In undicesimo luogo (nn. 71-72), come il vicario, anche il "regolatore delle cause criminali" e altri ufficiali furono in passato deputati dal principe per catturare, giudicare e condannare (anche erigendo forche) i malfattori. Ma questi sono atti di mero impero, il quale appartiene dunque al principe che li deputa, e non alla città. In dodicesimo luogo (nn. 73-74), contro le sentenze del vicario ci si appella al principe, che è il suo superiore diretto e dal quale il vicario deriva la giurisdizione (e il misto impero). In tredicesimo luogo (n. 75), i marchesi più volte concessero la grazia a persone condannate dal vicario, segno che essi hanno giurisdizione superiore. In quattordicesimo luogo (n. 76), il principe può riaprire, dietro supplica di un cittadino, una lite già conclusa dal vicario, in primo grado (quindi, il principe ha giurisdizione anche sulle prime cause). In quindicesimo luogo (n. 77), il principe può nominare una figura che assista il vicario, qualora questi sia sospetto o per aiutarlo (quindi, la giurisdizione del vicario è subalterna a quella del principe). In sedicesimo luogo (n. 77), i principi hanno emanato molti editti e proclami penali per il governo di Casale, atti che provano il loro mero impero. In diciassettesimo luogo (nn. 78-79), i libri dei maestri dei redditi del marchesato di Monferrato provano che anche Casale si sobbarcò la sua parte di

oneri indetti dai marchesi (ma le collette sono imposte solo da chi ha giurisdizione sul luogo: ecco perché chierici e forestieri ne sono esenti). In diciottesimo luogo (n. 80), i casalesi hanno sempre pagato ai marchesi il censo annuale detto "composizione ordinaria", e il pagamento del censo denota soggezione, come spiega Baldo su *Dig. I, 16, 6, 3*. In diciannovesimo luogo (n. 81), Casale ottenne dai marchesi la conferma dei suoi statuti e privilegi, segno della superiorità dei signori sulla città. In ventesimo luogo (nn. 82-83), i marchesi di Monferrato, e ora i Gonzaga, possiedono a Casale una fortezza, cosa che è possibile soltanto a chi ha giurisdizione sul luogo. In ventunesimo luogo (nn. 83-85), nel 1485 il marchese di Monferrato Bonifacio III obbligò Casale a contribuire alla dote della figlia Bianca, che andava in sposa a Carlo I, duca di Savoia: tale obbligo scaturiva dal fatto che la città fosse di proprietà e sotto la giurisdizione di Bonifacio. In ventiduesimo luogo (nn. 85-90), Carlo IV Imperatore, nel 1369, confermò una sua precedente investitura del 1359 a Giovanni Giacomo, marchese di Monferrato. In quell'atto, si faceva esplicita menzione di Casale fra le terre unite al marchesato e concesse al marchese, che dunque esercitava legittimamente la giurisdizione sulla città. Del resto, quella di marchese è una dignità, e come per tutte le dignità, le ineriscono "amministrazione, giurisdizione e ufficio", con il conseguente controllo su un dato territorio. In ventitreesimo luogo (n. 91), persino le cronache storiche provano la soggezione di Casale ai marchesi di Monferrato; così, quella di Benvenuto di San Giorgio (che ricorda come Casale fu occupata dal duca di Milano circa 150 prima, per essere poi restituita ai Paleologi), o la storia recente, con la restituzione della città fatta dai francesi (che avevano occupato Casale "con l'inganno") a beneficio dei Gonzaga. In ventiquattresimo luogo (n. 92), sulle porte della città sono dipinte le insegne e l'armi dei marchesi, in segno di soggezione. In venticinquesimo luogo (n. 93), l'Imperatore Enrico (non si specifica quale) privò per sentenza i casalesi di tutti i diritti e privilegi che avevano ricevuti dall'Impero per la loro ribellione (la fonte è nuovamente la *Cronaca* di Benvenuto di San Giorgio), e con essi qualsiasi possesso avuto sul luogo. In ventiseiesimo e ultimo luogo (n. 94), i marchesi Paleologi, e ora i Gonzaga, hanno riscosso un censo dagli ebrei residenti nel casalese, segno che (come già chiarito sopra, al n. 80) i marchesi detengono la giurisdizione su quella terra. Da questo punto del *consilium* in avanti, Natta procede a confutare le diverse argomentazioni addotte dalla co-

munità di Casale in proprio favore: intanto, il privilegio con cui Federico I imperatore accolse Casale sotto la sua protezione gli conferisce giurisdizione, perché la città gli è suddita, come tutto il mondo (nn. 95-96); poi il privilegio di Federico, che accordava la nomina dei consoli a Casale non è mai stato messo in atto dalla città, e privilegi siffatti decadono nell'arco di un decennio, senza contare che in seguito Casale procedette in senso contrario, sottomettendosi all'Imperatore e facendosi infeudare (nn. 96-97); lo stipulare tregue con i vicini non comporta giurisdizione, perché anche popoli che riconoscono un superiore possono farlo (n. 98); la giurisdizione è sì di diritto delle genti, perché è stata "inventata" dallo *ius gentium* (invece i nomi dei magistrati e la forma con cui si esercitano i processi e la giurisdizione sono di diritto civile), ma questo non significa che essa sia in mano ai popoli o alle città che riconoscono un superiore: è a questi soltanto che appartiene ogni giurisdizione (n. 99); se nel privilegio di Federico I comparivano come testi due marchesi di Monferrato, non significa che Casale sia oggi libera, sia perché essa era già allora soggetta all'Impero (che la concesse in seguito ai Paleologi), sia perché un popolo libero può sottomettersi a qualcuno volontariamente (come fece Casale, nn. 99-100); costruire gli edifici di una città non dà al popolo che li ha costruiti la giurisdizione o il mero e misto impero per prescrizione (come accaduto con Venezia), perché ciò non vale nel caso presente, ove contro il potere "supremo e assoluto del principe" non ha luogo la prescrizione, e perché il suolo su cui fu eretto il borgo di Casale era sotto la giurisdizione imperiale (nn. 101-102). Particolare spazio è dato all'argomentazione successiva (nn. 102-120). I casalesi, infatti, sostengono di avere ottenuto la giurisdizione per prescrizione "del cui inizio non resta memoria d'uomo in contrario" (che ha forza di concessione e privilegio). Natta replica che la prescrizione in tal senso dovrebbe essere provata tramite scritture e documenti, tramite atti oppure tramite testimoni. Tuttavia, giuristi come Giovanni D'Andrea, Domenico di San Gimignano e Tartagni dimostrano che gli strumenti non sono in grado di provare la prescrizione perché "non si può rogare o comporre un instrumento su elementi negativi indeterminati", come l'assenza di memorie in contrario (gli strumenti, all'opposto, possono provare, in senso affermativo, che resta memoria dell'esercizio della giurisdizione). Per quanto concerne i testi, poi, serve che essi depongano di avere sempre sentito o visto Casale esercitare la giurisdizione – cosa però impos-

sibile al presente, perché la città ne è appunto sprovvista. Per quanto invece concerne gli atti giurisdizionali, si avrebbe prescrizione della giurisdizione se i marchesi non ne avessero esercitati da cento anni e più. Tuttavia, questo non è accaduto, inficiando così la prescrizione e interrompendo il possesso della giurisdizione che Casale pretende di avere costantemente detenuto. E il possesso si interromperebbe anche se i marchesi avessero compiuto atti di giurisdizione con la violenza e di fatto (secondo *Dig. XLI, 3, 5* e la glossa a *Decr. II, 26, 8*, a invalidare la prescrizione accampata da Casale concorre inoltre la mala fede mostrata dalla città: essa non aveva giurisdizione né ai tempi del privilegio di Federico I (perché all'epoca essa era in mano all'Impero), né in seguito (perché fu prima trasferita al capitano, poi a Teodoro Paleologo, infine, da Carlo IV a Giovanni Giacomo, tramite investitura). Inoltre, anche ammesso che la città abbia acquisito per prescrizione il mero e misto impero, i marchesi di Monferrato l'hanno recuperato in seguito, sempre per prescrizione, essendo stati infeudati di Casale e avendovi esercitato la giurisdizione. Contro la comunità giocano poi la sottomissione e i giuramenti di fedeltà che essa ha ripetutamente prestato nei confronti dei marchesi. Infine, anche se la città avesse mai acquisito la giurisdizione, l'avrebbe nel frattempo persa per non averla esercitata per lunghissimo tempo. Casale, aggiunge Natta, incontrerebbe pari difficoltà se, anziché la prescrizione di tempo immemorabile, volesse provare la prescrizione di 100 anni o quella, relativa al mero e misto impero, di 30 o 40 anni. Un altro corpo di argomentazioni della comunità (nn. 121-127) riguarda una serie di presunti atti giurisdizionali compiuti da Casale, che proverebbero appunto il suo possesso della giurisdizione: i processi civili e criminali tenuti nel tribunale del vicario, giudice ordinario della città; l'avere un carcere, un boia, delle guardie; e l'erigere forche. Infatti, replica Natta, il vicario è delegato come giudice dal principe, in nome del quale rende giustizia, e non dalla comunità; il carcere, come tutti i palazzi pubblici e la città nel suo complesso, appartiene al principe e serve per amministrare la giustizia in suo nome; il boia e i birri/guardie sono nominati per aiutare il vicario a svolgere il suo dovere (anzi, il capitano dei birri è anche nominato e pagato dal principe); e le forche servono parimenti come sussidio alla giurisdizione altrui, quella del vicario, deputato dal principe. Tutti questi elementi, insomma, sono soltanto segni accessori, che non provano alcuna giurisdizione e si trovano in molte altre città soggette a un supe-

riore. All'opposto, la giurisdizione dei marchesi di Monferrato è ben comprovata dalla concessione feudale ricevuta dall'unico detentore della giurisdizione, l'Imperatore. Altri ostacoli frapposti dai legali di Casale sono le pene e multe stabilite dalla comunità e l'emanazione di statuti penali. Nel primo caso (nn. 128-131), infatti, pene e multi sono effetti, e non cause della giurisdizione. Inferire il possesso della seconda dall'esercizio delle prime è un vizio logico: può infatti accadere che uno abbia gli *iura fiscali* e la giurisdizione, e un altro le pene e le multe, come nel caso di Casale, alla quale i marchesi le lasciarono per libera scelta. E se anche si concede che la città abbia acquisito lo *ius fiscali* per prescrizione, ciò non significa che abbia prescritto anche la giurisdizione a danno dei marchesi. Nel secondo caso (nn. 132-133), gli statuti emanati da Casale sono ritenuti validi solo perché il principe li ha confermati, e del resto, anche se la città lo facesse per consuetudine, ciò non implica che essa possieda – sempre per consuetudine – anche la giurisdizione: come per i diritti del fisco, se la comunità possiede qualche diritto riguardo all'emanazione di statuti, lo possiederebbe solamente riguardo a quella materia, e non alla giurisdizione *tout court*. Non è d'ostacolo (nn. 134-135) che si parli di "pretore del comune di Casale" a indicare il giurisdicente cittadino, perché quella dicitura non significa che egli riceva la giurisdizione dalla città, ma solo che la amministra in essa e per essa per conto del principe che lo ha delegato e dal quale ha ricevuto la giurisdizione. Non osta (nn. 135-136) che il vicario sia sottoposto dai proconsoli di Casale a sindacato, perché esso fa sì che il pubblico ufficiale renda conto di come ha svolto il proprio ufficio in nome del principe, al quale è soggetto (del resto, pure in altre città del marchesato, come Alessandria o Trino, i sindaci sono eletti dalle comunità). Non osta (nn. 136-138) che i marchesi Paleologi richiedessero talvolta alla comunità di rimettere loro le pene pecuniarie comminate dai vicari a cittadini di Casale, perché quelle pene in denaro derivanti dalle prime cause erano state concesse dal principe alla città volontariamente, e senza che ciò comportasse la minima giurisdizione in materia fiscale da parte di Casale: incamerazione delle pene pecuniarie e giurisdizione sono, infatti, materie diverse. Non solo: in genere, non si presume che uno rinunci al proprio diritto e, se anche lo fa, s'intende rinunci solo a ciò di cui fa espressamente menzione (nel caso presente, alle pene pecuniarie), e non ad altro – perché le rinunce sono *stricti iuris*, come afferma Calderini in un suo *consilium*.

Analogamente (nn. 138-139), quando i marchesi, dopo avere mandato a morte alcuni abitanti della città, dichiararono di non aver voluto mediante quegli atti "derogare ai diritti della città" in materia di pena capitale, lo fecero mediante un giusto processo, e non arbitrariamente e *de facto*, senza detenerne il diritto (senza contare che i "diritti" menzionati non sono ben specificati, il che non dà titolo ad alcuna usucapione dei diritti stessi). Non osta poi (nn. 139-147) che i marchesi Paleologi, dopo avere delegato certe cause ad alcuni giudici, le rimisero ai vicari cittadini dopo le rimostranze della comunità di Casale. Ciò infatti, osserva Natta, non prova che la città possedesse la giurisdizione, ma solo che i marchesi preferivano rimettere quelle cause al giudice ordinario "perché la giurisdizione delegata è odiosa, ma non così quella ordinaria" (la fonte in questo caso è Baldo nella *Repetitio* su *Dig. I, 14, 3*), e che con quella remissione essi non intendevano né correggere se stessi, né contravvenire al diritto comune (la giurisdizione, infatti, secondo il diritto comune non spetta ai popoli, ma ai loro reggitori e magistrati). Anzi, i marchesi sostengono di avere la giurisdizione su tutti i casalesi *de iure*, e non si ritiene che qualcuno possa rinunciare al proprio diritto e pregiudicare a se stesso tacitamente, senza che intervenga la sua *certa scientia* (altrimenti, si presume che si stia sbagliando). Non osta (nn. 147-150) il contratto stipulato tra i casalesi e Guglielmo di Sassonia, che essi nominavano capitano (come pure i suoi successori) alla condizione che egli non potesse acquisire alcuna giurisdizione sul territorio di Casale, perché la città in seguito recedette da quel contratto sottomettendosi a Teodoro I Paleologo (nel 1313), perché l'Imperatore Carlo IV la concesse in feudo ai Paleologi, perché Casale fu annessa al marchesato e le furono deputati dai marchesi stessi un pretore e un vicario, quali giurisdicenti – tutti segni della subordinazione di Casale e della sua mancanza di giurisdizione propria – e perché il capitanato è ormai passato in desuetudine, poiché i casalesi non se ne sono avvalsi per lungo tempo, ricorrendo piuttosto ai vicari e ai pretori. Non osta (n. 150) il fatto che Casale accampi un possesso della giurisdizione più antico di quello dei marchesi di Monferrato, perché – ammesso che effettivamente la possedesse – la città ha comunque perso la giurisdizione da quando si sottomise ai Paleologi e per prescrizione di lunghissimo tempo (non avendola esercitata da molti anni in qua). Non si può poi contestare (nn. 150-152) la sottomissione fatta da Casale a Teodoro I Paleologo, perché (lo si ricordava nell'ottavo fondamento) cia-

scuno può volontariamente rinunciare a un proprio diritto in favore di un altro, sottomettendogli. D'altra parte, non vi è prova che Teodoro impose quella sottomissione a Casale con la forza (*per impressionem*), né egli possedeva all'epoca un esercito in grado di farlo; inoltre, le successive conferme della sottomissione provano il consenso della comunità ad essa. Non osta (n. 152) che l'investitura del borgo di Casale a Giovanni Giacomo Paleologo sia da ritenere invalida, in quanto effettuata su un bene altrui, perché in verità l'Imperatore ha dominio e giurisdizione su tutto il mondo. Non osta (nn. 152-157) che i casalesi non sono stati citati al momento di quella infeudazione, pur ricevendone pregiudizio e contro al diritto di difesa loro competente, perché – si replica – i privilegi sono concessi dal principe per effetto della sua suprema potestà, che non può essere contraddetta (così Baldo su *Cod.* VII, 51, 6), perché nel caso presente il privilegio è stato concesso con le clausole *ex certa scientia* e *de plenitudine potestatis* (mostrando così di voler effettivamente pregiudicare al diritto di un terzo: "ciò infatti che si dice, che il principe non può nulla contro una parte inascoltata, come si legge in *Decr.* II, 12, 1, ha luogo quando si segue il diritto comune, non quando si procede con la pienezza dei poteri", come notano vari canonisti su *Decr.* I, 38, 4, la glossa a *Dig.* IV, 6, 44, Baldo su *Cod.* VII, 62, 15 e Tartagni nel suo cons. 2, libro I) e perché all'epoca la città si era già sottomessa spontaneamente a Teodoro I e ai suoi successori. Né in quella investitura vi fu surrezione, non essendo stato menzionato il diritto della città (nn. 158-160), perché essa aveva trasferito quel diritto e la giurisdizione, tramite sottomissione, al capitano e poi ai marchesi di Monferrato. Peraltro, le clausole "con la pienezza dei poteri" e *ex certa scientia* sono tali sia da derogare e pregiudicare al diritto di un terzo, sia da non poter messo in dubbio come frutto di obrezione, surrezione o errore di diritto. Dal principe, infatti, deriva ogni giurisdizione, ed egli è "al di sopra di ogni diritto positivo", come vogliono *Decr.* III, 8, 4 e *Dig.* I, 3, 31, tanto che può persino infeudare di un luogo i tiranni che lo detengano senza giusto titolo (legittimandoli quindi *de iure*). Affermare poi che quella investitura non vale perché non vi si menziona la consuetudine dei casalesi di esercitare la giurisdizione (nn. 161-165) è privo di fondamento: da un lato, infatti, la città ne era priva (per le precedenti sottomissioni ai Paleologi e ai capitani); dall'altro si presume – perché spetta al suo ufficio di *dominus orbis* – che il principe conosca tutte le città d'Italia che hanno prescrit-

to o usurpato la giurisdizione e il mero e misto impero (inclusa dunque Casale, al tempo dell'inf feudazione a Giovanni Giacomo Paleologo). In aggiunta, il principe può eliminare qualsiasi consuetudine, anche di tempo immemorabile, come vuole Baldo nel cons. 402 – e Natta stesso ne ha parlato in due consigli composti in favore dei Gonzaga contro la comunità di Pontestura sul diritto di fiera (conss. 511 e 512). Parimenti, asserire che in quell'investitura vi è stata surrezione perché non si menziona il quasi possesso della giurisdizione da parte di Casale è frivolo, perché la città non la possedeva per davvero (n. 166), e che in ogni modo vi avrebbe rinunciato assoggettandosi ai capitani e poi ai marchesi. Poi (nn. 167-171) l'investitura di Carlo IV, pur recitando alla lettera che l'Imperatore donava "ogni e qualunque diritto" ai Paleologi, non è invalida (non potendo l'Imperatore rinunciare in toto alla sua giurisdizione su luoghi particolari. Infatti, replica Natta, Carlo infeudò ai marchesi solo alcune città e borghi, riservandosi il dominio diretto, e al contempo consegnò loro le prerogative riservate al principe "in segno di suprema potestà" – il che gli è lecito. L'Imperatore può infatti, come sostenuto già da Baldo, concedere la pienezza dei poteri e condividere il potere assoluto con gli inferiori (magari nominando con pieni poteri, un ufficiale o un principe cui abbia infeudato un territorio, o conferendo la *soluta potestas* a una città, innalzandola a principato o ducato), "salva tuttavia la maestà dell'Impero, cioè la superiorità, maggioranza e onore imperiale", che non sono trasferibili né comunicabili a nessun inferiore all'Imperatore. Nel caso di Casale, l'Impero Romano non ha rinunciato al potere supremo, ma solo investito i marchesi della città. Marchesi che, del resto, riconoscono l'Imperatore come superiore. Anche l'obiezione che le conferme successive dell'investitura di Casale salta, visto che si è provata l'assenza di surrezione nell'atto originario (n. 171), né le modifiche formali al testo dell'investitura di Carlo IV presenti in quelle conferme mutano la sostanza dell'atto originale. Anzi, la geminazione di un atto prova la volontà e la *iussio* intenzionale e consapevole di quell'atto da parte dell'autorità che lo ha emanato – in questo caso, il principe (nn. 171-174). Altro ostacolo smontato da Natta sono le parole della conferma imperiale dell'investitura di Casale a Giovanni Giacomo di Monferrato "come nel passato sei stato, e anche in futuro si riconosce che sarai, nel possesso legittimo di tali cose". Esse provano che il marchese già possedeva a giusto titolo la città al tempo della conferma perché si presume che quanto affermato dal

principe corrisponda a verità, e non si possono addurre prove in contrario, proprio come quando egli si serve della clausola *ex certa scientia* (nn. 175-176). La città sostiene poi la "clandestinità", ovvero nullità, degli atti giurisdizionali compiuti nei decenni dai marchesi, in quanto essi erano privi di titolo per esercitarli. Ma Natta ha già spiegato che la sottomissione dei casalesi ai Paleologi e il giuramento di fedeltà prestato ai marchesi conferivano a questi ultimi ogni legittimità, senza contare che gli atti giurisdizionali contestati avvennero in realtà alla luce del sole, sotto gli occhi e col consenso degli abitanti di Casale (nn. 177-178). La sentenza emessa da Carlo V, inoltre (nn. 179-180), con la quale i Gonzaga sono riconosciuti eredi dell'ultimo marchese Paleologo, Giovanni Giorgio, non è restringibile ai soli beni posseduti da questi nella città (ma a Casale e a tutto il territorio circostante), né esclude che egli possedesse la giurisdizione. Anzi, il fatto che Giovanni Giorgio deputasse il vicario ed esercitasse vari altri atti giurisdizionali prova il contrario, come riconosce lo stesso Carlo V nel testo della sua sentenza: "Quando si concede una città, si dice che si concede anche il mero e misto impero", come provano passi di Bartolo, Baldo, Pontano e di Natta stesso (cons. 405). Altra obiezione mossa da Casale (nn. 180-181) è che la nomina di un vicario da parte dei principi non conferisce loro alcuna giurisdizione, perché i marchesi hanno il ruolo di pretori – il cui compito è appunto deputare un vicario – e perché tale vicario amministra la giustizia in favore della città (che, infatti, percepisce i proventi delle pene e alla quale vengono rimesse talora le cause). Natta ribatte che la pretura è una carica perpetua, e come tutte le magistrature perpetue è dotata di giurisdizione generale (*omnimoda*), come sostengono *Decr.* I, 31, 1 e 3 e Innocenzo IV su *Decr.* I, 2, 8. Poi (n. 182) Casale non può accampare alcun privilegio, consuetudine o prescrizione di tempo immemorabile che provi che essa detenga il mero e misto impero. Quando invece la comunità obietta che il principe non può provare la sua giurisdizione dal fatto che contro le sentenze del vicario cittadino ci si appelli al senato marchionale (n. 183), si risponde che non vi è sdoppiamento nella giurisdizione (una, propria del giudice di prima istanza e un'altra, indipendente dalla prima, d'appello e propria del principe o del tribunale da lui deputato), perché il primo giudice di regola riceve la sua giurisdizione dal superiore diretto, il principe appunto, e da lui viene altresì nominato. Così pure, che il principe a cui ci si appella abbia giurisdizione sulle prime cause lo dimostrano anche la

possibilità di nominare un assistente del vicario, di riaprire dietro supplica dei cittadini una prima causa e di graziare i malfattori dalle pene loro inflitte dal vicario. Riguardo poi al giuramento di fedeltà prestato dai casalesi (n. 184), esso li assoggetta alla giurisdizione dei marchesi, come si dimostrava ai nn. 64-66, ed essendo stato prestato da tutti gli abitanti, nessuno escluso e con un assoggettamento senza eccezioni, non si può affermare, come vorrebbero i legali della città, che essi si siano sottomessi in alcuni ambiti, ma non in altri. Quando invece Casale nega la validità del mandato del sindaco che sottomise la città a Teodoro Paleologo (nn. 185-187), si replica che per atti così antichi si presume che ogni cosa sia stata fatta secondo le regole (*Cod.* III, 31, 10 e *Dig.* XXIX, 2, 6, 1), e che verosimilmente nessun uomo si accingerebbe a un'azione tanto seria (com'è l'assoggettare un'intera città a un signore), senza uno specifico mandato da parte del popolo. Peraltro, il fatto che in seguito la città obbedì agli ordini di Teodoro, dei marchesi suoi successori e dei loro ufficiali dimostra che essa approvava *de facto* la sottomissione e la rinuncia al proprio diritto. Se poi vi è discrepanza tra tale sottomissione e la lettera degli statuti comunali in materia di alienazione dei beni cittadini (nn. 187-189), ciò non inficia la sottomissione, perché un popolo può, se lo vuole e manifestando il proprio consenso (tramite il consiglio cittadino o in altro modo), derogare ai propri statuti e alle formalità (*sollemnia*) del loro dettato: "La legge non lega chi l'ha creata, e nessuno può imporre a se stesso una legge dalla quale non gli sia lecito recedere". Inoltre, lo statuto di Casale non potrebbe mai impedire all'Imperatore, signore di tutto il mondo, di infeudare la città. Riguardo infine al documento con cui Casale donava al marchese Guglielmo il Giovane alcuni boschi riservandosi però il mero e misto impero (nn. 189-200), Natta replica in molteplici modi: 1- l'atto in questione fu stipulato non dal marchese, ma da un suo procuratore (dunque, egli non ne conosceva necessariamente il contenuto e non si ritiene che uno presti consenso a qualcosa che ignora); 2- riservarsi la giurisdizione, come fa la città nella lettera della donazione, significa che Casale la possedesse già da prima – cosa che però non ha ancora dimostrato (come recita infatti *Dig.* XVIII, 1, 77: "Nessuno può vendere o eccepire ciò che non esiste"); 3- il principe non può alienare gli *iura imperii*, concedere regalie o (come nel caso presente) accordare il mero e misto impero a qualcuno a pregiudizio dei suoi successori (secondo l'opinione di Baldo, Bartolo e altri giuristi), né diretta-

mente, nè in modo implicito. Nella conclusione del *consilium*, Natta derubrica la argomentazioni individuate dai casalesi a sostegno della propria presunta giurisdizione come azioni temerarie suscitate "dalle voci dei sediziosi" e meritevoli di pena, come si conviene al vassallo che si consideri libero dal proprio signore (n. 200).

CAPITOLO 6

Il tema della tortura e dell'atteggiamento verso gli ebrei nel pensiero giuridico di Natta

La tortura nei Consilia

Come osservazione preliminare, noteremo non vi è sul tema della tortura una posizione categorica da parte di Natta: manca infatti una dichiarazione di principio, che la bandisca definitivamente come iniqua dal punto di vista morale. Si afferma, sì, che arrecare dolore a un uomo è un atto crudele, ma nulla più (manca, per esempio, tutta la serie di dubbi avanzati in Beccaria e altri sull'efficacia dei tormenti nell'ottenere una confessione sincera⁵⁸²). Forse un'affermazione simile sarebbe risultata troppo forte per un uomo del Cinquecento⁵⁸³. Tuttavia, esistono numerosi tentativi da parte di Natta di smantellare attraverso l'argomentazione le specifiche prove che autorizzavano all'epoca il ricorso alla tortura in un processo. E resta altresì fermo il desiderio, espresso chiaramente dal giurista astense, che non si condanni un innocente, e che le prove siano quanto mai sicure e incontrovertibili, e non congetturali.

Nei primi due libri dei suoi *Responsa*, i consigli in cui Natta tratta, anche solo corsivamente, della tortura sono 15, riducendosi a 5 nei libri III e IV. Il giurista astigiano si esprime a favore della tortura, o almeno non la esclude, in sei di essi. In due casi (cons. 138, n. 16; cons. 625, n. 3), si accetta la tortura quando è ordinata dal principe su suo preciso ordine e in modo consapevole, secondo la presunzione che il principe è infallibile e opera sempre nel giusto e secondo verità. In un terzo caso (cons. 369, n. 14), si seguono *Decr.* III, 16, 1 e un consiglio di Mariano Sozzini (libro II, cons. 219), nel sostenere la possibilità di torturare chi sia reo di usura. Il quarto caso (cons. 663, n. 13) lo ammette per chiunque (uomo o donna indifferentemente), incaricato di redigere un inventario o della tutela di un minore, svolga il suo compito in modo disonesto e defraudando il terzo in favore del quale si eser-

⁵⁸² O meglio, la cosa viene adombrata solo in un'occasione da Natta, in un passo del *De pulchro* che sarà esaminato poco più avanti.

⁵⁸³ Per un recente approccio al tema della tortura giudiziaria, e come prima fonte bibliografica, si veda *La torture judiciaire: approches historiques et juridiques*, a c. di B. Durand, L. Otis-Cour, 2 voll., Centre d'histoire Judiciaire, Lille, 2002.

cita il compito. Infine, il quinto caso (cons. 422, nn. 18-24), prevede la tortura di un uomo (Benedetto di Sale) sospettato di avere orchestrato l'assassinio di un suo *affinis* per mezzo di un forestiero. Delle tre fattispecie, solo in quest'ultima Natta riferisce ragioni giuridiche a supporto della tortura. Tutte sono da riconnettere al principio secondo il quale torturare è lecito in presenza di indizi sufficienti, come l'inimicizia capitale fra l'imputato torturando e un suo avversario e nemico personale, o i precedenti dell'imputato, la sua fama di uomo malvagio e violento e l'aver commesso reati simili (casi in cui si applica la regola che "chi è malvagio una volta, si presume sia sempre malvagio nello stesso genere di male", supportata da *Dig.* XLVIII, 2, 7, 2 e da *Dig.* XLIX, 16, 5, 6), o ancora, prove circostanziali quali la presenza dell'imputato nei pressi del luogo in cui è avvenuto il reato. Vi è infine un sesto caso (cons. 565, n. 1) che ammette la tortura, ma in modo condizionato: è infatti possibile torturare nuovamente un testimone se intervengono indizi freschi (secondo il parere di *Dig.* XLVIII, 18, 18, 1 e di Bartolomeo da Saliceto). La condizione perché ciò avvenga è però che la precedente testimonianza resa sotto tormenti sia stata pubblicata (Natta non lo specifica, ma ciò è necessario affinché essa sia esaminata e si determini se rimane qualche dubbio che richiede un supplemento d'inchiesta).

Considerando i meri dati numerici, parrebbe che Natta sia più incline a escludere la tortura, che ad ammetterla (14 casi contro 6). In aggiunta, solo uno dei sei casi favorevoli alla tortura presenta uno sviluppo ampio: negli altri cinque, infatti, il ricorso alla tortura viene suggerito in poche righe, talora in un solo paragrafo di un *consilium* più ampio, talaltra in forma dubitativa, o ponendo delle eccezioni (come nel cons. 565). All'opposto, i 14 consigli contrari alla tortura sono tutti interamente o per la massima parte dedicati a confutare con minuzia le ragioni degli avversari, a demolire l'attendibilità dei loro testimoni, a fornire una lettura assolutoria delle circostanze del delitto e delle deposizioni, e ad applicare principi "garantisti" - con le dovute cautele nell'applicazione di un tale termine al diritto cinquecentesco - all'imputato.

In generale, Natta sembra dubbioso sull'efficacia della tortura come strumento di prova. Nel caso trattato al cons. 202, nn. 10-11, su un'accusa di furto rivolta a tal Guido Becchio, si nota che, poiché egli morì fra i tormenti senza confessare il crimine, tutti gli indizi a suo carico hanno perso di valore (sono stati *purgati*, secondo il lessico nattiano del passo). Più

in generale, una tortura che non produca una confessione piena toglie nerbo (*enervare*) alle accuse e alle “prove piene” addotte dall'accusa contro l'imputato. Il principio, chiaramente formulato da Natta riprendendo il senso di passi di Baldo e del *Digesto* (XLVIII, 19, 5; XLVIII, 11, 7, 3), è che “è la stessa cosa punire un innocente, e punire un colpevole che però, secondo le leggi, non deve essere condannato”, e che è meglio lasciare impunito un crimine che condannare un innocente (cons. 6, n. 8; cons. 42, n. 12; cons. 354, n. 7), senza contare la presunzione d'innocenza, che gioca in favore dell'imputato (il cons. 362, n. 11, ricorda ad esempio in merito *Dig. XVII, 2, 51*). Non è tutto: sempre nel cons. 202, contro l'obiezione dell'accusa che l'imputato non sia stato torturato a sufficienza, Natta replica che è arbitrio del giudice stabilire la misura dei *tormenta*. Implicitamente, sembra adombrata l'idea che esista un limite alle sofferenze da infliggere, che il giudice e i consulenti legali incaricati per la causa sembrano conoscere. In un caso (cons. 362, n. 1), Natta rileva che occorre cautela nel fare uso della tortura perché per gli uomini liberi “qualsiasi pena corporale è più grave di un pecuniaria” (l'autorità di riferimento in questo caso è *Dig. XLVIII, 191, 10*).

Per quanto attiene all'efficacia delle prove, se esse sono presuntive e congetturali – sostiene Natta – saranno da ammettere solo se sostenute da altri indizi e *adminicula* (come si legge nel con. 170, n. 4, sulla scorta di un consiglio di Tartagni, libro I, cons. 77, n. 2). Che soltanto prove certe, indubitabili, verisimili, rigorose ed *exactiones, luce clariora* (o, con una variante, *luce meridiana clariora*), non superficiali (*perfunctoria*) e poggianti su indizi sicuri e non *valde a remotis* (meglio poi se non vi è solo *un* indizio contro l'imputato), consentano di ricorrere alla tortura, Natta lo afferma in vari *consilia* (cons. 407, n. 13; cons. 6, n. 6; cons. 42, n. 1; cons. 298, n. 13; cons. 362, nn. 10-13; cons. 392, n. 6; cons. 668, n. 4), sostenuto da autorità del diritto come *Cod. IX, 41, 8* o *Dig. XLVIII, 18, 1, 1*, da una delle *regulae iuris* contenute nel *Liber Sextus* o ancora, tra i moderni, dal *Tractatus de maleficiis* di Alberto Gandino. Sempre da Gandino, da Angelo Gambiglioni e da Francesco Bruno nei loro scritti sulla materia criminale, oltre che da *Dig. XXIX, 5, 3, 7* e dal commento di Antonio da Budrio su *Decr. V, 41, 6*, emerge (cons. 356, nn. 2-3) che non è lecito torturare un anziano (nel caso discusso da Natta, un settuagenario, Battista Raimondo, che ha contratto un debito con Ettore Natta, congiunto di Marco Antonio) per-

ché c'è il rischio che egli muoia fra i tormenti. Ecco un barlume di considerazioni umanitarie, ravvisabili anche in un altro consiglio, il n. 458. Qui, Chiamato a rendere un parere (cons. 458) nel caso di Francesco Alario di Mantova, accusato di complicità nell'omicidio di Bartolomeo Cellario, Natta si esprime a favore della condanna a morte (nn. 8-10), perché egli prima ospitò in casa propria gli omicidi, e poi li aiutò a fuggire dal territorio mantovano. Tuttavia, nel seguito del cons. (nn. 11-13) il giurista astigiano giudica positivamente la decisione del giudice che ha esaminato la causa, commutando la pena di morte in esilio quinquennale con un'ammenda pecuniaria. Il giudice ha agito *ex causa*, osserva Natta citando numerose autorità del diritto comune: 1- perché il giudice può diminuire le pene stabilite dal diritto comune e dagli statuti, dietro giusta causa; 2- perché Francesco è minorenne e dunque “per la fragilità del senno (*consilium*) vi è dolo minore” (*Dig. L, 7, 108* e altri passi); 3- perché il ragazzo “è di buona condizione ed è sempre vissuto in modo quieto e pacifico” (n. 12); 4- perché vi è per lui speranza di correzione per il futuro (n. 13)⁵⁸⁴. Si ricordi anche quanto scrive Natta nel cons. 668, n. 12: è più umano (*humanior*) da parte del giudice evitare l'estremo supplizio nei casi dubbi.

Questo principio si affianca ad altri nella confutazione delle ragioni a pro della tortura. Innanzitutto, per scongiurare quest'ultima occorre spesso al giurista astigiano smontare o diminuire la credibilità e attendibilità dei testimoni a carico dell'imputato. A tal fine, giovano varie considerazioni:

- 1- la condizione sociale, per la quale ad esempio un chierico non può testimoniare in una causa criminale (cons. 394, nn. 1-7);
- 2- la condotta di vita precedente, poiché la vita mala e viziosa del teste (specie se già sottoposto in precedenza a tortura o a condanna per altre ragioni) inficia il valore delle sue parole in giudizio (cons. 394, nn. 8-9 e n. 27; cons. 298, nn. 1-8; cons. 354, n. 6; cons. 362, nn. 2-6; cons. 668, nn. 1-2);

⁵⁸⁴ L'atteggiamento esibito da Natta nel cons. 458 non è dunque pienamente favorevole alla pena di morte, ed è generalmente insolito nel giurista astigiano. Lo si riscontra infatti solo nei cons. 239, n. 1 (laddove propone la morte per alcuni uomini che avevano aggredito e assassinato alcuni nobili signori di Borgomasino, nel Torinese), 499 (nn. 16-19, che sostengono la pena di morte per chi evade da un carcere pubblico – stante la sacralità di quel luogo –, ma con un'eccezione qualora il carcere sia privato) e 625 (dove genericamente si sostiene che il principe può agire contro la legge divina, che vieta l'omicidio, quando un tale deve essere messo a morte per avere infranto le leggi civili).

- 3- il fatto di essere un ebreo chiamato a deporre in una causa fra cristiani (cons. 394, nn. 10-19);
- 4- la presenza di difetti e irregolarità nella citazione o nell'esame dei testi (ad esempio, un interrogatorio effettuato prima dell'*inquisitio* e senza citare tutte le parti interessate non dà valore probatorio alla testimonianza resa, cons. 394, nn. 20-24);
- 5- il fatto che il teste a carico dell'imputato sia deceduto, e che dunque le sue parole non possano essere vagliate meglio da un controinterrogatorio (cons. 394, nn. 20-24);
- 6- l'esistenza di dubbi e sospetti circa il teste, ad esempio quando è nota la sua inimicizia (specie se acerrima e, nelle parole dei giuristi, "capitale"⁵⁸⁵) con l'imputato (cons. 394, nn. 25-26) o quando ha confessato di avere deposto il falso (cons. 298, nn. 1, 7 e 8);
- 7- la complicità del teste nel delitto (cons. 298, n. 1; cons. 668, n. 3);
- 8- la mancanza di precisione nei dati forniti dal teste circa il delitto (cons. 298, nn. 10-12), come la data, il luogo in cui sarebbe avvenuto, l'identità degli eventuali presenti o complici;
- 9- il fatto che nessuno, in una causa che riguarda se stesso, sia un teste idoneo (*Dig. XXII, 5, 10*). Allo stesso modo, non sono idonei testimoni "domestici", come padri, mogli, fratelli e figli (cons. 354, nn. 1-4; cons. 499, nn. 9-11), o servi (cons. 354, n. 6), perché si può dubitare che essi abbiano deposto in un certo modo per paura o rispetto e lealtà verso il padrone, magari da lui imbeccati.

Accanto alle ragioni che portano a vagliare le testimonianze, vi è poi da considerare l'esistenza o meno di atti e scritture. Ad esempio, se il contenuto dell'istrumento di un notaio gioverebbe a risparmiare all'imputato la tortura, il giudice può soprassedere su quel documento solo se i testi in contrario risultano più numerosi o *maiores e honestiores* del notaio (cons. 394, nn. 27-33; cons. 392, n. 1) – questi, infatti, dall'autorità e fede pubblica che gli derivano dalla sua professione, fa le veci di due testi –, o se si sospetta che il notaio abbia falsificato l'istrumento per percepire un considerevole guadagno (cons. 394, nn. 34-35⁵⁸⁶). In un consiglio successivo (cons. 392, n. 1), Natta ritorna sulla buona fede del no-

⁵⁸⁵ Una seconda e complementare accezione di "inimicizia capitale" si evince dal cons. 499, n. 6: essa è tale se riguarda una consistente porzione di beni.

⁵⁸⁶ Al contrario, guadagni che consistono di cifre irrisorie non inducono a ritenere che il notaio abbia commesso reato di falso, sulla scorta di *Decr. V, 20, 8*: "Non si presume che uno commetta una falsificazione

taio, affermando che è una *praesumptio* diffusa che egli la possedeva sempre.

Un'altra attenuante contro la tortura all'imputato è quando egli abbia commesso il reato (specie se un reato non grave, come la calunnia, cons. 6) in un momento d'ira e in risposta a una precedente provocazione.

Le minacce sono probanti solo se specifiche e se chi minaccia è uomo solito mettere in pratica i suoi proclami ostili (cons. 42, nn. 2-3).

Altre attenuanti sono da ricercare nel carattere o nel comportamento dell'imputato: di ciascun uomo si presume sia sempre buono – ecco perché si tende a preferire i testimoni in suo favore a quelli avversi (cons. 42, n. 11). Inoltre, per provare che un uomo è di cattiva fama, non basta che siano i soli testi comparsi in giudizio a sostenerlo: “fama” è l'opinione della maggioranza del popolo, o almeno delle persone autorevoli e in vista di un luogo (il che esclude pertanto le dicerie maligne delle malelingue, cons. 362, nn. 9-10).

Sono poi da escludere (cons. 668, n. 10 ss.) le torture che un principe infligge ai delatori per venirne informato di congiure o delitti contro la casa regnante o contro privati (e se qualcuno manda a morte un uomo per non avere rivelato un segreto, è da reputare un omicida).

Non è lecito, infine, seguire gli statuti contro il diritto comune, laddove essi stabiliscano la pena di morte per un reato (cons. 668, nn. 14-17, dove si menziona una norma dello statuto di Genova sulla punizione per chi non denunci una congiura). La ragione è che si deve procedere in giudizio secondo il diritto comune, che prevede la condanna solo in presenza di prove certe. Non è dunque ammissibile che uno statuto popolare estirpi il principio del superiore *ius commune*.

Lasciamo ora il terreno dei *Consilia*, e vediamo che cosa accade nelle altre opere nattivane. In esse esistono passi in cui il giurista astigiano si dichiara favorevole a una applicazione delle torture, e persino della pena capitale. In tali casi è tuttavia opportuno soppesare il contesto e le circostanze in cui quei passi sono nati. Per esempio, nell'orazione *Pro magistratu Genuensi*, composta, anche se non recitata, tra 1522 e 1523, Natta afferma che, qualora si trovasse nei panni di un magistrato incaricato di catturare dei delinquenti,

per una piccola somma”.

e da parte di costoro venisse opposta resistenza alla cattura, personalmente non esiterebbe a rispondere alla forza con la forza, e a versare il sangue dei contumaci, ove necessario⁵⁸⁷. Inserito debitamente nel contesto, questo pensiero nattiano risulta sicuramente depotenziato. In quella parte dell'orazione, infatti, Natta sta elogiando Antonio Adorno, che con l'aiuto del fratello Gerolamo⁵⁸⁸ ha occupato con la forza la propria patria, Genova, al termine di una vera e propria guerra civile, conclusasi con un saccheggio e l'ottenimento forzoso del dogato per Antonio (1522). L'intento delle parole di Natta è pertanto spiccatamente apologetico: si mira a legittimare la violenza perpetrata dagli Adorno contro i concittadini, presentandola non come un colpo di stato, bensì come una giusta punizione nei confronti di alcuni delinquenti, al fine di ristabilire la legalità e l'equità, che vorrebbero Genova in mano ai meritevoli e virtuosi Adorno. Una repressione, inoltre, la cui stessa durezza e impatto economico – come si legge nelle pagine seguenti – sarebbero ben inferiori a quelli lamentati dai genovesi. Insomma, Natta sembra qui suggerire la liceità della pena capitale per i contumaci, quando le loro azioni turbino l'ordine e l'equità del diritto.

Nel dialogo *De principum doctrina*, il giurista astigiano afferma *passim* che compito del buon principe è amministrare una giustizia equa, che impartisca premi e pene secondo i meriti e i demeriti di ciascun suddito. Giunge così ad affermare (p. 37v) che la “coercizione degli improbi” opera secondo giustizia quando punisce gli assassini con la morte, i violenti con le percosse e i ladri con la confisca dei beni. Tali affermazioni ne contraddicono tuttavia altre della stessa opera. Per esempio, a p. 17v, Natta si domanda con enfasi: “Chi, dotato di un po' di umanità (*paululum humanitatis habens*), vedrebbe volentieri il corpo umano, anche quello di un nemico, lacerato, o le sue singole membra grondanti di sangue?”. Quest'affermazione cade in un discorso sull'intemperanza dei principi incolti, che cedono troppo facilmente a vizi, piaceri terreni e passioni istintuali, passeggiere e rovinose. Il passo successivo (p. 18r) – espresso per bocca di un altro dei personaggi del dialogo, il fratello Battista – è quello di condannare d'istinto i sospettati, come fanno alcuni potenti i quali “pensano che in un processo per lesa maestà sia lecita qualunque cosa,

⁵⁸⁷ *Pro magistratu Genuensi*, p. 49v.

⁵⁸⁸ Per la morte di questi, Natta comporrà anche un carne in versi, l'*Epitaphium*, pubblicato anni dopo nel suo volume di *Opera* (pp. 119r-v).

e affermano si debba iniziare dalle torture. Perciò, quale che sia l'occasione o l'accusa per cui degli uomini vengono catturati, essi sono interrogati sotto acerrimi tormenti. Addirittura li si uccide, o li si manda nudi in esilio, come se la maestà (*maiestas*) si conservasse tanto meglio, quanto più duramente è violata l'umanità (*humanitas*). Eppure io non ho mai trovato sancita da una legge ciò che fanno costoro, né ho mai visto rispondere in tal senso da alcun giureconsulto con la sua prudenza". Se si cede alla voglia, *libido*, si è facilmente trascinati verso l'iniquità e verso condanne sommarie. Invece, il corretto modo di procedere, ogniqualvolta si hanno dubbi sul giudizio da esprimere, è quello di cercare prove "più chiare della luce meridiana". E a nulla vale obiettare che, qualora il crimine sia atroce, bastano le accuse per formulare un verdetto di colpevolezza. Anzi, occorreranno in tal caso prove ancor più solide, "visto che non è facile credere che sia stato commesso un crimine tanto grave".

Passi come quello esaminato, e il contrasto con altri di senso opposto, suggeriscono come Natta non escludesse a prescindere il ricorso alla pena capitale, ma che la relegasse a *extrema ratio*, da applicare solo in casi di estrema gravità e capaci di mettere a rischio la stessa stabilità dello Stato. Parimenti, la tortura non viene estromessa in toto dalla prassi dei processi criminali, ma il suo valore probatorio risulta fortemente depotenziato, a paragone con altri elementi d'indagine (indizi e testimonianze).

Alla medesima conclusione pare ricondurre anche un altro testo, il *De pulchro*. Qui, nel libro II589, in un contesto nel quale Marco Antonio sta ammirando la sapienza con cui la natura ha creato tutte le cose, si leggono le seguenti parole: "Non c'è nulla di più orribile che condannare a morte un uomo o mandarlo vivo al rogo; tuttavia, quando ciò avviene per disposizione delle leggi a causa di un delitto grave, quella pena non disturba molto duramente gli occhi. Infatti, non è nella punizione del delinquente che vi è deformità [rispetto alla bellezza insita nell'ordine della natura, *N.d.T.*], ma nel fatto che sia stato compiuto un atto degno di pena". Ricorrendo alle figure mitiche di Ercole e Teseo, Natta ricorda come essi furono lodati per avere servito la morte a dei briganti, ripagandoli con la stessa moneta con cui essi assassinavano viandanti inermi. Subito dopo si aggiunge:

589 A p. 35r.

“Inoltre, a nessuno sfugge che alla nequizia degli empi viene posta fine dalla loro morte, e che in tal modo si toglie loro la possibilità di peccare in futuro a danno dei migliori. È altresì manifesto che dalla punizione dei delinquenti le persone integre ricevono un deterrente dal tentare qualcosa di simile. Uno Stato, dunque, si serve *pulchre* della vita degli uomini probi a proprio vantaggio, e altrettanto *pulchre* della morte dei colpevoli. Infatti, anche ammesso che un uomo malvagio non abbia in sé nulla di buono, egli offre pur sempre l'opportunità di ricavare da sé qualcosa di buono e che torni a vantaggio (*commodum*) del tutto, benché appaia ripugnante se considerato come una parte”. La stessa condanna a morte si connota di un'utilità, e persino di una “bellezza” (è la ragione per cui non abbiamo tradotto i due avverbi *pulchre* del passo nattiano), quando a impartirla è lo Stato stesso in nome della giustizia, della legalità, del rispetto dell'ordine sociale e della difesa dei deboli.

Osservazioni simili circa la necessità delle pene capitali si leggono anche nel libro XI del *De Deo* (1560)⁵⁹⁰. Natta qui replica al suo interlocutore, Teofilo, che ha appena affermato che le due ragioni d'essere delle pene sono impedire al colpevole di peccare nuovamente e fungere da deterrente per gli altri uomini. Il giurista astigiano osserva che, quando il legislatore non riesce a reprimere la criminalità con le procedure ordinarie del diritto civile (i magistrati *ad hoc*, il carcere, i carnefici, le pene corporali e la forca), spesso interviene Dio in persona, inviando i tiranni (definiti “carnefici di Dio”), o pestilenze e nemici esterni per reprimere la malvagità dilagante. Nel commentare l'esistenza dei carnefici, Natta afferma che “anche nelle buone città si tengono dei carnefici. Anzi, essi vengono pagati con stipendi pubblici, e il loro mestiere non torna a discredito delle città, perché è necessario”. Due dati si possono inferire da questi passi: da un lato, la conferma che la punizione dei rei, anche con la morte, è accettabile nel quadro generale (la difesa dell'ordine naturale e della giustizia); dall'altro, su un piano amministrativo, l'imprescindibilità degli organi giudiziari e di polizia, fino alla loro propaggine ultima, il boia. Decretare la morte di un colpevole, dunque, non comporta biasimo, perché avviene in nome di Dio. In un certo senso, sembra suggerire Natta, il boia è la mano che porta a compimento la giu-

⁵⁹⁰ Pp. 123v-124r (la p. 124r è erroneamente numerata 122).

stizia divina.

Sempre nel *De Deo*, in un discorso sull'escatologia e le pene eterne previste per i malvagi (libro XV, pp. 160v-161r), Teofilo obietta che punire un uomo con una pena senza fine per un peccato che avviene in un breve momento, può apparire ingiusto. Natta si diffonde dunque sul tema per replicare all'amico: siccome chi ha commesso un adulterio o un assassinio compie un reato perpetuo, e da quel momento sarà per sempre un adultero o un assassino, è giusto che la pena che lo colpirà sia perpetua. Ciò avviene *recte*, nel rispetto di una *mensura* fra pena e crimine, e secondo la *aequitatis regula* (quasi una variante lessicale per un'espressione – *ordo* naturale – che Natta usa spesso nel *De pulchro*). Funzione della pena non è purgare il crimine, ma punirlo; in un modo, oltretutto, che impedisca al reo di iterare il crimine, e funga da deterrente per gli altri cittadini. In questo senso, ragiona Natta, nessuna pena è troppo lunga, se commisurata alla gravità della colpa. Al contrario, alcuni sostengono che ogni delitto ignobile e grave debba essere punito con una morte rapida. Marco Antonio non è d'accordo: “Questa pena, che arriva e se ne va così rapidamente, è sembrata a tutti pesante perché colui che la riceve è privato in perpetuo della visione del giorno, dei parenti, dei figli, del patrimonio e degli altri beni di questa vita. Pertanto la condanna a morte è annoverata dai giureconsulti tra le pene perpetue e i supplizi *estremi* [il corsivo è nostro]”. La parola “estremi” qui è da intendersi nelle due accezioni di “definitivi, irrimediabili” e di “da adottare solo in extremis, come ultima risorsa”. Ciò non significa, dunque, escludere aprioristicamente il ricorso alla condanna a morte, ma il subordinarla alla comminazione una pena che sia espiazione commisurata all'entità del reato.

Un'altra interessante riflessione di Natta sulla tortura è poi nel libro III del *De pulchro* del 1553 (p. 63v). Lì la voce narrante, Dioniso, in un discorso sulla precarietà dei processi cognitivi della mente umana e sulla limitata affidabilità dei sensi, afferma quanto segue: “Quando un giudice, indotto da sospetti e indizi, indaga su un crimine, non succede forse assai spesso che faccia torturare un innocente come fosse colpevole? Così quello sventurato subisce una pena manifesta per un delitto incerto, non perché si sia svelato il suo delitto, ma perché si ignora se lo abbia commesso. E se l'innocente, non sopportando il do-

lore fisico, confessa, può anche essere ucciso⁵⁹¹, e ciò si deve imputare all'ignoranza del giudice, che lo ha fatto torturare per non dover uccidere un innocente – e tuttavia lo ha ucciso comunque, inconsapevolmente. Tu stesso sai bene che oggigiorno quasi tutti i processi capitali si regolano sugli interrogatori sotto tortura (*quaestiones*) degli imputati: ma questo è un genere di prova decisamente fragile e instabile. Chi infatti si riterrà colpevole? Il pauroso o il forte? Mi spiego meglio: vuoi che l'imputato tema le torture, o che le disprezzi? Se le disprezza, mentirà; se le teme, mentirà comunque. Così, grazia alla loro capacità di sopportazione, molti sono scampati alla morte senza meritarlo, mentre altri per la loro fragilità sono stati colpiti da un ingiusto supplizio. E ciononostante, anche se spesso si assiste a un esito tanto spiacevole, diamo credito agli interrogatori sotto tortura, come se essi siano invariabilmente in grado di palesare la verità, e se quella che esce non fosse la voce di un uomo torturato, ma quella di un vate ispirato dall'afflato divino”. Spesso poi, il giudice non è in grado di riconoscere quando i testimoni dicono il falso, e con il diffondersi dello spergiuro nei tribunali, il numero di condanne infondate aumenta di pari passo. Né si deve dimenticare che spesso i giudici, nel soppesare le testimonianze, si avvalgono di un criterio altrettanto fallace: giudicano infatti a favore di quella parte i cui testi siano più degni o più numerosi, “come se la verità seguisse gli onori o il numero degli uomini, e sia impossibile che poche persone, magari vili, siano più veritiere”. In realtà, in quanto uomini, tutti conoscono attraverso i sensi, e ciò rende qualsiasi testimone uguale a un altro.

La risposta di Natta a queste osservazioni giunge nel libro V. Dapprima il giurista, riguardo alle torture e alle condanne capitali inflitte a innocenti sulla base di meri sospetti, afferma che, sì, può capitare, perché “fa parte della potestà della fortuna affliggere chichessia con qualsiasi genere di mali essa voglia”⁵⁹². Tali disavventure della fortuna sono da sopportare con coraggio (*fortitudo*), aggiunge Natta. Poche arti si fondano su dati incontrovertibili e sono al riparo da errori: la giurisprudenza non è tra queste, e il giudice

⁵⁹¹ Rileviamo qui che si tratta di un passo notevole, anche se isolato, perché anticipatore di tesi propugnate dagli abolizionisti della tortura ancora nel Settecento.

⁵⁹² Pp. 110r-11v.

può cadere in errore, anche se involontariamente e non per sua incompetenza. Inoltre⁵⁹³, se anche in qualche caso si sono verificate condanne inique, “non per questo non esiste un'infinita moltitudine di che hanno scontato la giusta e sacrosanta pena, dopo essere stati dimostrati colpevoli tramite testimonianze sicure”. Ragionando per assurdo, se per legge non si eseguissero mai condanne capitali nel timore di condannare qualche giusto, “si aprirebbe una [grande] finestra per le malefatte degli uomini”, e sarebbe forse impossibile vivere in una città retta da una legge siffatta. Natta porta quindi un esempio concreto: se più uomini concorrono a ucciderne un altro, e non si riesce a stabilire chi abbia inferto il colpo fatale, il giudice fa bene condannare tutti gli imputati a morte⁵⁹⁴. Anzi, le leggi antiche prevedevano la morte anche per chi si fosse munito di un'arma al fine di commettere un omicidio: “bisogna infatti considerare l'intenzione, non l'esito”. Non solo: Natta ritiene che “se quelle leggi venissero rispettate ancora oggi, nelle città vi sarebbe minore spargimento di sangue umano”. Inoltre, se è la legge a sancire la pena di morte nei casi di omicidio collettivo in cui non si sia appurato il colpevole, perché accusare di ignoranza il giudice che ha emesso la sentenza? Egli non ha fatto altro che applicare la legge, dal momento che non è un oracolo e non può “divinare” come siano realmente andate le cose. Né si può accusare la natura di non avere tolto dal giudice l'ignoranza: è stata forse la natura – si può obiettare – a ordinare il delitto? Certo che no, esso è imputabile solo alla malvagità umana, che va punita in modo che altri non tentino delitti simili. Peraltro, sta alla prudenza del giudicante discernere fra prove manifeste e semplici congetture: “Gli uomini prudenti non si lasciano indurre da indizi verosimili a pronunciare un giudizio come definitivo, a meno che essi non siano certi, indubitabili, confermati da molte parti, interamente coerenti e in grado di far toccare l'evento” come se si vedesse attraverso gli occhi dei testimoni. Sfortunatamente, una tale concorrenza di dati e informazioni certe si verifica di rado nelle controversie, e in esse la verità emerge a stento, fra un misto di prove sicure e congetture. Natta è però ottimista⁵⁹⁵ sul fatto che un giudice navigato sappia entrare nel merito e valutare con cognizione di causa l'attendibilità di testimoni ed elementi

⁵⁹³ P. 111v.

⁵⁹⁴ P. 112r. È però vero che Natta, incidentalmente, afferma che non tutti i giuristi supportino questa affermazione: vi è invece chi propende per un'assoluzione comune.

⁵⁹⁵ P. 112v.

di prova. Quando si è giudicato contro giustizia, lo si deve a un difetto umano, la disonestà, che induce a favorire uno dei litiganti.

Per sintetizzare, Natta invita, nel suo modo disorganico e asistemico, a ricorrere il meno possibile, pur senza escluderle del tutto, a torture e pene capitali: è così facile ingannarsi, per la debolezza insita nell'intelletto umano, e condannare un innocente. Ma questo sarebbe un atto grave, e qualsiasi giudice (e, seppure Natta non lo dica, qualsiasi uomo di legge) non dovrebbe desiderare la morte di un uomo, a meno che questi non sia realmente malvagio e irrimediabilmente corrotto e peccatore. Una ragione morale che si traduce, operativamente, nel tentativo del Natta giureconsulto di invalidare o mettere in dubbio nei singoli procedimenti giudiziari le prove a carico degli imputati da lui difesi. Non esattamente una linea di condotta affermata per principio in ogni frangente, in forma di “manifesto ideologico”, bensì una serie di atti staccati e isolati, che purtuttavia mirano allo stesso obiettivo: di sottoporre a supplizio solo chi lo meriti al di là di ogni ragionevole dubbio.

L'atteggiamento di Natta verso gli ebrei

Il Natta giurista mostra una certa apertura, che potremmo definire umanitaria, verso gli ebrei. Per “umanitarismo”, relativamente alle riflessioni sugli ebrei, intendiamo qualcosa di sfaccettato, le cui caratteristiche possono essere riassunte come segue:

- 1- accettazione degli ebrei come parte del corpo sociale nelle questioni secolari;
- 2- applicabilità delle leggi del diritto comune e degli statuti a tutti i cittadini, ebrei e non (comprensiva della parità di diritti in svariate materie legali, come patria potestà e disciplina testamentaria);
- 3- tolleranza verso la religione e i riti ebraici richiesta ai cristiani (con un corollario: proibizione delle conversioni forzose e delle espulsioni decise dall'autorità sovrana);
- 4- confutazione delle norme e degli stereotipi antiebraici costruiti dal diritto comune e dai suoi interpreti.

Quello del rapporto con gli Ebrei non è un problema che sorga solo nel Cinquecento, o

solo con Natta. Anzi, il dibattito sulla convivenza con gli Ebrei è sempre stato nel Medioevo estremamente sentito e attuale, oltre che fonte di tensioni e violenze con le comunità giudaiche, ovviamente, ma anche all'interno dello stesso mondo cristiano. La Chiesa, infatti, ancora in pieno Cinquecento talvolta autorizzava e lodava le espulsioni degli ebrei⁵⁹⁶ e i roghi del Talmud e degli altri scritti rabbinici e cabalistici⁵⁹⁷, talaltra poneva il popolo giudaico sotto la sua protezione mediante bolle papali⁵⁹⁸. Il pendolo tra i due comportamenti della Chiesa ebbe poi moti particolarmente impazziti in alcune circostanze, come sul finire del '400, a causa del caso di cronaca che riguardava il piccolo Simone di Trento (un bimbo trovato morto nel 1475, e la colpa fatta ricadere sugli ebrei, colpevoli di perpetrare sacrifici di giovani cristiani), che vide un vero e proprio *pogrom* scatenarsi sugli ebrei della zona negli anni del Concilio di Trento, quando un certo furore riformista in seno al Cattolicesimo finì per sfogarsi sugli Israeliti, che in breve tempo si ritrovarono rinchiusi nei ghetti, costretti a indossare abiti di foggia e marchi riconoscibili. Nemmeno il diritto comune rimase estraneo alla disputa, anche per il forte ruolo che gli ebrei esercitavano nel mondo dei contratti e degli affari, come commercianti e prestatori⁵⁹⁹. Ma alla pari della legislazione pontificia, anche i giuristi si divisero, alle volte anche contraddicendo se stessi, sulla scelta se tollerare o imporre *gravamina* agli ebrei⁶⁰⁰. Esistevano alcune realtà più tolleranti in Italia, che seppero accogliere gli ebrei espulsi dalla Spagna, dalla Germania e anche dai regni di Napoli e Sicilia nel Quattro e nel Cinquecento. Fra questi, di sicuro interesse per la nostra ricerca, vi furono Mantova e Casale (e in genere, il Piemonte, anche sabauda), che mostrarono grande tolleranza verso gli ebrei⁶⁰¹.

⁵⁹⁶ Vd. R. Segre, *La Controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento*, in *Gli Ebrei in Italia*, a c. di C. Vivanti, vol. 2, Einaudi, Torino, 1997, pp. 709-777.

⁵⁹⁷ Vd. F. Parente, *La Chiesa e il Talmud*, in *Gli Ebrei in Italia*, cit., pp. 585 ss.

⁵⁹⁸ Vd. A. Prosperi, *Incontri rituali: il Papa e gli ebrei*, in *Gli Ebrei in Italia*, cit., specie pp. 510-520.

⁵⁹⁹ Vd. G. Todeschini, *Usura ebraica e identità economica cristiana: la discussione medievale*, in *Gli Ebrei in Italia*, cit., pp. 295 ss.; M. Luzzati, *Banchi e insediamenti ebraici nell'Italia settentrionale*, ibid., pp. 173-235.

⁶⁰⁰ Sulla questione, vd. D. Quaglioni, *Fra tolleranza e persecuzione. Gli ebrei nella letteratura giuridica del tardo Medioevo*, in *Gli Ebrei in Italia*, cit., pp. 647-675; S. Simonsohn, *La condizione giuridica degli ebrei nell'Italia centrale e settentrionale.*, ibid., pp. 97-120.

⁶⁰¹ Maggiori approfondimenti sono in A. Foa, *Ebrei in Europa. Dalla Peste Nera all'emancipazione XIV-XIX secolo*, Laterza, Roma-Bari, 1990, specie pp. 3-50 e 121-161; R. Calimani, *Storia del pregiudizio contro gli ebrei. Antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo*, Mondadori, Milano, 2007; A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia*, Einaudi, Torino, 1963.

Entrando ora nel merito della questione, così come la sviluppa nei suoi scritti il nostro autore, rileveremo dapprima come nell'opera giuridica maggiore di Natta esistano quattro *consilia* che toccano direttamente il problema dell'atteggiamento del diritto (e dei suoi interpreti) verso l'ebreo⁶⁰². Per esempio, il cons. 434 del libro II⁶⁰³. Esso prende le mosse dal desiderio di una bambina di otto o nove anni, figlia di ebrei, di essere battezzata e farsi cristiana contro il volere dei genitori. Natta dapprima nega che ciò sia possibile, almeno sino a quando la bambina non raggiunga l'età adulta⁶⁰⁴, quindi passa in rassegna – per confutarle – le opinioni di coloro, come i canonisti Guido da Baisio (l'Arcidiacono) e Domenico da San Gimignano, che sostengono che “i principi temporali possano togliere ai Giudei i figli e farli battezzare contro la loro volontà” per salvare l'anima dei piccoli (n. 2). Essi basano il loro ragionamento sul presupposto, sancito da vari passi del diritto canonico, che gli ebrei siano *servi* (un termine chiarito nel suo significato di “schiavi”, poco sotto, dall'uso del sinonimo *mancipia*) e in quanto tali privi di patria potestà e passibili di essere venduti come schiavi dal principe (n. 3). Natta a questo punto prende a negare le affermazioni di Guido e Domenico: seppur soggetti “alla giurisdizioni e al dominio dei cristiani”, gli ebrei possono detenere dei beni, che non è lecito sottrarre loro senza causa, e , anzi, possono entrare in possesso attraverso prescrizione dei beni di un cristiano. Essi sono inoltre (n. 4) partecipi “con noi” cristiani degli atti umani (Baldo) e “appartengono allo stesso popolo e al corpo della città, benché non al corpo spirituale” (una frase cruciale per Natta, desunta da Giovanni d'Anagni e che ritroveremo impiegata poco più avanti in altri *consilia* inerenti gli ebrei).

Poi, affermare che i principi abbiano il potere di costringere alla fede i figli degli ebrei, o, se per questo, i genitori stessi, significa ignorare il dettato del canone 5, dist. 45 del *De-*

⁶⁰² A questi sono da aggiungere due altri riferimenti inseriti in responsi su materie differenti. Tutto sommato, su un *corpus* di 688 *consilia*, si tratta di un numero assai esiguo.

⁶⁰³ Nel n. 14 Natta ricorda un “privilegio” di Paolo III che pone delle salvaguardie al diritto di possesso da parte degli ebrei e limita la possibilità per terzi di appropriarsi dei loro. Si tratta della bolla *Cupientes Iudaeos*, del 21 marzo 1542, che ci consente così di datare il consiglio fra quella data e il 1549, anno di morte di Paolo III (di cui il consiglio nattiano sembra parlare come di persona ancora vivente).

⁶⁰⁴ Appoggiandosi, nel sostenere questa posizione, alle autorevoli opinioni della glossa al *Decretum Gratiani*, del cardinale Francesco Zabarella, di Giovanni da Legnano e di altri canonisti, nonché di diversi teologi, fra cui San Tommaso, Richard Middleton, Jean Gerson, Durand de Saint Porçain e Pierre De La Palud, citati di seconda mano da Natta, che riprende i loro nomi da una *Decisio* di Matteo d'Afflitto.

cretum Gratiani e di *Decr.* V, 6, 9, che proibiscono esplicitamente di arrecare violenza agli ebrei per convertirli alla fede. Parimenti, è falso che i genitori ebrei non godano della patria potestà sui propri figli: numerose prove di senso opposto si leggono infatti in vari passi del diritto canonico e civile (n. 5). Peraltro, la Chiesa non ha mai tolto i figli agli ebrei o ad altri infedeli per farne dei cristiani col battesimo; se dunque la Chiesa non si arroga una tale consuetudine, tanto meno si dovrà ammettere che i principi secolari abbiano un qualche diritto in materia (nn. 6-7). Senza contare che vi è il rischio che gli ebrei preferiscano uccidere i propri figli, piuttosto che vederseli portare via dai cristiani: ciò che sarebbe inaccettabile, perché significherebbe indurre i “giudei” a divenire assassini e renderebbe impossibili eventuali conversioni di quei piccoli ebrei, una volta giunti in età adulta. Né sarebbe lecito togliere agli ebrei tutti i loro figli, o il popolo si estinguerebbe, vanificando le profezie veterotestamentarie e il volere di Dio. È infatti stato Lui a volere “che essi (gli ebrei) fossero tollerati nella loro cecità, affinché la memoria della passione di Cristo restasse più salda, ed essi portassero le profezie su Cristo a tutte le genti fino a che esse, alla fine dei tempi, si convertano alla predicazione di Enoc ed Elia” (n. 7). Infine, nel resto del consiglio (nn. 8-16), Natta spiega, con l'ausilio di numerose autorità del diritto, come il battesimo richieda fede, volontà e consapevolezza da parte del battezzando: caratteristiche che la bambina in questione, ancora troppo giovane, non possiede (al contrario, se i genitori fossero cristiani e credenti, si avrebbe come una surroga della volontà dei genitori, o dei padrini, dal che il battesimo risulterebbe valido).

Ad eccezione delle affermazioni del n. 7, dettate dalla convinzione radicata della superiorità della fede cristiana sulla ebraica in prospettiva escatologica, nelle pagine di questo primo *consilium* di Natta si individua una direzione argomentativa: quella di portare gli ebrei su un piano di parità giuridica con i cristiani nelle materie secolari, a costo di scontrarsi con pregiudizi antiggiudaici radicati nella tradizione.

Sulla stessa traiettoria ora tracciata si collocano poi i consigli 620 e 621. Ricordiamo qui che i due responsi datano a prima del 1538, dal momento che parte del loro testo⁶⁰⁵ era

⁶⁰⁵ In particolare, sono ripresi *ad verbum*, per il consiglio 620 i §§ 3-4, 6, parte del 7 e dell'8, 15-16 e 19-20; per il consiglio 621 i §§ 3-7 e parte dell'8.

già presente nella *Repetitio l. hac consultissima. § ex imperfecto* uscita in quell'anno. Il cons. 620 si occupa di dipanare la questione se un “giudeo” possa o meno evitare il carcere per debiti cedendo al creditore i propri beni. Dibattendo del caso, Natta passa prima in rassegna (ai nn. 3-5) le ragioni stabilite dal diritto comune per le quali all'ebreo si debba applicare il “rigore del diritto”, piuttosto che l'equità (quel tipo di equità che mitiga le pene in rapporto alle circostanze, alle persone e a uno spirito di umanità e clemenza del giudicante – voce del diritto – verso il reo). Così, non gli è possibile essere ascoltato dal giudice per giustificarsi in caso di mora, né gli può essere deferito un giuramento per sopperire alla mancanza di prove (giuramento suppletorio). Parimenti, egli è escluso dalle leggi che concedono benefici in termini generali, e da cariche e onorificenze⁶⁰⁶, “in quanto i Giudei sono persone odiose e che insultano la nostra fede”. Tutti svantaggi sanzionati da passi del diritto civile e canonico. Nonostante questo, però, Natta è di altro avviso. Intanto (n. 6), egli dichiara – impiegando altre fonti giuridiche – che la glossa al *Codex* in cui si sancisce l'inammissibilità dell'*aequitas* per gli ebrei è in errore, visto che l'equità è inscritta nel diritto comune, di cui si servono gli ebrei stessi. Poi (n. 7), osserva come un ebreo possa valersi del rigore del diritto anche contro un cristiano: ad esempio, nei casi di prescrizione sul possesso di un bene. “Se dunque – osserva Natta – un giudeo può servirsi del rigore contro l'equità, che esiste a favore di un cristiano, a maggior ragione potrà servirsi dell'equità contro il rigore”. Inoltre (n. 8) anche agli ebrei si applicano vari tipi di provvedimenti “favorevoli” sanciti dalle leggi, come l'immunità concessa agli abitanti di un determinato luogo, o l'assicurazione di incolumità per un socio ebreo in un'impresa commerciale, o la patria potestà sui figli, diritto che è peculiare di tutti i padri, anche ebrei⁶⁰⁷. Anzi (n. 9), come osservano Pietro d'Ancarano e Innocenzo IV, un ebreo che viva pacificamente tra cristiani può essere considerato un “fedele di Santa Romana Chiesa” (anche se non della chiesa “trionfante” e celeste, quantomeno della “chiesa mili-

⁶⁰⁶ Un concetto che Natta ritiene applicabile anche al campo dei titoli universitari: nel cons. 537, n. 66 del libro III, infatti, sulla scorta di Bartolo e altri, sostiene che gli ebrei non possono addottorarsi in quanto “non partecipano della dignità dell'ordine”, intendendo nello specifico l'ordine dei giureconsulti.

⁶⁰⁷ Molteplici sono le fonti su cui Natta fonda tale ragionamento: da Baldo ad Angelo degli Ubaldi, da Sandei a Tudeschi, passando per le *Decretali* e la relativa glossa. Al n. 14, poi, Natta aggiunge un altro caso di parità *ex aequitate* fra i due popoli: la *restitutio in integrum* in caso di scadenza dei termini per presentare una prova difensiva.

tante”, terrena) e in quanto tale godere della sua protezione. In aggiunta, gli ebrei usano la *lex communis*, che è unica per ebrei e cristiani⁶⁰⁸ (ecco perché al n. 10 si riporta l'affermazione fatta da Bartolomeo Cipolla in un suo *consilium*⁶⁰⁹, secondo cui un padre ebreo può comparire in difesa del figlio in una causa che ne comporterebbe la condanna a morte, anche testimoniando contro un cristiano). Se non vi fosse tale parità (*aequalitas*) di condizione nei confronti del diritto, ragiona Natta sulla scorta di Cipolla (nn. 11-12), la giustizia risulterebbe “claudicante”.

Nel caso presentemente discusso da Natta, l'uguaglianza di fronte alla legge consente anche all'ebreo debitore di valersi della *cessio bonorum* come i cristiani, al fine di saldare la propria pendenza ed evitare il carcere. E se un passo delle *Decretali* (n. 13, *Decr. II*, 20, 21) esclude la testimonianza di un “giudeo” in un processo contro un cristiano, è solo per una circostanza particolare, determinata dalle ragioni esposte da Cipolla nel cons. 756¹⁰. In verità, dice Natta, “essere un giudeo non è un delitto” (n. 15) - e si allegano vari passi del diritto civile e canonico a supporto della tolleranza garantita dalle leggi ai riti ebraici. Se gli ebrei commettono un delitto, prosegue il giurista astigiano, è sul piano del foro dell'anima, poiché si discostano dalla vera fede e dal “tribunale dell'eterno giudizio”, e non certo in seno al foro temporale. Nelle parole del decretalista Giovanni d'Anagni (riferite da Natta al n. 18), gli ebrei “appartengono al medesimo popolo e al corpo della stessa città, benché non si dica che appartengono al corpo spirituale”; e in quanto membri dello stesso popolo, quello “romano”, ne adottano anche le leggi.

Prima di concludere, Natta si sofferma poi sul modo per smentire il passo secondo cui gli ebrei sono “persone odiose” (n. 21): almeno per quanto riguarda il foro temporale, essi non lo sono, come prova il fatto che si tollerino i loro riti e cerimonie. Infine – ed è un'affermazione a nostro avviso molto forte - “il principe non può senza causa legittima espel-

⁶⁰⁸ Almeno nei casi in cui la legge comune non deroga a quella mosaica, come sostiene Natta riprendendo Bartolomeo Cipolla. In questo frangente, l'autorità citata da Natta è un *consilium* di Giovanni Calderini. Questo paragrafo nattiano, insieme al successivo n. 22, è citato come *auctoritas* da Francesco Beccio, amico e collega senatore di Marco Antonio, nel suo cons. 84, pp. 305-306 dell'edizione 1593 dei suoi *Consilia*.

⁶⁰⁹ *Consilia criminalia*, n. 75.

⁶¹⁰ La ragione, addotta da Cipolla nel suo consiglio, è che nelle testimonianze contro gli uomini non ci si può fidare delle parole di chi è “infedele verso Dio”, come recita il *Decretum Gratiani*, C. 2, q. 7, c.24.

lere dalle sue terre i Giudei che vivono pacificamente con noi; anzi, è tenuto ad amarli (*tenetur diligere eos*) in quanto partecipano della natura umana, come recita il *Decretum Gratiani*⁶¹¹. Non solo: il principe è altresì tenuto, in ragione di questo affetto (*charitas*), ad aiutarli e far loro elemosine in tempo di necessità” (n. 22), come prescrivono il *Decretum Gratiani*⁶¹² e il Salmo 115, di cui Natta cita il versetto 16: “Diede il cielo al Signore del cielo, ma la terra ai figli degli uomini”. La Chiesa stessa ha varato norme per la tutela della persona e dei beni degli ebrei⁶¹³, ponendo un confine tra ambito spirituale (limitatamente al quale essa non tocca le questioni riguardanti il popolo ebraico) e gli atti umani, all'opposto oggetto d'interesse per la legislazione sia civile che ecclesiastica.

Infine (n. 23), il giurista astigiano osserva che nel caso presente applicare il rigore del diritto e impedire la cessione dei beni all'ebreo insolvente significherebbe condannarlo al carcere. Tuttavia, la carcerazione “è stata inventata per custodire”, e non “come pena”. Sarebbe perciò iniquo relegarvi il debitore. E non si dimentichi che il carcere è qualcosa che “va contro l'umanità” ed è “una specie di schiavitù” che trascina nella rovina pure i figli del debitore, che diverrebbero come schiavi alle dipendenze del creditore (cosa vietata dalle leggi⁶¹⁴), toccando a loro rifonderlo della somma.

Il consiglio 620 è senza dubbio quello che contiene le affermazioni più forti e di principio in direzione di un uguagliamento fra ebrei e cristiani sotto il profilo del diritto. In particolare, la linea guida è l'affermazione secondo cui “essere ebreo non è un delitto”. Natta non lo dice esplicitamente, ma entra qui in gioco il diritto naturale, la più forte sorgente di vincoli all'esercizio del potere sovrano per il giurista astigiano. Non esiste una disuguaglianza naturale fra ebrei e cristiani, al contrario nel mondo laico essi sono di pari condizioni. Per tale ragione, il principe non può attuare misure che limitino la libertà degli ebrei su una base religiosa, etnica o culturale (come sarebbero la sottrazione dei figli, cui accennava il cons. 434, o la discriminazione nell'erogare aiuti e amore per il prossimo, di

611 *De poenitentia*, dist. 2, pars I, c. 5, § 4.

612 Due i passi citati: dist. 42, pars II, c. 2 e C. 16, q. 1, c. 5, § 1. A supporto della tesi, Natta cita anche Oldrado da Ponte, Giovanni d'Andrea e Angelo Gambiglioni.

613 Come *Decr.* V, 6, 9.

614 Natta qui cita *Dig.* XLV, 1, 83, 5.

questo cons. 620). Esiste una dignità insita nell'essere umano che travalica le differenze culturali, dettata dalla natura stessa e tale che né l'autorità del sovrano civile né quella della Chiesa possono violare in questo mondo. E verso quella dignità l'uomo è tenuto a provare comprensione ed empatia, come rivela la conclusione del consiglio 620, con il pensiero che corre alla miserevole condizione dei figli del debitore ebreo incarcerato. La stessa comprensione ed empatia che, unite al *rigor iuris*, realizzano per Natta la più alta forma di applicazione, del diritto, ovvero l'*aequitas*, equità non solo formale, ma sostanziale (sul piano civile) fra ebreo e non ebreo⁶¹⁵.

Tratteremo ora del consiglio 621, pure incluso nel libro III. Qui si stabilisce la parità di diritti fra ebrei e cristiani sotto vari aspetti della materia testamentaria. In parte, le argomentazioni svolte dal giurista astigiano coincidono con quelle sopra descritte. Per cominciare, sostiene Natta, non v'è dubbio che i “giudei” possano fare testamento come i cri-

615 Può risultare interessante, per la consonanza di temi, il confronto fra il consiglio 620 di Natta e il cons. 84 di Francesco Beccio. Il caso di cui si occupa Beccio nel suo consiglio riguarda l'ebreo Simone, accusato di avere violato un *ordo* del principe che proibisce agli ebrei di “dimorare nelle città e nei borghi del suo dominio prestando denaro a usura”. Beccio prima esamina gli argomenti contrari a Simone (che i “giudei” siano *de iure* servi dei cristiani e privati di ogni privilegio per avere ucciso Cristo; che il principe li può vendere ed espellere; che il loro sostentamento deriva solo dalla *gratia* del principe, e che egli non vi è obbligato, nn. 1-2), dei quali segue la confutazione. Dapprima, si afferma che a nessuno è vietato abitare in una città cristiana (col sostegno di vari giuristi e del Salmo 115, 16) – purché paghi il tributo al signore – perché è il “diritto della società umana” a richiederlo (n. 3). Poi si nota come Cristo in persona, nel Vangelo di Giovanni (10, 16 e 21, 16), riconosca di avere “pecore di un altro ovile”, create, governate e redente come i cristiani, e che vari giuristi (come Oldrado da Ponte) riconoscano come gli ebrei che vivono pacificamente e nel rispetto delle leggi si debbano tollerare e non molestare senza ragione (nn. 4, 5 e 8), anche in considerazione del fatto che “la loro fede racchiude i primordi della verità” e che essi “sono memoria del grandissimo fondamento della nostra fede” (n. 5, dove Beccio riporta un'argomentazione del decretalista Felino). Segue (n. 6) il principio, ribadito da Natta stesso nel § 10 del cons. 620, che anche gli ebrei sono parte del popolo e del corpo della *civitas* (anche se non del corpo spirituale), e che essi vivono, come i cristiani, secondo il diritto romano e le stesse leggi e statuti locali (n. 7). Dunque, conclude Beccio, il principe che espellesse i giudei pacifici senza causa legittima, lo farebbe “peccando”. Egli “è anzi tenuto ad amarli, in quanto partecipano della natura umana, e a fare loro l'elemosina se indigenti” (n. 8, dove si rimanda nuovamente al consiglio nattiano 620, n. 22). Quindi (n. 9), Beccio rimarca che l'ebreo Simone vive da ormai cinque anni nel *dominium* dei Gonzaga, sempre tollerato, pacificamente e senza esercitare l'usura, e che quindi si applica il principio *tolerantia praebebat securitatem*. In aggiunta (n. 10) il privilegio del duca proibisce solo l'esercizio dell'usura (con l'eccezione di alcuni da lui autorizzati), e nulla dice circa il domicilio degli ebrei. Infine (n. 11), Beccio sostiene brevemente, rimandando a un consiglio di Alessandro Tartagni, che non è vero che gli ebrei siano “persone odiose” e che, se anche per altri versi lo fossero, nella fattispecie – che concerne solo il diritto di abitazione – la cosa non conta affatto. Come è facile notare, le consonanze fra i consigli dei due giuristi sul piano dell'argomentazione sono numerose, giungendo finanche alla citazione del Salmo 115 (un'attenzione all'autorità della Bibbia persino maggiore che in Natta è in Beccio, che cita anche il Vangelo di Giovanni).

stiani (n. 1), anche qualora praticino l'usura di mestiere⁶¹⁶. Poi (nn. 2-4), il testamento fra ebrei è valido anche in presenza di soli due o tre testimoni, perché negli affari tra soli ebrei si applica la legge mosaica, in deroga al diritto comune (che invece richiede un numero maggiore di testi ai cristiani). Una deroga che è ammissibile per diritto delle genti, come spiegano Baldo e Tartagni (nn. 5-6). Anzi, la glossa a *Decr.* II, 1, 8 e un *consilium* di Baldo sanciscono che anche nelle cause spirituali ed ecclesiastiche riguardanti cittadini ebrei – se trattate davanti a un giudice secolare e cristiano – si applichino le “leggi e consuetudini” ebraiche (n. 7). La ragione profonda alla base di ciò è che “se tolleriamo i Giudei nei loro riti e cerimonie superstiziose per quanto riguarda la loro fede⁶¹⁷, a maggior ragione bisogna permettere loro di vivere secondo la loro antichissima legge mosaica nello svolgere quegli atti umani, nei quali non si debba temere alcun comportamento pernicioso e non si offenda la divina maestà⁶¹⁸” (n. 8). Sono dunque in errore, afferma Natta, quei giuristi come Angelo degli Ubaldi e Paolo di Castro (nn. 8-9) o Alessandro Tartagni (n. 10), che negano validità al testamento ebraico in quanto stipulato senza rispettare il dettato del diritto comune; esiste infatti una reciprocità tra mondo cristiano e mondo ebraico, comprensiva di parità di diritti. Come tra i cristiani gli statuti precedono assiologicamente il diritto comune e devono essere osservati prima di quello, così gli ebrei sono tenuti a seguire innanzitutto la legge mosaica e, “se quella è insufficiente, si deve ricorrere al diritto comune” (n. 9). In aggiunta, gli ebrei non sono stranieri obbligati a conformarsi alle leggi locali, bensì parte “del corpo del popolo cristiano (anche se non del corpo spirituale)”, come osserva Giovanni d'Anagni. In quanto tali, “bisogna che essi rispettino il loro diritto speciale, posponendo quello comune” (n. 10). Da ultimo, a chi obietta che gli ordini circa lo svolgimento di un procedimento giudiziario contenuti nell'antica legge non valgano più (a meno di un'esplicita approvazione delle autorità) dacché si è verificato

⁶¹⁶ Supportato in tale affermazione dall'autorità di Baldo, Angelo Gambiglioni e Mariano Socini. Di nuovo, si afferma con vigore il principio dell'uguaglianza di ebrei e cristiani agli occhi del diritto comune, ribadito ancora più avanti, ai nn. 8 ss.

⁶¹⁷ Fonti citate: *Decretum Gratiani*, *Decretali* e *Codex*.

⁶¹⁸ Peraltro, quand'anche un ebreo offenda Dio, per Natta occorre valutare bene la circostanza, prima di punire il blasfemo. Infatti, come scrive nel libro IV, cons. 671, n. 2, riprendendo un'osservazione di Alessandro Tartagni (*Consilia*, libro VI, cons. 233 – e non 223 come si legge nel testo di Natta -, n. 15), “le leggi che puniscono i Giudei che bestemmiano il nostro Signore Gesù Cristo non si applicano ai Giudei che bestemmiano in genere, quando cioè non è fatta specifica menzione di Cristo”.

l'avvento di Cristo (quella che è usualmente chiamata “abolizione delle cerimonie” della Legge veterotestamentaria), Natta risponde che ciò vale solo nei rapporti fra cristiani, o fra ebrei e cristiani. Invece, nei processi tra soli ebrei è loro consentito seguire le antiche cerimonie della Legge. Insomma, non è ammissibile applicare il concetto cristiano di “compimento della Legge” in Cristo al popolo ebraico, dal momento che per esso quel compimento, quella *absolutio legis* non è avvenuto. In tal modo, si pone un importantissimo limite agli “sconfinamenti” di un sistema culturale e di valori, quello cristiano, entro i confini di quello ebraico. È un'affermazione all'insegna della tolleranza. Analogamente, ove sia in gioco l'amministrazione della sola comunità ebraica, si ammette che i giudei eleggano magistrati e funzionari e conferiscano loro cariche – cosa altrimenti impossibile nei rapporti misti ebrei/cristiani. Di nuovo, con queste parole il giurista intende ammettere, senza avversione, la legittimità della coesistenza di due mondi culturali e legislativi. Una coesistenza pacifica, si badi bene, basata sul *tolerare*, verbo che ricompare più volte nei responsi testé esaminati.

Comprensione, umanità e mitezza verso gli ebrei sembrano però parzialmente smentiti da Marco Antonio Natta nell'ultimo consiglio che tratta la materia “ebrei”, il 394 del libro II. Qui, ai nn. 10-19, si leggono svariate argomentazioni che escludono l'ebreo Vitale dal comparire come testimone in una causa per la falsificazione di un instrumento di vendita. Natta comincia con l'osservare che “i Giudei non possono testimoniare contro i Cristiani in un processo, come neppure tutti coloro che sono al di fuori della Chiesa”, nemmeno se si tratta di un *crimen exceptum*⁶¹⁹ e se il cristiano opta per rinunciare a tale privilegio (nn. 10-11). La quantità di autorità allegate da Natta per sostenere tale principio (ventotto in poche righe) è davvero notevole, e tradisce forse il bisogno di fondarlo in modo assai stabile, vuoi perché principio non universalmente accettato dai giureconsulti, vuoi perché Natta stesso non fosse sufficientemente convinto della sua validità. Natta spiega (n. 12) poi come, in conseguenza di questo principio, all'ebreo non possa essere deferito un giuramento suppletorio per difetto di prova: in quel tipo di giuramento, infatti, la parte è considerata alla stregua di un teste.

⁶¹⁹ “Crimini eccezionali” per gravità o per difficoltà di prova. Natta ne elenca alcuni al n. 16 (lesa maestà, eresia, simonia).

Quindi (nn. 13-19), il giurista astigiano si accinge a confutare le tesi di parte avversa a sostegno dell'ammissibilità del teste ebreo Vitale. In primo luogo, le fonti del diritto comune smentiscono chi sostiene che la testimonianza dell'ebreo, inammissibile nel diritto canonico, sia all'opposto accettata in quello civile. In secondo luogo, non è vero che l'inammissibilità cessa quando l'ebreo sia coinvolto non in un processo fra ebrei e cristiani, ma fra soli cristiani: l'odio con cui "i Giudei sono soliti perseguire i Cristiani" vige in ogni momento e non si estingue, come provano passi del *Codice* e del *Decretum Gratiani*. Essendo quell'odio irredimibile, la testimonianza dell'ebreo, implica Natta seguendo le sue fonti, è sempre sospetta. Seguono due affermazioni che contraddicono quanto abbiamo visto affermato dal giurista astigiano nei consigli 434, 620 e 621: da un lato, una seconda ragione per non ammettere la testimonianza degli ebrei è che "non può essere fedele agli uomini chi sia infedele verso Dio"; dall'altro, gli ebrei sono "servi dei cristiani e vengono mantenuti (il verbo usato è *sustentare*, un sostegno alimentare ed economico, dunque) solo per misericordia". Le fonti giuridiche citate qui da Natta sono le stesse dei consigli precedenti: cambia soltanto la polarità dell'interpretazione. In terzo luogo, si discute dell'interpretazione divergente del testo di *Cod. I, 5, 21*, in base alla lettura del quale alcuni sostengono l'ammissibilità degli ebrei come testi in materie extragiudiziali, come contratti e ultime volontà. Al riguardo Natta lascia la questione nel dubbio, osservando semplicemente che nel caso presente si contende in giudizio, e non *extra*, dunque non è necessario interrogarsi oltre sul tema. La quarta obiezione smantellata da Natta deriva dal commento di Sandei a un passo delle *Decretali*, che ammetterebbe la testimonianza di un ebreo quando vi sia a confermarla anche quella di un cristiano. Lettura filologicamente errata, quella di Sandei, come osserva Baldo *ad locum*: la lezione *coniunctis* va emendata in *tormentis*. Senza contare che non si può "integrare l'attendibilità" (*supplere fidem*) di qualcuno che non ha attendibilità in giudizio, come un ebreo. In quinto e ultimo luogo, è errato sostenere che la testimonianza di un ebreo, ancorché inutile per la condanna, serva come indizio, perché – commenta Natta – l'ebreo non è nemmeno ammesso a deporre: come potrebbe dunque ricavarsi un indizio da una testimonianza che non esiste?

A un primo esame, parrebbe che questo consiglio sia in controtendenza rispetto all'incli-

nazione umanitaria mostrata da Natta nei responsi esaminati qualche pagina fa. Ciò è senz'altro vero per le affermazioni circa l'odio anticristiano da parte degli ebrei, il loro essere *servi* dei cristiani e l'infedeltà a Dio come causa dell'infedeltà verso gli uomini. Uno sguardo più attento, però, rivela anche forti legami di continuità con gli altri testi sugli ebrei presenti nei *Consilia*. Ad esempio, sul versante negativo, la nullità del giuramento suppletorio deferito all'ebreo, o l'inammissibilità come teste contro i cristiani; e viceversa, sul versante positivo, la necessità per i cristiani di prestare per misericordia un sostentamento agli ebrei. A nostro giudizio, quello che il consiglio 394 ci pone sotto gli occhi non è una smentita completa di queste ultime tesi, ma uno spunto per valutarle entro un quadro concettuale più complesso.

Consideriamo ad esempio lo spazio dedicato ad affermare che gli ebrei sono schiavi dei cristiani e infedeli – dunque inattendibili come testimoni: esso è estremamente esiguo, appena un paio di righe, con ben poche argomentazioni a sostegno, a fronte di interi *consilia* (434, 620 e 621) nei quali Natta manifesta opinioni opposte.

In secondo luogo, per la maggior parte il discorso del consiglio 394 si situa sul piano giuridico, affronta un preciso *punctum iuris*: sono o meno accettabili testimoni ebrei in giudizio? Non assurge insomma a pretese di generalizzazione, né dà un giudizio di valore assoluto e *tranchant* sul popolo giudaico. Inoltre, la risposta fornita, negativa, pone Natta su una linea di continuità con una lunga e antica tradizione di esegeti del diritto comune. In questo caso, la sua opinione è tutt'altro che “saturnina”.

Quello che però ci pare più importante, perché colloca l'avversione verso gli ebrei che trapela dal ragionamento di Natta nella giusta prospettiva, è evidenziare le circostanze, il quadro generale per cui il giurista ha reso il consiglio 394. Si tratta infatti di scongiurare per i suoi clienti, il notaio Pietro Cappellano e Andrea Novello, la tortura che i giudici di primo grado avevano decretato per farli confessare di avere, rispettivamente, redatto e impiegato un instrumento di vendita falso. Cinque testimoni si sono levati per confermare la fondatezza dei sospetti contro gli imputati. Se Natta non riuscisse a dimostrare l'infondatezza delle loro testimonianze, il ricorso alla tortura in esecuzione della sentenza di primo grado

sarebbe inevitabile. Per scongiurare tale eventualità, egli si accinge dunque a screditare l'attendibilità di tutti e cinque i testimoni di parte avversa, non lesinando a tal fine gli attacchi personali. Ora, se per gli altri quattro testi, cristiani, l'argomentazione nattiana genera discredito attraverso il ricordo dei loro trascorsi criminosi, o dell'odio verso gli imputati, nel caso del testo ebreo Vitale, di costumi di vita ineccepibili (infatti mai nel consiglio Natta accenna a suoi comportamenti eticamente discutibili), non resta che escluderne la testimonianza in quanto ebreo. Attingere alla topica antiebraica del diritto comune diviene dunque necessario per il giurista. Egli in qualche modo si tura il naso e, nel caso specifico per il quale sta rendendo la propria consulenza, sacrifica quel sentimento di umana comprensione e accettazione dell'ebreo, che pure dimostra di possedere nei consigli resi successivamente, pur di scongiurare l'applicazione della tortura ai propri clienti.

Se il nostro ragionamento è fondato, la ragione per cui Natta si sarebbe scostato in questo specifico *consilium* dalle credenze da lui professate sin dal 1538 (con la ripetizione *L. hac consultissima. § ex imperfecto*) è che Marco Antonio poneva la salvaguardia della persona dalla tortura su un piano di dignità e valore perfino superiore al principio per cui l'equità del diritto si applica anche all'ebreo. Due manifestazioni dell'umanesimo nattiano, ma l'una superiore all'altra, in una prospettiva che vede la dignità inerente all'individuo come superiore alla dignità inerente all'etnia o alla fede di appartenenza. O come se, in altri termini, per il giurista astigiano esistessero due tipi di dignità: la prima, intrinseca all'essere umano, da tutelare a prescindere; la seconda, connaturata alla condizione sociale e alla dignità di cui si gode nella comunità (e che comprende sotto di sé fra l'altro la parità di diritti e l'omogeneità, accordata a tutti gli individui, nell'accesso al principio di *aequitas*), da tutelare a patto che non entri in collisione con l'altra.

Per tentare di conciliare questa visione bicefala, e al tempo stesso corroborarla, occorre esaminare ulteriormente l'atteggiamento di Natta verso gli ebrei, ma al di fuori della sua attività consulente. Ci si imbatte così in un passo del *De Passione Domini*, che riteniamo meriti particolare attenzione – ed è per questo che lo citiamo alla conclusione di un'estesa disamina di passi del Natta giurista. Le ragioni dell'importanza di tale passo sono le seguenti: 1- esso racchiude un giudizio formulato da Natta nell'ultima opera da lui compo-

sta, dunque nella piena maturità e con un tono ultimativo e a sintesi delle proprie opinioni; 2- è esposto in un'opera non giuridica, dunque non è soggetto alla necessità di prendere le parti del proprio cliente, il che può gettare dubbi sull'autenticità delle convinzioni di Natta al riguardo: come essere sicuri – si potrebbe infatti obiettare – che, nei *Consilia*, il giurista esprima genuinamente il proprio pensiero sulla materia, e non si pieghi alle esigenze di difendere la parte di cui ha assunto il patrocinio, o contro la quale sta fungendo da accusatore? 3- nel *De Passione Domini*, Natta si esprime a più riprese contro gli ebrei per il loro ruolo nella messa a morte del Salvatore: se pertanto nelle pagine dell'opera trovassimo un giudizio in controtendenza, almeno in parte, riuscirebbe malagevole reputarlo come non genuino; 4- la formulazione del giudizio nattiano, come si vedrà fra poco, con la sua natura ambivalente, è in grado di rendere conto dell'incongruenza nel giudizio sugli ebrei, tendenzialmente assolutorio e improntato a equità nei *Consilia* e sul piano civile, ma talora sprezzante o pregiudizievole sul piano del credo religioso in testi come il *De Passione Domini* o in passi di altre opere⁶²⁰.

Leggiamo ora come si esprime Marco Antonio nel *De Passione Domini*. Dopo aver sostenuto la corresponsabilità del popolo ebraico tutto con i propri leader religiosi e coi farisei nell'uccisione di Cristo, e la legittimità della diaspora quale punizione per il loro *scelus*, Natta soggiunge: “Io non posso fare a meno di detestare coloro che ebbero Cristo in odio senza ragione. Ritengo tuttavia che debbano essere conservati in vita, perché ci hanno trasmesso i propri codici, per mezzo dei quali ci istruiamo su Cristo e possiamo istruire sia loro, sia altri. Alle loro necessità dobbiamo venire in aiuto conformemente al dettato della natura umana (*e conditione humanae naturae*). Insomma, se vuoi sapere il mio parere, penso che debbano essere trattati in modo che nessuna ingiuria sia loro arrecata, e che comprendano però di essere servi dei Cristiani (*servos...Christianorum*)”⁶²¹. Insomma, l'ebreo coesiste su un piano parità col cristiano dal punto di vista della dignità umana; dal punto di vista giuridico, ha lo stesso diritto all'incolumità personale e alla tutela dei propri beni di cui godono i cristiani. Invece, l'ambito in cui si rivelano la subordinazione e mino-

⁶²⁰ A mero titolo di esempio, *De Deo*, pp. 45r ss.

⁶²¹ *De Passione Domini*, p. 124. Si noterà qui la consonanza del passo con quanto affermato da Natta nel *consilium* 394, n. 15, del libro II.

rità dei giudei è, per Natta, quello della dignità sociale. Ne sono causa la loro ostinazione nel negare l'avvento del Messia, l'aderenza alla legge cerimoniale veterotestamentaria e la responsabilità dell'omicidio di Cristo – ancorché stabilito *ab aeterno* dalla Provvidenza divina. In questo senso, alla parola *servi* è da assegnare un significato non giuridico, come facevano Guido da Baisio e Domenico da San Gimignano nelle loro opere⁶²². Esso non implica schiavitù e asservimento, semmai subordinazione sociale, come rilevabile nei casi giuridici nei quali la notevole forza contrastiva della dignità umana o della difesa di un cristiano dall'umiliazione e dai dolori della tortura si confrontano con i diritti dell'ebreo.

⁶²² Ricordati nel cons. 434 di Natta.

BIBLIOGRAFIA

8 ottobre 1508 - 8 ottobre 2008: Cinquecento anni dall'ingresso a Casale di Anne Valois d'Alençon, dame de la Guerce, marchesa di Monferrato. Atti del convegno, Casale Monferrato, 11 ottobre 2008, a c. di R. Maestri, P. Piano, s.l., 2010

Aequitas, aequalitas, auctoritas. Raison théorique et légitimation de l'autorité dans le XVIe siècle européen, a c. di D. Letocha, Paris, 1992

Aliani, A.: *I libri di un giurista del Cinquecento: Giovanni Battista Baiardi*, in *Le carte e la storia*, 2, 2004, pp. 149-171

Anfossi, M. D.: *Gli ebrei in Piemonte. Loro condizioni giuridico-sociali dal 1430 all'emancipazione*, Torino, 1914

Angelino, A.: *Casale, 1500-1618: studio sulla società casalese dell'epoca*. Tesi di laurea, Università degli studi di Torino. Facoltà di magistero. Corso di laurea in materie letterarie. Indirizzo storico, 1972

Arcangeli, L.: *Sul linguaggio della politica nell'Italia del primo Cinquecento: le fonti della città di Parma*, in Ead., *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Milano, 2003, pp. 76-113

Arese, F.: *Le supreme cariche del Ducato di Milano: da Francesco 2. Sforza a Filippo 5.*, Milano, Società Storica Lombarda, 1972

Ascheri, M.: *'Consilium sapientis', perizia medica e 'res iudicata': Diritto dei 'dottori' e istituzioni comunali*, in *"Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law"*, Ed. S. Kuttner and K. Pennington, Città del Vaticano, 1980, pp. 533-579

Id.: *I Consilia dei giuristi medievali: per un repertorio-incipitario computerizzato*, Siena, 1982

Id., *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del consilium sapientis*, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, Berkeley, 1999, pp. 11-53

Id., *I consilia dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo*, CV (2003), pp. 305-334

Id.: *Tribunali, giuristi e istituzioni: dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989

Id.: *Medioevo del potere: le istituzioni laiche ed ecclesiastiche*, Bologna, 2009 (2° ed.)

Id.: *Le città-Stato*, Bologna, 2006

Id.: *Istituzioni medievali*, Bologna, 1994

Ascheri, M., Van Caenegem R. C.: *I signori del diritto: giudici, legislatori e professori nella storia europea*, Milano, 1991

Avellini, L.: *Per un profilo di Andrea Alciato teorico della lingua e della retorica*, in *Sapere e/è potere. Discipline e professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto. Atti del 4° Convegno*, Bologna, 13-15 aprile 1989, vol. I, *Forme e oggetti della disputa delle arti*, a c. di L. Avellini, Istituto per la Storia di Bologna, Bologna, 1990, pp. 281-292

Belfanti, C. A.-Romani, M. A.: *Il Monferrato: una frontiera scomoda fra Mantova e Torino (1536-1707)*, in *“La frontiera da Stato a nazione”*, a c. di C. Ossola, C. Raffestin, M. Ricciardi, Roma, 1987, pp. 113-145

Bellingeri, L.: *Editoria e mercato: la produzione giuridica*, in *Il libro italiano del Cinquecento: produzione e commercio*, Biblioteca Nazionale Centrale, Roma, 20 ottobre – 16 dicembre 1989, catalogo della Mostra, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1989, pp. 157-173

Bellomo, M.: *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*, Catania, 1979

Id.: *Società e istituzioni in Italia tra medioevo ed età moderna*, Catania, 1977

Id.: *L'Europa del diritto comune*, Roma, 1998 (8° ed.)

Id.: *Società e diritto nell'Italia medievale e moderna*, Roma, 2003 (2° ed.)

Belloni, A.: *Professori giuristi a Padova nel secolo XV: Profili bio-bibliografici e cattedre*, Frankfurt am Main, 1986

Benson, R. L.: *Plenitudo potestatis*, in *Studia Gratiana*, 14, 1967, pp. 195-217

Bersano Begey, M.: *Le Cinquecentine piemontesi*, 3 voll., Torino, 1961-66

Bibliotheca Senatus Mediolanensis. I libri giuridici di un Grande Tribunale d'ancien régime, a c. di Graziella Buccellati e Anna Marchi, Università degli Studi di Milano, Milano, 2002

Birocchi, I.: *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002

Bitossi, C.: *Il governo dei Magnifici: patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento*,

Genova, 1990

Bolzoni, L.: *L'Accademia Veneziana: splendore e decadenza di una utopia enciclopedica*, in *Università, Accademie e Società Scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento*, a c. di Laetitia Boehm – Ezio Raimondi, Bologna, 1981, pp. 117-168

Ead., *"Rendere visibile il sapere": l'Accademia veneziana fra modernità e utopia*, in *Italian Academies of the Sixteenth Century*, a c. di David Chambers e François Quiviger, London, 1995, pp. 61-78

Bonfil, R.: *Gli ebrei in Italia nell'epoca del Rinascimento*, Firenze, 1991

Bosbach, F.: *Monarchia Universalis. Storia di un concetto cardine della politica europea (secoli XVI-XVIII)*, Milano, 1998

Braida, L.: *Libri di lettere: le raccolte epistolari del Cinquecento tra inquietudini religiose e buon volgare*, Roma-Bari, 2009

Brizzolari, C.: *Gli ebrei nella storia di Genova*, Genova, 1971

Brunner, O.: *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, Milano, 1968

Id.: *Storia sociale dell'Europa nel Medioevo*, Il Mulino, Bologna, 1980

Calasso, F.: *Umanesimo giuridico*, in Id. *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1970 (rist.), pp. 181-205

Id.: *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1951

Id., *Medioevo del diritto*, Milano, 1954

Calimani, R.: *Storia del pregiudizio contro gli ebrei. Antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo*, Milano, 2007

Canone, E.: *I lessici filosofici latini del Seicento*, in *Il vocabolario della République des lettres. Terminologia filosofica e storia della filosofia. Problemi di metodo*. Atti del Convegno internazionale in memoriam di Paul Dibon (Napoli, 17-18 maggio 1996), a cura di Marta Fattori, Firenze, 1997, pp. 93-114

Caravale, M.: *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, 1994

Id.: *Alle origini del diritto europeo: ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Bologna, 2005

Cavanna, A.: *Storia del diritto moderno in Europa: le fonti e il pensiero giuridico*, 2 voll., Milano, 1979 e 2005

- Id.: *Scritti: 1968-2002*, 2 voll., Napoli, 2007
- Colli, G.: *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel 16. secolo: indici dei Tractatus universi iuris*, Milano, 1994
- Id.: *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel 16. secolo. 2. Bibliografia delle raccolte, indici dei trattati non compresi nei Tractatus universi iuris*, Roma, 2003
- Colli V.: *I libri consiliorum. Note sulla formazione e diffusione delle raccolte di Consilia dei giuristi dei secoli XIV-XV*, in *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellensgattung*, a c. di I. Baumgartner, J. Thorbecke, Sigmaringen, 1995, pp. 225-235
- Colorni, V.: *Prestito ebraico e comunità ebraiche dell'Italia centrale e settentrionale, con particolare riguardo alla comunità di Mantova*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, VIII, 1935, fasc. 3, pp. 3-52
- Id.: *Legge ebraica e leggi locali. Ricerche sull'ambito di applicazione del diritto ebraico in Italia dall'epoca romana al secolo XIX*, Milano, 1945
- Id.: *Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, Milano, 1956
- Condorelli, M.: *I fondamenti giuridici della tolleranza religiosa nell'elaborazione canonistica dei secoli XII-XIV*, Milano, 1960
- Cortese, E.: *Scritti*, 2 voll., Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1999
- Id.: *I diritti fondamentali della persona negli ordinamenti medievali fino alle esperienze precodificatorie*, in *Scritti*, cit., pp. 943-958
- Id.: *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Rist. anast., Roma, 1982 (ripr. facs. dell'ed.: Roma, 1966)
- Id.: *La norma giuridica: spunti teorici nel diritto comune classico*, 2 voll., *Ius nostrum*, 6, Milano, 1962-1964
- Costa, P.: *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, 1969
- Costantini, C.: *La repubblica di Genova*, in *Storia d'Italia*, vol. 9, Torino, 1978
- Courtenay, W.: *Capacity and Volition: A History of the Distinction of Absolute and Ordained Power*, in *Quodlibet, Ricerche e strumenti di filosofia medievale*, Bergamo, 1990
- De Benedictis, A.: *Politica, governo e istituzioni nell'Europa Moderna*, Bologna, 2001

- Eadem: *Specula principum*, Frankfurt am Main, 1999
- Eadem (a c. di): *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna*, Bologna, 1994
- De Maddalena, A.: *Le finanze del ducato di Mantova all'epoca di Guglielmo Gonzaga*, Milano-Varese, 1961
- Decio Gallea, A. M.: *Organizzazione del marchesato di Monferrato sotto i Gonzaga*, Casale Monferrato, 1995
- Del Bo, B.: *Uomini e strutture di uno stato feudale. Il marchesato di Monferrato (1418-1483)*, Milano, 2009
- Dezza, E.: *Rolando Dalla Valle (1500 c. - 1575). Politica, diritto, strategie familiari nell'esperienza di un giurista casalese del Cinquecento*, in *Monferrato Arte e Storia*, 9 (dicembre 1997), pp. 23-43
- Id.: *Un giurista per la società delle piccole corti. Premesse a uno studio sulla vita e sull'opera di Rolando Dalla Valle, presidente del Senato di Monferrato nel XVI secolo*, in *Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento. Atti del convegno di studi nel quarto centenario della morte. Casale Monferrato, 22-23 ottobre 1993*, a c. di D. Ferrari, Bulzoni, Roma, 1997, pp. 131-151
- Di Donato, F.: *La rinascita dello Stato: dal conflitto magistratura-politica alla civilizzazione istituzionale europea*, Bologna, 2010
- Di Renzo Villata, M. G.: *Tra Consilia, Decisiones, Tractatus. Le vie della conoscenza giuridica nell'età moderna*, Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del Diritto Italiano, Roma, 2008, pp. 16-76 (estratto da *Storia del diritto italiano*, 81, 2008)
- Donati, C.: *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, 1988
- Doyle, W.: *L'Europa del vecchio ordine (1660-1800)*, Roma-Bari, 1987
- Dureau, J.-M.: *Recherches sur les grandes compagnies de libraires lyonnais au XVIe siècle*, in *Nouvelles études lyonnaises*, Ginevra, 1969, p. 3-63
- Ebrei e Cristiani nell'Italia medievale e moderna: conversioni, scambi, contrasti. Atti del 6. Congresso internazionale dell'A.I.S.G.*, San Miniato, 4-6 novembre 1986, a c. di M. Luzzati, Roma, 1988
- Ecclesia, C.: *Insigne Collegiata di S. Secondo in Asti*, Asti, 1961
- Ercole, F.: *Sulla origine francese e le vicende in Italia della formola Rex superiorem non*

recognoscens est princeps in regno suo, in *Archivio storico italiano*, 7a serie, 16, 1931, pp. 197-238

Estates and Revolutions: Essays in Early Modern European History, by H. G. Koenigsberger, Ithaca-London, Cornell University Press, 1971

Falk, U.: *Consilia. Studien zur Praxis der Rechtsgutachten in der fruhen Neuzeit*, Frankfurt am Main, 2006

Feola, R.: *Istituzioni e cultura giuridica. Percorsi*, Napoli, 2000

Ferrante, R.: *Il governo delle cause: la professione del causidico nell'esperienza genovese, 15.-18. secolo*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXII, 1989, pp. 181-298

Ferro, S.: *Fondi archivistici riguardanti il Monferrato presso l'Archivio di Stato di Mantova*, in *Archivi e Storia*, n. 21-22 (gen.-dic. 2003), pp. 271-275

Figure del Foro lombardo tra 16. e 19. secolo, a c. di C. Danusso e C. Storti Storchi, Milano, 2006

Fine di una dinastia, fine di uno stato: la scomparsa dei Ducati di Mantova e di Monferrato dallo scacchiere europeo: atti del Convegno, Torino, 11 aprile - Mantova, 15 novembre 2008, a c. di R. Maestri e B. A. Raviola, Alessandria, Circolo Culturale "I Marchesi del Monferrato", 2010

Firpo, M.: *Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento*, Roma-Bari, 1993

Foa, A.: *Ebrei in Europa. Dalla Peste Nera all'emancipazione XIV-XIX secolo*, Roma-Bari, 1990

Foa, S.: *Gli ebrei nel Monferrato nei secoli XVI e XVII*, Alessandria, 1914

Forcheri, G.: *Doge, governatori, procuratori, consigli e magistrati della Repubblica di Genova*, Genova, 1968

Fürstenspiegel der frühen Neuzeit, a c. di H.-O. Mühleisen, T. Stammen, M. Philipp, Frankfurt, 1997

Gabiani, N.: *Le torri, le case-forti ed i palazzi nobili medievali in Asti*, in N. Gabiani – F. Gabotto, *Contributi alla storia di Asti nel Medioevo*, Pinerolo – Asti, 1906

Garin, E.: *Leggi, diritto e satira nelle discussioni dei secoli XV e XVI*, in Id.: *L'età nuova*, Napoli, 1969, pp. 237-260

Gli archivi storici delle università italiane e il caso pavese. Atti del convegno nazionale,

- Pavia, 28-29 novembre 2000, a c. di S. Negruzzo e F. Zucca, Pavia, 2001
- Gorla, G.: "Iura naturalia sunt immutabilia". I limiti al potere del "principe" nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI e XVIII, in *Diritto e potere nella storia europea*, Firenze, 1982, pp. 629-684
- Id.: *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981 (specialmente il saggio "I tribunali supremi degli stati italiani preunitari quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati", pp. 543-617)
- Id.: *I grandi tribunali italiani fra i secoli 16. e 19: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d'Italia*, in *Quaderni del Foro italiano*, 1969, coll. 629-652
- Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, a c. di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano, 1993
- Grendler, P. F.: *L'Inquisizione Romana e l'editoria a Venezia 1540-1605*, Roma, 1983
- Grossi, P.: *Absolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998 ("Per la storia del pensiero giuridico moderno", 52)
- Id.: *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995
- Id.: *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2009
- Guasco, F.: *Tavole genealogiche di famiglie nobili alessandrine e monferrine dal secolo IX al XX, vol. I (famiglie Dalla Valle – Natta – Pico ecc.)*, Casale, 1938
- Guiscardini Natta, V.: *Genealogia, et relatione della famiglia Natta più copiosa d'altra stampata anni sono, con la notizia di alcune famiglie da essa provenienti, e d'altre colla medesima imparentate*, Pavia, 1710
- Haan, B.: *Une paix pur l'éternité. La négociation du traité du Cateau-Cambrésis*, Madrid, 2010
- Hespanha, A. M.: *Storia delle istituzioni politiche*, Milano, 1993
- Hespanha, A. M.: *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna, 2003 (2a ed.)
- Holtzmann, R.: *Dominium mundi und Imperium merum: Ein Beitrag zur Geschichte des staufischen Reichsgedanks*, in *Zeitschrift für Kirchengeschichte*, 61 (1942), pp. 191-200
- Identità collettive tra Medioevo ed età moderna: convegno internazionale di studio*, a c. di P. Prodi e W. Reinhard, Bologna, 2002
- Il diritto fra scoperta e creazione: giudici e giuristi nella storia della giustizia civile. Atti*

del Convegno internazionale della Società italiana di storia del diritto, Napoli, 18-20 ottobre 2001, a c. di M. G. di Renzo Villata, Napoli, 2003

Il Senato nella storia, vol. 2: Il Senato nel medioevo e nella prima età moderna, Roma, 1997

Kantorowicz, E.: *I due corpi del re*, Torino, 1989 (1° ed. 1957)

Kish, G.: *Consilia. Eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen*, Basel-Stuttgart, 1970

Koenigsberger, H., Mosse G. L., Bowler G. Q.: *L'Europa del Cinquecento*, Roma-Bari, 1990

Koenigsberger H.: *Politics and Culture in Early Modern Europe: Essays in Honor of H.G. Koenigsberger*, edited by Ph. Mack and M. C. Jacob, Cambridge University Press, 1987

L'archivio Gonzaga di Mantova, 2 voll., a c. di P. Torelli, A. Luzio, Ostiglia-Verona, 1920-1922 (rist. anast. Bologna, 1988 e Mantova, 1993)

La storia degli ebrei nell'Italia medievale: tra filologia e metodologia, a c. di M. G. Muzarelli, G. Todeschini, Bologna, 1989

La torture judiciaire: approches historiques et juridiques, a c. di B. Durand, L. Otis-Cour, 2 voll., Centre d'Histoire Judiciaire, Lille, 2002

Le lettere di Andrea Alciato giureconsulto, a c. di G. L. Barni, Firenze, 1953

Legal Consulting in the Civil Law Tradition, edited by M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner, Berkeley, Robbins Collection, 1999

L'Inquisizione e gli ebrei in Italia, a c. di M. Luzzati, Roma-Bari, 1994

L'insigne Collegiata di San Secondo d'Asti, Cassa di Risparmio di Asti, Asti-Torino, 1988

Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, a c. di M. Fioravanti, Roma-Bari, 2002

Loewenthal, E.: *Per una storia degli ebrei in Piemonte: bibliografia*, in *Studi Piemontesi*, 1986, pp. 487-493

Lupano, A.: *La rinascita del senato di Casale esempio del riformismo di Carlo Alberto*, in *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto. Atti del Convegno di studi, Alessandria/Casale Monferrato, 28-30 ottobre 1999*, San Salvatore Monferrato, pp. 525-552

Id.: *Le senat de Casal*, in *Les senats de la Maison de Savoie (Ancien Régime-Restaura-*

- tion), a c. di G. S. Pene Vidari, Giappichelli, Torino, pp. 113-150
- Maffei, D.: *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, 1972 (3a ed.)
- Maglioli, G.: *Documenti per la storia del Senato di Monferrato*, in *Rivista di Storia Arte Archeologia per le Province di Alessandria e Asti*, LXXIV, 1965, pp. 95-105
- Mannori, L.-Sordi, B.: *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, 2003 (2° ed.)
- Mannori, L.: *Il sovrano tutore: pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano, 1994
- Marco Mantova Benavides, *il suo museo e la cultura padovana del Cinquecento*, Atti della giornata di studio nel IV centenario della morte, 1582-1982, Padova, 1984
- Marx, B.: *Die Stadt als Buch: Anmerkungen zur Academia Venetiana und zu Francesco Sansovino*, in *Venedig und Oberdeutschland in der Renaissance: Beziehungen zwischen Kunst und Wirtschaft*, a c. di Bernd Roeck et al., Sigmaringen, 1993, pp. 233-260
- Materiali per un lessico politico europeo: "Giustizia e forma politica"*, in *Filosofia politica*, 15 (2001)
- Mazzacane, A.: *Diritto e giuristi nella formazione dello Stato moderno in Italia*, in *Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a c. di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, 1994
- McFarlane, I. D.: *George Buchanan and French Humanism*, in *Humanism in France at the end of the Middle Ages and in the Early Renaissance*, a c. di A. Levi, Manchester University Press, 1970, pp. 295-319
- Merlin, P. P.: *Giustizia, amministrazione e politica nel Piemonte di Emanuele Filiberto. La riorganizzazione del Senato di Torino*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, LXXX, 1982, I, pp. 35-94
- Mesnard, P.: *Il pensiero politico rinascimentale*, Roma-Bari, 1963
- Milano, A.: *Storia degli ebrei in Italia*, Einaudi, Torino, 1963
- Mongiano, E.: *"Una fortezza quasi inespugnabile". Note sulle istituzioni del Monferrato durante il ducato di Vincenzo Gonzaga*, in *Rivista di Storia Arte Archeologia per le Province di Alessandria e Asti*, CI, 1992, pp. 107-128
- Montagna, G.: *Il collegio dei Dottori a Genova: la documentazione dal 1501 al 1603*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, XVIII, 1980-81, pp. 77-115

- Moreschini, C.: *Dall'Asclepius al Crater Hermetis: studi sull'ermetismo latino tardo-antico e rinascimentale*, Pisa, 1986
- Mozzarelli, C.: *Lo stato gonzaghesco. Mantova dal 1382 al 1707*, in L. Marini, G. Tocci, C. Mozzarelli, A. Stella, *I ducati padani, Trento, e Trieste*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. XVII, Torino, 1979
- Id.: *Scritti su Mantova*, Mantova, 2010
- Id.: *Il senato di Mantova: origine e funzioni*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 18, 1974, pp. 65-98
- Nardi, B.: *Naturalismo e Alessandrismo nel Rinascimento*, a cura di Marco Sgarbi, Trava-
gliato – Brescia, 2012
- Navarrini, R.: *Una magistratura gonzaghesca del XVI secolo: il magistrato camerale*, in *Storia degli Stati italiani dal Medioevo all'Unità. Mantova e i Gonzaga dal 1382 al 1787*, Torino, 1987, pp. 99-111
- Naso, I.: *Alma felix universitas studii Taurinensis: lo studio generale dalle origini al primo Cinquecento*, Torino, 2004
- Negri, C.: *Notizie storiche e documentarie sulla chiesa di San Secondo di Asti*, 2 voll., Tesi di laurea, Università di Torino, Facoltà di Lettere, 1993
- Nicolini, U.: *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia. Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Romano*, 14, Milano, 1940
- Id.: *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano, 1983
- Operare la resistenza: suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli 15.-19.)*, a c. di C. Nubola, A. Würigler, Bologna-Berlin, 2006
- Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a c. di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, 1994
- Pacini, A.: *I presupposti politici del "secolo dei genovesi". La riforma del 1528*, Genova, Società Ligure di storia patria, 1990
- Id.: *Tra economia e politica: la giustizia civile e mercantile a Genova nei primi decenni del Cinquecento*, in *Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, a c. di G. Petti Balbi, Napoli-Pisa, 1996, pp. 41-71

Padoa Schioppa, A.: *Storia del diritto in Europa: dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007

Pagan, P.: *Sulla Accademia "Venetiana" o "della Fama"*, in *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 132, 1973-74, pp. 359-392

Paradisi, B.: *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, in Id., *Studi sul Medioevo giuridico*, Roma, 1987, I, pp. 263-433

Id.: *Studi sul Medioevo giuridico*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma, 1987

Patriziati e aristocrazie nobiliari: ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal 16. al 18. secolo. Atti del seminario tenuto a Trento il 9-10 dicembre 1977, a c. di C. Mozzarelli e P. Schiera, Trento, 1978

Pennington, K.: *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley, University of California Press, 1993

Per una storia dell'Università di Pavia, a c. di G. Guderzo, Bologna, 2003

Petronio, U.: *Il Senato di Milano: istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo 5. a Giuseppe 2.*, Milano, 1972

Id.: *I senati giudiziari*, in *Il senato nella storia*, vol. I, *Il senato nel medioevo e nella prima età moderna*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1997, pp. 355-452

Piano Mortari, V.: *L'argumentum ab auctoritate nel pensiero dei giuristi medievali*, Milano, Giuffrè, 1955

Id.: *Diritto, logica, metodo nel secolo XVI*, Napoli, 1978

Id.: *Considerazioni sugli scritti programmatici dei giuristi del secolo 16.*, Roma, Apollinaris, (Estratto da: *Studia et documenta historiae et iuris*, 21, 1955), pp. 277-302

Id.: *Il potere sovrano nella dottrina giuridica del secolo 16.*, Napoli, 1973

Id.: *Aequitas e ius nell'umanesimo giuridico francese*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1997, pp. 144-279

Id.: *Il pensiero politico dei giuristi del Rinascimento*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, a c. di L. Firpo, vol. III, *Umanesimo e Rinascimento*, Torino, 1987, pp. 411-509

Id.: *Studia humanitatis e scientia iuris in Guglielmo Budeo*, in *Studia Gratiana*, XIV, 1967, pp. 439-58

Pietro Pomponazzi entre traditions et innovations, a c. di J. Biard e T. Gontier, Amsterdam – Philadelphia, 2009

Pine, M. L.: *Pietro Pomponazzi radical Philosopher of the Renaissance*, Padova, 1986

Pocock, J. G. A.: *Il momento machiavelliano*, Bologna, 1980

Politica e cultura nell'età di Carlo Emanuele I., Torino, Parigi, Madrid, convegno internazionale di studi, Torino, 21-24 febbraio 1995, a c. di M. Masoero, S. Mamino e C. Rosso, Firenze, 1999

Potere e società negli stati regionali italiani fra Cinquecento e Seicento, a c. di E. Fasano Guarini, Bologna, 1978

Prodi, P.: *Una storia della giustizia: dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2000

Quaglioni, D.: *La souveraineté partagée au Moyen Age*, in *La Constitution mixte. Idéal de gouvernement et variations d'un modèle en Europe à la Renaissance (Lyon, 7-8 novembre 2003)*, Saint-Etienne, 2005

Id.: "Universi consentire non possunt". *La punibilità dei corpi nella dottrina del diritto comune*, in *Suppliche e gravamina: politica, amministrazione, giustizia in Europa (secc. XI-V-XVIII)*, a c. di C. Nubola, A. Wurgler, Bologna, 2002, pp. 409-426

Id.: *Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, Roma, Ecole française de Rome, 1985, pp. 415-28

Id.: *Civilis sapientia: dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Eta moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, 1990

Id.: *Il modello del principe cristiano: gli "specula principum" fra Medio Evo e prima Eta Moderna*, in *Modelli nella storia del pensiero. Saggi a c. di V. I. Comparato*, Firenze, 1987, I, pp. 103-122

Id.: *I limiti della sovranità: il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova, 1992

Id.: *I limiti del principe legibus solutus nel pensiero giuridico-politico della prima età moderna*, in *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, a c. di A. De Benedictis, I. Mattozzi, Bologna, 1994, pp. 55-71

- Id.: *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, 2004
- Id.: *La sovranità*, Roma-Bari, 2004
- Id.: *Autosufficienza e primato del diritto nell'educazione giuridica preumanistica*, in *Sapere e/è potere: discipline, dispute e professioni nell'università medievale e moderna: il caso bolognese a confronto. Atti del 4. Convegno, Bologna, 13-15 aprile 1989*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1990, vol. II, pp. 125-134
- Id.: *L'appartenenza al corpo politico da Bartolo a Bodin*, in *Identità collettive tra Medioevo ed età moderna. Convegno Internazionale di Studio*, a c. di P. Prodi – W. Reinhard, Bologna, 2002, pp. 231-240
- Quazza, R.: *La diplomazia gonzaghesca*, Milano, 1941
- Id.: *Storia politica d'Italia. Preponderanza spagnuola (1559-1700)*, Milano, 1950
- Id.: *Emanuele Filiberto e Guglielmo Gonzaga (1559-1580)*, in *Atti e memorie della R. Acc. virgiliana di Mantova*, n.s., XXI (1929), pp. 1-251
- Raviola, B. A.: *Il Monferrato gonzaghesco: istituzioni ed élites di un micro-stato (1536-1708)*, Firenze, 2003
- Ead.: *L'Europa dei piccoli Stati. Dalla prima età moderna al declino dell'Antico Regime*, Roma, 2008
- Rebuffa, G.: *Jean Bodin e il Princeps legibus solutus. Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, Bologna, 1972, pp. 89-123
- Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVIème siècle*, Baden-Baden-Bouxwiller, 1996
- Repubblica e virtù: pensiero politico e monarchia cattolica fra 16. e 17. secolo*, a c. di C. Continisio, C. Mozzarelli, Roma, 1995
- Ricca, C.: *Note sulle vicende del Senato di Casale: in particolare durante la dominazione sabauda (1708-1730)*, in *Rivista di Storia Arte Archeologia per le Province di Alessandria e Asti*, XCIV-XCV, 1985-1986, pp. 21-44
- Romani, M. A.: *Fedeltà, "familia", Stato. Guglielmo Gonzaga e la società di corte mantovana alla fine del Cinquecento*, in *Familia del principe e famiglia aristocratica*, a c. di C. Mozzarelli, 1988, vol. II, pp. 349-373
- Id.: *Finanze, istituzioni, corte. I Gonzaga da padroni a principi (XIV-XVII sec.)*, in *La*

corte di Mantova nell'età di Andrea Mantegna: 1450-1550, Atti del Convegno, Londra, 6-8 marzo 1992 / Mantova, 28 marzo 1992, a c. di Cesare Mozzarelli, R. Oresko e L. Ventura, Roma, 1997, pp. 93-104

Rose, P. L.: *The Accademia Venetiana. Science and Culture in Renaissance Venice*, in *Studi Veneziani*, 11, 1969, pp. 191-242

Rossi, G.: *Teoria e prassi nel maturo diritto comune: la giurisprudenza consulente nel pensiero di Tiberio Deciani (1509-1582)*, in *Alle origini del pensiero giuridico moderno*, a c. di M. Cavina, Udine, 2004, pp. 281-313

Roth, C.: *The History of the Jews in Italy*, Philadelphia, 1946

Id.: *The Jews in the Renaissance*, Philadelphia, 1959

Sapere e/è potere: discipline, dispute e professioni nell'università medievale e moderna: il caso bolognese a confronto. Atti del 4. Convegno, Bologna, 13-15 aprile 1989, 3 voll., Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1990

Savelli, R.: *Potere e giustizia: documenti per la storia della Rota criminale a Genova alla fine del '500*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, V (1975), Bologna, pp. 29-172

Id.: *Il problema della giustizia a Genova nella legislazione di primo Cinquecento*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino, 1999, pp. 329-350

Id.: *Statuti e amministrazione della giustizia a Genova nel Cinquecento*, in *Quaderni storici*, XXXVII (2002), pp. 347-377

Id.: *I giudici delle rote in Italia (secoli XVI-XVIII)*, in *Storia & Multimedia. Atti del VII Congresso Internazionale Association for History and Computing*, a cura di F. Bocchi e P. Denley, Bologna 1994, pp. 182-188

Id.: *La repubblica oligarchica: legislazioni, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano, 1981

Id.: *Diritto e politica: Doctores e patriziato a Genova*, in *Sapere e/è potere: discipline, dispute e professioni nell'università medievale e moderna: il caso bolognese a confronto. Atti del 4. Convegno, Bologna, 13-15 aprile 1989*, vol. III, *Dalle discipline ai ruoli sociali*, a c. di A. De Benedictis, 3 voll., Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1990, pp. 285-319

- Id.: *Tribunali, "decisiones" e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a c. di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, 1994, pp. 397-421
- Sbriccoli, M.: *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, 1969
- Schiera, P.: *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello stato moderno*, edito in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a c. di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, 1993 pp. 17-48
- Segre, R.: *Gli ebrei piemontesi nell'età dell'Assolutismo*, in *Italia Judaica. Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima emancipazione. Atti del II Convegno Internazionale*, Tel Aviv, 15-20 giugno 1986, vol. III, Roma, 1989, pp. 67-80
- Ead.: *The Jews in Piedmont*, 3 voll, Jerusalem, 1986-1990 (specie vol. I: 1297-1582)
- Simonsohn, S.: *History of the Jews in the Duchy of Mantua*, 2 voll, Tel Aviv, 1962-64
- Skinner, Q.: *The Foundations of Modern Political Thought*, Cambridge University Press, 1978
- Slusanski, D.: *Le vocabulaire latin du gradus aetatum*, in "Revue roumaine de linguistique", XIX, 1974, pp. 563-569
- Spanish Treatises on Government, Society and Religion in the Time of Philip II. The De Regimine Principum and associated Traditions*, a c. di Ronald W. Truman, Leiden, 1999
- Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento. Atti del Convegno di studi nel quarto centenario della morte*, Casale Monferrato, 22-23 ottobre 1993, a c. di D. Ferrari, Roma, 1997
- Steffanino L.- Ferro E.: *Isola d'Asti. Origini e storia di un paese*, Asti, 1989
- Stow, K. R.: *Catholic Thought and Papal Jewry Policy, 1555-1593*, New York, 1977
- Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, a c. di G. Petti Balbi, Napoli, 1996
- Studi in memoria di Cesare Mozzarelli*, Milano, 2008
- Studi sull'ebraismo italiano in memoria di Cecil Roth*, a c. di G. Toaff, Roma, 1974
- Testa, D.: *I nobili Natta nel Monferrato*, Asti, 1976
- Id.: *I nobili Natta nell'Astigiano*, Asti, 1978
- Id.: *Giorgio Natta conte del Cerro (giureconsulto del sec. XV)*, Asti, 1972

- Testoni Binetti, S.: *Ephori*, in *Il lessico della Politica di Johannes Althusius*, a c. di F. Ingravalle, C. Malandrino, Firenze, Olschki, 2005, pp. 169-185
- The Aldine Press: Catalogue of the Ahmanson-Murphy Collection*, University of California, Los Angeles, 2001
- The Courts and the Development of Commercial Law*, a c. di V. Piergiovanni, Berlino, 1987
- Todescan, F.: *Le radici teologiche del giusnaturalismo laico*, Milano, 1983
- Id.: *Giurisprudenza veneta nell'età umanistica*, Milano, 1984
- Id.: *Iustus ordo e ordine della natura: sacra doctrina e saperi politici fra 16. e 18. secolo. Convegno di studi, Milano, 5-6 marzo 2004*, Padova, 2007
- Torre, A.: *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma, 2011
- Id.: *Stato e società nell'ancien régime*, Loescher, Torino, 1983
- Ullmann, W.: *The Development of the Medieval Idea of Sovereignty*, in *English Historical Review*, 64 (1949), pp. 1-33
- Id.: *Zur Entwicklung des Souveränitätsbegriffs im Spätmittelalter*, in *Festschrift Nikolaus Grass zum 60. Geburtstag*, 2 voll., Innsbruck, 1974-1975, vol. I, pp. 9-27
- Id.: *Jurisprudence in the Middle Ages. Collected Studies*, London, 1980
- Id.: *Law and Politics in the Middle Ages: An Introduction to the Sources of Medieval Political Ideas*, Ithaca, New York, 1975
- Id.: *Il pensiero politico del Medioevo*, Roma-Bari, 1984
- Id.: *L'Europa e il diritto romano: Studi in memoria di Paolo Koschaker*, vol. I, Milano, 1954, pp. 99-136
- Id.: *Scholarship and Politics in the Middle Ages. Collected Studies*. London, 1978
- Id.: *Law and jurisdiction in the Middle Ages*, London, 1988
- Id.: *Principi di governo e politica nel Medioevo*, Bologna, 1982 (2a ed.)
- Università in Europa: le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni, strutture, organizzazione, funzionamento. Atti del Convegno internazionale di studi, Milazzo, 28 settembre-2 ottobre 1993*, a c. di A. Romano, Soveria Mannelli, 1995
- Valerani F.: *Le Accademie di Casale nei secoli XVI e XVII*, Alessandria, 1908

- Vallauri, T.: *Storia della poesia in Piemonte*, Torino, 1841, vol. I
- Valsecchi, C.: *La letteratura consiliare*, in *Bibliotheca Senatus Mediolanensis. I libri giuridici di un Grande Tribunale di ancien régime*, Milano, 2002, pp. 153-164
- Ead.: *Oldrado da Ponte e i suoi Consilia: un'auctoritas del primo Trecento*, Milano, 2000
- Vasoli, C.: *Profezia e ragione. Studi sulla cultura del Cinquecento e del Seicento*, Napoli, 1974
- Id.: *Civitas mundi: studi sulla cultura del Cinquecento*, Roma, 1996
- Id.: *Le discipline e il sistema del sapere*, in *Sapere e/è potere. Discipline e professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto. Atti del 4° Convegno*, Bologna, 13-15 aprile 1989, a c. di L. Avellini, Istituto per la Storia di Bologna, Bologna, 1990, vol. II, pp. 11-36
- Venturini, E.: *Il carteggio tra la Corte Cesarea e Mantova (1559-1636)*, Cinisello Balsamo, 2002
- Verga, M.: *Tribunali, giudici, istituzioni. Note in margine ad un recente convegno*, in *Quaderni storici*, 1990, 74, pp. 421-444
- Wyduckel, D.: "Princeps legibus solutus". *Eine Untersuchung zur fruhmodernen Rechts- und Staatslehre*, Berlin, 1979
- Zorzoli, M. C.: *Università, dottori, giureconsulti: l'organizzazione della facoltà legale di Pavia nell'età spagnola*, Padova, 1986
- Ead.: *La facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia (1535-1796)*, in *Storia di Pavia*, vol. 4, *L'età spagnola ed austriaca*, Pavia, 1995, pp. 483-516